

IUS
ECCLESIAE

Direttore

JOAQUÍN LLOBELL

Segretario di redazione

JESÚS MIÑAMBRES

Direttore responsabile

DAVIDE CITO

*

La redazione di «Ius Ecclesiae» è curata dai docenti
della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce
Via dei Farnesi 82 · I 00186 Roma
Tel. +39 06 68164500 · Fax +39 06 68164600
E-mail: iusecc@pusc.it

*

Nihil obstat: L. Navarro

Imprimatur: Vicariato di Roma

Roma, 28 gennaio 2009

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN 1120-6462

Rivista associata all'Unione Stampa Periodica Italiana.



*

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente
il pensiero degli autori.

Si invitano gli autori ad attenersi, nel predisporre i materiali da consegnare
alla Redazione e alla Casa editrice, alle norme specificate nel volume

FABRIZIO SERRA, *Regole editoriali, redazionali & tipografiche*,

Pisa - Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2004

(Euro 34,00, ordini a: iepi@iepi.it). Il capitolo *Norme redazionali*, estratto dalle *Regole*,
cit., è consultabile *Online* alla pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net.

*

La *Accademia editoriale*[®], Pisa · Roma, pubblica con il marchio
Fabrizio Serra · Editore[®], Pisa · Roma, sia le proprie riviste precedentemente editate con
il marchio *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*[®], Pisa · Roma, che i volumi
delle proprie collane precedentemente editate con i marchi *Edizioni dell'Ateneo*[®], Roma,
Giardini editori e stampatori in Pisa[®], *Gruppo editoriale internazionale*[®], Pisa · Roma,
e *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*[®], Pisa · Roma.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XX · N. 3 · 2008

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA · EDITORE

PISA · ROMA

Rivista quadrimestrale

*

Amministrazione

ACCADEMIA EDITORIALE S.r.l.

Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa

E-mail: iepi@iepi.it

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa

Tel. +39 050 542332, Fax +39 050 574888

Uffici di Roma: Via Ruggiero Bonghi 11/b, I 00184 Roma

Tel. +39 06 70493456, Fax +39 06 70476605

*

Abbonamento annuale / *Yearly Subscription:*

Euro 80,00 (privati Italia e Paesi dell'Europa orientale,
Africa, America latina, Asia, esclusi Giappone ed Israele);

Euro 125,00 (istituzioni Italia e Paesi dell'Europa orientale,
Africa, America latina, Asia, esclusi Giappone ed Israele,
con edizione *Online*);

Euro 120,00 (*Individuals other Countries*);

Euro 170,00 (*Institutions other Countries, with Online Edition*);

Euro 45,00 (prezzo di abbonamento speciale per studenti
ed ex studenti della Pontificia Università della Santa Croce);

Fascicolo singolo (*Single Issue*) Euro 50,00

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*).

La Casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la
possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione previa comunicazione alla
medesima. Le informazioni custodite dalla Casa editrice verranno utilizzate al solo scopo
di inviare agli abbonati nuove nostre proposte (Dlgs. 196/2003).

*

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento,
anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati,
compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc.,

senza la preventiva autorizzazione scritta della

Fabrizio Serra · Editore[®], Pisa · Roma,

un marchio della *Accademia editoriale*[®], Pisa · Roma.

Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2009 by

Fabrizio Serra · Editore[®], Pisa · Roma

un marchio della *Accademia editoriale*[®], Pisa · Roma

*

www.libraweb.net

Stampato in Italia · Printed in Italy

SOMMARIO

DOTTRINA

- F. GENTILE, *Le tre stanze della filosofia del diritto* 513

GIURISPRUDENZA

- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Latii seu Praenestina*, Nullità del matrimonio. Preliminare *De conformitate sententiarum*. Decreto, 23 febbraio 2006. Boccafolà, Ponente (con nota di F. PAPPADIA, *Alcune note in tema di sviluppi storici dell'istituto della conformità sostanziale delle sentenze*) 539

NOTE E COMMENTI

- B. EJEH, *The Principle of Suitability in the Provision of Ecclesiastical Offices in the 1983 Code of Canon Law* 569
J. L. GUTIÉRREZ, *Note di commento all'Istruzione «Sanctorum Mater» della Congregazione delle cause dei santi* 593

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Recensioni

- D. ALBORNOZ PAVISIC, *I diritti nativi della Chiesa nel Codice di Diritto Canonico e nel diritto concordatario vigente* (J.-P. Schouppe) 615
C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico* (J. Miñambres) 616
A. W. BUNGE, *Las claves del Código. El Libro I del Código de Derecho Canónico* (E. Baura) 618
J. ESCRIVÁ IVARS, *Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diálogos y comentarios entre el autor y Javier Hervada (Parte I)* (M. del Pozzo) 621
C. GARCIMARTÍN MONTERO, *El divorcio judío en Estados Unidos* (D. Di Giorgio) 625
J. LE BLANC, *Dictionnaire biographique des cardinaux du XIX^e siècle* (A. Filipazzi) 630
L. LORUSSO O.P., *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni* (M. del Pozzo) 632
M. MADONNA (ed.), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia* (A. Perlasca) 635
J. MIRAS, *Fidèles dans le monde. La sécularité des laïcs chrétiens* (D. Le Tourneau) 638

- F. PÉREZ-MADRID, *Inmigración y libertad religiosa. Un estudio desde la Ley de Extranjería* (M. Gas) 639
- J. PUDUMAI DOSS, *Freedom of Enquiry and Expression in the Catholic Church. A Canonico-Theological Study* (C. M. Fabris) 641

DOCUMENTI

Atti della Santa Sede

- SEGRETERIA DI STATO, *Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra, 17 marzo 2008 (con nota di J. ROBINAT)* 647

Giurisprudenza civile

- SVIZZERA. Tribunale federale. *Sentenza, 16 novembre 2007 (con nota di G. EISENRING, Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale svizzero in merito alla questione dell'uscita parziale dalla Chiesa cattolica)* 657
- Sommario del volume XX, 2008* 673

INDICI GENERALI DEI VOLUMI XI-XX (1999-2008)

- Indice delle materie* 679
- Indice degli autori* 715
- Indice bibliografico* 739
- Indice dei documenti* 755
- Indice della giurisprudenza* 761

COLLABORATORI DI QUESTO FASCICOLO

BENEDICT EJEH, Docente di Diritto canonico. Istituto S. Pio X. Venezia

FRANCESCO GENTILE, Ordinario di Filosofia del Diritto. Università di Padova

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ, Emerito di Diritto canonico. Pontificia Università della Santa Croce

FRANCESCO PAPPADIA, Assistente di Diritto processuale canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Hanno collaborato anche: E. BAURA, R. CARUSO, M. DEL POZZO, D. DI GIORGIO, G. EISENRING, C.-M. FABRIS, A. FILIPAZZI, M. GAS, D. LE TOURNEAU, J. MIÑAMBRES, A. PERLASCA, J. ROBINAT, J.-P. SCHOUPPE.

DOTTRINA

FRANCESCO GENTILE
LE TRE STANZE
DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

SOMMARIO: 1. La stanza della 'geometria legale'. 2. La stanza della dialettica giuridica. 3. La stanza della teodicea.

PER l'esperienza di tanti anni d'insegnamento nella Facoltà di Giurisprudenza ritengo di poter dire che tre sono le 'stanze' della Filosofia del diritto, disciplina introdotta nel piano di studi per la formazione dei giuristi, a metà del Secolo XVIII, come 'contrappeso' allo scientismo dilagante negli studi e come 'antidoto' al materialismo diffondentesi nell'esperienza giuridica,¹ ed oggi, all'inizio del XXI, chiamata provocatoriamente in causa dal nichilismo strisciante a cui l'esperienza giuridica è esposta dal formalismo positivistico.² Tre 'stanze': la prima, che chiamerei della 'geometria legale', incentrata sulla legalità, la seconda, che chiamerei della 'dialettica giuridica', incentrata sulla giustizia e la terza, che sarei tentato di chiamare della 'teodicea', incentrata sulla giustificazione.

1. LA STANZA DELLA GEOMETRIA LEGALE

Nel libro della *Sapienza* si legge che gli empi, tra loro sragionando, dicono:

«La nostra vita è breve e triste; non c'è rimedio quando l'uomo muore, e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. [...] La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte. Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile! [...] perché questo ci spetta, questa è la nostra parte» (*Sap* 2, 1-9).

Anche l'empio, per il quale la vita passa «come le tracce di una nube», destinata a disperdersi «come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal ca-

¹ Cfr. G. D. ROMAGNOSI, *Filosofia del diritto*, Napoli, 1839 (5a ed.), p. 9 e i miei saggi su *Il progetto di regolamento degli studi politico-legali di G. D. Romagnosi*, in *L'educazione giuridica. II, Profili storici*, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, Perugia, 1979, pp. 430-453, nonché su *Il posto della filosofia del diritto negli studi legali secondo Mancini*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Napoli, 1991, pp. 335-365.

² Cfr. N. IRTI, *In dialogo su Nichilismo giuridico*, «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 2006 (LXXXIII), pp. 179-180.

lore», rivendica ciò che gli spetta. Rivendica cioè che gli venga riconosciuta la sua parte. Chiede un ordinamento delle relazioni intersoggettive, un ordinamento giuridico. Insomma, anche nel più ingiusto dei mondi, anche in una società di delinquenti, ferma rimane la nozione, giuridica, di giustizia, «la costante e ferma volontà di dare a ciascuno il diritto che gli spetta», come disse Ulpiano distillando una sapienza antica, da Omero (*Od* 14, 84) a Platone (*Resp* 331), da Aristotele (*Ret* 1, 9) a Cicerone (*De fin.* 5, 23). Una nozione che ha trovato nei testi dei Padri della Chiesa rinnovata vitalità, in Ambrogio (*De off.* 1, 24) come in Agostino (*De civ.* 5, 23), per raggiungere infine il momento più alto con Tommaso: «Giustizia è quell'abito in virtù del quale un uomo di ferma e costante volontà attribuisce a ciascuno il suo proprio diritto» (II, II, 58, 1).

L'esperienza nella quale il giurista viene chiamato, *advocatus*, ad esplicitare la sua professione è l'esperienza della lite: del conflitto, della comunicazione interrotta, della relazione lacerata. Ed egli corrisponde alla richiesta d'aiuto mediante la rappresentazione del suo di ciascuno. Ora, in un'epoca tecnologica³ qual è la nostra, la rappresentazione che immediatamente ne viene data è quella offerta dalla geometria legale,⁴ prodotto dell'applicazione del metodo ipotetico-deduttivo, proprio delle scienze fisico-matematiche, o naturali che dir si voglia, allo studio dell'uomo e delle relazioni umane.

Benché diverse e varie siano le versioni che ne sono state date, il nucleo comune e fondamentale del 'protocollo', o 'principio proprio' o 'apriori', della geometria legale è costituito dalla convenzione dell'uomo come individuo, come atomo, come unico e quindi del soggetto senza regole perché privo delle nozioni di bene e di male. Per tutte valga l'icastica affermazione di Hobbes dal *Leviathan*:

Fin quando un uomo è nel puro stato di natura [...] il suo appetito personale è la misura del bene e del male [...]. Bene e male sono nomi che significano i nostri appetiti e le nostre avversioni che nei differenti e diversi uomini differiscono per il loro giudizio [...]. Anzi lo stesso uomo, in tempi diversi, differisce da se stesso, e in un tempo loda, cioè chiama buono, quello che in altro tempo disprezza, e chiama cattivo; onde sorgono dispute, conflitti e, alla fine, guerra (*Lev.* XVI).

Il puro stato di natura, dove 'puro' sta per convenzionalmente assunto, è dunque uno stato in cui ognuno ha una pretesa su tutto e di conseguenza

³ Cfr. di S. COTTA, *L'uomo tolemaico*, Rizzoli ed., Milano, 1975 e il mio *Alle radici della mentalità tecnologica*, in «Persona y derecho. Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos», LVII (2007), pp. 134 ss.

⁴ Per una ricostruzione del mio modo di intendere la 'geometria legale' cfr. U. PAGALLO, *Teoria e prassi alle radici della filosofia del diritto in Francesco Gentile*, in appendice al mio *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*. Terza edizione integrata da quattro codicilli, Cedam, Padova, 2005 e altresì *De la geometría legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la política*, a cura di M. Ayuso Torres, Marcial Pons, Madrid, 2006.

nessuno è sicuro di niente. La precarietà assoluta dello stato di natura, postulata da Hobbes, viene da Rousseau colorita con introspezioni psicologiche straordinariamente profonde, potremmo dire anticipatrici degli sviluppi in senso consumistico della società tecnologica.⁵ L'unico, che negli altri vede solo ostacoli o strumenti, per soddisfare i suoi appetiti rimane irretito in una serie di legami soffocanti.

Sempre attivo, suda, si agita, si tormenta continuamente alla ricerca di occupazioni più faticose; lavora sino alla morte a cui corre incontro per sentirsi vivo, o rinuncia alla vita per conquistare l'immortalità. Fa la corte ai grandi che odia e ai ricchi che disprezza; non si risparmia pur di ottenere l'onore di servirli; si vanta orgogliosamente della sua miseria e della loro protezione, ad un passo dalla schiavitù parla con disprezzo di quelli che non hanno l'onore di dividerla' (*Discours sur l'origine de l'inégalité*).

Sulla base di questo protocollo, convenzionale, la geometria legale postula l'associazione politica come compagnia di assicurazione alla quale si accede mediante il contratto sociale.

Dell'associazione politica come compagnia di assicurazione bisogna considerare le due modalità opposte, dello 'stato di diritto', che assicura in negativo ossia per repressione, e dello 'stato sociale', che assicura in positivo ossia per promozione.⁶ Ora non v'è dubbio che la diversità dei beni assicurati, dalla sopravvivenza alla salute, dalla proprietà al lavoro, dall'eguaglianza alla previdenza, ecc. comporti difficili problemi di adattamento del sistema assicurativo ma questo non ne modifica la struttura essenziale e lo scopo ultimo, come peraltro risulta scopertamente dai due casi limite dello 'stato minimo' sul versante dello stato di diritto e dello 'stato assistenziale' sul versante dello stato sociale. L'uno rappresenta il limite negativo dell'assicurazione sociale, che si basa sul principio di risarcimento secondo il quale, se s'impone una proibizione ad attività rischiose, si deve risarcire chi è danneggiato dal fatto che queste gli vengono impedito. L'altro rappresenta il limite in positivo dell'assicurazione sociale, configurandosi come sistema di protezione estesa a tutti i segmenti dell'esistenza, come volgarmente si dice 'dalla culla alla bara', e per tutti i membri della società senza distinzione di classe sociale o economica, volgarmente potremmo dire 'dallo Zio Tom a Rockefeller'.

Sulla base di queste premesse politico-sociali l'ordinamento giuridico viene configurato come meccanismo assicurativo,⁷ di cui la chiave è data dalla

⁵ Cfr. il mio *Le jeu politique du promeneur solitaire*, in *Jean-Jacques Rousseau et la crise contemporaine de la conscience*, Beauchesne, Paris, 1980, pp. 325 ss.

⁶ Cfr. il mio *Sulla società come compagnia di assicurazione ovvero della falsa alternativa tra 'stato di diritto' e 'stato sociale'*, in *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 89 ss.

⁷ Cfr. il mio *Sull'ordinamento come meccanismo assicurativo ovvero dei diritti soggettivi e degli obblighi giuridici nell'État Providence*, in *Politica aut/et statistica*, cit., pp. 99 ss.

cosiddetta norma tecnica: 'Se A allora B'. Dove A è la fattispecie astratta e B l'effetto giuridico. Un meccanismo molto semplice, o meglio semplificato, per cui al verificarsi d'una interferenza tra i comportamenti soggettivi, assimilabile o, come si dice tecnicamente, sussumibile in una delle fattispecie astratte convenzionalmente sancite, si fa corrispondere una sola reazione obbligata, prevedendo come dovuta per chi non vi si attendesse una sanzione. Non sfugge ad un'attenzione anche superficiale il risultato rassicurante di questo meccanismo, che all'infinita e incontrollabile serie degli esiti derivanti dalla relazione intersoggettiva sostituisce un solo esito giuridicamente governabile e controllato. Ma soprattutto risulta la sua vera natura. In effetti, mediante l'ordinamento giuridico delle condotte dei singoli soggetti, geometricamente concepito, non si evita l'interferenza degli appetiti individuali e quindi la conflittualità, cosa affatto impossibile stante la postulata gratuità delle motivazioni individuali e l'assenza di regole condivise nell'ipotetico stato di natura, ma si neutralizzano le conseguenze della relazione intersoggettiva, vero e proprio evento dannoso per l'uomo, da cui derivano, per continuare ad usare le espressioni hobbesiane, dispute, conflitti e infine guerra. In questa prospettiva i diritti soggettivi vengono configurandosi come un potere privato, relativo ma sicuro, come qualcosa che non è propria del soggetto in sé e per sé bensì come concessione munifica e graziosa del potere pubblico. E d'altra parte gli obblighi giuridici si configurano come un onere privato, nel senso che in sé e per sé il soggetto obbligato non è tenuto ad obbedire al precetto ma solo a subire la sanzione che il potere pubblico gli infliggerà in caso di disobbedienza.⁸ Continuando a ragionare in termini di assicurazione, si potrebbe dire che gli obblighi giuridici corrispondono ai premi di assicurazione che il soggetto deve pagare per poter esercitare i diritti soggettivi, autentiche indennità assicurategli dal potere pubblico al verificarsi dell'evento dannoso ossia della relazione intersoggettiva.

Ora, per assicurare il funzionamento di questo meccanismo, rudimentale ma coerente ed estremamente efficace dal punto di vista operativo, la geometria legale deve postulare la sovranità del soggetto pubblico e la sudditanza dei soggetti privati. Sovrano il soggetto pubblico che, per usare le espressioni inequivocabili di Jean Bodin, «nulla riceve dagli altri» e «non dipende che dalla sua spada» (*Six livres de la République*). Suddito il soggetto privato che, per usare le espressioni terribili di Rousseau, in virtù del contratto sociale «non è niente, né può niente, se non mediante la collettività» (*Du contrat social*). Unica fonte dell'ordinamento delle relazioni intersoggettive la legge

⁸ Cfr in proposito di N. IRTI, *Due saggi sul dovere giuridico*, Novene ed., Napoli, 1974; nonché il mio *I doveri fondamentali dell'uomo nella società dei diritti*, in *Atti del xiv Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia giuridica e politica*, a cura di R. Orecchia, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 117 ss.

in quanto espressione della volontà sovrana, «questa voce celeste che detta a ciascun cittadino i precetti della ragione pubblica e gli insegna ad agire secondo le massime del suo giudizio e a non essere in contraddizione con se stesso» (*Discours sur l'économie politique*). Unica guida il legislatore il quale

deve sentirsi in grado di cambiare la natura umana, di trasformare ogni individuo, che per se stesso è un tutto perfetto e solitario, in una parte di un tutto più grande da cui l'individuo riceve, in qualche modo, la vita e l'essere [...]. Bisogna, in una parola, che tolga all'uomo le forze che gli sono proprie per dargliene di estranee a lui, di cui non possa far uso se non col sussidio di altri. Quanto più queste forze naturali sono morte e annientate, quanto più le forze acquisite sono grandi e durevoli, tanto più solida e perfetta è l'istituzione (*Du contrat social*).

Di questa operazione prometeica di controllo sociale l'operatore giuridico, in quanto applicatore della volontà legislativa, sarebbe il primo attore, essendo chiamato a qualificare giuridicamente i comportamenti individuali mediante il sillogismo giuridico di cui, come sostiene Kelsen, premessa maggiore è la *Grundnorm*: «Si deve obbedire al potere costituito ed effettivo» (*Reine Rechtslehre*). In tal modo all'universo conflittuale dello stato di natura egli sovrapporrebbe l'universo ordinato delle leggi. E di ciascuno, di cui nulla è realmente proprio, contribuirebbe a far riconoscere come suo quanto gli è virtualmente attribuito per le vie legali. Nonostante tante e tanto solenni dichiarazioni dei diritti umani,⁹ sullo sfondo si profila la paradossale condizione di Joseph K., il protagonista del *Processo* di Kafka!

2. LA STANZA DELLA DIALETTICA GIURIDICA

Di fronte a

l'eterno problema di ciò che sta dietro al diritto positivo [...] chi cerca ancora una risposta troverà non la verità assoluta di una metafisica né la giustizia assoluta di un diritto naturale. Chi alza quel velo senza chiudere gli occhi si vede fissare dallo sguardo sbarrato della testa di Gorgona del potere.¹⁰

⁹ Di straordinario interesse sono le parole del Papa Benedetto, pronunciate all'Assemblea delle Nazioni Unite il 18 aprile 2008, a proposito di legalità e diritti: «L'esperienza ci insegna che spesso la legalità prevale sulla giustizia quando l'insistenza sui diritti umani li fa apparire come l'esclusivo risultato di provvedimenti legislativi o di decisioni normative prese dalle varie agenzie di coloro che sono al potere. Quando vengono presentati semplicemente in termini di legalità, i diritti rischiano di diventare deboli proposizioni staccate dalla dimensione etica e razionale, che è il loro fondamento e scopo. [...] Dato che i diritti e i conseguenti doveri seguono naturalmente dall'interazione umana, è facile dimenticare che essi sono il frutto di un comune senso della giustizia, basato primariamente sulla solidarietà fra i membri della società e perciò validi per tutti i tempi e per tutti i popoli».

¹⁰ H. KELSEN, *Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung in Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*, de Gruyter, Berlin-Leipzig 1927, III, p. 55; tr. it. in A. CARRINO, *L'ordine delle norme. Politica e diritto in Hans Kelsen*, ESI, Napoli

Questa perentoria affermazione di Kelsen potrebbe essere letta come una cinica e arrogante riduzione della giuridicità a paramento del potere, come mascheramento formalistico della crudeltà del dominio sotto l'apparente razionalità dell'argomentazione giuridica. Quanti operatori giuridici si riducono ad 'enzimi' del potere? Ma potrebbe essere letta anche come l'incondizionata dichiarazione di resa del positivismo giuridico, costretto a gettare la spugna di fronte alla domanda di giustizia, da cui ogni giurista è investito e alla quale il geometra delle leggi non è in grado di rispondere! O forse, più semplicemente, da questa affermazione di Kelsen risulta che non si può eludere l'eterno problema di che cosa ci sia dietro alla volontà sovrana istituita mediante la legge sicché, quale che sia la risposta, fosse anche quella cinica del volto ghignante del potere, ciò che risulta incontrovertibilmente è che il diritto positivo, di per sé, chiede d'essere giustificato, chiede d'essere, per così dire, purificato dalla zavorra operativa, funzionale al puro potere, mediante il riconoscimento razionale di quanto è proprio dell'uomo, della sua dignità. Che cosa intende dire, infatti, Kelsen quando afferma che «la norma fondamentale significa [...], in un certo senso, la trasformazione del potere in diritto» (*Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus*)? Chiedersi questo vuol dire alzare il velo sulle aporie della geometria legale, senza chiudere gli occhi, e per farlo sono necessari un abito radicalmente problematico, quale solo un autentico amore per il sapere (*vera nisi fallor non simulata philosophia*) è in grado di propiziare, ed una fedele applicazione della

buona regola secondo la quale di fronte a cose aventi tra loro alcunché di comune, non si smette di esaminarle prima d'aver distinto, nell'ambito di quella comunità, tutte le differenze che costituiscono le specie, e d'altra parte, di fronte alle differenze d'ogni sorta che si possono percepire in una moltitudine, non bisogna scoraggiarsi e distogliersene prima d'aver compreso, in una sola somiglianza, tutti i tratti di parentela che esse nascondono e di averli raccolti nell'essenza di un genere (*Polit.* 285 a-b).

Scoperta la definizione platonica di dialettica.

Proponendo la *Grundnorm*, oltre che come fattore unificante in un tutto ordinato dei molteplici e disordinati comandi della volontà sovrana, come fattore di trasformazione del potere in diritto, il geometra delle leggi ricono-

1990, pp. 33-34. Un interessante antecedente potrebbe trovarsi già nella relazione al Titolo preliminare del Code Civil, presentata da J. S. M. Portalis, nella seduta del Corps Législatif, il 4 del mese ventoso dell'anno XI della Rivoluzione francese (23 febbraio 1803), dove si legge: «Il potere legislativo è onnipotenza umana. La legge stabilisce, cambia, modifica, perfeziona; distrugge ciò che è, crea ciò che non è ancora. La mente di un grande legislatore è una specie di Olimpo donde promanano le grandi idee, le felici concezioni che provvedono alle fortune degli uomini e al destino degli stati!»

sce implicitamente che il potere effettivo non è sufficiente a fondare l'obbligatorietà del diritto positivo. Peraltro anche esplicitamente, in un passo da *Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus*, Kelsen esclude che «si possa considerare il diritto positivo come un mero complesso di fatti empirici e lo Stato come null'altro che un aggregato di rapporti di fatto tra forze» (IV, B, c). Resta da intendere che cosa possa davvero trasformare il potere in diritto, stante l'evidente carattere sofisticato della presupposizione della norma fondamentale. Non sfugge la fallacia di un fondamento per pura convenzione! Il fatto è che, predicando: «si deve obbedire al potere effettivo e costituito», la *Grundnorm* fa leva sul senso del dovere radicato nella personalità di chi, mediante il sillogismo giuridico, qualifica come giuridico il comando del potere effettivo e costituito. Sicché a fondare l'ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive, oltre al potere del sovrano, sua *conditio sine qua non*, sta il senso del dovere del suddito, sua autentica *conditio per quam*. Tra la *Soll-norm*, il comando del soggetto pubblico del tutto equivalente a quello di ogni detentore di potere effettivo, anche a quello di un bandito, per l'assenza di ragione (*Auctoritas non veritas facit legem*), e la *Soll-satz*, ossia la regola di diritto autentica ragione dell'obbedienza, si colloca come operante la trasformazione il senso del dovere che contraddistingue nel profondo il soggetto umano. L'aporeticità della geometria legale potrebbe essere esplorata in tanti frangenti: nella trasformazione dell'*homme* in *citoyen* col sedersi in assemblea, predicato da Rousseau, oppure nella trasformazione dell'attitudine soggettiva al rispetto delle regole, paragonata alla corrente di un fiume, nel meccanismo della legislazione, paragonato ad una centrale elettrica, per la produzione di giuridicità, predicata da Karl Olivecrona (*Law as fact*), oppure ancora con la trasformazione del signore in servo e del servo in signore, predicata da Hegel nella *Phänomenologie des Geistes*. Ed è proprio la consapevolezza critica di questa aporeticità che apre al problema di fondo dell'ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive che è quello del rapporto tra regola e relazione, stante che la soluzione geometrica per la quale la regola sopraggiungerebbe sovrapponendosi alla relazione, per un processo eteronomico, risulta inevitabilmente destinata ad impantanarsi in una insanabile contraddizione. Ma questo chiede di calarsi filosoficamente nella profondità dell'umano.

Per questa immersione, a cui ogni giurista è chiamato al fine di corrispondere adeguatamente al suo dovere professionale, mi è parsa particolarmente conveniente quella che potremmo dire la via platonica alla formazione della comunità politica.

Nel dialogo su la *Politéia* o, come per lo più si cita latinamente, su la *Respublica*, Platone si pone il problema dell'origine della comunità umana e muove dalla constatazione dell'impossibilità del singolo di bastare a se stesso per il bisogno che lo contraddistingue di molte cose. «E così per un certo bisogno

ci si aggrega l'un l'altro, per altri bisogni ad altra gente ancora, finché la molteplicità dei bisogni raccoglie in uno stesso luogo più uomini che si associano assieme per darsi reciproco aiuto» (*Resp.* 369 c). Un agricoltore, un muratore, un tessitore, un calzolaio costituiscono il primo nucleo, «seguendo un procedimento logico» (*Resp.* 369 c-d) per il quale, stanti le diverse attitudini personali, è più conveniente che ognuno produca per se e per gli altri quello che meglio sa fare e quindi reciprocamente ci si scambiano i prodotti. Sin dalla più elementare modalità, quella dei produttori o *demiourgoí*, la relazione intersoggettiva porta con sé e in sé il problema dell'attribuire il suo a ciascuno. Nello scambio dei prodotti, ma forse potremmo dire già nella loro produzione in una prospettiva non individualistica ma comunitaria, è presente quale criterio dello scambio la regola, che non sopraggiunge quindi, per un atto di volontà, ma è originaria. Il dilatarsi delle comunità per il moltiplicarsi dei bisogni e conseguentemente degli addetti alla produzione, l'elenco che ne fa Socrate è volutamente ironico: cacciatori, imitatori, musicisti, poeti, rapsodi, attori, ballerine, impresari, fabbricanti di belletti, pedagoghi, balie, nutrici, pettegatrici, barbieri, macellai, porcai, medici... ecc., spingendo a «oltrepassare i limiti del giusto» (*Resp.* 373 d), porta alla guerra e quindi ad un nuovo bisogno, quello della difesa, e, seguendo sempre il medesimo procedimento logico, ad una nuova relazione quella con i custodi, i *phúlakes*. La regola di questo nuovo scambio, asimmetrico perché instaurantesi tra prodotti materiali e disponibilità personale, va ricercata nel solo modo mediante il quale il custode «distingue una faccia amica da una nemica [...] ossia nel conoscere l'una e nel non conoscere l'altra» (*Resp.* 376 b). L'esame particolareggiato e puntiglioso del modo di allevare ed educare i *phúlakes* conduce Platone a scoprire «il modo con cui la giustizia e l'ingiustizia nascono» (*Resp.* 376 d – 412 e) nella relazione ossia «l'essere (o il non essere) in possesso del vero» che altro non è se non «il pensare ciò che veramente è» (*Resp.* 413 a) proprio di quanti sono autenticamente amanti del sapere ossia *philósophoi*. La formula scolastica per la quale si parla della comunità giusta come composta da produttori, custodi e filosofi è certamente semplicistica e fonte di equivoci ma contiene tuttavia un nucleo di veridicità se se ne intende il più riposto significato in riferimento alla relazione e alla regola che a questa è implicita. Per essere giusta, infatti, ovvero perché sia in grado di attribuire realmente a ciascuno il suo, una comunità deve avere produttori che sappiano produrre in modo di soddisfare i bisogni, né più né meno, la cui virtù è la *sophrosúne* ossia la temperanza, deve avere custodi che sappiano difendere la città dai nemici, esterni ed interni, la cui virtù è l'*andreía* ossia il coraggio, e deve avere filosofi che sappiano vedere ciò che è veramente, la cui virtù è la saggezza o prudenza che talvolta è indicata col termine *sophía* talaltra col termine *phrónesis*. *Dikaíosúne* è il nome che indica questa virtù della comunità per la quale «ciascuno attua ciò che gli è proprio, senza impicciarsi d'altro» (*Resp.*

433 b). Andrebbe tangenzialmente notato come questa sia l'interpretazione platonica del socratico 'conosci te stesso' che troverà per Platone il suo più profondo contenuto nella conoscenza del fine ultimo, ragion d'essere del tutto, ossia il Bene.

Una più attenta considerazione della complessa struttura dell'essere in relazione mette in evidenza come il senso del dovere, che costituisce la condizione perché ciascuno dei membri della comunità occupi il suo posto e corrisponda convenientemente al suo ruolo sociale, armonicamente, in realtà abbia anche, e forse prima e soprattutto, una valenza personale per il singolo, per il suo equilibrio, per l'accordo, *sumphonia*, e il concerto, *armonia*, dell'anima. L'attenzione si fissa così sulla temperanza, intesa come la via che più direttamente conduce alla giustizia. È «una specie d'ordinato equilibrio e di dominio sulle passioni e i piaceri, come dicono quando [...] si afferma che uno "è padrone di sé" ed altre espressioni simili» (*Resp.* 430 e). Essere padrone di sé! C'è qualcosa di bizzarro in questa espressione poiché saremmo portati a dire che chi di sé è più forte anche di sé stesso è schiavo e chi di sé è schiavo anche di se stesso è padrone. In realtà la temperanza, che in un primo momento viene individuata come la virtù dei produttori e che poi si rivela come la virtù che deve essere condivisa da tutti i membri della comunità affinché ciascuno stia al suo posto e non invada l'altrui, scopre per così dire la struttura dell'anima e rivela come in essa

vi siano due aspetti, uno migliore e uno peggiore. E quando la parte per natura migliore ha il dominio sulla peggiore, ecco l'espressione: "essere padrone di sé", e suona lode; quando, invece, per colpa di una cattiva educazione o di non buona compagnia, la parte migliore, ma più debole, è vinta dalla cattiva, più forte, allora chi si trova in questa situazione è detto "schiavo di se stesso" e intemperante: e suona biasimo e rimprovero (*Resp.* 431 a-b).

La relazione non è quindi solo una modalità dell'essere esteriore del soggetto, nei suoi rapporti con gli altri, ma anche e prima di tutto dell'essere interiore della sua anima, nel rapporto con se stesso. L'approfondimento di questo conduce il filosofo prima ad individuare

due principi distinti l'uno dall'altro: l'uno, quello mediante il quale l'anima ragiona, che potremo chiamare l'aspetto razionale (*logistikón*), l'altro, quello mediante il quale l'anima ama, ha fame e sete e diviene preda di tutte le passioni, quello che potremo chiamare l'aspetto irrazionale e concupiscente (*epithumetikón*), che vive in compagnia di ciò che dà soddisfazione e dei piaceri' (*Resp.* 439 d).

E quindi di un terzo. «quell'aspetto impulsivo (*thumós*), l'aspetto per cui ci adiriamo» (*Resp.* 439 e), che parrebbe doversi associare al concupiscente ma che invece, alleato del razionale, è chiamato a fronteggiarne la prepotenza affinché con la voglia insaziabile di piacere, di ricchezza e di successo non venga sconvolto l'ordine dell'anima personale e, di riflesso, della comunità intera. Giusti-

zia in questa prospettiva è dunque che ciascuna delle parti dell'anima attui la sua propria funzione e in tal senso, compia il proprio dovere, in modo tale che «i movimenti di tutte e tre siano proporzionati gli uni agli altri» (*Timeo* 89 e).

Scavando poi ulteriormente nell'anima dell'uomo, il filosofo supera lo schematismo che poteva irrigidire l'essere padrone di sé tra una parte che è migliore, nel senso che deve star sopra, e di una peggiore, che deve star sotto, e nel *Politico*, con straordinaria lucidità utilizzando il paradigma della tessitura, propone una rappresentazione dell'anima come intessuta di *andreia* e di *sophrosune* ma anche, sapendo di sorprendere con un'affermazione sconcertante, mette in luce come quelle «due parti della virtù [...] possano trovarsi in grave contrasto fra di loro e quasi opposte l'una all'altra» (*Polit.* 306 b). Non c'è dubbio che quando di un uomo diciamo che è vivo ed energico, pronto ed energico o impetuoso e così via esprimiamo un elogio ma un elogio esprimiamo anche quando di un uomo diciamo che è pacifico e saggio, quando è mansueto e dolce nel rivolgersi agli altri, con voce piana e grave.

Eppure se queste opposte qualità si manifestano fuori luogo, cambiamo parere, e per biasimarle le indichiamo con nomi che significano il contrario [...] se ciò di cui parliamo si rivela più acuto, più rapido, più duro del necessario, lo chiamiamo violento (*ubristikós*) e rabbioso (*manikós*); se più grave, più lento, più sdolcinato, lo diciamo pusillanime (*deilós*) e infingardo (*blakikós*). Giustizia, così guardando le cose, si rivela essere misura, 'giusto mezzo (*tò métron*), essere conveniente, opportuno, doveroso, in una parola, per sua sede naturale il mezzo (*tò méson*) degli estremi' (*Polit.* 284 e).

Proprietà, proporzione, giusta misura, che sono fattori dell'ordinamento soggettivo, della *sumphonia*, della *armonia*, della *omonoia* dell'anima personale, per un riassunto dei quali non sapremmo trovare espressione più conveniente che quella di 'autonomia',¹¹ si rivelano così come il germe dello stes-

¹¹ Per l'uso distorto, autentico abuso, che si è fatto di questo nome esso può condurre, e troppe volte a condotto, ad equivoci pericolosissimi, tanto che sovente esso viene usato con una valenza negativa. Ma non è così. «Alla base della vita morale sta il principio di una "giusta" autonomia dell'uomo, soggetto personale dei suoi atti – si legge nella Enciclica *Veritatis splendor* (40) del Papa Giovanni Paolo, il quale, richiamando la costituzione del Concilio Vaticano II, *Gaudium et spes*, continua – la legge morale proviene da Dio e trova sempre in lui la sua sorgente: in forza della ragione naturale, che deriva dalla sapienza divina, essa è, al tempo stesso, la legge propria dell'uomo». La legge naturale infatti, come si è visto, «altro non è che la luce dell'intelligenza infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve compiere e ciò che si deve evitare. Questa luce e questa legge Dio l'ha donata nella creazione» (TOMMASO D'AQUINO, *Opuscula theologica*, II, n. 1129). La giusta autonomia della ragione pratica significa che l'uomo possiede in se stesso la propria legge, ricevuta dal Creatore. Tuttavia l'autonomia della ragione non può significare la creazione, da parte della stessa ragione, dei valori e delle norme morali. Se questa autonomia implicasse una negazione della partecipazione della ragione pratica alla sapienza del Creatore e Legislatore divino, oppure se suggerisse una libertà creatrice delle norme morali, a seconda delle contingenze storiche

so ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive, della *sumphonia*, della *armonia*, della *omónoia* della comunità.¹² Non è per un preconcetto mitologico né per un'opzione ideologica che Cicerone poteva affermare che «la disciplina giuridica non si ricava dagli editti del potere, come anche oggi molti ritengono, e neppure dalle Dodici Tavole, come ritenevano gli antichi, ma dai supremi principi della filosofia» (*De leg.* I, 16-17). Per questa via, calandosi filosoficamente nel profondo dell'essere umano, all'operatore giuridico di ogni tempo è dato di difendersi dalla tentazione di ridursi ad 'enzima' del potere e di accedere a quella che la tradizione giuridica, civile e canonica, ha definito come *Prudentia iuris*. Se amassimo inventare broccardi, saremmo tentati da uno del tipo: *Veritate non auctoritate dicitur ius*.

L'ufficio del diritto o del giurista – infatti, come nota suggestivamente Michel Villey risalendo alle origini romane del diritto attraverso l'esperienza filosofica delle *quaestiones* tomistiche¹³ – deve essere concepito essenzialmente come un lavoro di *conoscenza*: conoscenza del giusto nelle cose. La giusta proporzione dei benefici e dei carichi in un gruppo sociale (mediante cui si determina la parte che spetta a ciascun litigante) è cosa che è, che il giurista per la sua funzione specifica dovrà accertare e dire all'indicativo.¹⁴

Un'affermazione che oggi diremmo controcorrente ma in cui riecheggia il monito ciceroniano di non pensare il diritto come

costituito sulla base dei decreti del popolo, degli editti dei principi, delle sentenze dei giudici, poiché se così fosse potrebbe essere un diritto rubare, commettere adulterio, falsificare testamenti, ove tali azioni venissero approvate dal voto e dal decreto della folla (*De Leg.* I, 15-16)

bensì «derivato dalla natura delle cose¹⁵, stimolo ad agire onestamente e a tenersi lontano dal mal fare» (*De Leg.* II, 8-10).

o delle diverse società e culture, una tale pretesa autonomia contraddirebbe l'insegnamento della Chiesa sulla verità dell'uomo. Sarebbe la morte della vera libertà: «Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti» (*Gn* 2, 17)».

¹² A questo proposito si veda il prezioso volume di F. A. LAMAS, *La concordia politica. (Vinculo unitivo del estado y parte de la justicia concreta)*, Abeledo-Perrot ed., Buenos Aires, 1975.

¹³ Sarebbe interessante riflettere su come la *quaestio* scolastica affondi le sue radici nell'esperienza giuridica medioevale. Cfr. in proposito *Struttura e svolgimento della quaestio. Suggerimenti per la composizione di una tesi forniti agli scolari di Teoria generale e di Filosofia del diritto*, a cura di E. Ancona e M. Fracanzani, CUSL, Padova 1998.

¹⁴ Da *De l'indicatif dans le droit* in *Seize essais de philosophie du droit*, di M. VILLEY, Dalloz, Paris 1961.

¹⁵ A mio avviso è questo il solo modo oggi praticabile per recuperare la grande nozione di 'diritto naturale', stravolta dal cosiddetto giusnaturalismo moderno e compromessa dalla tentazione di trarre, per deduzione astratta, il diritto positivo da un diritto naturale, ipoteticamente assunto come *a priori*. Cfr. in proposito il mio *Su natura e diritto ovvero della difficile intercettazione di un U.F.O. : il diritto naturale* in *Politica aut/et statistica*, cit. pp. 199 ss.

Ci si trova così di fronte al nodo problematico radicale dell'esperienza giuridica, posto dal rapporto tra intelligenza e volontà, tra concetto e precetto, tra indicativo e imperativo, tutti necessari e tra di loro connessi in termini di reciprocità, poiché non si può dare a ciascuno il suo senza sapere quale sia il suo di ciascuno, né evitare di offendere gli altri se non si sa che cosa li offenda o vivere onestamente senza sapere che cosa sia onesto ma, nel medesimo tempo, non basta sapere che cosa è onesto per vivere onestamente, né avvertire ciò che offende gli altri per non offenderli o avere nozione di ciò che è suo di ciascuno per attribuirglielo. Per l'ordinamento delle relazioni tra i membri di una comunità l'imperativo non può crescere se non nel terreno nutrito dall'indicativo. Per ristabilire la relazione tra i litiganti l'imperativo non può che uscire da un indicativo. Ma come? Non per deduzione logica né per induzione ideologica. Il genio dei giuristi romani ha rivelato all'umanità la via dialettica¹⁶ della *Iuris prudentia*, quale autentica fonte da cui il diritto *fluere coepit*.¹⁷ Su questo nodo problematico radicale un florilegio di citazioni dal *Digesto* e più in generale dalle massime che i giuristi romani ci hanno tramandato potrebbe essere raccolto. Per sottolineare il radicamento del giuridico nella natura delle cose: del diritto naturale com'è evidente (Ulpiano, D. 1, 1, 4) ma anche del diritto delle genti, stabilito tra gli uomini dalla ragione naturale (Gaio, D. 1, 1, 9) e dello stesso diritto civile che, pur caratterizzandosi per essere proprio di una particolare comunità, non si discosta in tutto dal diritto naturale (Ulpiano, D. 1, 1, 6). Per rimarcare con forza la centralità della ragione e dell'onestà nell'ordinamento delle relazioni intersoggettive per cui, laddove sia stato stabilito alcunché *contra rationem*, neppure la norma giuridica può essere seguita (Giuliano, D. 1, 3, 15) poiché «*non omne quod licet honestum est*» (Paolo, D. 50, 17, 144) e perché nessuno può arricchirsi a scapito e in pregiudizio di altri (Pomponio, D. 50, 17, 206, cfr. altresì D. 12, 6, 14 e D. 23, 3, 6, 2). Per affermare come anche il diritto legale debba essere «*secundum natura, quae norma legis est*» (Cicerone, *De leg.* 1, 5, 17). Ma è soprattutto per evidenziare un aspetto, diciamo così, metodologico che, a proposito della 'origine prudenziale' del diritto, il riferimento alla giurisprudenza romana è di cardinale importanza, anche nella temperie attuale della crisi del formalismo giuridico. L'argomentare del giurista romano non è mai caratterizzato da una procedura astrattamente deduttiva ma sempre da una procedura

¹⁶ Sull'argomento potrebbe essere utile vedere W. WALSTEIN, *Saggi sul diritto non scritto*, Cedam, Padova, 2002 e soprattutto U. VINCENTI, *L'universo dei giuristi, legislatori, giudici. Contro la mitologia giuridica*, Cedam, Padova, 2003.

¹⁷ Sarà facile riconoscere qui il testo dall'Enchiridio di Pomponio (D. 1,2,2,6) dove si parla delle *Leges duodecim tabularum* da cui cominciò a fluire quel «diritto che nacque senza scrittura, composto dai giureconsulti, che non si chiama con qualche particolare denominazione come le altre parti sono indicate con propri nomi, date alle altre parti le loro peculiari denominazioni, ma si chiama con nome comune diritto civile».

dialettica a partire dall'esperienza dei casi concreti. Procedura dettata, prima che da un interesse operativo, da un autentico amore del sapere; non possiamo dimenticare il richiamo rivolto da Ulpiano ai giuristi affinché non dimentichino che la comunità li chiama sacerdoti della giustizia per molte ragioni, perché professano l'arte del buono e dell'equo, separano l'equo dall'iniquo, distinguono il lecito dall'illecito, mirano a rendere migliori gli uomini con il timore della pena ed anche con lo stimolo del premio, ma finalmente perché sono «*veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes*» (D. 1, 1, 1, 1). Ed è proprio questa via, ad avere il coraggio di percorrerla compiutamente, che conduce il giurista a riconoscere che la ragione, derivata dalla natura delle cose e stimolante l'uomo ad agire in modo onesto, è legge. Legge

che non comincia già ad essere tale quando è scritta ma al momento in cui ha origine ed è nata insieme con la mente divina. Per la qual cosa – concludeva il giurista/filosofo – la vera e propria legge fondamentale è la retta ragione del sommo dio Giove che ha autorità di comandare e vietare (*De leg.*, II, 8).

Ma per questa via la porta si apre su di una nuova stanza, quella della 'teodicea'.

3. LA STANZA DELLA TEODICEA

Da questo punto il mio, ammesso che non lo sia stato sinora, sarà solo un balbettio. E tuttavia è un bisogno profondo e urgente quello che mi spinge a dire che la filosofia del diritto mancherebbe al suo ruolo nella formazione del giurista se non aprisse il discorso, dopo aver affrontato quelli della legalità e della giustizia, al tema della giustificazione. Quello che desidero mettere subito in chiaro è che, nonostante ne usi il nome, non penso alla teodicea al modo della famosa trattazione di Leibniz, come «giustificazione di Dio» attraverso una «formula logico-matematica». ¹⁸ Non solo perché ritengo che il carattere convenzionale ed operativo della conoscenza matematica dovrebbe trattenere chi ne fosse criticamente consapevole da un simile tentativo ma perché, anche ad averne solo un'idea, Dio non ha bisogno di giustificazioni essendo Lui fonte di giustificazione. È Camus a dire che, una volta espulso Dio dall'universo è nata l'ideologia tedesca «nella quale l'azione non è più perfezionamento ma pura conquista, cioè tirannia»! ¹⁹ Penso alla *Sapienza* invocata da Salomone:

Essa protesse il padre del mondo, formato per primo da Dio, quando fu creato solo; poi lo liberò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare su tutte le cose. Ma un

¹⁸ Si veda in proposito le acute pagine di Vittorio Mathieu su *Le vicende della Teodicea* poste ad introduzione del volume G. G. LEIBNIZ, *Teodicea*, a cura di V. Mathieu, Zanichelli ed., Bologna, 1973, pp. 3 ss.

¹⁹ A. CAMUS, *L'homme révolté*, tr. it., Bompiani, Milano, 2005³, p. 327.

ingiusto, allontanandosi da essa nella sua collera, perì per il suo furore fraticida. A causa sua la terra fu sommersa, ma la sapienza di nuovo la salvò pilotando il giusto e per mezzo di un semplice legno.

E ancora

la sapienza liberò i suoi devoti dalle sofferenze', 'condusse per diritti sentieri il giusto in fuga dall'ira del fratello [...] gli diede la conoscenza delle cose sante; gli diede successo nelle sue fatiche e moltiplicò i frutti del suo lavoro [...] lo fece ricco; lo custodì dai nemici, lo protesse da chi lo insidiava, gli assegnò la vittoria in una lotta dura, perché sapesse che la pietà è più potente di tutto.

Penso all'invocazione:

E chi potrebbe domandarti: «Che hai fatto?»²⁰, o chi potrebbe opporsi a una tua sentenza? Chi oserebbe accusarti per l'eliminazione di genti da te create? Chi si potrebbe costituire contro di te come difensore di uomini ingiusti? Non c'è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose [...] né un re né un tiranno potrebbe affrontarti in difesa di quelli che hai punito. Essendo giusto, governi tutto con giustizia. [...] La tua forza infatti è principio di giustizia; il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti (*Sap* 10 1s).

Penso alla *Lettera ai Romani* di Paolo:

In virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. [...] Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Nient'affatto, anzi confermiamo la legge' (*Rm* 3, 19-24 e 31).

Non posso negare d'aver subito la suggestione della massima di Ulpiano: «*iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum noticia, iusti atque iniusti scientia*» (D. 1, 1, 10), la cui sequenza, non casuale, mette in luce in modo inequivocabile come il discernimento (*scientia*) del giusto dall'ingiusto, che nella concreta esperienza della vita si presentano sempre confusi come il grano e la zizzania, possa per autorità operarsi solo sulla base della reale co-

²⁰ Questa domanda tormenta l'uomo in rivolta di Albert Camus, le cui parole dovrebbero, tuttavia, essere lette per intero se se ne vuole intendere sino in fondo l'autentica tensione. «Per dire che la vita è assurda, bisogna che la coscienza viva» e ancora «Se era dunque legittimo tener conto della sensibilità assurda, fare la diagnosi di un male quale lo si trova in sé e negli altri, è impossibile vedere in questa sensibilità, e nel nichilismo che essa implica, nient'altro che un punto di partenza. Una critica vissuta, l'equivalente sul piano dell'esistenza, del dubbio sistematico. Dopo di che bisogna spezzare i giochi fissi dello specchio ed entrare nel moto irresistibile mediante il quale l'assurdo supera se stesso».

noscenza (*notitia*) delle cose umane e di quelle divine. Tuttavia, come sempre, è una considerazione elementare, tratta dall'esperienza giuridica, quella che mi spinge su questa, non semplice, via.

Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Non solo in base al loro sviluppo storico, poiché essi sono passati alla dottrina dello Stato dalla teologia, come ad esempio il Dio onnipotente che è divenuto l'onnipotente legislatore, ma anche nella loro struttura sistematica, la cui conoscenza è necessaria per una considerazione sociologica di questi concetti.²¹

L'affermazione di Carl Schmitt è perentoria ma non peregrina, se si considera che già Leibnitz, nella *Nova Methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, del 1667, affermava di avere trasferito il modello della ripartizione dell'opera «dalla teologia al diritto poiché – testualmente – l'analogia delle due discipline è straordinaria». Ma anche se si considera che una puntuale esposizione delle analogie di questo tipo si trova nella gius-filosofia della controrivoluzione, nelle opere di de Bonald, De Maistre e Donoso Cortés, e che Max Weber, riconoscendo al diritto della Chiesa romana d'aver creato «come nessun altro diritto sacro un canone razionale», affermava come incontestabile «il fatto che il diritto canonico sia divenuto per il diritto profano – noi oggi diremmo laico – addirittura una delle guide sulle vie della razionalità».

Ora, se i concetti del moderno diritto pubblico sono concetti teologici secolarizzati, se il diritto laico ha seguito come modello sulla via della razionalità il diritto sacro, non potrà considerarsi strano o stravagante che nella formazione del giurista, laico e moderno, si trovi lo spazio per uno studio teologico del diritto. Ma non è questa se non una ragione accidentale della decisione di intraprendere questa fatica. Anche perché dalla polemica seguita alla prima pubblicazione della schmittiana *Teologia politica*, ad opera del teologo Erick Peterson, con il saggio *Der Monoteismus als politisches Problem*, del 1935, ma che poi si è andata arricchendo di nuovi interventi tanto da divenire una 'leggenda scientifica' sino alla *Politische Theologie II* di Schmitt, del 1970, dalla polemica nessuna delle parti è uscita con argomenti del tutto convincenti: né quella che ritiene del tutto liquidata la teologia politica sulla base dell'assunto, questo certamente plausibile, che non sia possibile giustificare un regime politico con il dogma cristiano; né quella che ritiene plausibile una dottrina politica fondata sulla rivelazione in base all'assunto, questo certamente veritiero, che 'la Chiesa di Cristo non è di questo mondo e della sua storia, ma è in questo mondo'. Più forti sono in tal senso gli stimoli che

²¹ C. SCHMITT, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveranität*, citato da IDEM, *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 61. Nonché cfr. C. SCHMITT, *Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jedere Politische Theologie*, tr. it. a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1992.

mi sono venuti dalla lettura del libro di Carlos J. Errázuriz M. su *Il diritto e la giustizia nella chiesa*, per una teoria fondamentale del diritto canonico.²²

Non essendo io, ora, in grado se non di balbettare ma essendo irresistibilmente sollecitato a farlo, mi limiterò a suggerire tre spunti, uno relativo all'esperienza del giurista come *advocatus*, uno relativo all'esperienza del giurista come *iuratus* ed uno relativo alla legge nell'esperienza del giurista.

Sull'*advocatus*. Che cosa chiedono i litiganti al giurista chiamato, *advocatus* appunto, in aiuto? Non la complicità nel conflitto per il dominio, ché più conveniente sarebbe rivolgersi a un bandito, allo scopo di lui certo meglio attrezzato, ma il sostegno nel riconoscimento di un diritto. In realtà al giurista si chiede di 'trasformare' il conflitto, sorto per la pretesa di dominio su di una cosa, in controversia ossia nel confronto dialettico delle ragioni che suffragano la richiesta di riconoscimento del diritto di una persona. Causa del conflitto il dominio; causa della controversia il riconoscimento. Oggetto del conflitto la cosa; oggetto della controversia il diritto della persona. In questo frangente la prudenza del giurista è chiamata ad operare, con intelligente avvertenza per la natura della cosa in questione quale solo una continua apertura al reale, resa possibile dalla capacità di prescindere da se stessi, una disponibilità a lasciarsi condurre di volta in volta dall'esperienza consente, come si legge nel passo famoso della *Metafisica* di Aristotele: «La cosa stessa fece loro strada e li costrinse a cercare» (*Metaph.*, A., 984 a.). Ma anche con determinata volontà di ristabilire la relazione tra le persone questionanti. E a questo fine opera dialetticamente poiché la pretesa di ciascuno al suo diritto si configura e può essere sostenuta come domanda d'essere rispettato in ciò che lo diversifica personalmente dagli altri sulla base della disposizione con gli altri comune all'ordine per la quale è proprio dell'essere uomo riconoscere a ciascuno quello che gli spetta, ossia il suo diritto. Ora risulta chiaro che tutto questo è possibile solo a condizione che l'opera dell'*advocatus* sia sorretta da una precisa disposizione alla tutela della relazione intersoggettiva, l'autentico bene da proteggere, e sia impegnata a condurre il litigante ad una vera e propria *metánoia* personale. Ora alcune considerazioni sulla *metánoia*²³ del teologo Joseph Ratzinger, da *Theologischer Prinzipienlehre. Bausteine*

²² Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2000.

²³ Del termine *metánoia* il vocabolario dà una serie di traduzioni assai diverse, sovvertimento di pensiero, cambiamento di senso, rivolgimento di vita, pentimento ecc. Quella di 'conversione' sembra tuttavia la più congrua e comunque la più conveniente per la radicalità che è capace di veicolare. Tale radicalità risulta ancor più accentuata nell'accezione cristiana del termine come s'intende solo che si mettano a confronto il pentimento con la conversione: il primo, d'impronta tipicamente greca, può riguardare infatti un singolo atto del pensare, del sentire o del volere mentre la seconda, d'impronta tipicamente cristiana, riguarda la vita nella sua interezza ed implica un rinnovamento fino nella profondità dell'essere. Volen-

zur *Fundamentaltheologie*, mi hanno suggerito una riflessione più approfondita per superare quanto di formalistico potrebbe rimanere nel concetto di 'trasformare' il conflitto in controversia, stante che non si tratta di in una semplice metamorfosi ma di un radicale rinnovamento. Quali suggestioni ho creduto di poter trarre dal termine cristiano di *metánoia* relativamente all'opera del giurista di fronte alla lite per il cui superamento egli è stato professionalmente *advocatus*? La prima è suggerita dall'idea di cambiamento di cui la *metánoia* cristiana è carica. La conversione, infatti, designa un movimento mediante il quale l'uomo si stacca dal proprio Io per poter accedere alla comunione con Dio, un movimento di rottura radicale per il quale sono necessari un coraggio ed una determinazione affatto particolari poiché il soggetto si trova a dover fare i conti, per così dire, con due forze di gravitazione, quella dell'interesse particolare, dell'egoismo individuale, e quella del bene in generale, della Verità e dell'Amore, e deve decidere di sottrarsi all'attrazione della prima per lasciarsi prendere totalmente dalla seconda. Ora, *mutatis mutandis*, nell'esperienza giuridica della controversia la situazione presenta delle singolari e suggestive analogie poiché chi vi accede, o come attore o come convenuto, uso i termini in senso lato e quindi atecnica-mente, è inevitabilmente chiamato a confrontare le proprie ragioni, di parte, con le ragioni altrui, anch'esse di parte, nella prospettiva di attingere, da un confronto correttamente condotto secondo le regole dell'arte dialettica, la verità che è e non potrebbe non essere comune alle parti senza essere esclusiva di nessuna di esse. Tutto questo implica per chi accede alla controversia giuridica il coraggio di rompere con la particolarità della propria opinione per riconoscersi nella comunanza del vero; implica il coraggio di sottrarsi alla forza di gravitazione dell'egocentrismo individuale per lasciarsi attrarre dalla forza di gravitazione del bene comune. In altri termini implica una vera e propria conversione.

Una seconda suggestione deriva dal fatto che tale disposizione al cambiamento non ha nulla a che fare con la mancanza di orientamento propria, ad esempio, di una banderuola che cambia di direzione col mutare del vento né con l'indecisione nell'esistenza o l'influenzabilità occasionale che lasciano l'uomo soggetto all'ondeggiamento in qualsiasi direzione. Sulla irrever-

do approfondire il ragionamento bisognerebbe riflettere sul termine greco di *epistrophé*, usato specificamente per conversione, che designa il movimento circolare ossia, come osserva anche Platone, il movimento perfetto appartenente agli dei, al cielo e alla terra. Il circolo, infatti, segna il ritorno dell'esistenza su se stessa. Lo stoicismo e il neoplatonismo, faranno della *epistrophé*, del ritorno all'unità del reale, il principale postulato morale, donde l'idea che l'uomo per poter ritrovare se stesso abbia bisogno del movimento globale di rivolgimento e quindi debba convertirsi, per ricondurre la sua vita dalla dissipazione nell'esteriorità al raccoglimento nell'interiorità. E tanto basta per intendere come in realtà i Padri della Chiesa abbiano potuto avvicinare l'*epistrophé* della filosofia classica alla *metánoia* della fede.

sibilità dell'impegno fondamentale del cristiano a convertirsi la *Lettera agli Ebrei* ha parole che possono sembrare inquietanti ma che sono in realtà illuminanti. Se si è imboccata la vera direzione, la direzione della verità, quella rimane il tracciato ed indica il cammino, rimane la meta e imprime il movimento. Ora, *mutatis mutandis*, nell'esperienza giuridica della controversia la situazione presenta delle singolari e suggestive analogie: il confronto delle pretese di parte, infatti, avviene sulla base della loro ragionevolezza ossia della riconoscibilità in comune della direzione che conduce al vero e al bene, dalla quale non è più possibile discostarsi una volta adita la via del processo. La contraddizione non vi ha più spazio. Scoperta risulta la centralità che a questo scopo assume nel dibattito il giudice il quale, non essendo latore di una pretesa di parte, è chiamato a garantire la più distesa apertura ad ogni prospettiva di parte in quanto tuttavia concorrente al riconoscimento del vero. Incontraddittoriamente. Solo la fedeltà al vero, che non si presenta come possesso di un dato assodato ma come tracciato di una ricerca impregiudicata, rende possibile la conversione dei soggetti confliggenti nella lite, tanto che saremmo tentati di affermare come primario impegno del giudice quello di garantire il confronto più aperto e impregiudicato possibile delle ragioni di parte assai più della stessa imparzialità nel giudizio sul quale inevitabilmente finiscono per poter incidere le inclinazioni soggettive. Ma, a ben riflettere, non meno rilevante per l'attuarsi di questo processo è l'impegno dell'avvocato di parte. La conversione, infatti, è, e non potrebbe essere se non personale e interiore. È il soggetto litigante che solo può superare autenticamente la lite; è lui che deve rompere con le pulsioni individuali, egocentriche e bellicose, per lasciarsi trasformare dall'impronta del bene comune che lo allontanerà da esse, così ristabilendo la relazione con l'altro dal conflitto interrotta sulla base di un bene che è di tutti senza essere di alcuno in esclusiva. Ora questo mutamento richiede coraggio personale e interiore ma ha bisogno d'essere sostenuto comunitariamente e per questo a chi adisce la via del processo è tassativamente garantita l'assistenza di un giurista di professione. Un *parákletos* diremmo in greco, che significa insieme il chiamato in aiuto, l'*advocatus* latino, ma anche l'intercessore e il consolatore. Tutto questo non dovrebbe essere dimenticato da chi è chiamato ad esercitare la funzione di accusatore o di difensore nel caso concreto di un processo. Quanto alla terza suggestione che il riferimento alla *metánoia* mi ha provocato, forse la più penetrante, oggi non saprei dire se non che mi è parso come di intravedere nell'ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive, allo stesso modo peraltro dell'ordinamento economico degli interessi e all'ordinamento politico delle dignità, un momento del processo di purificazione personale a cui l'uomo è chiamato per la sua natura intessuta di essere animale e divino, naturale e sovrannaturale. Ma non sono per ora in grado di aggiungere altro.

Sul *iuratus*. Cicerone nel *De officiis* fa memoria di un 'costume tramandato - dice - dai nostri padri (oh, se noi lo conservassimo ancora), di pregare il giudice con questa formula: «Fa per me tutto quello che puoi, purché sia salva la tua coscienza» (*De officiis*, 3, 10, 45). Alla coscienza anche oggi si appella chi è chiamato a giudicare ma a quale condizione la sua coscienza sarà salva? La *iuris prudentia* ha una risposta che anche oggi non può non risultare incontrovertibile. «Quando il giurato dovrà pronunciare sentenza si ricordi che adopera Dio come testimone, cioè - come io ritengo - la sua coscienza, della quale Dio stesso all'uomo nulla di più divino ha dato» (*De officiis*, 3,10,44). Una lapidaria citazione del teologo Romano Guardini mi soccorre a questo punto:

Coscienza è, anzitutto, quell'organo per mezzo del quale io rispondo al bene e divento consapevole di questo: «Il bene esiste; ha un'importanza assoluta; il fine ultimo della mia esistenza è legato ad esso; il bene bisogna farlo; in questo fare si decide una realtà ultima». La coscienza però è anche l'organo mediante il quale dalla situazione ricavo il chiarimento e la specificazione del bene; mediante il quale posso conoscere che cosa sia il bene in questo determinato luogo e in questo determinato momento. L'atto della coscienza è dunque quell'atto col quale penetro di volta in volta la situazione e intendo che cosa sia, in tale situazione, il giusto e perciò stesso il bene. Così la coscienza è anche la porta per la quale l'eterno entra nel tempo.²⁴

Sarebbe superfluo ricordare come coscienza e prudenza valgano quali sinonimi.²⁵ La formula '*ex animi mei sententia*', con la quale il giudice romano, che era come tutti ricordano un privato cittadino, ma in fondo con cui ogni giudice, anche il funzionario pubblico d'oggi, introduce e sostiene il suo giudizio, significa collocare l'azione del *iuratus* sotto il presidio della coscienza del bene e del sommo Bene. Significa, per usare un'espressione straordinaria dell'Antico testamento (*Gdc* 18,6), «camminare sotto gli sguardi Dio».

«*Non nobis, Domine, non nobis*». Inciso sulla facciata del Palazzo Loredan in Canal Grande, ancor oggi l'incipit del Terzo Salmo dell'Hallel (*Salmo* 113

²⁴ R. GUARDINI, *Das Gute, das Gewissen und die Sammlung* (1933), tr. it. *La coscienza*, Morcelliana ed., Brescia 2001³, p. 25.

²⁵ Riflettendo sulla particolare conformazione della prudenza, sui suoi 'due volti', Pieper opportunamente avverte che tali affermazioni «risulterebbero più chiare e significative se la parola *prudenza* ci richiamasse ogni volta alla memoria che, in un certo senso, al suo posto si potrebbe anche dire *coscienza*» (J. PIEPER, *Traktat über die Klugheit*, tr. it. di G. Pezzato, Morcelliana ed., Brescia, 1999, p. 33). In tal senso va ricordato come nella prospettiva scolastica quella che viene abitualmente chiamata 'la coscienza' è «l'unità vivente di sinderesi e di prudenza», l'una, la sinderesi, vertente sulla conoscenza dei principi universali del bene e del male, l'altra, la prudenza, vertente sulla scelta dei mezzi per giungere ai fini ultimi della vita umana. «La conscience droite et certaine n'est autre qu'un acte de la prudence, qui conseille, qui juge pratiquement et qui commande», scrive Garrigou-Lagrange (R. GARRIGOU-LAGRANGE, *Du caractère métaphysique de la théologie moral de Saint Thomas*, «Revue Thomiste», VIII 1925, p. 345, citato da J. PIEPER, *Traktat über die Klugheit*, cit., p. 354).

b), ci ricorda di quanto forte sia stato il 'timor di Dio' nei governanti della Repubblica di San Marco, dalla cui terra vengo, che 'serenissima' non ha mai temuto gli eventi umani essendosi in ultima istanza affidata sempre al Redentore. Ma ammonisce anche i giuristi di ogni terra, affinché riflettano sul timore degli uomini che, 'una volta preteso di fare a meno del timor di Dio, è il principio d'ogni follia' ché, come dice il Papa Benedetto, «a bandire Dio dalla città si finisce per bandire la giustizia e anche il diritto». ²⁶

Quanto alla legge, credo che non sarebbe inutile per il giurista riflettere sulla sua 'storia enigmatica', tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. E mi spiego. Nel processo di trasformazione del conflitto in controversia il giurista interviene con la sua specifica professionalità traducendo, appunto, in termini giuridici le ragioni, che possono essere di diversa natura, economiche, sociali, psicologiche, ecc., sottostanti alla pretesa di dominio del litigante. Ora è scoperto il ruolo che in questo processo di definizione del giusto nella controversia esercita il complesso delle disposizioni normative istituzionali che potrebbe essere paragonato al ruolo che esercita il linguaggio nel processo di definizione del vero nel discorso. Più esattamente l'assertorietà del linguaggio come del disposto normativo con la sua resistenza alla problematicità del discorrere e del controvertere non è un'accidentalità storica, propria del resto di ogni discorso come di ogni controversia, ma è la stessa determinazione dell'atto problematico intrinseco al controvertere e al discorrere. Sicché senza l'assertorietà implicita nel linguaggio come nella disposizione normativa la leva della problematicità avrebbe un'efficacia puramente illusoria e per noi, mortali, sarebbe vano cercare di discernere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto. In questo modo si pone il problema della naturale positività del diritto, di cui un tema particolarmente significativo è quello del rapporto tra la lettera e lo spirito delle leggi. ²⁷

Un errore, che non esiterei a definire grossolano e tuttavia presente in molte anche raffinate trattazioni sulla legge, consiste nell'identificare immediatamente l'ordine con 'il testo preciso della legge'. Uso questa formula che il Montesquieu ha coniato per definire l'opera del giudice senza temere di distorcerla, considerato che nella prospettiva geometrica la sentenza del giudice è equiparata alla legge, anzi. È da considerarsi l'unica, vera, legge del caso particolare. L'errore grossolano è quello di ritenere che l'applicazione formale del disposto normativo, ossia dell'imperativo veicolato dalla legge, al caso abbia automaticamente l'effetto di risolverlo, Ché, se anche così dovesse essere, cosa peraltro che non è, sarebbe un sovrapporsi della volontà pubblica sulle volontà private dei litiganti con un definitivo e irreversibile

²⁶ Dalla «Internationale katholische Zeitschrift Communio», xvi (1987), p. 265.

²⁷ Cfr. il mio *Su linguaggio e diritto*, secondo codicillo di *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, cit., pp. 121 ss.

troncamento della relazione intersoggettiva e la sostituzione di questa con una subordinazione ma sarebbe meglio dire un assorbimento delle volontà private dei sudditi in quella pubblica del sovrano. A questo errore se ne aggiunge spesso un altro, altrettanto grossolano, di natura filologica. Quando parla di legge, più d'un teorico del diritto, credente ma più spesso non, dà l'impressione di pensare come ad un prototipo di legislazione alla Legge che Mosé portò giù dal Monte Sinai, incisa sulla due tavole della Testimonianza (*Es* 30, 15), per intendersi le tavole dei dieci comandamenti. Il testo che ce ne dà notizia precisa trattarsi di «tavole di pietra scritte dal dito di Dio» (*Es* 31, 18) e ancora: «le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole» (*Es* 32, 16). Si creda o non si creda alla Sacra Scrittura, che essendo rivelata non è e non pretende di essere dimostrata, quello che non si può fare è stabilire, immediatamente, un parallelo tra quella Legge e la legge prodotta, posta, dall'uomo, di cui si conosce perfettamente 'il dito' che l'ha scritta, e non è il dito di Dio ma quello di un uomo o di un gruppo di uomini, in circostanze storicamente determinate, dal punto di vista culturale e sociale, politico ed economico, tanto che abitualmente ogni legge si identifica con una data, quella della promulgazione, e con un numero, quello progressivo dell'inventario della legislazione, e talvolta persino con un nome proprio, quello del proponente nella fase iniziale della sua elaborazione parlamentare. Di più, essa, la legge di cui si servono i giuristi, per la sua convenzionalità, per la sua natura strumentale, esige d'essere collocata nella prospettiva operativa nella quale trova la sua ragion d'essere, nell'ordinamento della lite mediante l'instaurazione della controversia. In altri termini, la legge non è l'ordine e neppure la fonte dell'ordine ma uno strumento utile ad individuare le modalità dell'ordinamento delle relazioni intersoggettive a muovere dal caso e, specificamente, è lo strumento principale per la traduzione del conflitto in controversia. In tal senso si potrebbe formulare un paragone tra la legge e il concetto, un parallelo, ardito ma non temerario, per cui potremmo dire che come il concetto costituisce un principio regolatore della conoscenza, nel senso che mediante il concetto, o meglio la rete dei concetti, in cui si unificano le esperienze precedenti ci si apre ad esperienze nuove, così la legge esercita la funzione di modello per l'azione, nel senso che si trova nella legge, o meglio nella rete delle leggi in cui sono raccolti i tratti qualificanti di una relazione, l'indicazione utile per disporsi concretamente ad una relazione nuova con gli altri, nel caso della lite, superando le lacerazioni prodotte dal conflitto. Ora tutto questo risulterebbe più chiaro e convincente solo che si considerasse sommariamente la 'storia enigmatica', della Legge di Mosé, tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Romano Guardini offre lo spunto per una riflessione folgorante.

La Legge doveva impossessarsi del popolo a favore di Dio, attraverso ogni comandamento Dio voleva porre la mano su di esso – in verità però fu il popolo a prendere in

possemo la Legge a proprio favore e a farne l'ossatura della propria esistenza. Dalla Legge trasse una pretesa di grandezza e dominio nel mondo, e incorporò Dio con la sua promessa in questa pretesa. Continuamente la volontà di imporre la Legge da parte dei sacerdoti e degli scribi si oppose alla libertà di Dio.²⁸

A questo si aggiunse l'ipocrisia di una coscienziosità altamente sviluppata all'esterno mentre all'interno il cuore diventava sempre più duro; all'esterno fedeltà alla Legge, all'interno peccato.

In questo si è compiuto uno spaventoso stravolgimento del divino – quanto sia orribile, può emergere dalla sola frase che i farisei opposero al giudice supremo, il procuratore romano Pilato, quando questi, per sentimento naturale del diritto, dichiarò che non trovava alcuna colpa nell'accusato: «Noi abbiamo una Legge, e secondo questa Legge egli deve morire» (Gv 19, 6-7). La Legge data da Dio è stata così infernalmente stravolta, che secondo essa il Figlio di Dio dovette morire!²⁹

Se questa è l'infelice sorte della Legge mosaica, non si deve, tuttavia, credere che al pericolo di questo stravolgimento non sia esposta ogni legge. Il teologo è particolarmente puntuale nel denunciare che

non appena sussistono una gerarchia degli uffici e delle facoltà, della tradizione e del diritto, sorge il pericolo di vedere il regno di Dio già nell'autorità e nell'obbedienza stessa. Non appena sono fissate norme nell'ambito del sacro e si pongono separazioni tra diritto e non-diritto, sorge il pericolo di appoggiarsi su tale impostazione per mettere le mani alla libertà di Dio e per imprigionare nel diritto ciò che viene solo dalla sua grazia.³⁰

Tutto questo conduce a dire che, se non interviene una concezione laica della giuridicità

dappertutto là dove nell'ambito della verità santa viene pronunciato un deciso 'sì' e 'no', dove vigono forma oggettiva del culto, ordine e autorità, sorge anche il rischio della 'Legge' e del 'fariseo'. Il pericolo di prendere l'esterno per l'interiore; il pericolo della contraddizione tra l'orientamento intenzionale e la parola; il pericolo di muovere da ciò che è in vigore ed è di diritto per mettere le mani sulla libertà di Dio.³¹ [...] La storia della Legge – conclude Guardini – è un grande monito. Il sacro,

²⁸ R. GUARDINI, *Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi* (1937), tr. it. di G. Canobbio, Morcelliana, Brescia, 2005, p. 225.

²⁹ *Op. cit.*, p. 226.

³⁰ *Op. cit.*, p. 227.

³¹ Scrive Joseph Ratzinger: «Se si può dire da un lato in forma accentuata che la chiesa è la comunità in quanto comunione sotto la presidenza del vescovo di Roma, il quale detiene l'ufficio di primo testimone istituito dal Signore, che essa come tale è visibile ed unica, dotata di confini chiaramente delineabili, da un altro lato, la teologia cattolica deve anche dire con molta più chiarezza che non finora che con la effettiva presenza della parola al di fuori dei suoi confini c'è anche la 'chiesa' in una qualche forma, e che i confini dell'azione dello Spirito santo non si identificano con quelli della chiesa visibile. Da un lato, lo Spirito, la grazia, alla cui piena signoria è ordinata la chiesa, può infatti mancare anche a uomini che vivono nella

che veniva da Dio, è stato reso uno strumento di perdizione. Quando Rivelazione espressa, ordinamento positivo dell'esistenza derivanti da Dio sono oggetto di fede, si instaura di nuovo questa possibilità. È bene per il credente saperlo – conclude il teologo – affinché nel Secondo Patto egli rimanga garantito di fronte al destino del Primo.³²

E quanto bene sarebbe che lo sapesse anche il giurista, credente o non, lo possiamo misurare oggi riflettendo sul formalismo che ne compromette la fatica nell'attuazione della legge scritta dal dito dell'uomo esponendolo, sempre più pericolosamente, al baratro del nichilismo.³³ Immergendosi nel mistero della Legge, data da Dio a Mosé quale segno dell'Alleanza, «Voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa» (*Es* 19, 5-6), senza improponibili paragoni ma con più credibile fondamento, i giuristi, «*cuius merito quis [...] sacerdotes appellet*» (*D.* 1, 1, 1), potranno rispondere alla domanda che loro rivolgono gli uomini di mettere ordine nelle loro relazioni, rappresentando il suo di ciascuno.

chiesa; da un altro lato, può invece agire efficacemente in uomini che vivono al di fuori della chiesa. Sarebbe pazzesco e falso, come disse giustamente Congar (*Vraie et fauste reforme dans l'église*, Paris, 1950, p. 482), identificare semplicemente l'opera dello Spirito santo con il lavoro dell'apparato ecclesiastico» (J. RATZINGER, *Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ecclesiology*, Queriniana, Brescia, 1992², p. 131).

³² R. GUARDINI, *Der Herr*, cit., p. 226.

³³ «Il formalismo è fraterno al nichilismo, insieme fattore determinante e conseguenza ineluttabile – ammonisce Irti – il nulla, che s'insedia nel diritto e ne attraversa le forme, è proprio nell'assenza di presupposti immutabili. Qui non c'è luogo a soluzioni transattive o eclettismi consolatori, ma duro e schietto *aut-aut*: o la radicale *immanenza* nella storia, nella finitudine, nella temporalità del divenire; o l'*uscita verso l'alto*, che sia divinità, o eterna natura, o stabilità ontologica delle 'cose'. Il dovere di sincerità incombe anche sui critici del nichilismo» (N. IRTI, *In dialogo su Nichilismo giuridico*, cit., pp. 179-180).

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Latii seu Praenestina, Nullità del matrimonio – Preliminare *De conformitate sententiarum* – Decreto – 23 febbraio 2006 – Boccafolo, Ponente (*).

Conformità formale e conformità sostanziale delle sentenze matrimoniali di nullità del vincolo ex art. 291 DC – Concorso di norme – Conformità sostanziale fra la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità per vizio di consenso *ob errorem in qualitate personae directe et principaliter intenta*, e la sentenza di secondo grado dichiarativa di nullità del matrimonio per esclusione del *bonum sacramenti*.

LA dichiarazione di conformità di due sentenze di nullità matrimoniale, secondo la consolidata giurisprudenza rotale, non richiede che le due sentenze siano perfettamente identiche (conformità formale), ma soltanto che siano fra loro sostanzialmente conformi secondo la nozione chiaramente definita dall'art. 219 DC. Ai fini della conformità delle sentenze è richiesto che entrambe si fondino sui medesimi fatti giuridici, ovverosia i fatti capaci rendere invalido il matrimonio, che, potendo essere provati in modo diverso, devono essere distinti dai meri fatti "semplici" o "secondari". Tali fatti giuridici possono ricadere sotto la previsione astratta di diverse fattispecie normative (c. d. concorso di norme), la cui individuazione ed applicazione concreta, in base al noto principio "iura novit curia", spetta, anche "ex officio", al giudice, senza che la differente configurazione normativa dagli stessi fatti giuridici irritanti ("caput nullitatis") impedisca la sostanziale conformità delle sentenze che li ammettono.

(Omissis)

FACTI SPECIES. 1. – Post circiter quattuor annos relationis sponsaliciae, serene ac pacifice transactos cum gaudio sponsorum ac consensu utriusque familiae, Actrix, anno 1966 nata, et Conventus, anno 1964 Praenesti ortus, sed ambo in civitate Praenestina commorantes, die 2 septembris 1990 in eadem civitate nuptias celebraverunt.

Vita communis tantum per fere quinque menses feliciter processit; ruina matrimonii evenit die 23 ianuarii 1991 quando in nosocomio Praenestino data est diagnosis quod vir morbo epilexiae laborabat.

Die 8 iunii 1991 filius partium enatus est. Postquam mulier puerpera e valetudinario egressa est confestim ipsa separationem iuxta legem expetivit.

* Vedi alla fine della sentenza, nota di F. PAPPADIA, *Alcune note in tema di sviluppi storici dell'istituto della conformità sostanziale delle sentenze*.

2. – Die 25 iunii 1992 mulier supplicem libellum Tribunali Reg. Latii porrexit. Libello admissio, die 29 octobris 1992 dubium hac sub formula concordatum est: «An constet de matrimonii nullitate in casu ex capite doli circa viri qualitatem quae consortium vitae coniugalis graviter perturbavit». Attamen, die 22 decembris 1993 alterum dubium additum est, scilicet ob errorem in qualitate personae ex parte mulieris directe et principaliter intenta.

Dein, partibus auditis, pluribus testibus excussis, productis nonnullis documentis clinicis, ex quibus eminent quaedam a peritis in arte neurologica exarata, necnon relationibus a psychiatris pro foro civili collatis, die 10 iunii 1995 sententia affirmativa ad utrumque dubium prodiit, decernens: «constare de matrimonii nullitate in casu ex capitibus: doli circa viri qualitatem, qui consortium vitae coniugalis graviter perturbavit, et erroris in qualitate personae ex parte mulieris directe et principaliter intenta».

3. – Convento ad Romanae Rotae Tribunal appellante, Turnus Rotalis coram Giannechini decreto diei 23 aprilis 1996 causam ad ordinarium examen remisit.

Die 21 martii 1997 iuxta petitionem Patroni partis conventae alia duo capita addita sunt tamquam in prima instantia, scilicet ob defectum discretionis iudicii et ob incapacitatem onera coniugalia essentialia assumendi ex parte mulieris.

Denique tandem, Patronus partis actricis petiit ut ulterius novum dubium concordaretur, scilicet ob exclusionem boni sacramenti ex parte mulieris. Proinde, totum obiectum iudicii accurate statutum est die 30 martii 2000 sub sequenti formula: «An constet de nullitate matrimonii, in casu, ob dolum ex parte viri (can. 1098) et ob errorem ex parte mulieris in qualitate viri (can. 1097, § 2); et, tamquam in prima instantia, ob defectum discretionis iudicii et incapacitatem assumendi onera matrimonialia ex parte mulieris, sin minus ob exclusum bonum sacramenti ab eadem muliere actrice».

Instructoria expleta est per auditionem ipsarum partium ac plurimorum testium, tum ex parte cum ex officio, et per peritiam ex officio peractam. Servandis de iure servatis, sententia Rotalis die 10 aprilis 2003 edixit constare de nullitate matrimonii dumtaxat ob exclusum bonum sacramenti ex parte mulieris.

4. – Ita causa ad nostrum Turnum pro determinatione quaestionis praeliminaris ad normam can. 1682 § 2 translata, sessio habita est die 17 februarii 2005. Attamen, Turno coadunato, visis duabus sententiis pro nullitate matrimonii iam in casu editis, licet ob capita diversa, noster Turnus utpote Tribunal superius in primis voluit quaestionem de substantiali seu aequivalenti conformitate vel minus sententiarum affirmatarum aggredi (cf. Inst. *Dignitatis*

connubii, art. 291, §§ 2 et 3). Ideo illa die decisionem «Dilata ac compleantur acta» edidimus, ita ut ii qui intersunt etiam de hac quaestione conformitatis, integro ergo manente eorum iure defensionis, contradictorium instaurarent ac scripturas defensionales offerrent.

Ideoque, hodie coadunati sumus ad respondendum ad praefatam quaestionem: «An sententia Rotalis coram Caberletti die 10 aprilis 2003 in casu lata, quae declaravit constare de nullitate matrimonii in casu dumtaxat ob exclusum bonum sacramenti ex parte mulieris actricis, substantialiter conformis sit cum sententia affirmativa a Tribunale Reg. Latii die 10 iunii 1995 edita, praesertim relate ad caput erroris in qualitate personae ex parte mulieris».

IN IURE. 5. – Cum Romanae Rotae Tribunal sit ad appellationes recipiendas (can. 1444, § 1, n. 2) in altero et in ulterioribus gradibus, saepe sive ex officio utpote in hoc casu sive ad instantiam partis, vocatum est solvere quaestiones de conformitate, sive formali sive aequipollenti seu substantiali, inter duas sententias quae utraque in eodem sensu admittunt vel excludunt nullitatem matrimonii, etiamsi ex diverso accusato et deciso capite nullitatis.

Haec notio conformitatis sententiarum recenter clarius eluceatur in Instr. *Dignitatis connubii*, art. 291, ubi legitur: «§ 1. Duae sententiae seu decisiones dicuntur formaliter conformes si intercesserint inter easdem partes, de nullitate eiusdem matrimonii et ex eodem capite nullitatis, eademque iuris et facti ratione (cf. 1641, n. 1). § 2. Aequivalenter seu substantialiter conformes considerantur decisiones quae licet caput nullitatis diverso nomine significant et determinent tamen super iisdem factis matrimonium irritantibus et probationibus nitantur».

6. – Enimvero, consolidata iurisprudencia Nostri Fori ad constatandam duplicem sententiam conformem haud requirit ut binae sententiae in eadem causa prolatae formaliter sint conformes, sed exigit ut sint saltem aequivalenter seu substantialiter conformes (cf. coram Stankiewicz, decr. diei 26 februarii 1987, RRDecr., vol. v, p. 37, n. 8). Cum causae quidem identicae sint tantummodo cum identificantur omnia elementa actionis eo quod agatur de iisdem personis (actionis subiecta), circa eandem rem seu petitum (actionis obiectum), ob eandem causam petendi (actionis causa), non requiritur exinde exacta identitas causarum sed tantummodo substantialis concordia inter decisiones de eodem petito inter easdem personas, etsi ob diversas rationes editas, si facta iuridica probata in casu eadem sint.

Nam aequivalenter conformes sunt duae sententiae, etsi ob diversum caput admittant matrimonii nullitatem, quae concordant in agnoscendis iisdem factis iuridicis quibus comprobatur caput ab alterutra sententia non admissum. Agi tamen debet de factis iuridicis, factis nempe quae matrimo-

nium in concreto invalidum reddere valent, quin sufficiat concordantia circa facta simplicia. Cum iudices diversi gradus, iisdem factis iuridicis admissis, matrimonium ex diverso capite nullum declarant, normarum iuridicarum concursus habetur eo quod idem factum sub diversis normis cadere valeat. Tunc quaestio est de norma iuridica in casu applicanda, quae est a iudice solvenda etiam ex officio, nam iura novit Curia (cf. coram Serrano Ruiz, decr. diei 24 octobris 1986, RRDecr., vol. IV, p. 145, n. 3; coram Bruno, decr. diei 24 februarii 1989, *ibid.*, vol. VII, p. 30, n. 3).

7. – In causis matrimonialibus, quae bonum publicum respiciunt et cum spirituali animarum salute intime connectuntur, haud requiritur ut causa petendi omnino perfecto modo sit indicata. In huius generis causis id quod maxime interest est validitatem vel invaliditatem coniugii statuere. Proinde ad habendam conformitatem sententiarum sufficit ut causa petendi, a iudicibus admissa et perpensa, in iisdem factis fundetur et tantum diversa via probationis fulciatur; aliis verbis sententiae in idem obiectum, scilicet nullitatem matrimonii ob eadem facta probata, convenient.

Uti legitur in decreto coram Serrano diei 24 octobris 1986: «cum causae de nullitate matrimonii super consensu vertant [...] diiudicari debent per praesumptiones [...] sed generatim omnes de actu intellectus et voluntatis pronuntiant. [...] minus faciendum est utrum alter iudex unum alter aliud nomen seu vestem iuridicam iuris tribuat rebus necne: dum uterque concordet in substantialem effectum et re consistentem» (RRDecr., vol. IV, pp. 145 s, n. 4).

Patet igitur in causis matrimonialibus superius esse *petitum* quam *causa petendi*, cum ratio sit habenda factorum quae partes attulerint ac probaverint potius quam nominum iuris iisdem factis tributorum. Ideoque iuridice non repugnat quod iudices facultatem habeant «speciem seu nomen iuris tribuere factis, ab alterutra vel utraque parte allatis», si actor «id non praestiterit, aut verum non tribuerit» (coram De Jorio, sent. diei 13 maii 1964, RRDecr., vol. LVI, p. 353, n. 2; cf. coram Sciacca, decr. diei 19 decembris 2003, Romana, B. 127/2003, n. 10).

«Factum iuridicum est factum, in quo nullitas matrimonii fundatur et quod ad eandem conclusionem ducit, etsi sub diverso capite nullitatis» (coram Huber, decr. diei 25 iunii 2003, Detroiten., B. 68/2003, n. 5).

8. – In nostro casu agitur de declaranda conformitate inter sententiam primi gradus quae nullitatem matrimonii pronuntiavit ex capite vitii consensus ob mulieris errorem in qualitate personae conventi directe et principaliter intenta et sententiam Rotalem coram Caberletti quae nullitatem declaravit ob eiusdem mulieris vitium consensus propter exclusum bonum sacramenti.

Et legimus in una coram Bruno diei 24 februarii 1989: «ex hoc ideo conse-

quitur conformitatem sententiarum incuncenter declarari posse si duae decisiones, in agrum consensus vertentes, super iisdem factis et probationibus nitantur» (RRDecr., vol. VII, p. 32, n. 6).

IN FACTO. 9. – Nemo est quin videat congruentiam inter has duas decisiones affirmativas: nam in utraque sententia plura eadem facta convergunt: semper agitur de petita nullitate matrimonii inter easdem partes; semper agitur de nullitate declarata ob motiva ad mulierem actricem pertinentia.

Certo certius respectivi Iudices sub diversis iuris nominibus facta causae interpretati sunt atque exinde eorum sententias elucubraverunt, attamen argumentatio uniuscuiusque sententiae in fine ex eadem radice derivatur. Sententia Trib. Reg. Latii nullitatem matrimonii declaravit ob mulieris errorem in qualitate personae directe et principaliter intenta; quae prae persona ad qualitatem directio ac intentio, iuxta Sanctum Alphonsum (cf. *Teologia moralis*, lib. VI, tract. VI, n. 1016), aequivaleret adpositioni condicionis implicitae (cf. M. Hilbert, *Error in qualitate personae*, in *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, cura U. Navarrete, Roma 1998, p. 442).

Altera sententia, i. e. illa Rotalis coram Caberletti, nullitatem declaravit quia Iudices conclusissent mulierem exclusisse matrimonii indissolubilitatem, saltem hypothetice, per adpositionem condicionis implicitae, scilicet quod seipsa divortium quaereret, si vir haud in emporio sui patris opus praestaret. Etiam in hoc contextu recolenda sit opinio Cardinalis Staffa relate ad actum voluntatis indissolubilitatem excludentem, qui naturam induit condicionis: «Sicut conditio contra matrimonii substantiam semper ac necessario consensum limitat ab intrinseco, ita consensus matrimonialis limitari ab intrinseco non potest, nisi conditione contra matrimonii substantiam» (D. Staffa, *De conditione contra matrimonii substantiam*, Romae 1955², pp. 11 s).

FACTUM IURIDICUM IN SENTENTIA LATIALI

10. – In primis ergo oportet ut attentionem nostram dirigamus ad elucendum idem factum iuridicum probatum super quod conclusio affirmativa utriusque sententiae fundatur.

Sine dubio acta causa, tum illa Reg. Latii tum illa Nostri Fori, demonstrant mulierem super omnia intendisse matrimonium contrahere cum viro sano ac responsabili, qui in «negozio» sui patris verum suum «partner» esset ac eam adiuvet ac cum ea collaboret.

Nam in suo primo vadimonio Actrix locuta est non tantum de proprio amore erga virum sed de negotiis: «Roberto [...] voleva lavorare e, andando d'accordissimo con i miei, si programmava di farlo lavorare nella nostra azienda immettendolo come ragioniere e poi, un domani, saremmo subentrati noi [...]. Inoltre sognavo d'ingrandire la famiglia (di origine) con quella di

Roberto che era un ragazzo sano, calmo, tutto a posto [...] se non fosse stato così [...] non mi ci sarei messa insieme ed in qualsiasi momento l'avrei lasciato».

Et in vadimonio coram Rota Romana: «Io esigevo da Roberto una buona salute e l'impegno di lavorare dopo il matrimonio nella azienda di commercio all'ingrosso ortofrutticolo [...]. Io ero assicurata da Roberto e dai suoi genitori sulla sua salute e sulla sua disponibilità a lavorare con mio padre dopo il matrimonio [...]. Per me era fondamentale che il mio futuro marito fosse sano; avevo davanti come modello mio padre, un uomo sano e gran lavoratore, tutto dedito alla famiglia».

Haec verba demonstrant quanti mulier aestimaverit factum quod vir, ut sanus ac responsabilis collaborator in activitate commerciali suae familiae, opus praestare posset.

11. – De hoc facto etiam vir conventus in suo primo vadimonio loquitur: «lei avrebbe continuato a lavorare con il suo padre, e forse pensavano che io avrei lasciato il mio lavoro. Parlando con i suoi mi dicevano che sarebbe stato bene che io fossi andato a lavorare con loro, in una parola, mi affilavano. Io non ero d'accordo su questi loro programmi, lo diceva apertamente ma loro, ogni tanto, riprendevano il discorso ed insistevano sull'argomento. Deciso il matrimonio, perché il padre voleva la figlia vicino, costruirono una casa per noi confinante alia loro».

Adhuc: «[Actrix] Voleva una persona che le stesse vicino, le volesse bene [...] che la curasse e desse a lei una sicurezza e un appoggio, perché è una donna che desidera ampliare le proprie attività [...]. Per ampliare un'attività io pensavo a quella di mio padre mentre lei a quella di suo padre, ma a me quel discorso non piaceva e glielo avevo detto a chiare note. In pratica arrivammo ad un compromesso: “per adesso stiamo così, ma poi si vedrà”; d'altra parte il futuro era campato in aria. Mi si fa l'ipotesi: se avessi dovuto accettare di fare il commerciante di frutta e non più il carrozziere mi avrei sposato? Respondo senz'altro di no: lei, se non lo avessi fatto, mi avrebbe sposato? senz'altro no».

Nec aliud vir in Rota affirmat: «Già prima del mio matrimonio, lei cercava di persuadermi ad andare a lavorare con suo padre che era titolare di una grossa azienda commerciale di ortaggi e frutta: più volte cercò di convincermi, ma io ero titubante sia perché mi piaceva il lavoro di carrozziere che mi faceva sentire più creativo di quanto io potrei essere stato nell'azienda di suo padre, sia perché il carattere autoritario del padre della fidanzata era molto diverso di quello di mio padre».

Etiam: «durante i preparativi [Actrix] spesso manifestò il desiderio che io accettassi di lavorare con suo padre».

12. – Quae omnia a viri genitoribus coram Ponente Caberletti confirmantur. Eius pater reddit: «Già prima del matrimonio l'Attrice insisteva con mio figlio perché lui andasse a lavorare con i suoi». Et adhuc: «So che la ragazza già prima del matrimonio insisteva con mio figlio perché lui lasciasse il lavoro di carrozziere nella mia officina e andasse a lavorare con i suoi».

Mater Conventi refert: «Da mio figlio ho sentito, in qualche occasione, dire che i genitori della fidanzata volevano che lui andasse a lavorare da loro». Etiam: «Fu una mia impressione che la villetta dei futuri sposi, vicina alla casa dei genitori della ragazza, facesse parte di un progetto dei suoi genitori di tenere mio figlio a lavorare con loro».

13. – Non est dubium quin reactio mulieris notitiis de morbo quo Conventus afflicto erat omnino consonans tum capiti erroris in qualitate tum capiti exclusionis boni sacramenti. Mulier enim, quinque mensibus a celebratione connubii transactis, post detectum viri morbum ei relationes intimas denegavit et eius conatibus resumendi priorem vitam affectivam adversata est. Aiente viro: «mi trovò di fronte a un muro».

Iam in prima interrogatione asseveraverat Conventus: «Dopo il mio ricovero all'ospedale di Palestrina ci fu un totale cambiamento di atteggiamento di mia moglie e dei suoi genitori nei miei confronti. Ero trattato come un estraneo, appestato, handicappato. Non contavo niente, ero isolato. Se di notte mi sentivo male lei scappava dai suoi abbandonando me malato o al massimo, si limitava a chiamare i miei, tanto che data la gravità sono stato costretto ad andare a dormire in casa dei miei: al mattino quanto le telefonavo non mi domandava come stavo ma, sarcasticamente, mi diceva che dormiva bene da sola».

En mulieris iustificatio pro hac sua reactione: «mi sentii ingannata, defraudata, credevo di aver sposato un uomo che stava bene e invece era un povero malato che aveva fatto crollare tutti i miei sogni e progetti tanto che neppure voleva lavorare con me, o meglio, non poteva farlo. Fu così che parlai di separazione».

IDEM FACTUM IURIDICUM IN SENTENTIA ROTALI

14. – Ex alia parte, sententia rotalis coram Caberletti accipit idem factum iuridicum probatum, i. e. quod mulier super omnia intendisse matrimonium contrahere cum viro capaci, sano atque responsabili "partner" economico, qui in emporio sui patris eam adiuvet ac cum ea collaboret. Nam citat confessionem mulieris; «se dopo il matrimonio [Conventus] non avesse dimostrato di avere la salute da me richiesta e non avesse voluto lavorare con mio padre, io avrei sciolto il matrimonio. [...] Gli dicevo che qualora non avesse

dimostrato di avere salute e non avesse mantenuto la promessa di lavorare con mio padre, io l'avrei lasciato».

Ideo concludunt Iudices Rotaes: «Constantia ac pertinacia mulieris in proponendo viro cum ante tum post matrimonium laborem in emporio patris atque expectatio numquam demissa ut Conventus socius in opere fieret, ostendunt mulieris mentem atque intentionem quoad matrimonium: pro ipsa matrimonium una cum activitate oeconomica suae familiae subsistere debebat, ac proinde, si huiusmodi nexus fractus foret, ipsum consortium vitae solvendum erat; quapropter eiusdem actus positivus voluntatis contra perpetuitatem futuri vinculi coniugalis probatus habetur, et agitur quidem de exclusionem hypothetica boni sacramenti».

Iudices Rotaes interpretantur hoc factum iuridicum probatum utpote fundamentum causae simulandi: «Quoque causa proxima simulandi patefit: mulier, enim attento summo momento pro ipsa laboris in emporio patris, cautionem sumere voluit, respuens condicionate indissolubilitatem vinculi».

Sed idem factum optime potuisset ac de facto a Iudicibus Latialibus vera fuit consideratum utpote demonstratio obiectum intentionis mulieris principaliter esse qualitatem potius quam personam sponsi: nam mulieris insistentia in futuri sponsi sanitate, capacitate ac responsabili participatione in opere ac negotio propriae suae familiae habebatur ut firmum indicium quod talis qualitas directe obiectum sui consensus facta erat ac ad gradum fere condicionis «sine qua non» proprii consensus constituta erat.

15. – Sed obiici possit: si res ita manifestae essent, cur nam iudices Rotaes noluerunt sententiam affirmativam relate ad caput erroris in qualitate personae confirmare?

In primis Nobis videtur exhibitam sententiam Latialem excessivam attentionem direxisse in alterum caput affirmative dimissum, scilicet caput doli. Iudices Latiales modo inepto ac generico de errore doloso locuti sunt: oporteret potius ut demonstrarent cum rationibus convincentibus mulieris directum ac principalem quaesitum in qualitatem prae persona; res quem facere neglexerunt. Immo, numerosa capita nullitatis tractata impediverunt ne Iudices cum debita ac sufficienti claritate eorum argumenta pro capite erroris in qualitate explicarent.

Dein, Iudices Rotaes recte notaverunt factum – utrum vel non Conventus suum opus in emporio familiae Actricis praestaret – esse meram circumstantiam ac haud considerari posse qualitatem in persona Conventi revera inhaerentem.

Ast, Nostrae opinioni, ac etiam opinioni Iudicum Latialium, qualitas directe ac principaliter intenta non fuit merum factum de labore exercendo, sed quid amplius; qualitas quaesita erat indoles viri utpote persona sana ac capax pro responsabili operositate utpote mulieris «partner» in negotiis oeconomicis, minime simplex factum de opere praestando vel non.

16. – In conclusione, infrascripti Praelati Auditores censent duas sententias niti eisdem factis iuridicis, quae ad nullitatem sive ob errorem in qualitate personae directe ac principaliter intenta sive ob exclusionem boni sacramenti ducunt. Quam ob rem, sententiae aequivalenter seu substantialiter conformes habendae sunt.

Quibus omnibus sive in iure sive in facto perpensis, iidem infrascripti Patres propositae quaestioni praeliminari respondendum esse censuerunt uti respondent:

AFFIRMATIVE, seu duas praefatas sententias substantialiter conformes esse, ideoque constare de nullitate matrimonii in casu .

Exinde super nullitate matrimonii datur in casu duplex sententia conformis, quae executioni mandanda sit.

Quod decretum iusserunt notificari omnibus, quorum intersit, ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 23 februarii 2006.

KENNETH E. BOCCAFOLA, *Ponens*
IOSEPHUS HUBER
IOSEPHUS SCIACCA

ALCUNE NOTE IN TEMA DI SVILUPPI STORICI
DELL'ISTITUTO DELLA CONFORMITÀ SOSTANZIALE DELLE SENTENZE

1. Il decreto rotale 26 febbraio 2006, *coram* Boccafola, ponente, pubblicato nelle pagine del presente numero della nostra rivista, riscontra positivamente la conformità sostanziale di due sentenze dettate, l'una dal Tribunale Regionale del Lazio nel 1995, e l'altra dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, Turno *coram* Caberletti, nel 2003, nei successivi gradi di giudizio di una causa *Reg. Latii seu Prenestina*. Nel caso di specie in primo grado venne dichiarata la nullità del matrimonio impugnato per i capi di dolo da parte del marito convenuto, ed errore "*in qualitate personae directe et principaliter intenta*" da parte della moglie attrice. In seconda istanza, a seguito di appello del convenuto al Tribunale della Rota Romana contro la sentenza di primo grado, il Turno rotale *coram* Giannechini, rimessa la causa all'esame ordinario e concordato il dubbio su cinque capi di nullità, di cui tre venivano ammessi per la prima volta *tamquam in prima instantia* (due ad istanza del convenuto appellante ed uno ad istanza dell'attrice), con sentenza del 10 aprile 2003 dichiarò constare la nullità del matrimonio soltanto per il capo nuovo dell'esclusione del *bonum sacramenti* da parte della donna attrice. A questo punto, rimessa *ex officio* la causa al Turno rotale *coram* Boccafola, ai sensi della disciplina del can. 1682, §2, CIC, i Padri Uditori hanno preliminarmente

dichiarato ai sensi dell'art. 291, § 2, DC, con il decreto che qui si annota, la conformità sostanziale delle sentenze dichiarative di nullità dettate in prima istanza dal Tribunale regionale del Lazio ed in seconda istanza dal precedente Turno rotale *coram* Caberletti perché, ancorché significanti il capo di nullità con un diverso *nomen iuris*, tuttavia si fondavano sui medesimi fatti giuridici irritanti il matrimonio.

2. Il decreto annotato si segnala per una lucida e stringata esposizione *in iure* dei principi che fondano l'istituto della conformità equivalente o sostanziale, che trae origine prossima dalla giurisprudenza rotale degli ultimi sessant'anni e che ha ricevuto recentemente una positiva formulazione normativa per mezzo della previsione dell'art. 291 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* (DC) del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.¹ In sostanza secondo la motivazione *in iure* del decreto la conformità delle sentenze (matrimoniali) deve essere valutata alla stregua dei criteri di identificazione delle azioni, d'onde, ai fini legali, non è necessaria la perfetta identità delle sentenze bensì la corrispondenza delle decisioni quanto al *petitum*, alle *personae*, ed ai fatti giuridici provati (*causa petendi*), sebbene siano diverse le ragioni formali della decisione, ossia il *caput nullitatis* ammesso (cfr. n. 6: *non requiritur ... exacta identitas causarum sed tantummodo substantialis concordia inter decisiones de eodem petito inter easdem personas, etsi ob diversas rationes editas, si facta iuridica probata in casu eadem sint*). In altri termini ai fini della conformità delle sentenze è richiesto che entrambe si fondino sui medesimi fatti giuridici, ovverosia su quei fatti capaci rendere invalido il matrimonio che, pertanto, devono essere distinti dai meri fatti "semplici" o "secondari", ossia dalle circostanze o fatti di contorno che non sono rilevanti di per sé, ma concorrono a provare l'azione senza incidere sulla sua sostanza (cfr. n. 6: *agi ... debet de factis iuridicis, factis nempe quae matrimonium in concreto invalidum reddere valent, quin sufficiat concordantia circa facta simplicia*).² Tali fatti giuridici possono ricadere sotto la previsione astratta di diverse fattispecie normative (c. d. concorso di norme), la cui individuazione ed applicazione concreta, in base al noto principio "*iura novit curia*", spetta, anche *ex officio*, al giudice, senza che la differente confi-

¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas Connubii* (DC), 25 gennaio 2005, LEV, Città del Vaticano 2005. Cfr. S. VILLEGIANTE, *La conformità equivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 123 (1998), pp. 295-377; F. J. RAMOS, *I Tribunali Ecclesiastici*, PUST-MR, Roma 2000, (1121), p. 585.

² Sulla distinzione fra "fatti principali" e "fatti secondari" cfr.: G. CHIOVENDA, *Principii di Diritto Processuale Civile*, Casa Tipografico-Editrice Jovene, Napoli 1923, § 11, II, p. 266; *Istituzioni di Diritto Processuale Civile*, Casa Editrice Jovene, Napoli 1940, vol. 1, n. 3, p. 5; n. 111, C), p. 328; vol. 2, n. 244, pp. 267-270; F. ROBERTI, *De Processibus*, apud Custodiam Librariam Pont. Instituti Utriusque Iuris, In Civitate Vaticana 1956, n. 248, I-II, pp. 583-584.

gurazione normativa dei fatti giuridici irritanti (*caput nullitatis*) impedisca la sostanziale conformità delle sentenze che li ammettono (cfr. n. 6: *Cum iudices diversi gradus, iisdem factis iuridicis admissis, matrimonium nullum ex diverso capite declarant, normarum iuridicarum concursus habetur eo quod idem factum sub diversis normis cadere valeat. Tunc quaestio est de norma applicanda, quae a iudice est solvenda etiam ex officio, nam iura novit Curia*). Pertanto la conformità sostanziale delle sentenze matrimoniali dettate fra le medesime parti e sullo stesso *petitum* (*de eodem matrimonio*) richiede che la *causa petendi* consista negli stessi fatti giuridici irritanti, sebbene provati in modo diverso (cfr. n. 7: *In causis matrimonialibus ... ad habendam conformitatem sententiarum sufficit ut causa petendi, a iudicibus admissa et perpensa, in iisdem factis fundetur et tantum diversa via probationis fulciantur; aliis verbis sententiae in idem obiectum, scilicet nullitatem matrimonii ob eadem facta probata, convenient*)³).

3. Gli stringati principi giuridici esposti nel decreto *coram* Boccafolo forniscono molteplici spunti di commento riguardo alla questione della *conformitas sententiarum*, la quale ha impegnato e continua ad impegnare la dottrina con una produzione copiosa di studi ed approfondimenti che prevedibilmente continuerà ad avere luogo anche in ragione delle disposizioni normative in materia introdotte dall'Istruzione *Dignitas Connubii*. Proprio per questo motivo in questa sede non è tanto mia intenzione soffermarmi sulla valutazione dogmatica dell'istituto della *conformitas sententiarum*, già molto approfondita, quanto invece di esporre alcuni brevi rilievi sugli antecedenti e gli sviluppi storici che consentono di far risalire alle fonti romanistiche sulla *res iudicata* e all'opera di elaborazione dei grandi dottori dello *ius commune* la soluzione della problematica dei criteri d'individuazione delle azioni e delle sentenze allo scopo di verificarne la *conformitas*.

4. Il libro 44 del Digesto di Giustiniano, *De exceptione rei iudicatae*, al tit. 2, colleziona da Paolo, Ulpiano e Nerazio le Leggi relative alla portata dell'eccezione di cosa giudicata, secondo il seguente tenore letterale: "*Cum quaeritur, haec exceptio noceat nec ne, inspiciendum est, an idem corpus sit, quantitas eadem, idem ius, et an eadem sit causa petendi et eadem condicio personarum: quae nisi omnia concurrunt, alia res est*";³ "*Cum de hoc, an eadem res est, quaeritur, haec spectanda sunt: personae, id ipsum de quo agitur, causa proxima actionis*".⁴ In sostanza in merito agli effetti preclusivi della *res iudicata* (c. d. "cosa giudicata in senso formale"), ed alla conseguente opponibilità dell'*exceptio rei iudicatae*, le fonti del Digesto indicano chiaramente il divieto di riprodurre in giudizio la medesima questione già giudicata, sicché dalla *res iudicata* deriva la

³ DIG. 44. 2. 12 (*Paulus 70 ad ed.*), 13 (*Ulpianus 75 ad ed.*), 14 (*Paulus 70 ad ed.*).

⁴ DIG. 44. 2. 27 (*Neratius 7 memb.*).

definitiva disciplina dei rapporti tra le parti o i loro successori ed aventi causa a titolo particolare (effetto ordinativo della *res iudicata*: c. d. “cosa giudicata in senso sostanziale”) in ordine alla questione dedotta in giudizio ed a tutti i fatti anteriori o coevi alla litiscontestazione: *bis de eadem re ne sit actio*.⁵

5. In questa cornice le fonti raccolte nel Digesto e più sopra riprodotte danno risposta ad una fondamentale questione: come verificare la sussistenza dell'*eadem res iudicata*, ovvero sia l'identità della questione giudicata, in modo da riscontrare l'effetto preclusivo per mezzo dell'*exceptio rei iudicatae*? Le risposte di Paolo e di Ulpiano, già anticipate da Nerazio, sapientemente coordinate dai compilatori del Digesto, individuano i tre termini o criteri discriminanti da tenere presenti: *personae*; *corpus vel quantitas*; *causa petendi*.⁶ L'identità della *res* già sottoposta a giudizio doveva cioè essere riscontrata alla stregua del concorso di: a) identità delle parti, considerate non nella loro soggettività individuale ma nella qualità di intervento in giudizio (*eadem condicio personarum*); b) identità dell'*id ipsum de quo agitur*, cioè del *corpus vel quantitas*, ossia del bene richiesto (*eadem res petita*); c) identità della ragione giuridica del domandare (*eadem causa petendi*).

6. In merito alla natura della *causa petendi* è necessario precisare subito che essa, in base alle risultanze delle fonti giustiniane, consiste nell'elemento fattuale-giuridico (*factum iuridicum*) da cui scaturisce un diritto (*ius*) che è, a sua volta, munito di *actio* (c.d. azione in senso sostanziale).⁷ L'*actio* consiste infatti nel diritto di difendere in giudizio le proprie posizioni giuridiche, ossia il proprio *ius*: “*Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeat, iudicio persequendi*”.⁸ Partendo da tali presupposti il concetto *causa petendi*, considerato nella sua essenza di fatto produttivo del diritto, venne ulteriormente sviluppato.⁹ Paolo, infatti, afferma: “*Actiones in personam ab actionibus in rem*

⁵ Cfr. A. GUARINO, *Diritto privato Romano*, Jovene, Napoli 1988, § 19.8., pp. 234-235.

⁶ Cfr. M. MARRONE, *La ripetizione della rivendica formulare tra le stesse parti e i problemi dell'eadem res*, in *Studia et documenta historiae iuridicae*, 64 (1998), pp. 50-51; *Personae, petitum e causa petendi, tra preclusione, litispendenza e autorità del giudicato*, in *Scritti in onore di A. Pensavecchio Li Bassi*, Giappichelli, Torino 2004, vol. 1, n. 1. pp. 713-714.

⁷ Cfr. DIG. 44. 2. 11. 1-2, 11. 4-5 (*Ulpianus libro 75 ad edictum*); COD. IUSTINIANUS, 6. 33. 3. 4.; 8. 47. 3.; M. MARRONE, *La ripetizione della rivendica formulare tra le stesse parti e i problemi dell'eadem res*, cit., pp. 51-53; A. GUARINO, *Diritto privato Romano*, Jovene, Napoli 2001, § 3.3., pp. 76-78.

⁸ DIG. 44.7.51 (*Celsus libro tertio digestorum*); cfr. *Inst.*, l. 4., tit. 6: “*actio autem nihil aliud est quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur*”.

⁹ Cfr. M. MARRONE, *La ripetizione della rivendica formulare tra le stesse parti e i problemi dell'eadem res*, in *Studia et documenta historiae iuridicae*, cit., pp. 51-53; *Personae, petitum e causa petendi, tra preclusione, litispendenza e autorità del giudicato*, in *Scritti in onore di A. Pensavecchio Li Bassi*, cit., vol. 1, n. 1. p. 714.

in hoc diferunt, quod cum eadem res ab eodem mihi debeatur, sigulas obligationes singulas causas sequuntur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur; at cum in rem ago non expressa causa, ex qua meam esse rem dico, omnes causae una petitione adprehenduntur, neque amplius quam semel res mea esse potest; saepius autem deberi potest".¹⁰ In sostanza secondo Paolo la *causa petendi* assume una diversa rilevanza nei diversi tipi di azione. Nelle *actiones in personam* (sostanzialmente dirette ad ottenere l'adempimento di un'*obligatio*), poiché si può essere creditori di un'obbligazione più volte, verso la stessa persona e per la stessa cosa, ma in ragione di diverse cause (diversi fatti giuridici, ad es. promessa o contratto), la causa deve essere espressamente indicata nella *petitio* (*sigulas obligationes singulas causas sequuntur*). Nelle *actiones in rem* (miranti ad ottenere un diritto reale, cioè una *res*), invece, poiché la cosa può essere mia "soltanto una volta", cioè per una causa soltanto, il fatto giuridico causale (ad es. compravendita o prescrizione) è in certo qual senso assorbito nel rapporto reale, ed in tal caso è sufficiente indicare nella *petitio* il solo diritto reale richiesto. Ne deriva che nelle azioni reali titolo di acquisto e diritto reale sono quasi identificati (*omnes causae una petitione adprehenduntur*), donde i medievali, tuttora seguiti dalla dottrina civilistica, affermeranno che il giudicato copre il "dedotto ed il deducibile, ma non ciò che ancora non poteva dedursi".¹¹ La dottrina di Paolo introduce così una differente valutazione della portata della *causa petendi* nelle azioni reali e nelle azioni personali, ed influirà a lungo sui commentatori del *Corpus Iuris Civilis* determinando, a partire da una particolare interpretazione delle parole di Nerazio, l'elaborazione della distinzione fra *causa petendi remota* (il fatto giuridico che genera il diritto, che deve essere specificamente indicato nelle *actiones in personam*) e *causa petendi proxima* (il diritto richiesto, la cui semplice indicazione è invece sufficiente nelle *actiones in rem*).¹²

7. Le acquisizioni dei giureconsulti dell'età imperiale in merito all'individuazione della *res iudicata* e della portata della relativa *exceptio*, pervenuteci per mezzo dell'inserimento nel *Corpus* giustiniano, vennero riprese e sviluppate dalla Glossa e dai grandi commentatori dello *ius commune* per risolvere il problema dei criteri di individuazione delle azioni, allo scopo di determinare la *causa* non soltanto nella sua fase finale, ma anche a partire dal suo inizio e durante il suo svolgimento, in ragione dello stretto collegamento tra azione e *res iudicata* (inizio del processo, con la domanda dell'attore, e risposta defi-

¹⁰ DIG. 44. 2. 14. 2 (*Paulus 70 ad ed.*).

¹¹ Cfr. M. MARRONE, *La ripetizione della rivendica formulare tra le stesse parti e i problemi dell'eadem res*, cit., (23), p. 53.

¹² Cfr. M. MARRONE, *La ripetizione della rivendica formulare tra le stesse parti e i problemi dell'eadem res*, cit., (16), p. 51.

nitiva del giudice per mezzo della sentenza inappellabile) derivante dal principio di congruenza o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (*sententia debet esse conformis libello*). Se infatti fra la sentenza, che in quanto risposta del giudice definisce la controversia, e l'esercizio dell'azione, che in quanto domanda giudiziale da origine alla controversia stessa, deve esistere una stretta corrispondenza di identificazione della *causa*, è chiara la conseguente necessità che sentenze e azioni siano individuate con i medesimi criteri poiché attengono alla stessa *causa*. È altresì chiaro che, per lo stesso principio, tale corrispondenza deve mantenersi anche nell'oggetto e nella sentenza dei successivi gradi di giudizio (dove il c.d. carattere devolutivo dell'appello), affinché la *res iudicata*, prodotta dalla *conformitas* di successive sentenze dettate nelle diverse istanze della stessa *causa*, sia sostanzialmente corrispondente all'azione che ha dato origine al processo. Appare così chiaro che la corrispondenza dei termini di individuazione delle azioni e della *res iudicata* si estende, lungo tutto il processo, all'oggetto giudicato ed alla *sententia* dettata in ogni grado della stessa *causa*.

8. Baldo degli Ubaldi, illustre commentatore del *Corpus Iuris Civilis* e decretalista, partendo dall'elaborazione operata dalla Glossa, fa espresso riferimento ai criteri di individuazione dell'oggetto coperto dall'*exceptio rei iudicatae* per identificare l'ambito dell'azione giudiziale e distinguere le novità non ammissibili in appello, atteso che l'appello consiste nel riesame dinanzi al giudice superiore della causa giudicata in primo grado (*cum ergo non fuerit ... pronunciatum, ergo nec appellatum, unde non fuit devoluta iurisdictio*).¹³ Secondo Baldo "*considerata causa principali fundata in tribus, in re, in causa et in actione. ... super nova re, nova causa, nova actione non cadit prosecutio appellationis*".¹⁴ Baldo in altri termini enuncia con lucida chiarezza che la identificazione della causa, fra un determinato attore e convenuto (*personae actionis*), si basa sulla *res petita*, sulla *causa petitionis* (o *causa efficiens*), cioè sul titolo o fondamento giuridico della richiesta, e sull'*actio*, ovvero sul provvedimento richiesto al giudice (c.d. azione in senso processuale).¹⁵ In sostanza se nelle fonti del Digesto l'*eadem res iudicata* era individuata in base al concorso di

¹³ Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, *Baldi Ubaldi Perusini Iurisconsulti, In Codicis libros Commentaria, Alexandri Imolen. Andreae Barb. Celsi, Philippiq; Decii adnotationibus illustrata*, Apud Iuntas, Venetiis 1599, lib. 7, *De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum*, l. 4, *Per hanc*, n. 7, f. 104 r; Baldi Perusini, *Ad Tres Priores Libros Decretalium Commentaria, Collatione vetustissimorum exemplarium nunc recens summo labore suae integritati restituta, et ab innumeris mendis vindicata*, Scientia Verlag, Aalen 1970, lib. II, t. *De testibus*, c. 17, n. 7, f. 197 r.

¹⁴ BALDO DEGLI UBALDI, *Baldi Perusini, Ad Tres Priores Libros Decretalium Commentaria*, cit., lib. II, t. *De testibus*, c. 17, n. 7, f. 197 r.

¹⁵ Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, *In Codicis libros Commentaria*, cit., lib. 7, *De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum*, l. 4, *Per hanc*, n. 7, f. 104 r.

eadem personae, eadem res petita, eadem causa petendi, Baldo utilizza tali criteri per individuare e delimitare l'azione che ne costituisce l'origine storica ed ontologica e per discriminare ciò che nel corso del processo, in specie nel grado di appello, non può diventare oggetto del giudizio finché non si giunga alla formazione della *res iudicata*. Quanto poi alla *conformitas sententiarum*, necessaria a determinare l'inappellabilità della sentenza di appello e quindi a pervenire alla *res iudicata*, commentando la legge unica del titolo “*ne liceat in una eademque causa provocare*” nel libro settimo del *Codex Iustinianus*, Baldo afferma che “*iudicatis acquiescere debet, qui contra se tres sententias reportavit, unam in causa principali et duas in causis appellationum*”:¹⁶ dal che è dato desumere come la *conformitas* riguardi sempre l’“*una eademque causa*”, cioè le sentenze dettate nella stessa *causa*, ovvero sia *ex eadem actione, inter easdem personas, de eadem re petita, ex eadem causa petendi*, e si realizzi quando tre sentenze diano la medesima statuizione, siano cioè tutte contrarie all'appellante (o all'appellato).

9. Riguardo alla natura degli elementi identificativi dell'azione la dottrina classica del diritto comune, attingendo alle fonti romane, afferma con certezza che la *causa petitionis* o *petendi* – tenuto conto di quanto già precisato in merito ai risvolti processuali della distinzione fra *actiones in rem* ed *in personam* in ordine all'individuazione della *causa petendi* – consiste nel fatto dal quale derivano gli effetti giuridici (*ius*) sui quali si fonda la difesa del diritto in giudizio, ossia l'*actio* (*ius prosequendi*: azione in senso sostanziale), chiarendo che, mentre la *causa petendi* deve essere indicata nel libello a pena d'imprescindibilità, l'indicazione dell'azione, ossia del “*nomen iuris*” attribuito dalla legge all'esercizio in giudizio del diritto, non è di per sé necessaria perché deriva dalla previsione stessa della legge. L'indicazione dell'elemento causale (fattuale-giuridico), è cioè necessaria per individuare l'*actio*, in quanto quest'ultima altro non è che la conseguenza prevista dall'ordinamento in relazione alla *causa petendi*: possono infatti esistere una o più azioni derivanti dalla stessa causa, ma non possono esistere azioni senza una causa. L'indicazione del “*nomen iuris*” dell'azione, invece, non è necessaria, perché discende per sé dalla *causa petendi*, salva l'ipotesi di più azioni nascenti da un'unica causa, ipotesi nella quale l'indicazione dell'azione sarà necessaria per chiarire l'*intentio actoris*. In tal senso l'Ostiense, nella sua *Summa Aurea*, dice chiaramente e concisamente: “*libellus debet continere in se causam, seu factum, quare petitio fiat*”.¹⁷ Guglielmo Durante, autore dello *Speculum Iustitiae*,

¹⁶ BALDO DEGLI UBALDI, *Baldi Ubaldi Perusini Iurisconsulti, In Codicis libros Commentaria*, cit., lib. 7, *De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum*, l. unica, n. 1, f. 116 r.

¹⁷ ENRICO DA SUSA, *Henrici de Segusio Cardinalis Hostiensis Summa Aurea*, L. A., Venetiis 1624, L. II, tit. *De libelli oblatione*, n. 5, 471.

d'altronde, riferendosi in particolare alle *actiones in personam*, spiega: “*generaliter etiam debet libellus continere tria, scilicet causam, obligationem et actionem. In qualibet enim actione haec tria conveniunt, scilicet factum, sive causa, ut emere et vendere, et similis, haec enim facta sunt. Item obligatio ex illo facto descendens, quia obligatio est iuris vinculum. Tertio actio quae ex obligatione tamquam a matre descendit; nam actio est ius prosequendi [in iudicio]*”;¹⁸ peraltro precisa: “*sufficit factum simpliciter proponere, quoniam de sola veritate curandum, et non de apicibus iuris civilis*”,¹⁹ tenendo conto del fatto che: “*si e uno facto una tantum resultet actio, tunc sufficit causam sive factum simpliciter proponi ... Si vero ex eodem facto plures oriantur actiones ... exprimere debet [actor], qua malit experiri, ut reus certificetur*”.²⁰

10. La dottrina elaborata sulla scorta della Glossa dai commentatori e dai decretalisti a partire dalle fonti romane è ribadita e sintetizzata dai giureconsulti dell'*utrumque ius* nell'epoca delle grandi riforme e dell'edizione Romana del *Corpus Iuris Canonici*. Fra i più significativi rappresentanti della dottrina, Sigismondo Scaccia fa esplicito riferimento alle fonti romane del Digesto in tema di individuazione dell'*eadem res iudicata* e proponibilità dell'*exceptio rei iudicatae* allo scopo di fornire i criteri di individuazione della causa e di verificarne l'identità fra primo e secondo grado di giudizio.²¹ In sostanza lo Scaccia, conforme ai risultati ormai raggiunti dai dottori dell'epoca classica del diritto comune, osserva come l'appello sia ammesso solo sull'oggetto coperto dall'eccezione di cosa giudicata (dalla sentenza di primo grado), e cioè sull'ambito oggettivo e soggettivo della causa principale delimitato dal concorso dei criteri di individuazione della *res iudicata*, ovvero a condizione: “*Primo, quod petatur idem corpus, seu eadem quantitas. Secundo, quod sit idem ius, sive eadem causa petendi. Tertio quod sit eadem condicio personarum. ... Infero ... ubi supra: actio enim mutari non potest*”.²² Dunque, la *causa ex eadem actione* (azione

¹⁸ GUGLIELMO DURANTE, *Speculum Iuris Guglielmi Durandi*, Apud Heredes Vincentii Valgrisi, Venetiis 1626, L. IV, tit. *De libellorum conceptione*, § 4 *Quid*, n. 3, p. 57.

¹⁹ GUGLIELMO DURANTE, cit., L. II, tit. *De actione seu petitione*, § 2 *Utrum*, n. 4, p. 358.

²⁰ GUGLIELMO DURANTE, cit., L. II, tit. *De actione seu petitione*, § 2 *Utrum*, n. 2, p. 358.

²¹ Cfr. S. SCACCIA, *Sigismundi Scacciae Iurisc. Romani Tractatus de Appellationibus*, Romae, Ex Typographia R. Camerae Apost., 1611, q. 11, art. 3, n. 29.

²² S. SCACCIA, *Sigismundi Scacciae Iurisc. Romani Tractatus de Appellationibus*, cit., q. 11, art. 3, n. 29, *Subdeclara*; n. 30, *Infero II*, pp. 183-184. Cfr. R. MARANTA, *Speculum Aureum, et Lumen Advocatorum in Practica Civili*, Apud Ioanem Salis, Venetiis 1621, p. VI, *Et quandoque appellatur*, n. 163, pp. 504-505; C. PELLEGRINI, *Praxis vicariorum, et omnium in utroque Foro Iusdicentium*, apud Franciscum Groppum, Venetiis 1646, p. II, s. I, subs. VII, n. 7, p. 110; G. B. DE LUCA, S. R. E. P. Cardinalis Jo. Baptistae De Luca Venusini; *Theatrum Veritatis, et Iustitiae, sive decisivi Discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis Canonice et civilibus, in quibus in Urbe Advocatus, pro una partium scripsit, vel consultum respondit*, Neapoli, ex Typographia Lucae Laurentii, 1758, vol. 15, p. I, d. XXXVII, n. 39, p. 131.

in senso processuale) è determinata *ex eadem condicione personarum, eadem re petita, eadem causa petendi*, e, nell'ambito della stessa *causa*, la *conformitas* di tre successive sentenze esclude ogni ulteriore appello e produce la *res iudicata*.²³

11. In ordine al contenuto del concetto di *causa petendi*, lo Scaccia si richiama espressamente alle fonti romanistiche ed alla distinzione fra *causa petendi remota* (*factum iuridicum*) e *proxima* (*ius descendens*) ed alle conseguenze che ne derivano quanto alla composizione del libello, a seconda che si introduca un'azione reale o personale.²⁴ Pertanto, rifacendosi alla dottrina dello *Speculum*, afferma con la sentenza comune che la *causa* esposta nel libello introduttorio deve essere *concludens*, ossia deve consistere in un diritto (*causa proxima: actiones in rem*), ovvero in un fatto giuridico (*causa remota: actiones in personam*) capace in sé stesso di fondare gli effetti giuridici (*ius quo petitur*) il cui conseguimento si richiede in giudizio (*actio*).²⁵ Così spiega “*in libello esse exprimentum ius, seu inquam causam concludentem, qua quid petitur*”.²⁶ Né d'altronde è necessario che l'attore, esposta la *res* che intende conseguire, e narrata in libello la *causa concludens*, indichi l'*actio* che intende perseguire, ossia il “*nomen iuris*” connesso alla difesa in giudizio degli effetti giuridici derivanti dalla causa indicata: il libello deve indicare “*quo iure petatur, id est, debet continere causam concludentem, puta peto centum quia mutuavi ... non tamen est necessarius exprimere nomen actionis in libello, sed sufficit, quod taliter narretur factum, quod ex narratione facti possit elici quae actio intentetur*”.²⁷

12. Appare così evidente che la moderna teoria dell'individuazione delle azioni, funzionale a definire la questione della corrispondenza dei gradi di

²³ Cfr. R. MARANTA, *Speculum Aureum, et Lumen Advocatorum in Practica Civili*, cit., p. vi, *Et quandoque appellatur*, n. 280, p. 524 (*regulam ... ab omni causa postest appellari, limita primo non procedere, quando quis bis appellasset in in una eademque causa, quia non potest ulterius ab eadem sententia tertio appellare, secus si altera pars, quae bis obtinuit, postea tertio loco succubuit, quia ipsa etiam potest bis appellare*).

²⁴ Cfr. S. SCACCIA, *Sigismundi Scacciae Iurisc. Romani, Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium, et haereticalium*, Apud Bertanos, Venetiis 1648, cap. l, *De libellis in civilibus*, n. 24, p. 121.

²⁵ Cfr. S. SCACCIA, *Sigismundi Scacciae Iurisc. Romani, Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium, et haereticalium*, cit., cap. l, *De libellis in civilibus*, n. 3, p. 118. Cfr. R. MARANTA, *Speculum Aureum, et Lumen Advocatorum in Practica Civili D. Roberti Marantae Venusini*, cit., P. VI, *Recte concipiatur libellus*, n. 8, Quarto, p. 336; C. PELLEGRINI, *Praxis vicariorum*, cit., p. II, s. I, subs. I, n. 6, p. 76.

²⁶ S. SCACCIA, *Sigismundi Scacciae Iurisc. Romani, Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium, et haereticalium*, cit., cap. l, *De libellis in civilibus*, n. 24, pp. 120-121.

²⁷ R. MARANTA, *Speculum Aureum, et Lumen Advocatorum in Practica Civili D. Roberti Marantae Venusini*, cit., P. VI, *Recte concipiatur libellus*, n. 8, Quarto, p. 336. Cfr. S. SCACCIA, *Sigismundi Scacciae Iurisc. Romani, Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium, et haereticalium*, cit., cap. l, *De libellis in civilibus*, n. 20, p. 120: “*limita quando ex causa contenta in libello possint competere plures actiones, quia tunc actionem tenetur unam, qua vellet experiri, exprimere*”.

giudizio, ha il suo fondamento nell'elaborazione compiuta dai dottori dello *ius commune* a partire dalle fonti romanistiche sull'individuazione della *res iudicata* per risolvere la questione della determinazione dell'ambito dell'appello e delle novità non ammesse in *altero gradu*.²⁸ L'elaborazione dei criteri di individuazione dell'azione, inserita nella cornice del principio di corrispondenza della *causa* nel primo e negli ulteriori gradi di giudizio, ha quindi consentito la determinazione del concetto di *eadem causa* (*eadem personae, eadem res petita, eadem causa petendi*), cioè di quell'ambito oggettivo e soggettivo che la *conformitas* di tre successive *sententiae*, con il conseguente divieto di ulteriori appelli, disciplina in modo definitivo producendo la *res iudicata*.

13. La dottrina classica è fatta propria, in ambito canonistico, dalla decretalistica ottocentesca. Il Lega in merito alla definizione dell'*eadem res iudicata* insegna: "*tria sunt requisita quibus res iudicata continetur. Nempe constituitur: a) quadam causa petendi, b) quadam re petita, c) inter ceteras personas. Quare utiliter excipitur exceptione rei iudicatae, quando vellet denuo instaurari lis circa eandem rem ob eandem petendi causam, et eandem personas iuridice consideratas*".²⁹ Afferma poi l'illustre A. che la *causa* è delimitata dal concorso di tre criteri di individuazione: a) *actio seu titulus iuridicus*, ovvero *causa petendi*; b) *personae*; c) *litis obiectum*, cioè *res petita*, donde l'identità dei tre termini denuncia l'identità della *causa*.³⁰ Pertanto, in merito alla *conformitas sententiarum* osserva: "*prohibetur [appellare] qui in eadem causa de eodem litis obiecto tres retulit conformes sententias*".³¹ In altri termini la *conformitas sententiarum* è riscontrata nell'ambito della stessa *causa* (*eadem causa petendi, eadem personae, eadem res petita*) e determina l'inappellabilità della terza sentenza conforme. Appare così chiaramente che gli elementi che concorrono a determinare la *res iudicata* (*causa petendi, res petita, personae*), in ragione del c. d. principio

²⁸ Cfr. G. CHIOVENDA, *Identificazione delle azioni. Sulla regola "ne eat iudex ultra petita partium"*, in *Saggi di Diritto Processuale Civile (1894-1937)*, cit., vol. 1, n. 5, pp. 157-177; *Principii di Diritto Processuale Civile*, Jovene, Napoli 1980, § 12, pp. 278-287; F. ROBERTI, *De Processibus*, Apud Aedes Facultatis Iuridicae S. Apollinaris, Romae 1926, vol. 1, n. 224, pp. 352-355; M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica*, A.L.C.I., Romae 1950, vol 3, nn. 4-5, (3), p. 3. Per una prospettiva critica su tale processo di elaborazione dottrinale cfr. M. T. ZANZUCCHI, *Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello*, Milano, S.E.L., 1916, nn. 51-62, pp. 47-106.

²⁹ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici, De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, Editio altera auctior et emendatior, Ex Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae 1905, vol. 1, n. 703, p. 574.

³⁰ Cfr. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici, De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, cit., vol. 1, n. 347, pp. 321-322.

³¹ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici, De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, cit., vol. 1, n. 667, p. 549: « ... inquam ex iure communi; nam ex specialibus statutis Urbis Romae ... receptum fuit ut ex duabus tantum sententiis conformibus efficeretur res iudicata. ... Benedictus XIV expresse hunc morem amplexus est in Const. Dei Miseratione ».

di conformità di azione e sentenza per cui la sentenza deve corrispondere all'azione in senso processuale (*sententia debet esse conformis libello*),³² delimitano anche l'azione (domanda) da cui si origina il processo, cioè l'ambito oggettivo e soggettivo (*eadem causa*) in cui si esplica la *conformitas sententiarum*. Inoltre, poiché al giudice di appello è devoluta la giurisdizione sull'*eadem causa* giudicata in primo grado, gli stessi criteri di determinazione della *res iudicata* e delle *actiones* presiedono alla individuazione dell'ambito dell'appello: “[considera] non posse admitti in appellatione a definitiva [sententia] novas causas petendi seu novas actiones, nec per modum utilis cumulationis; secus enim iudex praeteregraderetur limites suae competentiae determinatae ratione gradus, decernens de actione quae, in prima instantia, adhuc cognita non est a iudice inferiore”.³³ Quanto alla natura della *causa petendi* il Lega sottolinea da un lato la natura di fatto giuridico della stessa, dall'altro la non necessaria indicazione, nel libello di introduzione della lite, del *nomen* attribuito dalla legge all'azione: “actor ... debet exponere facti narrationem et inde innuere ex illo facto quondam sibi ius vindicat ...; ex facti narratione debet clare deduci causa petendi seu actio; tamen non est necesse nomen actionis proprium innuere, sed sufficit adequatis verbis significare ius ex quo petatur”.³⁴

14. In sostanza il Lega, dottore fra i più rappresentativi della decretalistica ottocentesca che prepara la codificazione del 1917, esprime la continuità della sintesi compiuta dalla dottrina classica dello *ius commune* che, partendo dalle fonti romane relative alla individuazione della *res iudicata* ed alla portata della relativa *exceptio*, applica i tre criteri di individuazione dell'*eadem res iudicata* (*res petita, causa petendi, personae*) per risolvere la questione dell'individuazione dell'azione e della conformità delle sentenze, nella prospettiva di una concezione unitaria del processo (*causa*). Infatti, l'esercizio dell'azione pone quei limiti oggettivi e soggettivi (*causa petendi, res petita, personae*) che, in ragione del principio di conformità o corrispondenza, determinano l'ambito della sentenza (risposta del giudice), dell'appello (nuovo esame della causa), e successivamente, raggiunta la cosa giudicata per mezzo di un procedimento giudiziario complesso che ordinariamente prevede l'emanazione nei diversi gradi della stessa causa di più sentenze tra loro *conformes*, determina fra le parti l'ambito dei rapporti disciplinati in modo definitivo (*res iudicata*).

³² Cfr. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici, De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, cit., vol. 1, n. 638, p. 526.

³³ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici, De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, cit., vol. 1, n. 687, 1), p. 564. Cfr. *Ibidem*, n. 165, p. 166; n. 169, p. 169.

³⁴ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici, De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, cit., vol. 1, n. 402, p. 361; n. 403, p. 362. Cfr. F. X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, Ex officina libraria Giachetti, Filii et soc., Prati 1914, vol. 6, n. 384, II, pp. 313-314. F. ROBERTI, *De Processibus* (1956), cit., n. 248, I-II, pp. 583-584.

15. Nonostante il lungo processo di maturazione dottrinale compiuto nei secoli dello *ius commune* avesse prodotto un'elaborazione ormai chiara dei criteri che presiedono all'identificazione delle azioni e delle sentenze la codificazione del 1917 non ne recepì in modo espresso i risultati. Il can. 1902, CIC 1917, infatti, stabilisce: “*Res iudicata habetur: 1° Duplici sententia conformi*”, senza precisare espressamente quali sono i criteri necessari a riscontrare la *conformitas sententiarum*.³⁵ Così ancora nell'edizione del 1950 del *Commentarius de iudiciis ecclesiasticis* del card. Lega, ormai curata da V. Bartocetti, si legge: “*non mediocris difficultas est constituere quando duae sententiae sint conformes; ... Iurisconsulti et iurisprudentia adlaborant in explicandis elementis essentialibus quibus conformitas consistit. ... veteres iurisconsulti, et his consonant quoque hodiernae leges [civiles], deduxerunt tria esse elementa identitatis: 1) eadem res; 2) eadem causa petendi; 3) eadem personae*”.³⁶

16. Peraltro, anche in mancanza di espressa previsione normativa, sin dall'entrata in vigore del codice pio-benedettino la giurisprudenza della Rota Romana, concorde con la più illustre dottrina, applicò i tradizionali criteri per la determinazione della *res iudicata* nell'ambito della questione dell'identificazione delle azioni, rifacendosi alla classica nozione di *causa petendi*.³⁷ Così il Roberti afferma in modo inequivoco: “*causa est factum iuridicum quo innitur ius*”, precisando che “*unumquodque factum iuridicum suam actionem generat. Unde necesse est factum exponere ac determinare, ad determinandam actionem; et si factum mutetur causa mutatur*”.³⁸

17. Stante il silenzio del CIC 1917, la nozione di *eadem causa*, venne precisata riguardo alle cause matrimoniali dall'art. 218, § 2, dell'Istruzione *Provida Mater* (PM) del 1936, con la seguente definizione: “*causa propter idem matrimonium et ob idem nullitatis caput*”.³⁹ In base al disposto di questo testo normativo doveva ritenersi *eadem causa* quella fra le stesse *personae*, per lo stesso *petitum*, cioè per la richiesta di dichiarare la nullità dello stesso matrimonio (*causa propter idem matrimonium*), e per lo stesso capo di nullità matrimoniale (*ob idem nullitatis caput*). Tenendo conto della classica tripartizione *personae, res*

³⁵ Cfr. F. ROBERTI, *De Processibus* (1926), cit., vol. 2, n. 510, a), pp. 245-246; F. X. WERNZ, P. VIDAL, F. CAPPELLO, *Ius Canonicon ad codicis normam exactum, De processibus*, vol 6, Romae, apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1949, n. 633, a), p. 602.

³⁶ M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica*, cit., vol. 3, nn. 3, 5, p. 3.

³⁷ Cfr. SACRA ROMANA ROTA, *Vicentina, Societatis*, die 7 aprilis 1922, in S. R. R. *Decisiones seu Sententiae*, vol. 14 (1922), n. 656; ROBERTI F., *De Processibus* (1926), cit, n. 224, (1), p. 352.

³⁸ F. ROBERTI, *De Processibus* (1926), cit, n. 224, c), pp. 353-354; cfr. 277, c), pp. 423-424.

³⁹ Cfr. S.C. PER I SACRAMENTI, *Provida Mater Ecclesia, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum*, 15 agosto 1936, in «AAS», 28 (1936), pp. 313-314.

petita, causa petendi, appare chiaro che l'art. 218, § 2, PM, sostituisce il termine "*causa petendi*" con il termine "*caput nullitatis*". Tale indicazione, in effetti, manifestò un indirizzo ermeneutico restrittivo in tema di conformità delle sentenze di nullità matrimoniale (c. d. requisito di identità), in quanto richiedente, oltre alla perfetta coincidenza dei fatti giuridici irritanti il matrimonio (*causa petendi*), anche la coincidenza del *nomen iuris* dell'azione di nullità esercitata.⁴⁰ Se questa è la portata del testo normativo in esame, deve tuttavia rilevarsi che la previsione normativa dell'art. 218, § 2, PM, è stata diversamente interpretata nel senso di aver stabilito o dichiarato la coincidenza o identificazione *ex lege*, nelle cause sulla validità del vincolo matrimoniale, dei concetti di "*causa petendi*" e "*caput nullitatis*", ingenerando così un equivoco che sembra all'origine delle polemiche dottrinali che hanno accompagnato la c. d. figura giurisprudenziale della "conformità equivalente o sostanziale delle sentenze matrimoniali", cui faremo tra poco cenno.

18. In effetti, nonostante il disposto dell'art. 218, § 2, PM, – che secondo la prevalente giurisprudenza rotale e la maggior parte della dottrina non poteva derogare il codice in quanto non rivestiva il rango di legge⁴¹ – la prassi giurisprudenziale del Tribunale Apostolico della Rota Romana, adottando un indirizzo ermeneutico che è stato definito "conformità equivalente o sostanziale", già a partire dagli anni quaranta dello scorso secolo si è discostata nettamente dall'idea della coincidenza dei concetti di "*causa petendi*" e "*caput nullitatis*": infatti, in applicazione del principio generale "*iura novit curia*" e della conseguente possibilità del giudice di modificare il *caput nullitatis* in quanto *nomen iuris* dei fatti giuridici dedotti in giudizio, ha manifestato la tendenza a riscontrare la conformità tra sentenze dichiarative di nullità matrimoniale, sia pure dettate per diversi capi di nullità, "*quoties utraque sententia iisdem factis et probationibus nititur*".⁴²

⁴⁰ Cfr. A. STANKIEWICZ, *La conformità delle sentenze nella giurisprudenza*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale*, LEV, Città del Vaticano 2003, n. 5.1., pp. 160-162.

⁴¹ Cfr. Per una recensione delle contrastate opinioni di dottrina e giurisprudenza, cfr.: F. SALERNO, *Limiti nell'applicazione dell'art. 219 § 2 della «Instructio S.C. Sacramentorum» per le cause matrimoniali?*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2 (1959), pp. 238-240; J. M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, Officium Libri Catholici, Romae 1966², n. 10, pp. 152-156.

⁴² Cfr. N. SCHÖCH, *Il Principio della duplice conformità delle sentenze nella Giurisprudenza Rotale*, in *Verità e Definitività della Sentenza Canonica*, LEV, Città del Vaticano, 1997, nn. 2-3, pp. 102-111; S. VILLEGIANTE, *La conformità equivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 123 (1998), pp. 295-377; F. J. RAMOS, *I Tribunali Ecclesiastici*, cit., (1121), p. 585; C. GULLO, *Prassi Processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, LEV, Città del Vaticano 2001, n. 5.1., pp. 249-250; A. STANKIEWICZ, *La conformità delle sentenze nella giurisprudenza*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale*, cit., nn. 4-5, pp. 158-166.

19. Sembra necessario, in merito all'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Rota Romana, precisare che dopo la prima codificazione la dottrina canonistica, superando la precedente configurazione di tipo accusatorio, ha teso a classificare le azioni dichiarative aventi ad oggetto la validità del vincolo matrimoniale (*causae matrimoniales quoad vinculum*), nella categoria delle *actiones mixtae*.⁴³ Le azioni miste, secondo l'antica sistemazione giustiniana, presentano alcuni tratti propri o delle azioni *in rem* o delle azioni *in personam* senza essere esattamente riconducibili a nessuna delle due categorie: fra queste il Libro quarto delle Istituzioni (cfr. *Inst.*, l. 4, tit. 6) include le *actiones praeiudiciales de statu personarum*, delle quali si dice "in rem esse videntur" in quanto relative a diritti della persona, e dunque assoluti, ma nelle quali non si richiede né un diritto reale né l'adempimento di un'obbligazione, bensì l'accertamento del fatto costitutivo di uno *status*, pregiudiziale al riconoscimento di tutti i diritti conseguenti. In ragione di tale concettualizzazione dommatica illustri autori, fra cui il Roberti, hanno affermato che la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, pur apparendo vicina alle *actiones in rem* per il fatto che l'accertamento risulta proponibile verso un numero indeterminato di soggetti, ad es. gli eredi, non può essere invece ad esse assimilata poiché riguarda diritti assoluti non reali ma personali.⁴⁴ Tali diritti, infatti, sono meritevoli di speciale tutela e, pertanto, non sembrano poter essere assoggettati al principio civilistico proprio delle azioni reali per cui fra le parti il "giudicato copre tutto il dedotto ed il deducibile ma non ciò che non era ancora deducibile",⁴⁵ poiché esso escluderebbe diverse cause di nullità matrimoniale fra le stesse parti una volta che la decisione della prima abbia acquisito una stabilità assimilabile al giudicato, fatta eccezione per la sola *nova causae propositio*. La migliore dottrina ha perciò rilevato che le cause matrimoniali *quoad vinculum* risultano più assimilabili alle *actiones in personam* per il fatto che lo *status coniugalis* da accertare deriva dal preciso fatto giuridico del matrimonio, la cui validità o nullità, in ragione dell'esistenza di concludenti fatti giuridici validanti o irritanti, deve essere riscontrata in concreto, cosicché l'individuazione della *causa petendi*, che non può risolversi, come nelle *actiones in rem*, nella semplice affermazione del diritto, ossia nella mera richiesta di dichiarare la nullità del vincolo, poiché risulterebbe inconcludente, è retta dal principio, tipico delle azioni *in personam*, "*unumquodque factum iuridicum suam actionem generat*", e

⁴³ Cfr. F. X. WERNZ, P. VIDAL, F. CAPPELLO, *Ius Canonicum ad codicis normam exactum, De processibus*, cit., vol. 6, n. 248, pp. 232-233; F. ROBERTI, *De Processibus*, (1956), cit., n. 243, pp. 575-578; M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica*, cit., vol. 1, n. 2, pp. 362-363, n. 4, pp. 364-365.

⁴⁴ F. ROBERTI, *De Processibus* (1956), n. 248, 2, p. 586.

⁴⁵ Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, cit., vol. 1, § 29, p. 160.

l'invocazione di una causa di nullità non impedisce l'accertamento delle altre (*non vitiatur alterius petitione*).⁴⁶

20. Tanto precisato, si deve rilevare che la prassi della giurisprudenza rotale di riconoscere la conformità delle sentenze di nullità del matrimonio che si fondano sui medesimi fatti giuridici irritanti, anche se dettate per diversi capi di nullità, ha dato luogo ad una serie di critiche dottrinali sintetizzabili nel rilievo che tale orientamento ermeneutico avrebbe consentito di fondare la *conformitas sententiarum* soltanto su due dei classici criteri di identificazione delle sentenze e delle azioni (*una eademque causa*), ossia le *personae* ed il *petitum*, escludendo, con un'innovazione abnorme dell'ordinamento giuridico, fondata sulla sola potestà dei giudici, quello fondamentale della *causa petendi*.⁴⁷

21. Fratattanto con la codificazione del 1983 la legge canonica ha finalmente recepito in maniera esplicita i criteri di individuazione delle sentenze e delle azioni elaborati dalla tradizione del *ius commune*. La previsione del can 1641, 1°, CIC 1983, infatti, sancisce espressamente come criteri di individuazione delle sentenze, allo scopo di riscontrarne la *conformitas*, quelli tradizionali di identificazione della *res iudicata*: “*res iudicata habetur: 1° si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi*”.

22. Secondo la giurisprudenza rotale successiva all'entrata in vigore del nuovo CIC la previsione del can. 1641, 1°, CIC 1983, ha chiarito che la conformità “*substantialis*” di *personae*, *petitum* e *causa petendi*, necessaria alla formazione della doppia sentenza conforme (*ex una et eadem causa*), deve esse distinta dall'identità o conformità “*formalis*” delle sentenze matrimoniali, comportante in più la coincidenza formale del capo di nullità del matrimonio; tale

⁴⁶ Cfr. F. ROBERTI, *De Processibus* (1926), cit., vol. 1, n. 224, c), pp. 353-354; *Quaestiones quaedam de identificatione actionum ob vitia consensus in causis matrimonialibus*, in *Consultationes Iuris Canonici*, apud Custodiam Librariam Pont. Instituti Utriusque Iuris, Romae 1934, vol. 1, n. 81, p. 258. Diversamente, E. M. EGAN, *The introduction of a new “chapter of nullity” in matrimonial courts of appeal. A Study of Legislation in the Code of Canon Law and the Instruction Provida Mater Ecclesia*, Rome, Officium Libri Catholici-Catholic Book Agency, 1967, n. 2, p. 130, adottando i criteri propri delle azioni *in rem*, ritiene che il *caput nullitatis* costituisca la *causa petendi remota* e che la stessa nullità, ovvero «il diritto di contrarre nuovo matrimonio, che segue la nullità», costituisca la *causa petendi proxima* delle azioni di nullità matrimoniale: tale proposta non ha tuttavia trovato seguito né in dottrina né in giurisprudenza.

⁴⁷ Cfr. T. PIERONEK, *Le principe de la double sentence conforme dans la législation et la jurisprudence ecclésiastiques modernes concernant les causes matrimoniales*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 34 (1978), pp. 112-113; J. LLOBELL, *Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze di nullità del matrimonio*, cit., c), pp. 563-564; P. MONETA, *La nuova trattazione della causa matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), n. 4, pp. 490-491; S. VILLEGIANTE, *La conformità equivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di nullità matrimoniale*, cit., n. 3, 1, pp. 374-375.

previsione di legge ha inoltre chiarito in modo evidente (cfr. can. 1641, 1^o, CIC 1983) che l'identità formale delle sentenze non è richiesta dalla legge al fine di riscontrare la duplice conformità delle sentenze, ivi comprese quelle matrimoniali, ed il conseguimento dei relativi effetti.⁴⁸

23. A tale proposito è necessario richiamare il fatto che la giurisprudenza Rotale ha fatto evidente riferimento alla la dommatica giuridica classica – che affonda le radici nelle fonti romane e nella dottrina del *ius commune*, ossia nei principi costitutivi generali dell'Ordinamento Canonico – secondo cui la *causa petendi*, cioè la ragione o il titolo in base al quale si domanda in giudizio una certa *res*, consiste in un determinato fatto giuridico, ovvero sia in un fatto produttivo di conseguenze giuridiche (*causa est factum iuridicum quo innitur ius*), che a sua volta generano un'*actio* (*ius prosequendi in iudicio proprium ius*) il cui *nomen* è stabilito dalla legge che la prevede.⁴⁹ Ora se la

⁴⁸ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Bononien.*, *decr.* 24 oct. 1986, *coram* Serrano, in *Monitor Ecclesiasticus*, 114 (1989), n. 7, p. 286; *Lugdunen.*, 31 ian. 1990, *coram* Palestro, in *R. R. D.* 82 (1990), n. 7, p. 59; N. SCHÖCH, *Il Principio della duplice conformità delle sentenze nella Giurisprudenza Rotale*, in *Verità e Definitività della Sentenza Canonica*, cit. n. 2, p. 105.

⁴⁹ Cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di Diritto Processuale Civile*, cit., § 12, II, C), p. 236; *Istituzioni di Diritto Processuale Civile*, cit., vol. 1, n. 111, C), p. 328; F. ROBERTI, *De Processibus* (1956), n. 248, I-II, pp. 583-584; F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di Diritto Processuale Canonico*, UTET, Torino 1946, n. 16, C), p. 35; M. T. ZANZUCCHI, *Diritto Processuale Civile*, cit., quarta edizione riveduta ed aggiornata, Giuffrè, Milano 1946, n. 20, p. 206; F. X. WERNZ, P. VIDAL, F. CAPPELLO, *Ius Canonicum ad codicis normam exactum*, *De processibus*, cit., vol. 6, n. 372, II, p. 335; M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica*, cit., vol. 3, n. 7, p. 4.; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, Letouzey, Paris 1951, vol. 4, n. 265, pp. 149-150; M. MORENO HERNÁNDEZ, *Derecho Procesal Canónico*, Aguilar, Madrid, 1956, pp. 141-142; E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano 1984, vol. 1, n. 87, b), p. 173; A. STANKIEWICZ, *De relatione inter libellum litis introductorium et actionem in iure canonico*, in «Periodica» 76 (1987), b, p. 515; *De libelli reiectione eiusque impugnatione in causis matrimonialibus*, in «Quaderni Studio Rotale», 2 (1987), b), p. 75; S. SATTA, C. PUNZI, *Diritto Processuale Civile*, undicesima edizione a cura di C. Punzi, Cedam, Padova 1993, n. 80, p. 157; A. PROTO PISANI, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, Jovene, Napoli 1994, n. 2, c), p. 61; R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *De causae introductione*, *Comentario a los cann. 1501-1512*, in A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV, EUNSA, Pamplona 1996, vol. 4, n. 4, a), p. 1196; S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Trivium Editorial, Madrid 1999, n. 2.3., pp. 300-301; F. J. RAMOS, *I Tribunali Ecclesiastici*, cit., § B, n. 2, b), p. 327; J. GOTI ORDEÑANA, *Tratado de Derecho Procesal Canónico*, Colex, Madrid 2001, n. 3), pp. 253-254; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di Diritto Processuale Civile*, Cedam, Padova 2001, vol. 1, n. 86.3., pp. 310-312; C. DE DIEGO LORA, R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico, parte general*, EUNSA, Pamplona 2003, n. 2, p. 58; DE DIEGO LORA C., *Comento ai cann. 1476-1512, 1598-1655*, in *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato*, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma 2004, c. 1504, p. 1006; C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, sedicesima edizione, Giappichelli, Torino 2004, vol. 1, § 29, pp. 153-154; M. J. ARROBA CONDE, *Diritto Processuale Canonico*, EDIURCLA, Roma 2006, n. 2, B), (17), (18), p. 329; C. PUNZI, *Il processo civile*, Giappichelli, Torino 2008, vol. 2, n. 2.2.2., p. 27.

causa petendi consiste nei fatti giuridici che fondano l'azione, ossia, nei processi matrimoniali, nei fatti giuridici da cui deriva la nullità del matrimonio, nullità la cui dichiarazione l'azione tende a conseguire, essa non può essere confusa con il *caput nullitatis* eventualmente indicato dall'attore nel libello di domanda e fissato nel decreto di litiscontestazione dal giudice. Tale indicazione del capo di nullità, infatti, riguarda il *nomen iuris* dell'azione esercitata in ragione di una certa *causa petendi* stabilito dalla legge, ovvero sia il riferimento alle norme la cui applicazione è, eventualmente, invocata dall'attore in relazione a certi fatti giuridici che devono essere riscontrati all'esito del giudizio: riferimento che non è mai vincolante né per le parti né per il giudice, in ragione del principio *iura novit curia*.⁵⁰ Da ciò deriva la doverosa distinzione che dei concetti di “*causa petendi*” e “*caput nullitatis*”.

24. La prassi giurisprudenziale della Rota Romana che considera la *causa petendi* come il fatto giuridico su cui si fonda l'azione, e distingue tale fatto giuridico tanto dalla legge che ne prevede l'efficacia che dal *nomen iuris* ad esso attribuito dalla previsione legislativa, ha infine condotto ad un autorevole e, direi, definitiva ricezione normativa della concezione dottrinale classica con l'emanazione dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, del 25 gennaio 2005.⁵¹ L'art. 291, DC, infatti, ha recepito la distinzione tra conformità (identità) formale, che ricorre fra due sentenze matrimoniali pronunziate “*inter easdem partes, de nullitate eiusdem matrimonii et ex eodem capite nullitatis, eademque iuris et*

⁵⁰ Cfr. G. CHIOVENDA, *Istituzioni di Diritto Processuale Civile*, cit., vol. 1, n. 111, c), p. 328; M. T. ZANZUCCHI, *Diritto Processuale Civile*, cit., vol. 2, n. 20, p. 206; F. X. WERNZ, P. VIDAL, F. CAPPELLO, *Ius Canonicum ad codicis normam exactum, De processibus*, cit., vol. 6, n. 372, II, p. 336; M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica*, cit., vol. 2, n. 7, 3°, p. 516; G. GIANNOZZI, *La modificazione della domanda nel processo civile*, Giuffrè, Milano 1958, n. 12, pp. 38-44; n. 14, pp. 48-51; A. STANKIEWICZ, *De relatione inter libellum litis introductorium et actionem in iure canonico*, cit., n. 4, b, pp. 517-518; *De libelli reiectione eiusque impugnatione in causis matrimonialibus*, cit., b), p. 75; J. LLOBELL, *Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), pp. 548-549; *Il concetto di «conformitas sententiarum» nell'istr. «Dignitas connubii» e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in H. Franceschi - J. Llobell - M. Á. Ortiz (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*. Il Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, Roma, 13-18 settembre 2004, EDUSC, Roma 2005, n. 7.2., pp. 227-228; R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *De causae introductione*, *Comentario a los cann. 1501-1512*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, cit., vol. 4, c. 1504, n. 4, a), pp. 1195-1196; F. J. RAMOS, *I Tribunali Ecclesiastici*, cit., n. 2, b), (621), p. 327; C. DE DIEGO LORA, R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico, parte general*, cit., n. III, 3°, 7°, pp. 63-64; C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, cit., vol. 1, § 29, p. 154; M. J. ARROBA CONDE, *Diritto Processuale Canonico*, cit., n. 2, b), pp. 329-330.

⁵¹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione Dignitas Connubii*, cit., p. 219.

facti ratione” (cfr. art. 291, § 1, DC), e conformità sostanziale o equivalente fra sentenze matrimoniali che “*licet caput nullitatis diverso nomine significant et determinent, tamen super iisdem factis matrimonium irritantibus et probationibus nitantur*” (cfr. art. 291, § 2, DC), essendo l’ultima (conformità sostanziale) necessaria e sufficiente a produrre tutti gli effetti della “*conformitas sententiarum*”. Da tale previsione risulta evidente che laddove la *Dignitas Connubii* ha dato espresso riconoscimento normativo alla figura della conformità sostanziale, non ha inteso derogare alla disciplina del can. 1641, 1°, CIC 1983, che individua espressamente la *causa petendi* fra gli elementi di individuazione delle sentenze – né d’altronde avrebbe potuto farlo, atteso che l’istruzione non riveste il rango di legge⁵² –, ma ha chiarito che la conformità sostanziale delle sentenze matrimoniali rispetta tutti i requisiti stabiliti dal can. 1641, 1°, CIC 1983, e che cioè la *causa petendi*, nelle cause matrimoniali, non coincide col *caput nullitatis* adottato, bensì consiste nei fatti giuridici costitutivi della nullità del matrimonio.⁵³

25. Alla luce della dottrina classica, esaminata sommariamente nel suo sviluppo storico, e della più recente normativa del CIC 1983 e della DC ritengo sia possibile trarre alcune conclusioni.

– I criteri di individuazione di azioni e sentenze, la cui identità consente di accertarne la conformità, cioè la pertinenza alla medesima *causa*, sono *res petita, personae, causa petendi*.

– La *causa petendi* è il fatto dal quale sorge il diritto (*causa est factum quo innitur ius*) che è a sua volta munito di azione giudiziale (*ius prosequendi in iudicio proprium ius*).

– L’indicazione del *nomen iuris* dell’azione, che nelle cause di nullità matrimoniale consiste nell’indicazione del *caput nullitatis*, è una mera conseguenza legale della previsione normativa di un determinato fatto giuridico.

– In generale ciascun fatto giuridico (*causa petendi*), può ricadere – senza coincidere perfettamente con le relative fattispecie astratte – sotto la previsione di diverse norme (c.d. concorso di norme) dando luogo a diverse azioni (in senso processuale, cioè diverse domande) quando, sulla base delle diverse previsioni legislative, diverse siano le richieste proponibili al giudice (diversità di domanda per diversità di *petitum*).

– Nelle cause di nullità matrimoniale, invece, la previsione dello stesso fatto sotto diverse fattispecie legali, non dà luogo di per sé ad un diverso *petitum*, poiché la richiesta fatta al giudice consiste sempre nella dichiarazione

⁵² Cfr. J. LLOBELL, *La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell’istr. «Dignitas Connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, 18 (2006), pp. 343-370.

⁵³ Cfr. J. LLOBELL, *Il concetto di «conformitas sententiarum» nell’istr. «Dignitas connubii» e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, cit., n. 6, (28), p. 221.

di nullità dello stesso matrimonio fra le stesse parti, e dunque non genera diversità dell'azione (domanda). Il concorso di norme sullo stesso fatto giuridico, invece, determina soltanto la possibile invocazione concorrente di diversi capi di nullità del matrimonio. In tali ipotesi, infatti, l'azione scaturente da una certa *causa iuridica* può assumere diversi *nomina*, a seconda della diversa fattispecie astratta sotto cui è sussunta la *causa petendi*, ossia essere qualificata per diversi capi di nullità.

– Conseguentemente nelle cause di nullità del matrimonio il cambiamento del solo *caput nullitatis* non incide sulla sostanza dell'azione (domanda), in quanto se essa è determinata sempre dalle medesime *personae* (stesso attore e convenuto), dalla stessa *res petita* (dichiarazione di nullità dello stesso matrimonio accusato), e dalla stessa *causa petendi* (stessi fatti giuridici irritanti il matrimonio), risulterà sempre la medesima azione (domanda).

– Per questo stesso motivo la semplice modificazione del *caput nullitatis* ammesso, ossia del *nomen iuris* dell'azione di nullità matrimoniale, non può escludere la *conformitas* (sostanziale o equivalente) delle successive sentenze dettate sulla medesima azione (domanda), ossia fra le stesse *personae*, sullo stesso *petitum*, e per gli stessi fatti giuridici irritanti (*causa petendi*), poiché la conformità delle sentenze va valutata alla stregua dei criteri di identificazione delle azioni, così come elaborati da una dottrina più che bimillenaria.

26. Risulta così raggiunta una nuova tappa di quel lungo cammino che, partendo dalle sentenze degli antichi giureconsulti romani, e passando per quella eccezionale fucina di approfondimento, rielaborazione e armonizzazione che fu il sistema dello *ius commune*, è giunto fino a noi a trasmettere un patrimonio di sapienza giuridica che, per il suo radicamento *in re*, risulta tuttora, e nonostante l'affaticarsi di molta e valente dottrina,⁵⁴ per molti versi insuperato.

FRANCESCO PAPPADIA

⁵⁴ Fra gli autori che mettono in discussione la tripartizione classica *personae, petitum, causa petendi*, magistralmente formulata dal G. CHIOVENDA, *Principii di Diritto Processuale Civile*, cit., § 12, pp. 278-287; *Istituzioni di Diritto Processuale Civile*, cit., vol. 1, § 14, nn. 108-112, pp. 311-335; *Identificazione delle azioni. Sulla regola "ne eat iudex ultra petita partium"*, in *Saggi di Diritto Processuale Civile (1894-1937)*, cit., vol. 1, n. 5, pp. 157-177, cfr.: M. T. ZANZUCCHI, *Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello*, cit., n. 73, p. 378, nn. 93-150, pp. 171-345; *Diritto Processuale Civile*, cit., vol. 2, nn. 10-20, pp. 197-207; F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, Cedam, Padova 1936, vol. 1, n. 130, pp. 355-357; A. BONSIGNORI, *Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1998.

NOTE E COMMENTI

BENEDICT EJEH
THE PRINCIPLE OF SUITABILITY
IN THE PROVISION
OF ECCLESIASTICAL OFFICES
IN THE 1983 CODE OF CANON LAW

SUMMARY: 1. The Concept of Ecclesiastical Office. 2. The Concept of Suitability for Ecclesiastical Office. 3. Elements of Suitability for Ecclesiastical Office. 3. 1. Fundamental Suitability. 3. 2. Communion. 3. 3. Moral Suitability. 3. 4. Maturity. 3. 5. Appropriate Knowledge. 3. 6. Freedom from Ecclesiastical Censures, Irregularities and Impediments. 4. Analysis of the Concept of Suitability in the System of Canonical Provision of Office. 4. 1 Suitability and the Various Kinds of Canonical Provision. 4. 1. 1. *Free Conferral* (can. 157). 4. 1. 2. *Canonical Presentation* (cann. 158-163). 4. 1. 3. *Election* (cann. 164-179). 4. 1. 4 *Postulation* (cann. 180-183). 5. Juridical Effects of Suitability (can. 149 §2). 6. Conclusion.

1. THE CONCEPT OF ECCLESIASTICAL OFFICE

FOLLOWING the operative normative disposition regarding the concept of ecclesiastical office in canon 145 of the CIC 1983,¹ current canonical doctrine generally identifies ecclesiastical office with stably constituted public ecclesiastical functions for the spiritual goals of the Church, meant to be exercised by suitable members of the faithful who have been duly designated according to the norms of canon law.² The canonical legislator delineates this concept with the Latin “*officium*”, qualified more precisely with “*ecclesiasticum*” to distinguish it from other kinds of offices also referred to in the Code.³ Ecclesiastical office understood in this technical sense presupposes its formal institution and its official assignment to a responsible subject through canonical provision. Sometimes, this technical, juridical concept of ecclesiastical office offered in canon 145, which is the framework

¹ CIC, 1983, can. 145 §1: “Officium ecclesiasticum est quolibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum”.

² Cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, p. 98; W. AYMANS, *Amt, Kirchenrechtlich*, in *Lexicon für Theologie und Kirche*, Freiburg, 2006, p. 550; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 144.

³ Cf. CIC 1983, cann. 285 §§3-4, 289 §2, 317 §4, 1042, 2°.

of the present article, is also expressed using other terms like *munus*⁴ and *ministerium*.⁵

However, it is important to note that the use of the term “*officium*” in the Code does not have a univocal conceptual reference but rather shows a variegated application,⁶ thus favouring a current of canonical doctrine that attributes ecclesiastical office to any responsibility or function in the Church aimed at the actualization of the goals of the Church.⁷

Our present limitation of the concept of office to the technical definition offered in canon 145 makes it necessary to distinguish this concept from ecclesiastical/sacred ministries.⁸ Both ecclesiastical realities do coincide in many aspects such that the Code itself does not always succeed in establishing a transparent distinction in its usage of both terms. They constitute the two means by which the public functions of the Church are exercised. However, the distinguishing element of an ecclesiastical/sacred ministry has been identified in its being permanently conferred on a person by the competent ecclesiastical authority, usually by means of the liturgical rite of ordination (for the sacred ministries) or installation (for the merely ecclesiastical ministries), which enables and commissions the ecclesiastical/sacred minister to carry out the acts or functions of the ministry received within the established limits.⁹ Therefore, the mere exercise of a ministerial function alone does not, in itself, constitute a member of the faithful into an ecclesiastical or sacred minister without the prior installation or ordination

⁴ See CIC 1983, cann. 253 §§ 1&3, 261 §2, 317 §3, 331, 332 §2, 333 §§1-2, 334, 337 §3, 409 §2, 413 §3, 430 §1, 452 §1, 478 §2, 481 §2, 540 §3, 622, 623, 624 §3, 627 §1, 776, 780, 810 §1, 1280, 1283, 1284 §1, 1420 §5, 1433, 1447, 1540 §1, 1747 §1, etc.

⁵ For example CIC 1983, cann. 282, 1036, 1389 §2, etc.

⁶ The term is used severally in the Code to designate various kinds of duties or functions due to various categories of the faithful, for example, in canons 96, 209 §2, 211, 212 §3, 223 §1, 225 §2, 226 §1, 339 §1, 351 §§2-3, 510 §2, 555, 747 §1, 773, 914, 1095, 2°, 1134 -1136, 1634 §2, 1711, etc) and also to refer to responsibilities and tasks assigned to members of the faithful (e.g. cann. 230 §3, 235 §1, 363 §1, 395 §2, 462 §2, 796 §2, 1741, 4°, etc). It is also used in a liturgical context to refer to divine worship (can. 556). For the various uses of “*officium*” in the 1983 Code of Canon Law see X. OCHOA, *Index erborum ac locutionum codicis iuris canonici*, Città del Vaticano, 1984, pp. 315-316; H. ZAPP, *Codex iuris canonici Lemmata – Stichwortverzeichnis*, Freiburg, 1986, pp. 442-443.

⁷ Cf. S. BERLINGÒ, *Dal «mistero» al «ministero»: l'ufficio ecclesiastico*, «*Ius Ecclesiae*», 5 (1993) 104.

⁸ See P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in codice iuris canonici*, «*Periodica*» 1989, pp. 411-436 for a concise analysis of the various uses of the terms *Ministerium*, *munus* and *officium* in the CIC, 1917, Vatican II and the CIC, 1983. Cf. also, IDEM, “*Sacra ministeria*” e funzioni pubbliche nella Chiesa, «*Folia Theologica*», 4 (1993), pp. 67-76.

⁹ Cf. The Interdicasterial Instruction on Certain Questions Regarding the Collaboration of the Non-Ordained Faithful in the Sacred Ministry of Priests («*AAS*» 89 [1997] 852-877), especially pages 861-863.

required by the respective kind of ministry.¹⁰ It could be said, therefore, that while the key element of an ecclesiastical office lies in its objective stability as an articulation of ecclesiastical functions, the distinguishing element in the ecclesiastical ministry is its subjective permanence in the recipient. In other words, while the ecclesiastical ministry has to do with a stable ecclesiastical state, ecclesiastical office deals with a stable ecclesiastical duty or organ of service. However, the duties of an ecclesiastical office may include the exercise of the Church's ministries, therefore, necessitating the possession of the corresponding grade of ministerial capacity by the subject of the office, thereby leading to an overlap of both realities.¹¹

The ecclesiastical office constitutes a fundamental bastion of Church organization, an indispensable pastoral and juridical instrument for the ordered exercise of the powers, functions and activities of the Church,¹² the ordinary means for the attribution and exercise of the Church's pastoral functions.¹³ Its fundamental importance in the life of the Church made the concept of ecclesiastical office an object of intense debate in the course of the revision of the pio-benedictine Code of 1917 preparatory to the redaction of the new Code of 1983. At a time when the social reality of the Church had undergone profound changes especially in the area of the hitherto underlying patrimonial basis of its hierarchical organizational structure, it also became necessary to review the concept of ecclesiastical office to conform to the Church's updated self-understanding and actual social reality.

The pio-benedictine Code offered two different concepts of Ecclesiastical Office, a broad concept and a strict concept: "Ecclesiastical office in the broad sense is any responsibility exercised legitimately for a spiritual end", while Ecclesiastical office in the strict sense is "a divinely or ecclesiastically ordered responsibility, constituted in a stable manner, conferred according to the norms of the sacred canons, entailing at least some participation in ecclesiastical power, whether of orders or of jurisdiction".¹⁴ The broad understanding of the concept was seen as canonically improper, unless otherwise stipulated by law, whereas the strict sense was the proper canonical un-

¹⁰ Compare the usage of *ministeria* and *munera* as applied to the functions of installed lectors/acolytes and their *ad hoc* counterparts respectively in CIC, 1983, can. 230. See also, The Interdicasterial Instruction on Certain Questions Regarding the Collaboration of the Non-Ordained Faithful in the Sacred Ministry of Priests especially Art. 1 §§1-3 of the Practical Provisions, («AAS» 89 [1997] 861-863).

¹¹ Cf. P. ERDÖ, "Sacra ministeria" e funzioni pubbliche nella Chiesa, «Folia Canonica», 4 (1993), pp. 75-76.

¹² Cf. L. CHIAPPETTA, *Commento giuridico-canonico al codice di diritto canonico*, p. 229.

¹³ Cf. J. I. ARRIETA, *Governance Structures within the Catholic Church*, Canada, Wilson and Lafleur, 2000, p. 64.

¹⁴ CIC, 1917, can. 145 §1.

derstanding of ecclesiastical office,¹⁵ thus inextricably binding the notion of ecclesiastical office and participation in the ecclesiastical power of orders or of jurisdiction. In effect this meant that the possession of *potestas ordinis* (or *potestas sacra*) was a necessary suitability prerequisite for the possession of ecclesiastical office since the exercise of ecclesiastical office also meant the exercise of ecclesiastical power, which only clerics could obtain.¹⁶ Canonical doctrine added yet a third, very narrow notion according to which the concept of ecclesiastical office applied exclusively to those offices that exercised the power of governance in the Church.¹⁷

This arrangement also subordinated ecclesiastical offices to ecclesiastical benefices, which, in the 1917 Code, were the juridical entities (moral persons) upon which sacred offices were dependent as a guarantee of viability and of economic sustenance for the office holder.¹⁸ Consequently, ecclesiastical offices were effectively configured as duties, rights and privileges due to holders of ecclesiastical benefices;¹⁹ a situation that “conveyed a fragmentary presentation of ecclesiastical administration, atomized into a multitude of offices – or better stated, benefices – that made the unitary juridical treatment of the entire ecclesiastical organization difficult”.²⁰ Furthermore, the placement of the theme of Ecclesiastical Office under the section of the Code dealing with the clergy (Book 2, Part 1) leaves no doubt as to whom the legislator of the 1917 Code considered the proper subject of ecclesiastical office. The lay faithful were considered incapable of ecclesiastical office.

Canonical doctrine after the 1917 Code considered this concept of ecclesiastical office inadequate and ambiguous. The Vatican II *Decree on the Ministry and Life of Priests*, reflecting the prevalent canonical and ecclesiological understanding of the moment, called for the suppression or at least a radical review of the beneficial system of sustenance of the Church’s sacred ministers to give way to a better and more equitable system of remuneration for pastoral work. In a bid to achieve this goal it introduced a new concept of office that was intended to liberate ecclesiastical office from its dependence on ecclesiastical benefice. Accordingly, it proposed a concept of ecclesiastical office as any stably conferred duty that is exercised for a spiritual purpose,²¹ thus emphasizing its pastoral and ministerial purpose in place of the patrimonial model of the 1917 Code. However, by substituting the clause

¹⁵ Cf. CIC, 1917, can. 145 §2.

¹⁶ CIC, 1917, can. 118.

¹⁷ Cf. J. I. Arrieta, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, p. 139.

¹⁸ CIC, 1917, can. 1409. Only clerics were entitled to ecclesiastical benefices (CIC, 1917, can. 118).

¹⁹ Cf. J. I. Arrieta, *Governance Structures*, op. cit., p. 64.

²⁰ J. I. Arrieta, *Ecclesiastical Office*, in *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, vol. 1, Wilson & Lafleur, Montreal Canada, 2004, p 889.

²¹ Cf. P. O. 20.

“*stabilter constitutum*” of the 1917 Code with “*stabilter collatum*” this Vatican II definition of ecclesiastical office effectively introduced a significant change in the notion of office from being an objectively established and, therefore, stable ecclesiastical institution to that of a function that is stably but subjectively conferred on a subject, therefore incapable of existing independently of the office holder. The flaw was noted and corrected in the course of the formulation of the present canon 145.²² The new canon abolished the previous ambiguous distinction of office into broad and strict senses, offering in its place a single, universally applicable concept of ecclesiastical office as “any post which by divine or ecclesiastical disposition is established in a stable manner to further a spiritual purpose”.

The above definition contains four important elements characterising ecclesiastical office, namely (a) a status of its own as a post, that is, a position of responsibility with defined rights and duties, no longer dependent on a benefice but an organ of ecclesiastical organisation in its own right (b) an objective stability that gives it an independent and lasting existence and identity of its own beyond the subjective limits of its actual occupant, (c) its divine or ecclesiastical institution that qualifies it as an organ of the Church, (d) its spiritual purpose in keeping with the ultimate pastoral goal of all ecclesiastical institutions and activities, namely the salvation of souls. It also excludes some elements associated with the concept of ecclesiastical office in the previous Code. Apart from the already mentioned dissociation of ecclesiastical office from the institution of ecclesiastical benefice, more importantly, the notion of ecclesiastical office no longer includes participation in the ecclesiastical power of orders or of jurisdiction as was the norm in the previous code. In other words, ecclesiastical offices are no longer the exclusive preserve of clerics and they are no longer configured as positions of power but of service.²³ They are means towards the achievement of the constitutional goals of the Church,²⁴ which all members of the faithful are called to promote.

The new normative disposition places emphasis on the element of integral suitability for the exercise of the responsibilities and rights of an office as a decisive element in the provision of canonical office. The canonical legislator unequivocally expressed this intention by removing the canons on ecclesiastical office from its place in the former Code under the section on clerics and locating it in the section of General Norms in the present code. Thus, both by the logic of the contextual location of “Ecclesiastical Office” in the arrangement of the Code and its defining elements, it can be held by

²² Cf. «*Communicationes*», XXIII (1991)247.

²³ Cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè Editore, 1994, p. 87.

²⁴ Cf. J. I. ARRIETA, *Governance Structures*, p. 65.

those members of the faithful (whether clergy, religious or laity, depending on the nature of the office) who are suitably endowed to exercise its responsibilities and rights and have been given the legitimate title to the office through canonical provision.

2. THE CONCEPT OF SUITABILITY FOR ECCLESIASTICAL OFFICE

The Latin adjective *idoneus*, -a, -um from which *idoneitas* (suitability) is derived means 'suitable', 'appropriate', 'having the right qualities', 'adequate', 'qualified', 'fitted for', 'fit', 'able', 'capable', 'worthy', etc thus indicating a wide and diverse field of application to all categories of nouns. Used with reference to persons, suitability generally expresses a judgement about the propriety (or lack of it) of a person to perform a certain act or be vested with some responsibility or honour, based on the onus implied by the responsibility and the capability of the person to fulfil it under given circumstances.

In the context of the Church, beyond the fundamental capacity to accomplish ecclesiastical functions, judgement about suitability for ecclesiastical office also entails an assessment of the candidate's ability to achieve the responsibility in question according to the institutional goals of the Church as well as the concrete needs of a given ecclesiastical community. In other words, suitability does not merely entail a person's material qualification for the ecclesiastical office as could be verified by the possession of those qualities and testimonials established by law for the holders of an office, but it also involves an evaluation of the quality of service that the candidate is able to offer in view of the realisation of the general and concrete mission, goals and needs of the Church, while also putting into consideration the personal attributes of the prospective office holder.

Suitability is a concept that pervades the entire system of Church organisation as a condition upon which functions, roles, offices, honours and even ecclesiastical states of life are assigned or constituted for the purpose of the optimal realisation of the mission of the Church. In this sense, it constitutes one of the principles guiding the institution and organisation of the Church, by which ecclesiastical states of life are duly or validly (as the case may be) granted to persons who are worthy and properly disposed and ecclesiastical roles are given to persons who are suited to carry them out properly, legitimately or validly, according to the particular juridical requirements of each function, in keeping with the Church's mission and goals as well as concrete historical exigencies. Therefore, it does not refer merely to subjective, meta-judicial, purely internal situations that carry no consequences beyond the person in whom the conditions exist. It has to do, on the one hand, with attributes, qualities, qualifications, testimonials, conditions and states existing in a person that are objectively verifiable and imply juridical effects in

the external order of inter-personal relationships, rights and obligations. On the other hand, it involves the evaluation of all these in the light of the mission of the Church and concrete historical factors. This second dimension of suitability belongs to the realm of administrative discretionary freedom exercised by the competent ecclesiastical authority in view of realising the good of the Church in the best way possible, given prevailing circumstances. It is the decisive element in the eventual choice of a candidate from among many suitable candidates. Though this aspect of the determination of suitability is not very easily amenable to strictly juridical standards, it is dependent on the established objective norms of suitability and determined by the good of the Church, i.e., the salvation of souls.

3. ELEMENTS OF SUITABILITY FOR ECCLESIASTICAL OFFICE

Suitability for ecclesiastical office involves various elements some of which are common to all ecclesiastical offices while others are peculiar to each given office or type of office. Some elements of suitability are indispensable while some are only accessory; some are required for the valid provision of office while some are required only for its legitimate provision; some are necessary for the material juridical exercise of the office while some are required for its more fruitful exercise in view of its immediate and ultimate goals. The elements of suitability could be synthesized under the following headings.

3. 1. *Fundamental Suitability*

By fundamental suitability is meant that element of suitability that concerns the essential constitution of the person in the order of nature or, in the supernatural order, due to a sacramental configuration within the Ecclesial community, which fundamentally qualifies him to validly possess and exercise an ecclesiastical office.

On the natural level, this kind of suitability is built on the natural constitution of the human person as male or female, on the basis of which the possession of some ecclesiastical offices would be possible or not, in accordance with the divine or merely ecclesiastical law, as the case may be. Thus, suitability for offices that require the exercise of the power of Orders requires, as a necessary condition for suitability, the natural state of being a male human person.²⁵ This requirement is of divine law institution, having as its origin the tradition handed over by the Lord Jesus Christ and the apostles to the Church.²⁶ Hence, all ecclesiastical functions that can *only* be exercised

²⁵ CIC 1983, can. 1024: "Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus".

²⁶ Cf. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio, *Inter insigniores*, «AAS» 69 (1977)

by bishops, priests or deacons presuppose the natural condition of maleness as a necessary suitability requirement. The same applies to ecclesiastical offices reserved to the stable ecclesiastical ministries of lectors and acolytes since these ministries, as stable ecclesiastical states, have been reserved only to male members of the faithful²⁷ by virtue of ecclesiastical law, because of their intimate participation in clerical functions.²⁸

At the supernatural level fundamental suitability is built on the two sacraments that constitute the basis of the Church's constitutional structure and organisation, namely baptism and Holy Orders. The sacrament of Baptism, which is the gateway to membership in the Church, constitutes the members of Christ's faithful or the people of God and makes them sharers in various ways in the office of Christ as typified in his priestly, prophetic and kingly functions, and also participants in the mission of the Church in the world.²⁹ In juridical terms, baptism incorporates members into the Church and constitutes them persons in it, with the duties and rights proper to each status,³⁰ therefore capable of effectively placing acts that accomplish the mission of Christ and his Church, within the limits of their power and their legitimate ecclesiastical status and functions. As members of Christ's mystical body, the faithful also share in his mission of redemption through a life of witnessing that is also fulfilled through the exercise of certain functions in the world and in the Church. Baptism empowers them for this responsibility at the fundamental level common to all the faithful and peculiar to the lay faithful.³¹ Hence, under the direction of the Church's hierarchical leadership authority, and in communion with it, the faithful are enabled, through the power of baptism, to exercise, whether on a stable or temporary basis, certain ecclesiastical functions that do not require a further sacramental configuration or *capacitas* other than that acquired through the first sacrament. It is by virtue of this fundamental suitability that the lay faithful are able to cooperate with the Church's hierarchy in the exercise of the power of governance in the Church,³² which belongs to those in sacred orders by divine institution.³³ Also, on the strength of this ontological suitability imparted by baptism, the sacred pastors are to "confidently assign duties to (the lay faithful) in the service of the Church leaving them freedom and scope for acting".³⁴

However, by virtue of the hierarchical constitution of the Church there

101; JOHN PAUL II, Apostolic Letter, *Ordinatio sacerdotalis*, May 22, 1994, n.4; JOHN PAUL II, Apostolic Letter, *Mulieris Dignitatem* (August 15, 1988), n. 26: «AAS» 80 (1988) 1715.

²⁷ Cf. CIC, 1983, can. 230 §1.

²⁸ Cf. P. V. PINTO, Ed., *Commento al codice di diritto canonico*, Vatican, 2001, p. 140.

²⁹ Cf. CIC, 1983, can. 204.

³⁰ Cf. CIC, 1983, can. 96.

³¹ Cf. L.G. 31.

³² Cf. CIC, 1983, can.129 §2.

³³ Cf. CIC, 1983, can. 129 §1.

³⁴ L.G. 37.

are ecclesiastical offices that entail positions and functions of pastoral care and leadership in its spiritual, liturgical, administrative and magisterial dimensions.³⁵ These are offices that entail the spiritual care of souls through Word and Sacrament as well as ecclesiastical governance. The fundamental baptismal configuration alone does not confer the capacity needed to exercise the fullness of such offices; rather, they require the post-baptismal sacramental configuration into the person of Christ, the head of the Christian community through sacred ordination.³⁶ For, while the Lord Jesus has made all the members of his mystical body sharers in his divine mission, the same Lord also constituted some ministers who, by virtue of the sacred power of orders, are able to perform the public priestly office in the name of Christ.³⁷ The sacred power of the ministerial priesthood, which is distinct from the baptismal power of the common priesthood of the faithful,³⁸ imparts on the ordained faithful the ontological capacity to represent Christ as ministers in his name and so to exercise offices and functions of pastoral leadership in the capacity of pastors after the example of Christ the head.

Since the sacred power for the ministry of full pastoral care and leadership is conferred through priestly ordination, only those members of the faithful who have received priestly orders can exercise the office of pastors.³⁹ They alone are able to validly receive and exercise offices that entail the full care for souls.⁴⁰ However, the office of deacons also involves some aspect of the care for souls,⁴¹ including *munus sanctificandi*⁴² (as ordinary ministers of baptism,⁴³ ordinary ministers of Holy Communion,⁴⁴ ordinary ministers

³⁵ "In the theological sense... community leadership goes deeper (than administration and management), since it means building up a community in the commission received from Jesus Christ and in his power.... The community is built up when it is nourished from the table of the Word and the table of the Eucharist, when it is purified and sanctified, when it is empowered and motivated to perform its own service in the world, and when the charisms that are at work in the community are integrated with one another and kept united to the church as a whole." W. Kasper, *Leadership in the Church*, New York, 2003, p. 64.

³⁶ Through the sacrament of holy orders, priests "are signed with a special character and are conformed to Christ the priest in such a way that they can act in the person of Christ the Head". P.O. 2.

³⁷ Cf. *ibidem*.

³⁸ Cf. L.G. 10.

³⁹ „Aus theologischer Sicht hätte es sich empfohlen, den Terminus Hirt (*pastor* [*animarum*]) nur auf die Amtsträger mit voller Seelsorge anzuwenden. Ihnen ist aufgegeben, nach dem Vorbild des Guten Hirten (vgl. Joh 10,1-28) und ihn repräsentierend eine Gemeinschaft von Gläubigen zu einen... und für sie in jeder Hinsicht geistlich zu sorgen. H. Socha, in *Münsterlicher Kommentar zum Codex Iuris Canonici* (Klaus Lüdicke, Hrsg.), Band 1 (cann. 1-203), Ludgerus Verlag, 2003, 150/3.

⁴⁰ Cf. CIC, 1983, can. 150.

⁴¹ Cf. L.G. 29.

⁴² CIC, 1983, can. 835 §3: "Deacons have a share in the celebration of divine worship in accordance with the provisions of the law."

⁴³ Cf. CIC, 1983, can. 861 §1.

⁴⁴ Cf. CIC, 1983, can. 861 §1.

of Eucharistic Benediction and Exposition),⁴⁵ *munus docendi* (as ministers of the Word both for the proclamation of the Gospel⁴⁶ and the preaching of the homily),⁴⁷ and some share in *munus regendi*.⁴⁸ Even lay persons, under particular circumstances of need, could be entrusted with a share in the exercise of the pastoral care of a parish under the direct pastoral care of a priest.⁴⁹

The specific content or functions of an ecclesiastical office is, therefore, the determining factor of which members of the faithful possess the requisite ontological suitability for the office. Offices that require the fullness of the priesthood, namely the so called capital or Episcopal offices that entail presidency over the Christian Community, require Episcopal ordination as an ontological suitability element (for example the offices of the Pope, diocesan Bishops, Metropolitan).

Offices that entail the full pastoral care of souls necessarily require priestly orders.⁵⁰ Socha identifies the following characteristics of full pastoral care of souls: (i) it does not involve only one kind of direct pastoral care, like the case of the canonical penitentiary (can. 508) but all the official functions of pastoral care including teaching, healing and leadership necessary to build up the Christian community; (ii) it is responsible for the overall spiritual welfare of a defined group of persons; and (iii) it accomplishes the powers that are transmitted by priestly ordination.⁵¹ Examples include the offices of the Pope (can. 331), the diocesan Bishop or its equivalent (can. 381), the diocesan Administrator (can. 427), the Abbott-prelate (can. 370), the Apostolic Vicar, Apostolic Prefect and Apostolic Administrator (can. 371), the Pro-prefect or Pro-vicar (can. 420), the Parish Priest (can. 515 §1, 519), the quasi Parish Priest (can. 516 §1), the Parish Administrator (can. 540), etc.).

Some offices require pastoral or, at least, spiritual care of the faithful but may not require one or more of the elements of full pastoral care as listed above. Such offices are regarded as offices with partial pastoral care which, depending on the content of the particular office, may necessitate the exercise of the power of orders or not.⁵² Offices and functions of a pastoral character that do not necessarily require the exercise of the power of orders can be entrusted to suitable lay persons.

Some ecclesiastical offices may not involve the care of souls at all but consist of functions that are merely technical, administrative or material.⁵³ Such

⁴⁵ Cf. CIC, 1983, can. 943.

⁴⁶ Cf. CIC, 1983, can. 757.

⁴⁷ Cf. CIC, 1983, can. 767 §1.

⁴⁸ Cf. W. KASPER, *Leadership in the Church*, op. cit. p. 23, also *Ad Gentes*, 16; can. 1008.

⁴⁹ Cf. CIC, 1983, can. 517 §1.

⁵⁰ Cf. CIC, 1983, can. 150.

⁵¹ Cf. H. SOCHA, op. cit., 150/2.

⁵² Cf. H. SOCHA, op. cit., 150/4 for examples of offices with partial pastoral care.

⁵³ Cf. J. I. ARRIETA, *Diritto dell' organizzazione ecclesiastica*, p. 155.

is the case of ecclesiastical offices like the diocesan chancellor (can. 482), diocesan financial administrator (can. 494), notaries, etc. These offices could be entrusted to priests, deacons, religious or lay persons who are suitable.

3. 2. *Communion*

“Communion with the Church” or ecclesiastical communion is a necessary prerequisite for promotion to any ecclesiastical office.⁵⁴ In the light of the comprehensive scope of our usage of the concept of suitability as encompassing all the factors that qualify a candidate for an ecclesiastical office, ecclesiastical communion constitutes an integral element of this suitability, though the legislator seems to have introduced an operational distinction between both terms (i.e. communion and suitability) in canon 149. “Communion with the Church” features in this canon as an indispensable element that must be considered by the authority responsible for the provision of an ecclesiastical office. Therefore, one who lacks it cannot hold an ecclesiastical office in its proper canonical understanding as regulated in Title IX, Chapter II of Book I of CIC 1983 on “Ecclesiastical Offices”, even though such a person may be assigned some duty to perform for the Church.⁵⁵ The question arises: What does ‘communion with the Church’ mean, given that the legislator does not explain what this suitability element entails?

The term ‘communion with the Church’ is a profound concept with a variety of meanings and various grades of manifestation. In its letter on Some Aspects of the Church Understood as Communion, *Communio notio*, the Congregation for the Doctrine of the Faith identified two dimensions of Communion in the Church: an invisible and a visible dimension: The invisible dimension consists of “the communion of each human being with the Father through Christ in the Holy Spirit, and with the others who are fellow sharers in the divine nature, in the passion of Christ, in the same faith, in the same spirit” while the visible dimension consists of “communion in the teaching of the Apostles, in the sacraments and in the hierarchical order”.⁵⁶ Considered as an element of suitability for ecclesiastical office, communion has to be seen from the juridical perspective, as a condition that is objectively verifiable or discernible, that is, as visible communion. In this sense, it is founded on the incorporation of a person into the Catholic Church through baptism⁵⁷ or by means of reception into its fold and presupposes the perma-

⁵⁴ CIC, 1983, can. 149 §1: “In order to be promoted to an ecclesiastical office, one must be in communion...”

⁵⁵ Cf. H. SOCHA, in *Münsterlicher Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, op. cit. 149/2.

⁵⁶ Congregation for the Doctrine of the Faith, *Communio notio*, 14.

⁵⁷ Cf. CIC 1983, can. 204 §1.

nence of one's membership.⁵⁸ But beyond this, communion also includes adherence to the Church's faith as transmitted by the Church's teaching authority, participation in the Church's sacraments, and allegiance to her governing authority⁵⁹ at both the local and universal levels.

While all the elements of ecclesiastical communion are necessary for each and every ecclesiastical office, varying degrees of intimacy of communion would be required for different kinds of ecclesiastical offices depending on the nature of the office in question and its relationship to the constitutional activities of the Church, namely its teaching, sanctifying and leadership functions. For some offices of major importance, especially the capital offices and those that directly concern or influence the Church's teaching, sanctifying and governing mission, canon law demands the concrete expression of ecclesiastical communion through the profession of faith (and the oath of fidelity) as a public pledge of commitment of the ecclesiastical official to the Church.⁶⁰

3. 3. *Moral Suitability*

By virtue of an ecclesiastical office a member of the faithful is made an active subject of the Church's public functions. It is a formal engagement in the service of the Church by means of which one is directly or indirectly linked to the fulfilment of the Church's mission in the world. As such, an ecclesiastical office calls for responsibility and commitment on the part of the office holder who, by virtue of this office, has been officially entrusted with a specific function in pursuit of the Church's constitutional and organisational goals. As an agent of a public function of the Church, the ecclesiastical official also publicly represents the Church to the capacity and degree that each specific office permits. These moral dimensions of an ecclesiastical office, namely responsibility and witness, call for moral rectitude as a necessary suitability requirement for ecclesiastical office. Moral suitability for ecclesiastical office, therefore, refers to the state of worthiness of the candidate to be entrusted with the responsibilities of the office on the one hand, and on the other hand to be a vehicle of the spiritual values embedded in the office.

Moral suitability of ecclesiastical office holders has been of crucial importance to the Church right from the apostolic times. This is clearly do-

⁵⁸ Though canon 149 §1 does not specifically either the term 'Catholic' nor 'full' in the phrase 'communion with the Church', it is obvious, from the point of view of the passive subjects of the entire Code and the immediate context of the canon, that reference is to full communion with the Catholic Church.

⁵⁹ Cf. CIC 1983, can. 205.

⁶⁰ Cf. CIC 1983, cann. 380, 833; *Regolamento generale della curia romana*, Art. 18 §2, «AAS» (1999) 639.

cumented in the writings of the New Testament.⁶¹ In the present Code of Canon Law, it features constantly in the list of requirements not only for the provision of ecclesiastical offices and functions⁶² but also for promotion to the sacred ministries.⁶³

3. 4. *Maturity*

As duties that demand the exercise of responsibility and the use of discretion, ecclesiastical offices require adequate human maturity. Maturity, however, is a meta-juridical reality which, as a condition for suitability, needs to be juridically determined. Here, the objective criterion of age comes into play as a juridical index of maturity⁶⁴ among other factors.⁶⁵ Hence, the suitability requirement of maturity is normally expressed in the juridical prescription of minimum age limits for the conferment of ecclesiastical offices and the age of retirement from the offices. Thus, as a general rule, ecclesiastical offices can be conferred only on adult members of the faithful, that is, those who have attained the majority age of eighteen,⁶⁶ whereas higher age requirements are placed on offices that entail greater responsibility.⁶⁷ In this way, a *iuris tantum* presumption is established regarding the maturity that comes with age. This presumption can be disproved by contrary facts.

3. 5. *Appropriate Knowledge*

The exercise of the duties of any ecclesiastical office requires knowledge of what constitutes it: its nature, its duties, its goals, its limits, etc. Since the particular configuration of each ecclesiastical office entails the fulfilment of specific duties corresponding to the office, the type of knowledge deemed suitable for canonical provision differs from one particular office to the other. This knowledge is different from the basic knowledge about the faith and the Church that the condition of “Christ’s faithful” entails for all the baptized.⁶⁸ It is rather an additional level of knowledge that is demanded

⁶¹ Cf., Acts 6:1-3, 1 Tim. 3:1-13.

⁶² Cf. cann. 378 §1, 1^o, 2^o; 521 §2; 478 §1; 1420 §4, 1421 §3; 494 §1; 483 §2; 1435, etc.

⁶³ Cf. can. 1029.

⁶⁴ On the juridical use of age as an index of maturity see B. EJEH, *The Freedom of Candidates for the Priesthood*, Roma, 2002, pp. 123-128; L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, Roma, 2000, pp. 39-45.

⁶⁵ “Per la sua indole, maturità è un termine che fa riferimento alla storicità della persona, allo sviluppo lento dell’ uomo dall’ infanzia all’ età adulta ed al progressivo perfezionarsi delle sue capacità e conoscenze, della sua attitudine a decidere e della sua responsabilità”. J. HERVADA, *Studi sull’ essenza del matrimonio*, Milano, 2000, p. 305.

⁶⁶ Cf. CIC, 1983, can. 98 §1.

⁶⁷ Cf. cann. 1031 §1; 521 §1; 378 §1, 3^o; 478 §1; 1420 §4, etc.

⁶⁸ Cf. CIC, 1983, can. 217.

of the faithful in view of the proper exercise of an ecclesiastical office. The universal law has established the suitable knowledge required for some ecclesiastical offices. Particular law and statutes may add other specifications and regulate the necessary requirements for offices instituted within the local Church.

The suitable knowledge for an ecclesiastical office could be acquired formally through an approved relevant course of study or formation that confers the requisite qualification or informally through the direct experience and learning (apprenticeship) of the responsibilities of the office in question. Some ecclesiastical offices require specialized qualification of a technical kind and can only be exercised by persons who possess such specialization. Among such offices are those of the judicial Vicar, Associate judicial Vicars, ecclesiastical Judges, the Promoter of Justice and the Defender of the Bond (for which a doctorate or at least a licentiate in canon law is necessary)⁶⁹ and the diocesan Financial Administrator (who must be an expert in financial matters).⁷⁰ However, alongside the established formal qualifications required for the provision of ecclesiastical offices, the material possession of the knowledge required for the proper exercise of the office also features in the Code as sufficient proof of suitable knowledge needed to confer some ecclesiastical offices. Such is the case of the episcopal office,⁷¹ the Vicars General and episcopal Vicars⁷² for which specific academic qualifications in the sacred sciences are required as a general suitability condition while a profound knowledge of the requisite disciplines is acceptable as a sufficient basis for suitability.

In some cases, the possession of suitable knowledge is presumed in candidates who have been promoted to the sacred ministries having successfully passed through the course of formation necessary for the exercise of the duties of the ministry. Concerning the office of the parish priest, for example, the Code does not stipulate any formal academic qualification as a condition for suitability.⁷³ However, the possession of the requisite knowledge for the pastoral care of the parish is presumed in one who has been promoted to the priesthood after a successful period of priestly formation, unless the contrary is seen to be the case.

The competent authority is obliged to always verify that a candidate possesses the requisite knowledge before conferring an ecclesiastical office. This is necessary not only to guarantee the proper and fruitful exercise of the office but also in view of its possible nullity (if adequate knowledge is required

⁶⁹ Cf. CIC, 1983, cann. 1420 §4; 1421 §3; 1435.

⁷¹ Cf. CIC, 1983, can. 378 §1, 5.

⁷³ Cf. CIC, 1983, can. 521 §§1-2.

⁷⁰ Cf. CIC, 1983, can. 494 §1.

⁷² Cf. CIC, 1983, can. 478 §1.

ad validitatem)⁷⁴ or unlawfulness and eventual contestation through administrative recourse, possibly leading to a revocation of a canonical provision (if adequate knowledge is required *ad liceitatem*).⁷⁵ It may be necessary in some cases to verify the possession of suitable knowledge by candidates for ecclesiastical offices through some form of qualifying examination or evaluation of competence as may be stipulated by particular law.⁷⁶

3. 6. *Freedom from Ecclesiastical Censures, Irregularities and Impediments*

Suitability for ecclesiastical office does not only entail the presence of positive qualities and conditions in the candidates but also the absence of negative subjective situations that are forbidden or incompatible with the ecclesiastical office.

Ecclesiastical censures or penalties of excommunication, interdict and suspension produce different effects on the faithful in their relationship to the Church and ecclesiastical offices. They are remedial punishments imposed by the lawful ecclesiastical authority on erring members of the faithful. Excommunication brings about severance from communion with the Church leading to the prohibition of the exercise of the sacred ministries, ecclesiastical offices and functions or the reception of ecclesiastical responsibilities and honours and renders the prohibited acts invalid if excommunication has been declared or imposed.⁷⁷ Interdict prohibits the celebration of the sacred liturgy and the administration of the sacraments and sacramentals but may not necessarily affect the valid exercise of ecclesiastical office⁷⁸ unless this has been established by the law. Suspension prohibits clerics from exercising some aspects of the power of orders, the power of governance or an ecclesiastical office within the limits of the universal and/or particular law.⁷⁹

Irregularities and impediments affecting the reception and exercise of holy orders⁸⁰ also, by extension, affect the reception and exercise of the offices that are contingent on ordination. These are personal conditions of the

⁷⁴ Though adequate knowledge may not be explicitly required *ad validitatem* for the provision of ecclesiastical office, it is required for the valid placement of those acts of office for which substantial ignorance or error constitutes an invalidating factor (see can. 126) as well as acts for which a specific form, content or procedure are required *ad validitatem* (see cann. 124, 127 §§1-2).

⁷⁶ Cf. CIC, 1983, can. 521 §3.

⁷⁸ Cf. CIC, 1983, can. 1332.

⁸⁰ The list of irregularities affecting holy orders is given in canon 1041: mental sickness, apostasy, heresy and schism, attempted marriage, wilful homicide and abortion, grave self mutilation and attempted suicide, unlawful exercise of an act reserved to priests or bishops. Simple impediments affecting holy orders are listed in canon 1042: marriage (except for one who is destined for the permanent diaconate), the exercise of an office forbidden to clerics, and the condition of a neophyte in the faith.

⁷⁵ Cf. CIC, 1983, can. 149 §2.

⁷⁷ Cf. CIC, 1983, can. 1331.

⁷⁹ Cf. CIC, 1983, can. 1333.

faithful that are incompatible with or contrary to the clerical state and what it represents.

The possibility of a conflict of interests also gives rise to some impediments to ecclesiastical office relating to blood relationships and personal interests of ecclesiastical office holders. Thus, persons related to the bishop by consanguinity or affinity to the fourth degree cannot be members of the diocesan finance committee.⁸¹ By the same token ecclesiastical judges, promoters of justice, defenders of the bond, assessors and auditors of ecclesiastical tribunals have to refrain from the exercise of their offices if personal interests may be at stake due to blood relationships, patronage, acquaintance, hostility or personal financial interests. Otherwise, the exercise of their office in the particular case could be objected to by the parties.⁸²

4. ANALYSIS OF THE CONCEPT OF SUITABILITY IN THE SYSTEM OF CANONICAL PROVISION OF OFFICE

As already noted earlier, the configuration of the office necessitates suitability on the part of its holder. This is because the office holder is not to exercise the office at will but is to be the vehicle for the actualization of the ends of the office as defined in its duties and rights as well as the nature and goals of the Church. The competent ecclesiastical authority determines the suitability of a prospective office holder using the yardstick of the objective and subjective requirements of the office as well as its goals and prevailing circumstances. Hence, suitability is an external, objective judgement made by the competent ecclesiastical authority based on the verification of a person's qualification, competence and aptitude for an ecclesiastical office. It cannot be determined by the subject on his own behalf (canon 160 §2) nor by extra-ecclesiastical authorities.

The possession of an ecclesiastical office does not occur automatically as a consequence of the possession of a status. Ecclesiastical office can only be validly obtained through canonical provision (canon 146). By means of this act, the ecclesiastical authority establishes the suitability of the prospective office holder and confirms it in the act of assigning the office. Hence, it is the prerogative of the authority who exercises power over an office to assign it to its active agent (canon 148). However, canonical provision is never an arbitrary exercise of discretion. It is not to be granted as a mere favour, much less under the influence of simony. (Simony, in fact, renders the act of canonical provision invalid (canon 149 §3). It cannot be made the object of a valid promise (canon 153 §3). It is based on suitability, that is, the possession of those qualities for the office which are required by universal or particular

⁸¹ Cf. CIC, 1983, can. 492 §3.

⁸¹ Cf. CIC, 1983, cann. 1448-1449.

law or by the law of the foundation (canon 149 §1). This quality must be verified in view of the canonical provision of office.

4. 1. *Suitability and the Various Kinds of Canonical Provision*

The various kinds and procedures of canonical provision confirm the necessity of suitability as a criterion for the canonical provision of an office.

4. 1. 1. Free Conferral (can. 157)

The provision of an ecclesiastical office is ordinarily the prerogative of the ecclesiastical authority in whose power the office depends.⁸³ This is usually the diocesan Bishop or the one who presides over the community of the faithful at whose service the office exists. By means of free conferral, that is, the discretionary choice of suitable personnel for ecclesiastical offices, the competent ecclesiastical authority provides for the exercise of the public ecclesiastical functions under his jurisdiction. However, the power of free conferral, even though discretionary, is neither arbitrary nor absolute. It is rather premised on the suitability of the available candidates⁸⁴ in the light of the duties and goals of the office, the salvation of souls, the good of the Church, the qualification and capabilities of the candidates and historical circumstances. In view of this, the Directory for the Pastoral Ministry of Bishops states: “In conferring offices within the diocese, the Bishop ought to be guided solely by supernatural criteria and the pastoral good of his particular Church. Therefore he should look first of all to the good of souls, respecting the dignity of persons and making use of their talents in the most appropriate and beneficial way, in the service of the community, always assigning the right person to the right post”.⁸⁵

The 1917 Code of Canon Law stipulated that a vacant ecclesiastical office be conferred on the more suitable candidate, all things considered.⁸⁶ This rule has been modified in the present Code by omitting the adverb ‘more’ qualifying ‘suitable’, thus leaving the choice of the best suited candidate among many suitable persons to the free, discretionary judgement of the competent authority.⁸⁷ The interpretation given to this change by some commentators namely, that the competent authority is no longer obliged to confer ecclesiastical office on the more suitable candidate,⁸⁸ could be misleading. If suitability is understood in the comprehensive sense (as denoted in the

⁸³ Cf. CIC, 1983, can. 148.

⁸⁴ Cf. CIC, 1983, can. 149.

⁸⁵ Congregation for Bishops, *Apostolorum Successores*, 22 February, 2004, n. 61.

⁸⁶ Cf. CIC, 1917, can. 153 §2.

⁸⁷ Cf. «Communicationes», 22 (1990) 125-126.

⁸⁸ Cf. L. CHIAPPETTA, *Commento giuridico-canonico al codice di diritto canonico*, op. cit. p. 236.

phrase “all things considered” in the previous legislation), that is, viewed not only from the perspective of the material possession of the qualities that qualify a candidate for an ecclesiastical office but also from the perspective of the “right person” whose suitability is measured not only by the possession of the requisite qualities but also according to the ability to realise the goals of the office under the prevailing circumstances, the salvation of souls and the good of the Church, it seems obvious that the ecclesiastical office needs to be conferred on the candidate whom the competent ecclesiastical authority considers more suitable among those available.⁸⁹ This does not undermine the freedom of the competent authority in choosing suitable persons for ecclesiastical office since the evaluation of all the elements of suitability remains a prerogative of his pastoral authority but subject to the limits imposed by divine and ecclesiastical law while “rising above personal interests” and avoiding a “partisan spirit”.⁹⁰ On the contrary, the suggestion that an office could be conferred on a ‘less suitable’ person where a ‘more suitable’ person is available smacks of an endorsement of the arbitrary use of the power of discretion which is capable of compromising the good and the goals of the Church. The discretion of the competent authority in the free conferral of an ecclesiastical office is properly exercised in the global consideration of all elements (objective and subjective, supernatural and ecclesiastical, necessary and contingent) that together provide the true measure of suitability.

4. 1. 2. Canonical Presentation (cann. 158-163)

This system of canonical provision, which dates back to the traditional practice of the exercise of a right of patronage over foundations and benefices in the Church, involves the proposal of a candidate, by those to whom this right has been granted by canon law, to the competent authority who is obliged to confer the office on the presented candidate *after suitability has been established*. It is immediately obvious that the main reason for this system of canonical provision is the guarantee of the suitability of the candidate, given the particular duties, goals and circumstances of the office in view of the pastoral good of the Church. The system ensures suitability at two moments: first of all, the presenting authority has to be certain about the suitability of the candidate to be presented; and at a second moment, the

⁸⁹ In the circumstance where many candidates are suitably qualified to hold an office, the “right person” for the office is the one who, in the judgement of the conferring authority, is best suited for it having considered all necessary and legitimate factors and interests. It is a different issue altogether when more persons have been judged to be equally suitable, in which case, any of them is “right” for the office.

⁹⁰ *Apostolorum Successores*, n. 65.

conferring authority has to verify the suitability of the presented candidates before finally conferring the office.⁹¹ It is the suitability of the proposed candidates in view of fruitful service to the Church and her pastoral mission that justifies both the act of presentation and its subsequent confirmation.

4. 1. 3. Election (cann. 164-179)

Canonical provision through election to an ecclesiastical office is also built on the principle of the suitability of candidates. First of all, only qualified or suitable persons can be elected to ecclesiastical offices.⁹² Secondly, the participation of more people in the act of electing a candidate presupposes that, through a democratic process, the best suited person, according to the judgement of the majority, is assigned the office. Thirdly, the authority vested with the power to confirm an election in the case of non-constitutive elections also has the responsibility to verify the suitability of the elected candidate before approving it. He has the right and responsibility to refuse confirmation if he judges the elected candidate unsuitable for the office.⁹³

4. 1. 4. Postulation (cann. 180-183)

This option of canonical provision ensures that the consideration of the suitability of a candidate which has been established by a wide majority of the electors overrides a minor, dispensable impediment that stands in the way of conferring the office on the preferred candidate. Here, once again, there is a clear option of the canonical legislator for the suitability of a candidate for an ecclesiastical office by allowing for the dispensation of minor impediments that would have otherwise prevented the provision of the office to suitable persons in the interest of the Church's pastoral good.

The underlying motive behind the legislator's insistence on suitability is the realisation of the Church's pastoral mission at the service of which all ecclesiastical offices have been instituted and are destined. This motive, therefore, plays the decisive role in the determination of the suitability of candidates in all of the systems of canonical provision examined above.

Juridical Effects of Suitability (can. 149 §2)

Suitability for ecclesiastical office has far reaching juridical effects. It may determine the validity or lawfulness of canonical provision depending on the element of suitability involved. According to canon 149 §2 "the provision of an ecclesiastical office to a person who lacks the requisite qualities is invalid

⁹¹ Cf. CIC, 1983, can. 163.

⁹² Cf. CIC, 1983, cann. 149 §1, 179 §2.

⁹³ Cf. CIC, 179 §2.

... if the qualities are expressly required for validity by universal or particular law or by the law of the foundation; otherwise it is valid, but it can be rescinded by a decree of the competent authority or the judgement of an administrative tribunal”.

As a rule, ontological suitability is required, *ad validitatem*, for the provision of an ecclesiastical office understood in the proper sense as a public function of the Church. Of all the elements of ontological suitability, baptism is necessary for the valid provision of any ecclesiastical office properly so-called, since without it, one lacks communion with the Church and, therefore, does not possess a necessary condition to exercise a function on her behalf, which, *ex natura rei*, is implied by the notion of ecclesiastical office.⁹⁴ In the same vein, offices that require the fullness of the priesthood can only be validly received by bishops, those with the full care of souls belong exclusively to those who have received the priesthood and those that require the exercise of the power of orders can only be validly conferred on the ordained faithful. Similarly, the natural state of being a male is required at the natural ontological level for offices that require the power of orders and those reserved to men by ecclesiastical law. Particular law can also establish other suitability requirements for the valid provision of ecclesiastical office. The provision of ecclesiastical office to one who lacks an *ad validitatem* element of suitability is null and void.

The element of ecclesiastical communion admits of degrees ranging from the mere condition of being baptized to the condition of active membership by participation in the life, mission and discipline of the Church. For the valid provision of ecclesiastical office it is necessary that not only communion through baptism is required but also the state of permanence of the bond of communion with the Catholic Church, or rather, the absence of excommunication or formal abandonment of the Church. Excommunication effectively renders a person incapable of validly assuming any ecclesiastical dignity or office.⁹⁵ The act of formal defection, with all the elements established by law (namely “a) the internal decision to leave the Catholic Church; b) the realization and external manifestation of that decision; and c) the reception of that decision by the competent ecclesiastical authority”),⁹⁶ effectively means rupturing the bonds of communion – faith, sacraments, and

⁹⁴ The ecclesiastical character of an office lies in its being an office of the Church as a means instituted for the realisation of her pastoral goals. Thus, there is such an intimate relationship between the nature and goals of the Church and her offices, and by extension, between ecclesiastical office holders and the Church, that only those in ecclesiastical communion (which begins with baptism) are qualified to hold an ecclesiastical office.

⁹⁵ Cf. CIC, 1983, can. 1331 §2, 4°.

⁹⁶ Pontifical Council for Legislative Texts, *Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*, n. 1, 13 March, 2006.

pastoral governance – with the Catholic Church⁹⁷ and, therefore, has the same juridical effect as excommunication. Nonetheless, those who only virtually abandoned the Church⁹⁸ through a public or notorious act can, in the interest of the common good or in order to avoid scandal, be prohibited, by ecclesiastical law, from holding ecclesiastical office. More intimate communion involving various kinds and degrees of participation in the life and discipline of the Church may be requested for offices that demand greater responsibility in the Church.

Some elements of suitability may be required only for the lawful provision of ecclesiastical office. In fact, a validity element of suitability has to be expressly stipulated by the law itself or necessitated by divine or natural law, otherwise, suitability is presumed to be only *ad licitatem*.⁹⁹ However, the provision of an ecclesiastical office to someone who lacks an *ad licitatem* element of suitability can be challenged through administrative recourse or a judicial canonical process leading to a possible revocation of the act through a decree or a judgement of an administrative tribunal, where this exists. But, the *ad licitatem* elements of suitability can be dispensed by the competent authority within lawful limits.

CONCLUSION

The suitability of candidates operates as a veritable principle within the structure of ecclesiastical organisation. As a fundamental canonical prerequisite for the distribution of competences in ecclesiastical administration, it is both a condition for the legality of the attribution of ecclesiastical functions, powers and their corresponding authority, and also a guarantee of the successful achievement of the purposes for which ecclesiastical duties are instituted, using the right ecclesiastical subjects.

The legislator's insistence on the suitability of candidates to be invested with ecclesiastical offices places the good of the Church first above subjective interests of individual members in the distribution and exercise of ecclesiastical responsibilities and powers. Thus, the nature and content of each ecclesiastical office as well as the ultimate good of the Church and her members constitute the decisive elements that determine the proper subjects to be appointed to ecclesiastical posts. These elements together constitute the content of the principle of suitability for ecclesiastical office.

Ordinarily, the ecclesiastical status of a person already forms a part of the canonically established elements of suitability where this is demanded by the nature of the office; otherwise, it does not constitute a proper basis for

⁹⁷ *Op. cit.*, . n. 2.

⁹⁸ That is, in a manner “deduced from behaviours”, *op. cit.* (introduction).

⁹⁹ Cf. CIC 1983, can. 10.

discrimination in disregard of the principle of suitability for ecclesiastical office. This, in effect, means that unless the ecclesiastical status of a person constitutes an element of suitability for a particular ecclesiastical office, the principle of suitability demands that the office be conferred on the member of the faithful who is in the position to realize its immediate and ultimate goals more adequately, after due consideration of all the elements (subjective, objective and ecclesiastical) of suitability.

Following the above reasoning, the suitability of the lay members of the faithful for offices in the Church would have to be subject to their qualification, aptitude, capability and capacity to achieve the goals of the office in response to the concrete historical needs of the Church and not necessarily to their status in the Church. Thus, while they would be unsuitable to hold offices that require the clerical status or the power of orders, their suitability for other offices would depend on the possession of those qualities and qualifications that make them able and capable of exercising the duties of the office and realising its goals as well as prevailing pastoral circumstances. By their special calling, they have a responsibility to “permeate and perfect the temporal order of things with the spirit of the gospel”,¹⁰⁰ but they are also able to be conferred with ecclesiastical offices for which they are suitable.¹⁰¹ In fact, some offices may require the kind of expertise that is more readily accessible to the lay faithful but are not provided for in the classic curriculum of ecclesiastical studies preparatory to ordination or admission into ecclesiastical ministries. Examples of such offices include those that require the knowledge of civil law, finance, communications technology, etc. The code establishes that the lay faithful could be engaged as experts and advisors to the Church’s pastors in those areas where they are eminently qualified, without ignoring their moral suitability for such ecclesiastical responsibilities.¹⁰²

The signs of the times also pose enormous challenges to the exercise of pastoral leadership in the Church. The responsibility of leadership in the present age of globalisation has also come to assume a complex global dimension, more so for the Church as she comes to terms with a highly critical and more demanding social milieu. In this climate, leadership is not only to be understood as the mere exercise of lawfully conferred competence or power, it also involves the suitability that comes from capability and invests power with necessary authority. In view of this, the canonical provision of ecclesiastical offices that entail the exercise of pastoral leadership or sacred power needs to take into consideration the concrete historical needs of the Church in the appointment of persons to the exercise of such offices. It

¹⁰⁰ CIC, 1983, can. 225 §2.

¹⁰¹ Cf. CIC, 1983, can. 228 §1.

¹⁰² CIC, 1983, can. 228 §2.

is not enough that someone materially possesses the status, qualities and qualifications stipulated by law for the provision of an office, it is also necessary to ensure that the candidate is able to realize the goals of the office and the Church in the given historical circumstances. This assessment, in itself, forms an essential part of the process of ascertaining the suitability of a candidate for ecclesiastical office, since, as already stated suitability is necessitated and ultimately determined by the pastoral good of the Church.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
NOTE DI COMMENTO ALL'ISTRUZIONE
«SANCTORUM MATER»
DELLA CONGREGAZIONE
DELLE CAUSE DEI SANTI

SOMMARIO: 1. Caratteristiche del documento: 1.1. Natura. 1.2. I motivi per cui è stata promulgata l'istruzione. 1.3. Contenuto generale dell'istruzione. 1.4. Alcuni aspetti dell'istruzione che è conveniente sottolineare. 1.4.1. Avvertenza preliminare. 1.4.2. L'ordine che si deve seguire nell'istruzione della causa. 1.4.3. La verifica della fama di santità o di martirio e di grazie e favori. 2. Parte I dell'istruzione. 3. Parte II dell'istruzione. 3.1. Presentazione del libello. 3.2. Accettazione e pubblicazione del libello e consultazione ai Vescovi. 4. Parte III dell'istruzione. 5. Parte IV dell'istruzione. 5.1. I censori teologi. 5.2. La commissione storica. 6. Parte V dell'istruzione. 6.1. "Ne pereant probationes". 6.2. Gli interrogatori. 6.3. Chi deve partecipare alle sessioni del tribunale. 6.4. I testi. 6.5. L'interrogatorio dei testi. 6.6. I testi residenti nel territorio di altre diocesi. 7. Parte VI dell'istruzione. 7.1. La dichiarazione sul non culto. 7.2. Pubblicazione degli atti processuali. 7.3. Le lettere di accompagnamento. 8. Riflessioni conclusive sul ruolo del postulatore.

1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

1. 1. *Natura*

L'ISTRUZIONE *Sanctorum Mater* ha come sottotitolo «per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi». Redatta dalla Congregazione delle Cause dei Santi e approvata dal Santo Padre il 22 febbraio 2007, è stata promulgata il 17 maggio 2007.¹

Il documento ha la qualifica tecnica di *istruzione*. Esso è, pertanto, d'accordo con il can. 34 del CIC, un testo mediante il quale si cerca «di rendere chiare le disposizioni delle leggi e di sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirle». Concretamente, mediante l'istruzione alla quale si riferiscono le presenti note, è dettagliato il modo di eseguire la procedura istruttoria diocesana (o eparchiale) in una causa di canonizzazione secondo le leggi attualmente in vigore.²

¹ Testo ufficiale italiano pubblicato in «AAS» 99 (2007), pp. 465-510.

² Le leggi oggi vigenti sono: GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*

L'approvazione del Papa in forma generica non modifica la natura dell'istruzione, che continua ad essere formalmente un atto amministrativo della Congregazione delle Cause dei Santi nell'esercizio della sua potestà esecutiva.³ L'istruzione non contiene, pertanto, disposizioni legislative né, tanto meno, prescritti contrari alla legge.⁴

Ci si potrebbe chiedere se, nei processi di canonizzazione attualmente in corso, debba essere rifatto ciò che non corrisponde alle indicazioni dell'istruzione. Certamente no, a meno che per altre cause non sia contrario alle leggi in vigore. In effetti, oltre a non avere rango di legge, l'istruzione riguarda il futuro. Nei processi già iniziati basterà, quindi, che il tribunale osservi le indicazioni dell'istruzione nei passi che debba ancora compiere.

Nel testo si usano costantemente i termini *Vescovo diocesano* o *Eparca* e i correlativi *diocesi* o *eparchia*. In effetti, la competenza della Congregazione delle Cause dei Santi e la normativa sui rispettivi processi si estendono ugualmente alla Chiesa di rito latino e alle Chiese orientali.⁵

Per concludere l'esposizione delle caratteristiche generali dell'istruzione, basterà ricordare che il suo ambito di applicazione coincide con quello delle *Normae servandae* del 7-II-1983, giacché si riferisce esclusivamente alla procedura istruttoria eseguita in una diocesi o eparchia.

1. 2. *I motivi per cui è stata promulgata l'istruzione*

La pubblicazione dell'istruzione ha suscitato alcuni commenti esagerati nei mezzi di comunicazione, soprattutto in Italia, come se con essa si cercasse di porre rimedio a una situazione di rilassamento della disciplina oppure di rimaneggiare tutta la normativa vigente.

I motivi per cui è stata redatta l'istruzione sono assai più modesti, ma non per questo meno importanti. In conformità con la sua natura puramente strumentale nei confronti della legge, l'istruzione cerca di agevolare l'adempimento delle leggi vigenti e di indicare modi concreti di metterle in pratica.

Il 18-II-2008, nell'atto di presentazione dell'istruzione nella Sala Stampa della Santa Sede, il Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione, espose quattro ragioni per cui è stato pubblicato il documento:

(in avanti DPM), 25-I-1983: «AAS» 75 (1983), pp. 349-355; CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI (con delega legislativa del Papa), *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis Sanctorum*, 7-II-1983: «AAS» 75 (1983), pp. 396-403 (d'ora in poi NS).

³ Il modo di procedere perché un atto di un Dicastero della Curia Romana ottenga l'approvazione specifica del Romano Pontefice è stabilito nel *Regolamento generale della Curia Romana* del 1-VII-1999, art. 126. L'istruzione che commentiamo non gode di tale approvazione.

⁴ «I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi e, se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni valore» (CIC, can. 34 § 2).

⁵ Cfr. CIC, can. 1403; CCEO, can. 1057; GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor bonus*, 28-VI-1988, artt. 71-74 e 58 § 2.

1. I 25 anni trascorsi dalla promulgazione della normativa oggi vigente hanno confermato la correttezza sostanziale della legislazione del 1983 e, al tempo stesso, hanno messo in rilievo che alcune sue disposizioni non erano sempre state adeguatamente intese e messe in pratica. Per questo motivo, la Congregazione ha dovuto fornire chiarimenti e chiedere alle curie diocesane la correzione di errori nella procedura.

2. Inoltre – ed è questo il secondo motivo – non tutte le diocesi dispongono di personale specializzato e con esperienza pratica per svolgere i diversi compiti inerenti a una causa di canonizzazione: il giudice, il promotore di giustizia, teologi per la censura degli scritti, periti in materia storica e archivistica, ecc. Era chiaro, pertanto, il bisogno di uno strumento di applicazione – appunto l'istruzione che commentiamo – che facesse da guida sicura per eseguire con precisione quanto è previsto dalla legge per i diversi momenti della procedura. L'istruzione è, in altre parole, un *vademecum* completo e sistematico che fornisce orientamenti concreti per i diversi passi che si devono compiere dall'inizio della procedura istruttoria diocesana fino all'invio degli atti processuali alla Congregazione delle Cause dei Santi.

3. Con l'entrata in vigore della legislazione vigente sulle cause dei santi – ed è questo il terzo motivo che ha consigliato la promulgazione dell'istruzione – si era diffusa l'idea, peraltro senza alcun fondamento, che la tradizionale metodologia processuale osservata per secoli in queste cause era stata sostituita da un'inchiesta di carattere storico critico. La ragione di questa confusione risiede forse nel fatto che la parola *inquisitio*, adoperata nel testo latino delle *Normae servandae* – unico testo ufficiale –, era stata tradotta nelle diverse lingue con il termine *inchiesta*, che ammette diversi sensi e nel linguaggio comune ha un significato generico non riferito primariamente a un'istituzione giuridica, ma a una ricerca di qualsiasi tipo. Per questo motivo, negli atti della procedura istruttoria realizzata nelle diocesi si è potuto talvolta verificare l'inadempimento di requisiti processuali tassativamente prescritti dalla legge. Senza negare, anzi ribadendo la necessità e l'importanza di una ricerca storica rigorosa, intrinsecamente necessaria per raccogliere le prove in una causa di canonizzazione, l'istruzione conferma con vigore la sostanza processuale di queste cause ed evidenzia con precisione le norme che, in esse, devono essere osservate.⁶

4. Vi è, infine, un quarto motivo: nel passaggio dalla legislazione precedente a quella attualmente in vigore rimase poco chiaro per alcuni che pri-

⁶ Ho trattato in diverse occasioni della sostanza processuale delle cause di canonizzazione. Cfr. per tutte J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, pp. 33-67. L'istruzione mette in risalto che la procedura diocesana mira a raccogliere le prove che permetteranno di raggiungere la certezza morale (cfr. CIC, can. 1608; CCEO, can. 1291) e rinvia con carattere generale alle norme processuali del CIC e del CCEO (cfr. artt. 1 e 2).

ma di iniziare una causa di canonizzazione è imprescindibile la verifica seria e dettagliata della fama di santità o di martirio presso i fedeli (*fama sanctitatis vel martyrii*) così come di grazie e favori ottenuti per intercessione del servo di Dio (*fama signorum*).

1.3. *Contenuto generale dell'istruzione*

L'istruzione, divisa in sei Parti, spiega in dettaglio l'andamento della procedura in conformità anche con l'ordine che deve essere seguito nell'eseguirlo. La finalità dell'istruzione è, come abbiamo già detto, promuovere e facilitare l'adempimento delle leggi vigenti.⁷ Come appendice all'istruzione sono stati aggiunti altri 15 articoli sulla ricognizione canonica delle spoglie mortali di un servo di Dio, questione circa la quale non pare necessario aggiungere dei commenti nelle presenti note.

Inoltre, nel redigere il documento, la Congregazione ha tenuto presente la raccomandazione espressa nelle *Normae servandae* di procedere nella raccolta delle prove con la maggior diligenza possibile, sicché «nulla venga omesso di quanto in qualunque modo abbia attinenza con la causa, tenendo per certo che il felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione».⁸

Tenuto conto di questa raccomandazione, peraltro ovvia, e alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei venticinque anni di applicazione delle leggi vigenti, nel redigere l'istruzione il Dicastero delle Cause dei Santi ha ritenuto che costituirà un pregevole servizio a quanti partecipino alla fase diocesana di una causa non limitarsi a fomentare l'osservanza della legge, ma proporre altresì alcuni consigli e suggerimenti la cui messa in pratica contribuirà in maniera efficace alla completezza delle prove raccolte nella procedura istruttoria e faciliterà quindi la redazione della *positio* durante la fase romana. Nelle presenti note si cercherà pure di evidenziare i predetti consigli e suggerimenti, per facilitare la riflessione sulla possibilità e la convenienza della loro applicazione.

1. 4. *Alcuni aspetti dell'istruzione che è conveniente sottolineare*

1. 4. 1. Avvertenza preliminare

Anche se può sembrare ovvio, pare conveniente avvertire che la procedura diocesana ha un carattere istruttorio. La sua finalità è quella di raccogliere nel modo più completo possibile le prove sulle virtù in grado eroico, il martirio o un presunto miracolo. Queste prove dovranno essere tali da per-

⁷ Come vedremo più avanti, l'istruzione propone anche, con carattere non obbligatorio, alcuni consigli e suggerimenti dettati dall'esperienza.

⁸ NS, art. 27, a).

mettere a coloro che le esamineranno nella fase romana di raggiungere la certezza morale sul caso in questione, per rispondere fondatamente alla domanda loro proposta.⁹

La domanda alla quale le istanze romane giudicanti dovranno rispondere affermativamente o negativamente è:

a. Nelle cause sulle virtù: «Se consta nel caso presente e agli affetti di cui si tratta la pratica in grado eroico delle virtù teologali della fede, speranza e carità verso Dio e verso il prossimo, nonché delle virtù cardinali della prudenza, giustizia, temperanza e fermezza e di quelle a esse connesse e se consta inoltre la fama di santità».¹⁰

Occorre evidentemente situare la vita del servo di Dio nel suo contesto di luogo e di tempo, con la dovuta profondità, ma senza disquisizioni superflue.

b. Nelle cause sul martirio: «Se consta nel caso presente e agli effetti di cui si tratta il martirio, la sua causa e la fama».¹¹

c. Nelle cause su un presunto miracolo: «Se consta il miracolo nel caso presente e agli effetti di cui si tratta».¹²

Indicheremo in seguito gli aspetti dell'istruzione che sembrano più meritevoli di attenzione.

1. 4. 2. L'ordine che si deve seguire nell'istruzione della causa

Le diverse parti e titoli dell'istruzione sono esposti secondo l'ordine che deve essere seguito nel processo diocesano. Con ciò l'istruzione intende ribadire che l'ordine sistematico della Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* e delle *Normae servandae* non è solo un'opzione metodologica, ma anche una disposizione normativa che deve essere osservata con carattere obbligatorio nelle diverse fasi del processo.

D'accordo con questo criterio, dopo l'accettazione del libello di domanda da parte del Vescovo competente, gli scritti pubblicati del servo di Dio dovranno essere sottoposti all'esame dei teologi censori, e solo quando questi abbiano consegnato il loro parere si potrà passare alla fase successiva, e cioè alla nomina dei componenti della commissione storica, i quali cercheranno gli scritti non pubblicati del servo di Dio e tutti i documenti riguardanti la causa e compileranno una relazione completa sul loro lavoro. In seguito, tutto il materiale raccolto fino al momento sarà consegnato al promotore di giustizia, affinché egli rediga gli interrogatori con le domande che dovranno essere rivolte ai testi. Eseguito quanto sopra, e solo allora, i testi potranno essere chiamati a deporre davanti al tribunale. Ciò spiega perché

⁹ Cfr. CIC, can. 1608.

¹⁰ Cfr. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, dicembre 2000, art. 62 § 2, n. 1.

¹¹ Ivi, art. 62 § 2, n. 2.

¹² Ivi, art. 69 § 1.

le indicazioni sulla sessione di apertura del processo si trovano nella Parte v dell'istruzione, concretamente negli artt. 86-88.

Si tratta di una disposizione osservata finora in rare occasioni, che richiede un cambiamento radicale nell'istruzione del processo diocesano.

1. 4. 3. La verifica della fama di santità o di martirio e di grazie e favori

Benedetto XIV intende per fama di santità e di favori la persuasione comune tra i fedeli che un servo di Dio ha vissuto una vita pura e integra e ha praticato tutte le virtù o è morto martire per la fede e che, inoltre, Dio opera miracoli per sua intercessione ed egli è piamente invocato da molti nelle loro necessità.¹³

Per molti secoli, il processo apostolico sulle virtù in specie o sul martirio di un servo di Dio era preceduto dal processo informativo diocesano sulla fama di santità o di martirio e di grazie e favori, che era esaminato a Roma per decidere se la causa poteva essere istruita o no. Le norme sul processo informativo furono raccolte nel Codice di Diritto Canonico del 1917.¹⁴

A partire dal Motu pr. di Paolo vi *Sanctitas clarior*, 19-III-1969,¹⁵ il processo ordinario diocesano e quello apostolico furono uniti in uno solo, detto *cognizionale*. Con ciò la verifica della fama perse il suo carattere di requisito previo e passò a essere uno degli elementi che dovevano essere esaminati unitamente con l'eroicità delle virtù o il martirio. Questo modo di procedere è continuato di fatto fino a oggi, giacché le disposizioni delle leggi attualmente vigenti sono abbastanza generiche in proposito.

Tuttavia, in una lettera all'Assemblea plenaria della Congregazione delle Cause dei Santi, il 24-IV-2006, Benedetto XVI ha espresso circa la fama la *mens legislatoris*, che chiarisce le leggi dubbie od oscure.¹⁶ Nella predetta lettera il Papa ha scritto:

I Pastori diocesani, decidendo *coram Deo* quali siano le cause meritevoli di essere iniziate, valuteranno anzitutto se i candidati agli onori degli altari godano realmente di una solida e diffusa fama di santità e di miracoli oppure di martirio. Tale fama, che il Codice di Diritto Canonico del 1917 voleva che fosse "spontanea, non arte aut diligentia procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigen in praesenti apud maiorem partem populi" (can. 2050 § 2), è un segno di Dio che indica alla Chiesa coloro che meritano di essere collocati sul candelabro per fare "luce a tutti quelli che sono nella casa" (Mt 5, 15). È chiaro che non si potrà iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama di

¹³ Cfr. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*, L. II, Prati 1839, cap. 39, n. 7. Vid. anche gli artt. 5 e 6 dell'istruzione *Sanctorum Mater*. Tra le opere più recenti sulla fama di santità e di grazie e favori, cfr. R. QUINTANA BESCÓS, *La fama de santidad y de martirio hoy*, Roma 2005.

¹⁴ Cfr. CIC 17, cann. 2049-2056; 2073-2084.

¹⁵ «AAS» 61 (1969), pp. 149-153.

¹⁶ Cfr. CIC, can. 17.

santità, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza evangelica e per particolari benemerienze ecclesiali o sociali.¹⁷

Con questa espressione tassativa della mente del legislatore, la Congregazione delle Cause dei Santi si è ritenuta legittimamente autorizzata ad esigere la verifica della fama di santità o di martirio e di favori prima che il Vescovo competente accetti il libello di domanda del postulatore, verifica che dovrà constare nel modo dovuto negli atti del processo (cfr. artt. 4-8, 25 § 3 e 40 § 1).¹⁸

Esporremo in seguito gli aspetti dell'istruzione che sembrano più attuali, sia perché ricordano norme non sempre osservate con esattezza sia perché propongono consigli o suggerimenti che meritano la debita attenzione. Avvertiamo pure che non tratteremo qui delle cause antiche di conferma del culto, le cui peculiarità esigono un'esposizione separata.

2. PARTE I DELL'ISTRUZIONE

Non richiede particolari annotazioni la Parte I dell'istruzione (artt. 1-24), nella quale, oltre alle disposizioni sulla verifica della fama, alle quali abbiamo appena fatto riferimento, si tratta dell'attore, del postulatore e vicepostulatore e del Vescovo competente per istruire la causa. Pare anche preferibile lasciare per la fine di queste note alcune riflessioni sulla funzione del postulatore e del vicepostulatore, la cui importanza fondamentale nel corso di tutta la procedura potrà essere capita meglio una volta che siano state esposte le diverse questioni che sorgono durante lo svolgimento della fase diocesana di una causa di canonizzazione.

3. PARTE II DELL'ISTRUZIONE

3. 1. *Presentazione del libello*

Il postulatore può presentare al Vescovo competente il libello di domanda d'introduzione della causa trascorsi almeno cinque anni¹⁹ e meno di trenta dalla morte del servo di Dio. Se è trascorso più tempo, il postulatore dovrà esporre le ragioni di tale ritardo al Vescovo, il quale le valuterà ed emerterà

¹⁷ «AAS» 98 (2006), pp. 397-401; anche in «L'Osservatore Romano», 28-IV-2006, p. 4. Vid. l'intervista al Cardinale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, in «L'Osservatore Romano», 9-I-2008, p. 8.

¹⁸ Gli articoli i cui numero è citato nel testo senza indicare nei singoli casi il documento al quale appartengono corrispondono all'istruzione *Sanctorum Mater*. Di regola, nel presente commento non saranno citate le norme legali, giacché ad esse si fa riferimento nelle note in calce agli artt. dell'istruzione.

¹⁹ L'attesa di cinque anni perché si consolidi la fama di santità o di martirio e non sia solo conseguenza di un entusiasmo passeggero è stata stabilita per la prima volta nelle norme del 1983: cfr. NS, art. 9, a).

una dichiarazione, da inserire negli atti processuali, dalla quale risulti che il predetto ritardo non è dovuto a frode o dolo (cfr. art. 25-27).²⁰

Con il libello, il postulatore consegna (cfr. art. 37):²¹

1. Una biografia del servo di Dio di un certo valore storico o, in mancanza di essa, una relazione cronologica dettagliata sulla vita e sulle attività del servo di Dio, le sue virtù o il suo martirio e la *fama signorum*. In pratica raramente si potrà contare su una biografia redatta con criterio storico che, comunque, dovrà essere completata con i documenti rinvenuti dalla commissione storica costituita per la causa.²² Per questo motivo, sarà normale che venga esibita una relazione cronologica completa e bene elaborata.

2. Esemplari autentici di tutte le opere pubblicate dal servo di Dio. Dato che queste opere devono essere esaminate da due censori, sarà necessario consegnare due copie di ciascuna di esse.

3. Un elenco delle persone che potranno essere chiamate a deporre come testimoni. Ovviamente questo elenco potrà essere ritoccato in seguito.

3. 2. Accettazione e pubblicazione del libello e consultazioni del Vescovo

Accettato il libello,²³ il Vescovo chiederà il parere del raggruppamento di Vescovi, almeno regionale,²⁴ circa la convenienza o meno di iniziare la causa. Fino alla pubblicazione dell'istruzione, i Vescovi di nazioni la cui Conferenza episcopale contava numerosi membri restringevano di solito la consultazione all'ambito della propria provincia ecclesiastica, senza che la Congregazione movesse obiezioni nel momento di verificare la validità giuridica degli atti processuali. Forse è troppo rigorosa la chiosa aggiunta dall'istruzione, nella quale è indicato che la predetta consultazione si rivolga alla Conferenza

²⁰ Il CIC 17, can. 2049, prescriveva che se il processo informativo diocesano era iniziato oltre i trenta anni, fosse provata non solo l'assenza di frode o di dolo, ma anche che il ritardo non era dovuto a negligenza colpevole. Attualmente, in NS, art. 9, b), si fa riferimento solo alla frode o al dolo.

²¹ Se si tratta di un presunto miracolo, cfr. art. 38.

²² Cfr. *infra*, n. 5.2.

²³ Sia in NS, art. 11, che nell'istruzione, non è chiaro che cosa si debba intendere per «accettare il libello». Dall'art. 41 dell'istruzione può sembrare che si riferisca solo al fatto di riceverlo, senza che ciò significhi che il Vescovo dà il proprio assenso per l'inizio della causa. Tuttavia l'art. 40 contrappone l'accettazione (§ 1) al rifiuto del libello (§ 2) e l'art. 45 § 1 spinge verso la stessa conclusione.

²⁴ Il testo legale recita: «Accepto libello, Episcopus coetum Episcoporum saltem regionis de opportunitate causae inchoandae consulat» (NS, art. 11, a). Quel «coetus Episcoporum», che l'istruzione traduce con «Conferenza episcopale» (cfr. artt. 41 e 42) è di fatto la Conferenza episcopale nazionale (cfr. CIC, can. 447), giacché solo per l'Italia la Santa Sede ha costituito regioni integrate da diverse province ecclesiastiche (cfr. CIC, can. 433-434; si veda J. L. GUTIÉRREZ, *I raggruppamenti di chiese particolari*, in «Monitor Ecclesiasticus» 116 [1991], pp. 437-455; A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino*, Pamplona 1995, pp.183-184).

episcopale e sia esaminata in un'assemblea plenaria della stessa (cfr. artt. 41 e 42). La Congregazione stessa è cosciente della difficoltà di mettere in pratica alla lettera questa previsione dell'istruzione, soprattutto quando si tratta di Conferenze episcopali con un numero elevato di membri, e a qualche richiesta di chiarimento ha risposto che può bastare la consultazione ai Vescovi della rispettiva provincia ecclesiastica. In effetti:

1. Non sono frequenti le assemblee generali di una Conferenza episcopale.²⁵ Da ciò risulta che potranno trascorrere alcuni mesi prima che arrivi la risposta della Conferenza e durante tutto quel tempo la causa dovrà essere ferma, oppure proseguirà, ma togliendo in questo caso tutto il suo senso alla consultazione.

2. La consultazione non può essere ridotta a un atto puramente formale. Ciascun Vescovo deve esprimere il proprio parere con sufficiente cognizione di causa, cosa che gli riuscirà difficile qualora si tratti di un servo di Dio la cui fama sia sufficientemente estesa, ma solo nella diocesi in cui egli è vissuto e in altre vicine, pur non avendo raggiunto tutto il territorio della nazione.

Inoltre, per verificare se c'è tra i fedeli qualcuno che conosca fatti che potrebbero costituire un ostacolo alla causa, dopo aver ricevuto il libello il Vescovo renderà nota nella sua diocesi la richiesta pervenuta di dare inizio alla procedura per la canonizzazione. Può anche farlo in altre diocesi, con il consenso dei Vescovi rispettivi (cfr. artt. 43-44).

La legge vigente prescrive anche che il Vescovo comunichi alla Congregazione delle Cause dei Santi la sua intenzione di iniziare la causa. Questa comunicazione non ha come scopo ottenere l'autorizzazione di eseguire il processo, giacché il Vescovo agisce per diritto proprio, ma solo accertarsi del fatto che negli archivi della Santa Sede non vi sia alcun documento che possa costituire un ostacolo per la causa.

4. PARTE III DELL'ISTRUZIONE

La Parte III dell'istruzione tratta degli ufficiali che prendono parte alla procedura e della sede del tribunale.

Sono ufficiali nella procedura istruttoria il giudice, il promotore di giustizia, il notaio e, nelle cause su un presunto miracolo, il perito tecnico, generalmente medico (cfr. art. 47 § 2).

Per quanto riguarda il momento in cui il Vescovo deve procedere alla nomina degli ufficiali, occorre tenere presente che quella del promotore di giustizia dovrà avere luogo, se non prima, almeno immediatamente dopo che i censori teologi degli scritti del servo di Dio e la commissione storica abbiano

²⁵ Gli statuti della Conferenza episcopale spagnola del 1999 prevedono due riunioni ordinarie annuali (cfr. art. 10 § 1); quelli della Conferenza episcopale italiana, almeno una riunione ordinaria ogni anno (cfr. art. 10 § 1).

consegnato i rispettivi propri pareri e la relazione finale.²⁶ In effetti, con questo materiale e con i documenti esibiti dal postulatore unitamente al libello di domanda,²⁷ il promotore redigerà gli interrogatori ovverossia le domande che dovranno essere poste ai testi (cfr. artt. 77-81). Le nomine del giudice e del notaio possono essere effettuate quando stia per iniziare l'interrogatorio dei testi, ovviamente prima della sessione di apertura della procedura istruttoria (cfr. artt. 86-90). Evidentemente, niente impedisce che le predette nomine, e anche quella del promotore di giustizia, siano fatte in qualsiasi momento dopo che il Vescovo ha accettato formalmente il libello, anche se l'attività di questi ufficiali sarà necessariamente limitata, giacché, a nome del Vescovo, potranno solo ricevere il parere dei teologi censori e la relazione della commissione storica e prendere le relative decisioni. Essi potranno pure interrogare quei testi la cui deposizione deve essere ricevuta quanto prima *ne pereant probationes*,²⁸ ecc.

5. PARTE IV DELL'ISTRUZIONE

Sono due gli argomenti di cui si tratta nella Parte IV dell'istruzione:

- I censori teologi (artt. 62-67).
- I periti in materia storica e archivistica (la cosiddetta “commissione storica”: artt. 68-76).

5. 1. I censori teologi

La revisione degli scritti fu prescritta da Urbano VIII.²⁹ Dà un'idea dell'importanza della revisione degli scritti il fatto che Benedetto XIV dedichi ad essa ben dieci capitoli della sua opera *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*.³⁰

La legge vigente prescrive solo che siano consegnati a due censori teologi gli scritti editi del servo di Dio, i quali dovranno riferire nel loro parere se in tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi.³¹

In proposito, il CIC 17 era più esigente: in primo luogo, dovevano essere consegnati ai censori tutti gli scritti, editi o inediti, del servo di Dio; inoltre, il parere doveva non solo riferire se nei predetti scritti c'era qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi, ma anche esporre in maniera generale,

²⁶ Cfr. *infra*, nn. 5.1 e 5.2.

²⁷ Cfr. *supra*, n. 3.1.

²⁸ Cfr. *infra*, n. 6.1.

²⁹ Cfr. *Urbani VIII Pontificis Optimi Maximi Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi ac Rev.mi S. R. E. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt*, Romae, ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae 1642, p. 54.

³⁰ Cfr. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, L. II, Prati 1839, capp. 25-34 (pp. 256-316).

³¹ Cfr. DPM, 2, n. 2; NS, art. 13.

ma con le opportune citazioni, il carattere del servo di Dio, le sue virtù e i suoi difetti così come emergono dagli scritti.³²

L'istruzione (art. 64 § 2) consiglia innanzitutto di far esaminare dai censori teologi anche gli scritti inediti del servo di Dio e raccomanda inoltre che il parere dei censori, oltre a riferire se c'è qualcosa contro la fede e i buoni costumi, esponga anche «la personalità e la spiritualità del servo di Dio» (art. 64 § 3) come emergono dagli scritti analizzati.

Pare evidente la ragionevolezza del consiglio, giacché fra gli scritti inediti non è raro trovare un diario intimo del servo di Dio, la sua corrispondenza epistolare e altri documenti il cui esame accurato e approfondito durante la fase diocesana faciliterebbe in misura non indifferente la redazione della *positio*. È ovvio che in più di una diocesi non sarà facile trovare dei censori con la necessaria disponibilità di tempo per eseguire utilmente questo compito. In questi casi, pur dovendo rimanere segreti i nomi dei censori, non parrebbe incongruente che il postulatore trasmetta al Vescovo o al giudice il nome di qualche teologo di sua conoscenza che si sia dichiarato disponibile ad accettare l'eventuale incarico.

Tuttavia, per eseguire questa raccomandazione si prospetta subito una difficoltà: in effetti, salta alla vista che, secondo l'ordine previsto dalle *Normae*, i censori non saranno in grado di esaminare tutti gli scritti non pubblicati del servo di Dio, giacché essi devono svolgere il loro compito prima che la commissione di periti in materia storica e archivistica abbia iniziato la propria ricerca. Senza pretendere di arrivare ad un'impossibile quadratura del cerchio, è sempre fattibile che i censori studino tutti gli scritti di cui si possa disporre al momento della loro nomina; e che, poi, esaminino gli altri scritti reperiti dalla commissione storica. Quello che conta è che l'istruzione della causa sia eseguita nel modo più completo possibile.

5. 2. *La commissione storica*

I componenti della commissione storica sono di solito tre esperti in materia storica e archivistica, uno dei quali – ma non più di uno – può appartenere all'istituto di vita consacrata o alla società di vita apostolica di cui era membro il servo di Dio (cfr. artt. 69 § 1 e 50 § 2). Ciò non solo è permesso, ma pare addirittura consigliabile, perché ovviamente saranno eseguite delle ricerche negli archivi dell'istituto o della società. Sono invece esclusi da questa commissione il postulatore e il vicepostulatore, i quali dovranno fornire ai componenti della stessa tutto il materiale in loro possesso.

È compito di questi periti ricercare:

- a. Gli scritti del servo di Dio non ancora editi.

³² Cfr. CIC 17, cann. 2042 e 2068.

b. Tutti i documenti, sia manoscritti sia stampati, riguardanti in qualunque modo la causa.

L'ampiezza della ricerca deve essere commisurata alle caratteristiche della causa, giacché la raccolta dei documenti – soprattutto nelle cause antiche – è finalizzata ad illustrare la vita del servo di Dio e a incorniciarla nel tempo e nel luogo in cui egli visse. È ovvio che una mole di documenti smisurata per illustrare la personalità di qualcuno la cui vita sia trascorsa interamente in un ambiente geografico ridotto e nel compimento dei suoi doveri ordinari potrebbe invece essere scarsa qualora si tratti di un personaggio influente nell'ambito ecclesiastico o civile, nazionale o internazionale. Per esempio, nella causa di un Vescovo sarebbe chiaramente insufficiente il lavoro della commissione di esperti in materia storica e archivistica senza una ricerca seria negli archivi della Santa Sede, della Nunziatura, ecc. Lo stesso si può dire qualora si tratti del fondatore o della fondatrice di un istituto di vita consacrata, mentre invece la consultazione dei predetti archivi sarebbe di regola superflua nel caso di un operaio padre di famiglia.

Dopo aver classificato e ordinato il materiale raccolto, con un indice completo dei singoli documenti, i componenti della commissione storica devono redigere una relazione collegiale, firmata da tutti (cfr. art. 75).³³

Circa il contenuto della predetta relazione sono da sottolineare alcuni aspetti elencati nell'art. 73 § 2 dell'istruzione:

– «Presentare una lista degli archivi consultati»: come abbiamo avvertito, in non pochi casi è imprescindibile una ricerca approfondita negli archivi della Santa Sede e della Nunziatura. Qualora fosse incompleta, bisognerebbe colmare le lacune quando gli atti dell'istruttoria diocesana arrivano a Roma, con il conseguente ritardo nella redazione della *positio*.

– «Esprimere un giudizio circa l'autenticità e il valore degli scritti e dei documenti ritrovati». Innanzitutto occorrerà precisare se il documento ritrovato è l'originale o è invece una copia; in questo secondo caso sarà necessario apportare i dati che si posseggano sul tempo in cui è stata effettuata la copia, sull'autore della stessa, ecc. In molti casi – si tengano presenti soprattutto le biografie dei Servi di Dio, a volte puramente agiografiche – il documento dovrà essere corredato da uno studio critico sul valore storico del medesimo: esso, infatti, potrà essere utilizzato solo marginalmente e con le dovute cautele qualora non risulti chiaramente chi ne è l'autore, quali altre opere egli abbia scritto, di quali fonti si sia servito e con quale metodologia sia stato redatto il documento in questione.

– Infine, la relazione esporrà un giudizio circa la personalità e la spiritualità del servo di Dio, quali si desumono dagli scritti e documenti ritrovati.

³³ Ovviamente è permesso a ciascuno aggiungere le proprie osservazioni in allegato alla relazione collegiale.

È evidente che la redazione della *positio* verrà facilitata in misura rilevante qualora sia i censori teologi – come già esposto – sia la commissione storica presenteranno dal loro punto di vista un profilo adeguato sulla personalità e la spiritualità del servo di Dio.

I componenti della commissione storica dovranno poi essere chiamati a deporre davanti al tribunale, come periti *ex officio*.

6. PARTE V DELL'ISTRUZIONE

La Parte V dell'istruzione, suddivisa in dieci titoli sotto la rubrica generale «Raccolta delle prove testificali» comprende gli atti più specificamente processuali, quelli cioè che si realizzano alla presenza del tribunale. La vastità della materia esige che ci limitiamo a sottolineare le questioni che sembrano più salienti.

6. 1. «*Ne pereant probationes*»

L'istruzione ribadisce che, secondo le previsioni metodologiche e sistematiche delle leggi vigenti in materia, l'interrogatorio dei testi avvenga solo dopo la raccolta delle prove documentali (cfr. art. 77 § 2).

Ciò pone il problema dell'escussione di testi anziani o malati: in effetti, devono trascorrere almeno cinque anni dalla morte del servo di Dio prima che si dia inizio alla causa³⁴. Se a ciò si aggiunge il tempo necessario, talvolta anni, perché i teologi censori presentino i loro voti e perché, dopo, la commissione storica raccolga tutti gli scritti e documenti, appare problematico che alcuni testi, forse i più importanti, possano essere convocati davanti al tribunale.

Ne pereant probationes si possono prospettare due soluzioni:

a. Prima della costituzione del tribunale, chiunque abbia conosciuto il servo di Dio può redigere e firmare, davanti a un notaio ecclesiastico o civile, una dichiarazione *ad perpetuam rei memoriam*. La dichiarazione sarà consegnata al Vescovo, il quale la conserverà in un luogo sicuro della curia diocesana (cfr. art. 83). Ovviamente la dichiarazione avrà il valore di un documento e l'autore potrà essere annoverato fra i testi del processo solo se, successivamente, si presenterà davanti al tribunale, per confermare il contenuto della dichiarazione e rispondere alle domande del giudice.

b. Dopo la costituzione del tribunale, la legge permette esplicitamente che i testi ai quali ci stiamo riferendo siano escussi anche prima che sia stata completata la raccolta dei documenti.³⁵

³⁴ Cfr. NS, art. 9, a).

³⁵ Cfr. DPM 2, n. 4; NS, art. 16, a).

6. 2. *Gli interrogatori*

Finita la raccolta dei documenti, tutto il materiale acquisito – anche quello allegato al libello di domanda del postulatore – sarà consegnato al promotore di giustizia, affinché egli rediga gli interrogatori per l'escussione dei testi con l'eventuale collaborazione, quasi sempre auspicabile, di qualche esperto (cfr. art. 78 § 2). Se la normativa attuale prevede che gli interrogatori siano redatti soltanto dopo la raccolta di tutti i documenti è, appunto, perché essi siano fatti su misura, con una conoscenza approfondita della vita del servo di Dio, delle circostanze della causa e delle eventuali difficoltà che essa possa presentare.³⁶

Sul contenuto degli interrogatori è importante notare che, nelle cause antiche, essi devono riguardare esclusivamente la fama di santità o di martirio al momento presente e, se è il caso, il culto tributato al servo di Dio nei tempi più recenti.³⁷ In effetti, non hanno alcuna utilità e non possono essere citate nella *positio* le dichiarazioni di testi la cui fonte di conoscenza sia la lettura di una biografia o di qualche documento simile.

Il testo degli interrogatori non deve essere reso noto ai testi prima che essi si presentino davanti al giudice (cfr. art. 80 § 1).

6. 3. *Chi deve partecipare alle sessioni del tribunale*

L'istruzione ribadisce con fermezza che, oltre al giudice e al notaio, deve essere attivamente presente alle sessioni il promotore di giustizia, il quale, tra l'altro, suggerirà al giudice eventuali domande da rivolgere *ex officio* ai testi (cfr. artt. 91 e 56).³⁸ È evidentemente insufficiente che egli si limiti a leggere gli atti per formulare le proprie osservazioni o richieste di chiarimento, il che avverrebbe nella maggior parte dei casi quando il teste è già stato congedato.

Lo stesso si dica del perito medico – o tecnico, a seconda dei casi – qualora la procedura riguardi un presunto miracolo (cfr. art. 92).

Non è consentita, invece, la presenza del postulatore o del vicepostulatore durante l'interrogatorio dei testi (cfr. art. 94).

6. 4. *I testi*

Devono essere chiamati come testi (cfr. art. 96):

– Quelli indicati nell'elenco presentato dal postulatore con il libello di domanda, che può naturalmente essere aggiornato.

³⁶ Cfr. anche CIC, cann. 1563-1566.

³⁷ Cfr. NS, art. 15, b).

³⁸ Si veda anche CIC, can. 1561.

- I componenti della commissione storica, come testi *ex officio*.
- Nelle cause su una presunta guarigione miracolosa, i medici che hanno assistito il malato e i medici detti *ab inspectione*, quelli cioè che hanno visitato il guarito per verificare il suo stato attuale di salute (cfr. art. 110).
- Altri testi – la legge usa il plurale: *aliquos testes*³⁹ – convocati *ex officio* dal tribunale.

Si avverta che è conveniente chiamare come testi i membri della famiglia del servo di Dio.⁴⁰ Non possono, invece, essere testi il postulatore o il vicepostulatore in carica, e neppure, ovviamente, il confessore per quanto riguarda il segreto della confessione né il direttore spirituale del servo di Dio per ciò di cui ha avuto notizia nel foro della coscienza (cfr. artt. 101 e 102).

Secondo un principio generale del diritto processuale,⁴¹ ricordato nell'art. 97 dell'istruzione, il giudice può limitare il numero eccessivo di testi. Ciò spinge ad una riflessione sul numero di testi che deve indicare il postulatore e sull'ordine secondo il quale essi devono essere chiamati a deporre.

In primo luogo: quanti nomi deve comprendere l'elenco del postulatore? L'esperienza indica che, ordinariamente, i testi non sono meno di trenta né oltrepassano la sessantina, anche se in alcuni casi complessi si arriva a cento e più testi.

Per quanto concerne, invece, l'ordine di escussione, occorre tenere presenti due avvertenze. La prima, che, se il servo di Dio apparteneva a un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, una parte notevole dei testi deve essere estranea all'istituto o società (cfr. art. 100). Atteso ciò, pare conveniente che gli appartenenti e gli estranei siano mescolati, di modo che sia mantenuta la proporzione nel caso in cui il giudice ritenga di dover sospendere l'interrogatorio per evitare un numero eccessivo di testi.

La seconda avvertenza, o piuttosto riflessione, riguarda il momento in cui devono essere escussi i testi più importanti. Non pare opportuno che essi vengano ascoltati per primi, perché in questo caso il tribunale si dovrà limitare a porre loro le domande degli interrogatori e a trascrivere le risposte. Sembra invece preferibile che prima siano ascoltati testi di calibro medio, che permettano al giudice di farsi un'idea esatta delle questioni che devono essere approfondite, per potere così chiedere chiarimenti precisi ai testi che conoscono meglio la vita del servo di Dio. Parimenti, come testi designati *ex officio* dal tribunale dovrebbero essere convocati quelli che siano in grado di apportare dati concreti su qualche episodio o questione della vita del servo di Dio circa la quale occorrono chiarimenti. Logicamente l'interrogatorio di questi testi *ex officio* dovrebbe aver luogo quando già l'istruttoria si avvia verso la fine.

Secondo le considerazioni sopra esposte, e tenuto sempre conto che in

³⁹ Cfr. NS, art. 21, a).

⁴⁰ Cfr. NS, art. 18.

⁴¹ Cfr. CIC, can. 1553.

una causa tutto deve essere fatto su misura, si può suggerire il seguente ordine di convocazione dei testi:

1. Innanzitutto quelli che, per ragioni di malattia o di età, è prudente ascoltare quanto prima. Fra questi si annoverano anche i redattori di dichiarazioni *ad futuram rei memoriam*.

2. Un certo numero di testi fra quelli che prima abbiamo qualificato di calibro medio, che siano stati vicino al servo di Dio per un periodo di tempo abbastanza lungo o che siano in grado di riferire qualcosa sulla sua infanzia e gioventù.

3. I testi che abbiano assistito il servo di Dio in circostanze peculiari. Per esempio, il suo medico curante abituale, alcuni medici o infermieri dell'ospedale in cui egli fu ricoverato per una grave malattia o poco prima della morte, l'avvocato o il consulente dello stesso servo di Dio in una controversia legale, ecc.

4. I testi più importanti, quelli cioè che furono particolarmente vicini al servo di Dio per un lungo periodo di tempo, ai quali, oltre alle domande degli interrogatori, dovranno essere rivolte *ex officio* tutte le richieste di chiarimento risultanti dalle deposizioni dei testi precedenti e dai documenti.

5. I testi convocati *ex officio* dal tribunale, specialmente per apportare notizie o chiarimenti sulle questioni circa le quali possa ancora sussistere qualche dubbio.

6. 5. *L'interrogatorio dei testi*

Il teste deve riferire innanzitutto la fonte della sua conoscenza circa i fatti sui quali dichiara; altrimenti la sua testimonianza è da ritenersi nulla (cfr. art. 103 § 2)

È ovvio che non tutte le domande degli interrogatori dovranno essere poste a tutti i testi. Non avrebbe senso, per esempio, chiedere sull'infanzia del servo di Dio a chi lo ha conosciuto solo nell'età adulta, a meno che il teste non abbia dati provenienti da fonti dirette e attendibili.

Normalmente l'interrogatorio è orale. Si pone cioè la domanda al teste e si trascrive la sua risposta. Si ricorda che il teste non deve conoscere in precedenza gli interrogatori,⁴² né può quindi leggere una risposta previamente scritta. Gli si consente tuttavia di consultare i suoi appunti qualora si tratti di dati non facilmente memorizzabili, come sono i numeri o i conti.⁴³

È parimenti permesso ai testi consegnare una dichiarazione scritta sia contestualmente alla sua testimonianza orale sia al di fuori di essa (cfr. artt. 105-106).

Infine, si può usare il magnetofono per registrare la deposizione del teste (cfr. art. 111 §§ 1 e 2). A nostro parere e come regola generale, nelle cause di

⁴² Si veda tuttavia CIC, can. 1565 § 2.

⁴³ Cfr. CIC, can. 1566.

canonizzazione questo sistema è sconsigliabile, perché si deve fare ascoltare al teste l'intera registrazione prima che essa sia integralmente trascritta e, se possibile, firmata (ma, per firmare, il teste dovrà ripresentarsi davanti al tribunale). Inoltre, la registrazione di tutto quanto è stato detto dal teste è generalmente ripetitiva e disordinata.

6. 6. *I testi residenti nel territorio di altre diocesi*

Può succedere che, per la distanza o per altri motivi, alcuni testi residenti nel territorio di altre diocesi non possano recarsi alla sede del tribunale.

In questo caso, le soluzioni possibili sono due:

a. Con licenza del Vescovo del luogo di residenza dei testi, il giudice, il promotore e il notaio si trasferiscono nel territorio della diocesi di residenza dei testi e procedono al loro interrogatorio.⁴⁴

b. Il Vescovo del luogo dove è istruita la procedura può anche chiedere al Vescovo del luogo di residenza dei testi che costituisca un tribunale (giudice, promotore di giustizia e notaio) il quale interroghi i testi (procedura rogatoriole) e gli rinvii i relativi atti (cfr. artt. 114-116).

Fra i due predetti modi di procedere, in linea di massima ma senza dubbio, pare preferibile il primo, perché il tribunale rogatoriole avrà per forza una conoscenza approssimativa delle circostanze della causa, e dovrà limitarsi a porre le domande proposte dal promotore di giustizia, giacché difficilmente sarà in grado di chiedere quei chiarimenti che presuppongono una cognizione approfondita della causa.

7. PARTE VI DELL'ISTRUZIONE

La Parte VI dell'istruzione riguarda gli atti che precedono la chiusura dell'istruttoria diocesana, la chiusura stessa e l'invio a Roma degli atti processuali. Ci soffermeremo solo su alcuni argomenti.

7. 1. *La dichiarazione sul non culto*

Dopo aver ispezionato la tomba del servo di Dio, la camera nella quale abitò o morì e altri eventuali luoghi in cui si possano trovare segni di culto indebito, il tribunale redige una relazione (cfr. artt. 117-119). Forse non è superfluo ricordare che la predetta relazione deve essere riprodotta nel *Summarium* della *positio*.

7. 2. *Pubblicazione degli atti processuali*

Con relativo decreto, il giudice procede alla pubblicazione degli atti, rendendoli disponibili sia al promotore di giustizia sia al postulatore o al vicepostu-

⁴⁴ Cfr. CIC, can. 1469 § 2.

latore, i quali hanno il diritto e il dovere di esaminarli attentamente, per chiedere l'eventuale integrazione delle prove con l'escussione di nuovi testi o la ricerca di nuovi documenti. Questo momento è delicato, perché costituisce l'ultima opportunità affinché l'apparato probatorio sia completo e il suo esame da parte della Congregazione proceda senza difficoltà (cfr. artt. 120-123).

7. 3. *Le lettere di accompagnamento*

La legge vigente prevede che il Vescovo o il giudice accludano agli atti processuali una loro lettera al Cardinale Prefetto della Congregazione sulla credibilità dei testi e la legittimità degli atti.⁴⁵

L'istruzione consiglia che, oltre alla lettera del Vescovo, ordinariamente generica, perché non ha svolto il ruolo di giudice, anche il delegato episcopale, il promotore di giustizia e, nei processi su un miracolo, il perito medico assistente del giudice accludano una loro relazione, il più possibile dettagliata, sull'andamento della procedura, sull'attendibilità di tale o tal altro teste e, in generale, su tutte quelle circostanze che non appaiono negli atti ma saranno utili a coloro che li devono esaminare a Roma. Per citare un solo esempio, nella valutazione delle testimonianze si deve prendere in considerazione, tra l'altro, «se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso».⁴⁶ Queste circostanze non emergono dalla semplice trascrizione di una deposizione, ma devono essere evidenziate dal tribunale negli atti della sessione in cui ha deposto il teste, come commento a quanto ha dichiarato – ed è questo il modo di agire da preferire – oppure nelle lettere accluse agli atti dal giudice e dal promotore di giustizia. Evidentemente ciò che è stato fatto constare negli atti di una sessione non dovrà essere ripetuto nelle lettere, ma è sempre possibile che ci siano punti di vista che sia opportuno segnalare.

8. RIFLESSIONI CONCLUSIVE SUL RUOLO DEL POSTULATORE

Abbiamo commentato alcune disposizioni delle norme legali in vigore e alcuni consigli dell'istruzione che, senza essere strettamente prescritti, giovano senza dubbio all'auspicata buona istruzione della causa.

Tuttavia, occorre aggiungere alcune considerazioni sul ruolo centrale dei postulatori, molti dei quali risiedono abitualmente a Roma e nominano per lo svolgimento della fase diocesana un vicepostulatore, talvolta non dotato di una vasta esperienza in materia.

Si può affermare che il postulatore e sussidiariamente il vicepostulatore sono elementi chiave anche durante la fase istruttoria diocesana. È vero che non possono assistere all'interrogatorio dei testi, ma ciò non significa mini-

⁴⁵ Cfr. NS, art. 31, c).

⁴⁶ Cfr. CIC, can. 1572, n. 3.

mamente che essi debbano rimanere al margine fino al momento in cui sarà dato loro accesso agli atti dell'istruttoria diocesana.

Alcune diocesi hanno in corso un certo numero di cause di canonizzazione, ma in altre non è stata istruita in assoluto nessuna causa oppure è lontana la data in cui fu istruita una causa per l'ultima volta. Stando così le cose, non è da meravigliarsi che talvolta il giudice e il promotore manchino di esperienza, che i teologi censori si limitino a rilevare che negli scritti del servo di Dio non hanno trovato niente contro la fede e il buon costume, che la commissione storica esegua una ricerca approssimativa e con una metodologia scientifica di dubbio valore, che il promotore di giustizia deva ricorrere allo schema proposto in qualche manuale per redigere gli interrogatori oppure che il giudice si limiti a proporre le domande ai testi e a far trascrivere le loro risposte.

Non pare contrario alle norme vigenti che, senza alcun tipo di interferenza indiscreta, il postulatore renda noto al Vescovo o al giudice che una o più persone competenti sarebbero disponibili per eseguire l'esame degli scritti o per far parte della commissione storica.

Parimenti, dato che il promotore di giustizia può contare sulla collaborazione di un esperto per la redazione degli interrogatori, non si vede ostacolo a che il postulatore gli suggerisca il nome di un collaboratore o gli sottoponga una traccia che possa contribuire alla completezza degli interrogatori.

Che il postulatore e il vicepostulatore non abbiano accesso all'aula durante le sessioni del tribunale non significa minimamente che essi non possano sapere niente di ciò che sta succedendo. Sempre senza interferenze indebite, è logico che essi (in pratica il vicepostulatore qualora il postulatore risieda stabilmente a Roma) mantengano un contatto frequente con il tribunale, affinché esso possa contare su di lui per qualsiasi cosa che possa occorrere, e si rendano conto che l'interrogatorio dei testi, a loro giudizio, procede con troppa celerità o con eccessiva lentezza, ecc. Sembra necessario che il vicepostulatore sia in contatto, forse per posta elettronica, con il postulatore e che abbia con lui frequenti scambi di impressioni sull'andamento della procedura, così come può percepirlo dall'esterno.

Infine, non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza della revisione degli atti dopo la loro pubblicazione e prima che sia chiusa l'istruttoria diocesana. In più di un'occasione si otterrà un risparmio notevole di tempo e di denaro se il postulatore si recherà nel luogo per effettuare personalmente la revisione.

Recensioni

DAVID ALBORNOZ PAVISIC, *I diritti nativi della Chiesa nel Codice di Diritto Canonico e nel diritto concordatario vigente*, LAS, Roma 2008 (Coll. "Questioni di diritto canonico"), pp. 252.

L'OUVRAGE du prof. Albornoz, doyen de la Faculté salésienne de droit canonique à Rome, aborde une question qui, après Vatican II, est trop longtemps restée dans l'ombre: l'Église catholique comme telle a-t-elle des droits? Depuis que l'antijuridisme postconciliaire est passablement retombé, il redevient plus aisé de porter un regard lucide sur cette dimension inéluctable de la réalité ecclésiale. L'auteur étaye la thèse selon laquelle l'Église est titulaire de droits, même de droits innés, qui sont aussi qualifiés différemment (propres, exclusifs, natifs, originaires...). C'est suite à une étude sur la personnalité morale de l'Église que le canoniste chilien s'est proposé d'approfondir la notion des droits innés.

S'il fallait éviter à tout prix un retour nostalgique à la théorie de la *societas perfecta* et aux autres schémas pré-conciliaires du *ius publicum ecclesiasticum*, de même qu'une attitude apologétique à outrance, il importait tout autant de sauver ce à quoi l'Église a droit et ce dont elle a absolument besoin pour poursuivre sa mission. La conception contemporaine des rapports entre Église et communautés politiques s'inspire des textes de Vatican II sur la liberté religieuse; elle est parfaitement compatible avec l'ecclésiologie conciliaire de la *communio* et avec la conception exposée au n° 76 de *Gaudium et spes*.

L'auteur ne se livre pas à une recherche

historique des origines de la notion des *iura nativa Ecclesiae*: même si ce choix est légitime, il est sans doute regrettable. Le chap. I^{er} aborde directement les grands traits de la doctrine immédiatement antérieure au CIC 17. Il passe ensuite en revue les canons concernés du CIC 17, les commentaires doctrinaux qui suivirent, les documents préparatoires au Concile, et enfin les textes de Vatican II.

Le chap. II présente les canons du CIC 83 qui formalisent les principaux droits innés de l'Église. On y mentionne aussi les canons de la *Lex Ecclesiae Fundamentalis* qui ont préparé l'*iter* des dispositions du Code relatives à notre sujet. Suit une brève synthèse des positions soutenues par plusieurs auteurs contemporains en la matière. Si l'on ne peut qu'apprécier la présentation claire – tableaux à l'appui – de l'évolution des textes concernant les principaux droits innés (du CIC 17 au CIC 83, en passant par les différents schémas intermédiaires), on déplorera la non prise en compte du CCEO. Or ce Code en vigueur a sans doute davantage de raisons d'être mentionné que le projet de LEF. D'autant plus qu'il est question ici des droits innés de l'Église catholique dans son ensemble. De plus, une étude comparative entre canons latins et orientaux peut s'avérer très enrichissante; elle aurait montré, au-delà des traits communs essentiels, comment le Code latin, issu du contexte occidental, veille davantage à la protection des droits innés.

Particulièrement suggestive est, à notre sens, la conclusion que l'auteur tire non seulement quant à l'existence d'un ordre juridique primaire et souverain de l'Église, mais aussi concernant le lien, que l'on pourrait qualifier «à géo-

métrie variable», unissant les différents droits innés de l'Église au droit divin. À cet égard, en recourant aux notions de positivisation et de formalisation du droit divin, il montre, par exemple, que le droit de l'Église à se servir des moyens de communication est un droit particulièrement dépendant des conditions spatio-temporelles, alors que d'autres droits de l'Église formalisés par le législateur canonique apparaissent comme plus directement issus du droit divin (cf. p. 146).

Quant au chap. III, il permet de vérifier l'existence des droits innés au travers du droit concordataire. Cela ne leur confère pas simplement le statut de droits revendiqués par l'Église, mais de droits reconnus par des États, même si, très logiquement, ces accords ne précisent normalement pas la nature ou l'origine des dits droits. L'examen des accords, sauf pour deux d'entre eux – concernant la Tunisie et l'Autriche – qui datent des travaux conciliaires, commence après Vatican II. Il porte sur 62 (des 124) accords concordataires conclus entre 1966 et 2004, dans lesquels apparaissent des affirmations, explicites ou implicites, concernant des droits de l'Église. Ceux-ci ont été rangés selon un critère avant tout géographique, puis chronologique et alphabétique.

Nous partageons la connexion qui est établie par l'auteur avec la liberté religieuse. Celle-ci, sans pouvoir remplacer la *Libertas Ecclesiae* purement et simplement, en prend le relais: «Les droits innés apparaissent comme des contenus concrets de la liberté de l'Église pour l'accomplissement de sa mission» (p. 213). Par ailleurs, il est toujours possible de progresser et de parvenir à des contenus plus étendus ou mieux adaptés aux circonstances spatio-temporelles en matière de liberté religieuse, ainsi qu'à des formulations canoniques plus appropriées.

C'est pourquoi, outre les deux omissions déjà signalées, on exprimera encore un autre regret: on aurait pu imaginer que l'ouvrage contienne un chapitre supplémentaire qui aurait été consacré au droit canonique particulier et complémentaire. En effet, ce dernier, lui aussi, protège les droits innés traditionnels, voire en formalise des nouveaux (par exemple, le décret de la CEI de 1999 sur la *privacy*, qui va jusqu'à employer les expressions «diritto nativo e proprio»). Cependant, un tel projet aurait sans doute demandé un effort considérable et occupé un volume trop important.

Ces quelques observations, formulées en vue d'une critique constructive, ne doivent pas faire perdre de vue l'essentiel: l'intérêt que représente cette étude qui souligne, de façon méthodique et minutieuse, les droits innés dont l'Église a besoin pour accomplir sa mission, du point de vue canonique puis concordataire. Cet éclairage est d'importance à une époque où, en dépit de l'existence de tant de constitutions et d'instruments de droit international attentifs à la protection juridique de la liberté religieuse, les violations dans ce domaine sont encore légion, y compris envers l'Église catholique.

JEAN-PIERRE SCHOUPPE

CRISTIAN BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Roma 2007 (collana *Lezioni e dispense*, n. 10), pp. 276.

UNO dei campi in cui più palesemente il diritto gioca un ruolo importante nella vita umana è quello della proprietà e del godimento dei beni. La prima percezione "giuridica" della realtà in cui viviamo la sperimentiamo quando comprendiamo che una cosa (normalmente, all'ini-

zio, una cosa materiale) è mia o è tua o sua. Istinivamente ci rendiamo conto che quell'essere "mia" non corrisponde necessariamente ad una qualità fisica della cosa o ad una mia capacità di essere in contatto fisico con essa, ma indica piuttosto una mia capacità "spirituale" di appropriazione e, nello stesso tempo, caratterizza la cosa stessa: è mia in modo tale che mi aspetto che ognuno la rispetti in tale qualità e, in caso contrario, cercherò tutti i mezzi per riaffermare la sua appartenenza a me. Non possiamo sviluppare in questa sede queste nozioni basilari dell'esistenza umana e della sua componente giuridica, ma possiamo almeno constatare che anche nella Chiesa il rapporto con le cose materiali è fonte di vita giuridica, probabilmente una delle fonti più abbondanti di tale vita. Basti pensare alla "materialità" insita nei segni sacramentali attraverso i quali la Chiesa amministra la vita della grazia in via ordinaria, per rendersi conto che occorre comprare vino e pane, olio, ecc., e comprendere che l'attribuzione di tali cose e i rapporti attraverso i quali cambiano detentori generano obblighi e diritti. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Il professore Begus, della Pontificia Università lateranense, pubblica un nuovo manuale di Diritto patrimoniale canonico, la cui caratteristica principale è l'attenzione prestata alla giurisprudenza rotale sul tema. Manifesta così la sensibilità per l'approccio al mondo "reale", della "vita" del diritto, anche se concentrato nel momento conflittuale. Certamente, un problema che pone la giurisprudenza rotale in queste materie è la scarsità delle decisioni che inducono a ritenere le singole sentenze più decisioni isolate che non vera e propria "giurisprudenza" interpretativa della legge, nel senso del can. 19 CIC. Tale scarsità forse è dovuta, almeno in parte, al frequente rinvio che i

canoni fanno a legislazioni civili in materie collegate ai beni, in particolar modo quello fatto dal can. 1290 per i contratti e i pagamenti, ma anche quelli relativi alla prescrizione, ecc. L'assunzione come canoniche di leggi civili in queste materie, se da una parte aiuta ad avere regimi giuridici omogenei (canonico e civile), dall'altra comporta una diffusa sensazione che chi è veramente competente sia il giudice civile e, dunque, sia meglio rivolgersi direttamente a lui piuttosto che avere le stesse leggi applicate da un giudice ecclesiastico. E ciò rende ancora meno frequenti gli interventi del giudice ecclesiastico in materia patrimoniale. Quindi, il valore da attribuire alle decisioni rotali in materia di beni temporali è relativizzato dalla scarsa frequenza degli interventi giudiziali in merito, ma sicuramente segnano un indirizzo applicativo interessante per il canonista.

La struttura del manuale segue sostanzialmente l'organizzazione del Libro v del Codice di diritto canonico. Si premette una parte su "i beni ecclesiastici" e si trattano in sezioni differenti, dopo "l'acquisto dei beni" e "i modi di acquisto dei beni temporali", "le pie volontà" e "le pie fondazioni". Gli altri capitoli sono "i canoni preliminari", "l'amministrazione dei beni" e "l'alienazione". Il volume contiene anche tre elenchi: di "fonti", di "giurisprudenza" e di "letteratura". Questo modo di affrontare la materia, anche se dato dal Codice stesso ed adoperato dalla dottrina (vedi i manuali di De Paolis, Schoupe, Perisset, per alcuni versi anche Heimerl-Pree, ecc.), non è immune da difficoltà didattiche e sistematiche. Le manifestazioni più chiare di tali difficoltà si riscontrano al momento di inserire argomenti di grande rilevanza quali il sostentamento del clero, le specificità del diritto dei religiosi, le problematiche organizzative e

dei rapporti tra istanze diverse con competenza in materia, ecc.

L'insegnamento del Diritto patrimoniale canonico a Roma presenta un'altra caratteristica tipica che, sebbene ponga delle sfide didattiche, arricchisce enormemente la materia. Mi riferisco alla diversità di provenienza degli studenti che implica differenti *background* culturali e giuridici. Negli anni passati, i trattati romani erano caratterizzati da riferimenti al diritto romano, o comunque alla storia del diritto, che tentavano di colmare le differenze culturali di partenza. Oggi, dopo la codificazione latina e orientale, si tende maggiormente allo studio della norma (del canone), tralasciando i riferimenti storici resi alquanto complicati dall'abbandono del sistema beneficiale e dal nuovo tipo di rapporto con le autorità civili istaurato dalla seconda metà del ventesimo secolo. Anche l'opera di Begus fa pochi riferimenti al passato e forse questo è il suo limite: la comprensione di molte istituzioni da parte di molti studenti potrebbe essere grandemente facilitata da un maggiore collegamento con la storia del diritto canonico. Tuttavia, occorre riconoscere che, principalmente attraverso citazioni giurisprudenziali, buona parte delle dottrine classiche sono raccolte nel manuale; e poi, i riferimenti troppo abbondanti alla storia possono essere di ostacolo alla comprensione della materia.

In tema di beni temporali della Chiesa, il proliferare di testi per l'insegnamento conferma l'attualità e l'interesse che l'argomento suscita tra i fedeli. Questo nuovo manuale della materia potrà essere un valido aiuto per la miglior conoscenza di questa branca del diritto canonico che, da alcuni punti di vista, potrebbe sembrare marginale, ma che in realtà manifesta la vitalità giuridica della Chiesa.

JESÚS MIÑAMBRES

ALEJANDRO W. BUNGE, *Las claves del Código. El Libro I del Código de Derecho Canónico*, Editorial San Benito, Buenos Aires 2006 (Colección Facultad de Derecho Canónico, UCA, 15), pp. 377.

ALEJANDRO BUNGE, professore Ordinario nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Cattolica Argentina, offre in quest'opera un manuale rivolto principalmente agli studenti della Licenza in diritto canonico che contiene sostanzialmente un commento al Libro primo del Codice latino vigente. Il titolo stesso del libro riflette l'idea che l'autore ha del Libro sulle norme generali, e cioè una chiave che rende comprensibile il resto delle norme codiciali. E questo è lo scopo generale dell'opera: fornire a chi si appresta a intraprendere lo studio del diritto canonico gli strumenti concettuali necessari per conoscere approfonditamente le leggi ecclesiastiche.

Il libro è articolato in sedici capitoli riguardanti le seguenti materie: questioni preliminari ("pasos preliminares"), in cui si affrontano i temi relativi alla natura del diritto della Chiesa, alle codificazioni e alla peculiare funzione del primo Libro del Codice; le norme preliminari del Codice; le leggi ecclesiastiche; le consuetudini; le norme amministrative generali; le norme generali sugli atti amministrativi singolari; i decreti e i precetti singolari; i rescritti; gli statuti e i regolamenti; la condizione canonica delle persone fisiche; le persone giuridiche; gli atti giuridici; la potestà di regime; gli uffici ecclesiastici; la prescrizione; e il computo del tempo.

Alla fine del libro si riporta un copioso elenco bibliografico, diviso in fonti e dottrina. Inoltre, lungo il manuale, ci sono

alcune note in calce con riferimenti specifici, senza che per ciò l'esposizione di carattere pedagogico risulti appesantita.

L'autore, che oltre al suo impegno accademico svolge anche le mansioni di Giudice e Vicepresidente e Vicario giudiziale aggiunto del Tribunal ecclesiastico nazionale di seconda istanza dell'Argentina, fa tesoro della sua esperienza sia docente che giudiziale per esporre tutte queste tematiche. Le qualità pedagogiche si riflettono nei numerosi esempi, comparazioni, tavole comparative, schemi, elenchi, nonché nelle molteplici espressioni eloquenti (sono ricorrenti frasi del tipo "i decreti sono prigionieri nel carcere della legge" per dire che i decreti amministrativi sottostanno al principio di legalità) che ricordano peraltro le doti pedagogiche di un suo maestro, il compianto Benito Gangoiti, a cui l'autore rivolge un ringraziamento espresso. L'esperienza forense viene chiaramente a gala, tra l'altro, nell'esposizione della patologia dell'atto giuridico.

Seguendo la finalità didattica dell'opera, l'esposizione degli argomenti si limita, volutamente, come espressamente dichiarato dall'autore nell'Introduzione, al commento dei rispettivi canoni, senza pretendere di offrirne una trattazione completa. Ciò non toglie che l'autore sia ben consapevole dell'esistenza di alcune problematiche che stanno alla base dei temi studiati, come si può notare, per esempio, nella spiegazione del can. 96 o nell'esposizione degli atti giuridici; un'attenzione particolare è dedicata, poi, al tema delle persone giuridiche e, soprattutto, all'origine della potestà. Viste le caratteristiche dell'opera recensita, risulta evidente l'impossibilità di analizzare nei particolari l'esposizione delle singole materie nei ristretti margini di una breve recensione, ma è pur sempre

possibile presentare alcune riflessioni suscitate dalla lettura di questo nuovo manuale.

Innanzitutto, va rilevato che le norme contenute nel Libro primo del Codice sono in gran parte frutto dello stesso fenomeno codificatore. In effetti, allorché si pretende di raccogliere tutta la normativa in un sistema razionale e completo (tendenzialmente autoreferenziale), emerge la necessità di stabilire norme sulle norme e su materie che stanno alla base di tutti i settori della vita giuridica, tanto che nella seconda codificazione si è sentito il bisogno di ampliare le materie regolate in questa sede. Infatti, è novità del Codice del 1983 l'inclusione nel Libro delle norme generali dei canoni relativi alla canonizzazione della legge civile, alla prescrizione e agli atti giuridici in generale; bisognerebbe chiedersi, però, fino a che punto questa inclusione sia stata fatta in maniera adeguata, giacché la presenza di certi canoni nel primo Libro non ne suppone soltanto un cambio meramente sistematico, ma ha delle conseguenze nel resto del sistema normativo (per esempio, il rinvio al diritto civile per la regolamentazione della prescrizione può essere innocuo se collocato nelle norme sui beni patrimoniali, ma problematico se applicabile in tutti i settori del diritto canonico). I canoni del Libro dedicato alle norme generali, infatti, hanno una grande efficacia in quanto le loro disposizioni determinano la portata delle norme presenti in altri Libri del Codice (basti pensare, per esempio, alle disposizioni di carattere irritante sulla formazione degli atti giuridici collegiali o dei superiori). In questo senso, si deve condividere con l'autore la tesi secondo la quale lo studio del Libro primo costituisce una "chiave" della conoscenza di tutto il Codice.

A proposito della seconda codificazione, confrontata con quella piano-benedettina, Bunge riporta i principi ispiratori dell'elaborazione del Codice del 1983 in maniera, a mio avviso, troppo ottimistica. Per esempio, l'autore ritiene che il Codice vigente abbia guadagnato in chiarezza, il che, a mio modo di vedere, non si può affermare in maniera così apodittica. A parte il fatto che l'esempio riportato a sostegno di tale assunto non risulta convincente (il can. 10 vigente sarebbe più chiaro del correlativo can. 11 del vecchio Codice, in quanto, nello stabilire che le leggi sono irritanti o inabilitanti soltanto quando lo indicano espressamente, non aggiunge, diversamente dal Codice precedente, "vel aequivalenter", ma in realtà il problema interpretativo rimane lo stesso), ritengo che l'antigiuridismo presente in molti ambienti ecclesiali negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II si sia fatto sentire anche nella redazione del Codice, quando essa ha cercato di presentarsi in modo più "pastorale", ma a scapito del rigore giuridico e, quindi, della chiarezza. Ad esempio, gli ampi spazi di discrezionalità lasciati all'autorità in materia penale sono, a mio parere, una buona prova di come l'intento di produrre una normativa più "mite" e meno rigorosa sul piano giuridico abbia portato invero i destinatari della legge ad una maggiore insicurezza giuridica.

Il manuale segue, come peraltro dichiarato esplicitamente nell'Introduzione, il metodo esegetico, il che non impedisce a Bunge di tener presente l'indicazione del Vaticano II circa la necessità di considerare il mistero della Chiesa al momento di studiare il diritto canonico, come si può notare, ad esempio, nelle riflessioni relative all'origine della potestà nella Chiesa. Inoltre, emergono

chiaramente in più pagine del libro sia l'esperienza che gli interessi pastorali dell'autore, e ciò offre un carattere pratico ad alcune questioni di per sé abbastanza teoriche.

L'autore afferma di tenere conto anche del metodo sistematico, in quanto segnala l'ubicazione dei diversi istituti studiati nel contesto dottrinale della disciplina canonica (p. 17). Infatti, lo stesso Bunge riconosce, per esempio, che dal punto di vista accademico sarebbe stato preferibile che la potestà di regime fosse stata trattata in un libro a parte. Al di là dell'opportunità delle scelte sistematiche del codificatore, ritengo che sia possibile e auspicabile che la dottrina costruisca delle branche scientifiche indipendenti dalla divisione codiciale (per esempio, nel Libro primo del Codice si contengono dei canoni relativi a gran parte di una disciplina che ben può godere di un'autonomia scientifica: il diritto amministrativo canonico). Ciò è solo attuabile, a mio avviso, se si adotta il metodo sistematico *tout court*, il che implica non soltanto uno studio critico sull'ubicazione degli istituti, ma soprattutto un cambiamento dell'obiettivo dello studio: mentre per il metodo esegetico lo scopo consiste nel cogliere l'esatta disposizione della legge, per il metodo sistematico (specie se fondato su una visione non normativista del diritto) l'oggetto di studio non è tanto la legge quanto i diritti e i principi di giustizia che vengono sistematizzati in una costruzione scientifica. Va chiarito che i metodi esegetico e sistematico non dovrebbero essere concepiti in termini dialettici; in realtà, un'esposizione sistematica delle esigenze di giustizia presenti nella Chiesa presuppone la conoscenza della legge ecclesiastica vigente.

L'opera recensita è frutto dello sviluppo degli studi canonistici nell'America Latina e, in particolare, nell'Argentina degli ultimi anni. Bisogna certamente complimentarsi per la pubblicazione di questo manuale, che risponde in maniera equilibrata tanto alle esigenze di una spiegazione del contenuto del Libro primo basata sugli apporti dottrinali (specialmente in lingua spagnola e italiana), quanto a quelle di carattere didattico.

EDUARDO BAURA

JAVIER ESCRIVÁ IVARS, *Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diálogos y comentarios entre el autor y Javier Hervada (Parte I)*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 2008, pp. 535.

RICORDANDO la straordinaria ricchezza della produzione del Vescovo di Ippona, il Papa menzionava il valore esemplare dell'esame critico dei suoi scritti: «Meno diffuse ma altrettanto originali e molto importanti sono poi le *Retractationes*, composte in due libri intorno al 427, nelle quali sant'Agostino, ormai anziano, compie un'opera di "revisione" (*retractatio*) di tutta la sua opera scritta, lasciando così un documento letterario singolare e preziosissimo, ma anche un insegnamento di sincerità e di umiltà intellettuale» (*Udienza generale*, 20 febbraio 2008). Senza impropri e infelici confronti, l'aulica esperienza del passato può fornire per lo meno una sorta di cornice d'introduzione all'insolito genere del testo recensito. L'utilità di una "riversitazione" del cammino scientifico del prof. Hervada, dunque, non attesta tanto il riconoscimento e l'apprezzamento per la brillante carriera percorsa quanto

la disponibilità a contribuire ancora alla formazione dei canonisti ed il desiderio di chiarire ed approfondire il senso e soprattutto lo spirito dell'avventura iniziata cinquant'anni fa.

Il libro, edito prevalentemente in formato elettronico (disponibile nel sito www.javierescriva.com) e stampato solo in pochissimi esemplari, costituisce una "rilettura" commentata a due voci dell'itinerario professionale ed intellettuale dell'emerito professore dell'Università di Navarra. L'oggetto di studio – e in un certo senso l'assoluta originalità dell'opera – non è costituito solo della produzione scientifica, ma dalla vivace e ricca personalità accademica di un vero *magister canonistarum*. Al di là della ripresentazione "autentica" e attualizzata delle prime grandi fasi del pensiero di Hervada, dalla presente raccolta delle conversazioni intercorse tra l'autore e il suo "maestro" sono ricavabili anche preziose notazioni sulla esatta cronologia e composizione dei diversi lavori, sagaci commenti sulla situazione culturale contemporanea, informazioni (non sempre note o così ben dettagliate) sull'attività di docenza, di ricerca e di formazione del protagonista. Dal libro emerge a "tutto tondo" la figura umana e la statura morale di un giurista secolare, se non "originale e quasi sovversivo", almeno "insoddisfatto e poco conformista" (cf p. 23), preoccupato unicamente di riformare metodologicamente e contenutisticamente lo *ius canonicum* coevo e di servire lealmente e professionalmente la Chiesa. Il volume, quindi, non pare destinato al grande pubblico, è riservato al più limitato settore di cultori e specialisti della scienza canonica contemporanea e segnatamente agli estimatori del messaggio hervadiano; costituisce ad ogni modo un punto di passaggio obbli-

gato per quanti desiderano approfondire la conoscenza del realismo giuridico ed il discreto filone di ricerca fiorito attorno ad un testimone particolarmente acuto e penetrante dello *ius ecclesiale* del nostro tempo.

Benché l'attenzione si concentri logicamente sul contributo dell'interlocutore principale, non si può sottacere l'indubbio merito ed il decisivo apporto del Redattore. Il prof. Escrivá, con uno stile ed una forma inconsueti per la letteratura del settore, ma non certo estranei alla sensibilità e alla *verve* di Javier Hervada (basti pensare ai suoi noti *Coloquios propedéuticos sobre el derecho canonico*), è riuscito a orientare la conversazione in maniera problematica e stimolante e a valorizzare le migliori qualità dell'intervistato (profondità e chiarezza concettuale, nettezza e incisività di giudizio). Il testo presenta in maniera semplice e discorsiva temi articolati e complessi e compone in un quadro abbastanza lineare, unitario e organico una "materia prima" piuttosto varia ed eterogenea (i diversificati oggetti e interessi di ricerca di Hervada). Ad Escrivá Ivars si devono non solo le domande o le provocazioni che animano il dibattito, ma estese sintesi di ciascuna delle opere di Hervada citate, opportune integrazioni, calzanti ed efficaci spiegazioni dei punti di collegamento, nonché, in molti casi, l'approfondita esposizione del proprio punto di vista. L'evidenziazione in corsivo dei testi attribuibili all'Autore attesta *ictu oculi* l'ingente mole di lavoro svolta: è difficile quantificare rigorosamente il concorso, ma si può senz'altro parlare di una partecipazione quasi "alla pari" tra i due amici. Senza l'ingegno, la solerzia, la pazienza e – oseremmo aggiungere – l'affetto del discepolo valenziano comunque difficilmente avrebbe visto la

luce una simile rilettura dell'opera del "maestro" di Pamplona.

Relectura è distribuita in sei ampi capitoli. Gli aspetti introduttivi (Cap. I) illustrano la caratterizzazione e l'intensissima attività accademica del protagonista. Sin dalle prime pagine colpisce la figura di uno studioso davvero fuori dal comune, estremamente parco nelle citazioni ma scrupoloso ed esigente nella formazione di base, interessato ai classici più che alle mode e particolarmente attento al Magistero, alla Sacra Scrittura ed a San Tommaso d'Aquino. Il principio di partecipazione e di finalità, la dignità della persona, la nozione di amore e la concezione realista del diritto sono i principali pilastri desunti dal sistema filosofico del Dottore Angelico su cui si edifica la costruzione hervadiana (cf p. 33). Non meno interessanti sono le vie di accesso al sapere canonico ed i referenti dottrinali seguiti, mediati sempre dalla guida e dal carisma di Pedro Lombardía. Le vicende professionali evidenziano poi la portata programmatica dell'avventura intellettuale e scientifica della scuola di Lombardía ed Hervada, le crescenti incombenze didattiche rivestite (a parte le diverse materie di insegnamento, la direzione degli studi, il segretariato ed il decanato nell'Università navarrese) ed il decisivo ruolo di organizzazione e di promozione culturale svolto (basti pensare solo alle riviste, alle istituzioni e alle pubblicazioni sorte o alimentate grazie al suo impulso).

I successivi capitoli affrontano cronologicamente lo sviluppo e la progressione del pensiero hervadiano: dagli anni della "preistoria" (Cap. II) al primo periodo di costruzione tecnico-giuridica del sistema canonico (Cap. III), all'ulteriore fase di affinamento stilistico e consolidamento concettuale

della sistemazione proposta (Cap. IV), fino alla svolta susseguente alla profonda riflessione sui documenti conciliari (Cap. V). La prima grande tappa (sino alla conclusione del Concilio) è animata da un orientamento epistemologico teso alla "modernizzazione metodologica" della scienza canonica, ancorata all'obsoleto metodo esegetico, ed al confronto con il modello secolare attraverso un esplicito sforzo di "decontaminazione" del relativo apparato concettuale. Le nozioni fondamentali prevalentemente impiegate in questo momento sono quelle di ordinamento giuridico, di dover essere e soprattutto di relazione giuridica (cf p. 156). Sin dai primi lavori spicca il desiderio di contrastare le derive del formalismo, del logicismo e del normativismo con la rivalutazione del prudenzialismo, del giusnaturalismo e del realismo. Il realismo "concettuale" (rapporabile alla struttura giuridica della realtà sociale), la preoccupazione per gli aspetti tecnici e l'attenzione al livello fenomenico dominano l'impostazione del "primo" Hervada. Dal Vaticano II le questioni di contenuto legate alla piena e fedele ricezione del Concilio prendono il sopravvento su quelle metodologiche. L'orizzonte si amplia e la penetrazione del *Mysterium Ecclesiae* si estende al livello ontologico, più congeniale alla *forma mentis* speculativa del giurista di Navarra, non sempre apprezzata dallo stesso Lombardía (cf p. 293). Frutto del rinnovato impegno di predisporre gli otri adatti a contenere il "vino nuovo" degli insegnamenti conciliari è il primo volume di *El Derecho del Pueblo de Dios* e la pionieristica esposizione della branca del diritto costituzionale. Chiaramente sarebbe pretenzioso ed ingeneroso racchiudere in poche righe un minimo ac-

cenzo a ciascuna delle numerose opere analiticamente esaminate.

L'ultimo capitolo è dedicato interamente al diritto matrimoniale, già peraltro trattato anche in altre parti (es. Cap. II, § 2, Cap. III, §§ 3-4, Cap. IV, §§ 2, 4 e 5). La trattazione subisce un annunciato cambio d'impostazione: oltre a trascendere il limite temporale fissato, anziché procedere sequenzialmente e cronologicamente alla ricognizione critica della produzione sul tema, cerca di elaborare una costruzione scientifica unitaria. Come sempre, il discorso si sofferma sulle premesse: «*partir de la Sagrada Escritura; situar en primer plano la sacramentalidad; tener como objeto inteligible primario, no unos textos legales, sino la naturaleza de la pareja humana; y redescubrir el fondo de ideas que late en la mejor doctrina canónica, los llamados clásicos*» (p. 408). Al di là di un esame delle fonti scritturistiche e magisteriali, la teoria giuridica del matrimonio si sofferma soprattutto sull'essenza dell'istituto (l'*unitas in natura* ovvero l'uomo e la donna uniti) ed affronta poi partitamente i principali elementi del coniugio (fini, diritti e doveri, amore, patto, sacramentalità). Si nota anche una sorta di scambio dei ruoli tra gli interlocutori: l'esposizione di Escrivá Ivars prende il netto sopravvento, lasciando al caposcuola il compito di puntualizzare, chiosare e precisare il ragionamento. Ad ogni modo il piglio e l'acume di Hervada hanno modo di esprimersi nella lapidarietà ed essenzialità dei concetti e nella profondità delle osservazioni.

Presentata l'opera ed esposto sommariamente il contenuto, ci limitiamo solo a proporre *tre motivi di particolare interesse del testo*. Una prima essenziale chiave di lettura è quella complessiva più che tematica. La presentazione generale del-

l'opera sottolinea quattro ambiti principali di apporto del pensatore spagnolo: il diritto costituzionale canonico, la metodologia e la gnoseologia canonica, la teoria fondamentale del diritto canonico ed il diritto matrimoniale. In ciascuno di questi settori Hervada si muove con la disinvoltura e la padronanza dell'iniziatore, oltre che del provetto conoscitore; in detti contesti pertanto uno studio di portata generale che prescindesse da un diretto confronto con la posizione del nostro risulterebbe sfocato e poco avveduto. Sarebbe però limitante scomporre o frazionare il tutto perdendo il filo unitario che guida l'insieme: *la ragion d'essere della maturazione intervenuta e del tragitto compiuto*. Al di là della descrizione o del riepilogo delle pubblicazioni, al centro del libro vi è dunque l'altrimenti inattuabile autocomprensione del percorso accademico e della personalità scientifica di Hervada. Ritornare con la mente sui propri passi aiuta a percepire meglio i contorni e le premesse delle grandi fasi di costruzione che culmineranno nella riscoperta del giusrealismo "classico".

Un secondo livello d'indagine concerne *la formazione del giurista e la preoccupazione epistemologica*. Il libro, soprattutto nei primi due capitoli, ma anche nel resto della trattazione, contiene preziose indicazioni assiologiche e metodologiche: esprime il sofferto travaglio di un grande intellettuale per dare nuova linfa e dignità agli studi canonistici. Chiunque si avviasse alla carriera universitaria può trarne perciò utili spunti e suggerimenti di carattere sapienziale o esperienziale sulla deontologia professionale, sui generi letterari, sulle fonti, sull'aggiornamento, ecc. Uno dei maggiori legati della scuola lombardiano-hervadiana resta il tentativo di elaborazione di un

modus procedendi scientifico del sapere canonico proprio ed originale adeguato alla peculiarità e specificità dell'oggetto. Hervada ha sempre riconosciuto l'indissociabilità di ogni teoria della conoscenza dal sistema filosofico di riferimento. L'esplicitazione e la penetrazione delle basi gnoseologiche, antropologiche e ontologiche tomiste assunte ("il punto di partenza") dimostra la necessità di un'adeguata fondamentazione metafisica per cogliere l'essenza del fenomeno giuridico. L'importanza del sostrato teoretico e della tematizzazione delle questioni fondamentali conferma allora che le affermazioni hervadiane nel campo metodologico non hanno solo una valenza tecnico-formale, hanno pure un profondo significato giuridico-sostanziale.

Un'ipotetica terza chiave di lettura può concernere *l'integrazione e l'aggiornamento del pensiero di Hervada*. Occorre precisare subito che il corposo volume non contiene alcuna decisiva ritrattazione o correzione delle linee fondamentali del magistero del cattedratico di Navarra, ribadisce al contrario la continuità e progressività dell'affinamento concettuale e la persistente validità di gran parte delle soluzioni proposte. L'intervistato esplicita solo lievi aggiustamenti o ripensamenti di minor portata (cf pp. 199-243). Il riferimento a lavori passati dà adito comunque ad un riscontro su questioni di strettissima attualità: il transessualismo, i presunti "matrimoni" omosessuali, i problemi della fecondazione in vitro, la mentalità antinatalista, la malintesa laicità, il femminismo, ecc., avvalorando la modernità e il perenne valore euristico di un campione della razionalità del cristianesimo. I parecchi dati inediti di natura autobiografica permettono inoltre di inquadrare più com-

piutamente lo studio della figura e della produzione di uno dei massimi canonisti del xx secolo. Il lungo articolo frutto dell'insegnamento *De sacramentis* dell'a. a. 1961-62, purtroppo perduto, attesta ad esempio la risalenza nel tempo dell'intuizione sulle radici sacramentali del diritto canonico (p. 60). Il maggiore contributo del "primo" Hervada al diritto canonico sta comunque – a nostro modo di vedere – nell'illuminante anticipazione di molte acquisizioni dottrinali (basti pensare solo a livello indicativo all'interrelazione dei fini del matrimonio o alla definizione dei principi costituzionali) e nell'incisività della precisazione delle nozioni basilari (la distinzione tra fedele e laico, il superamento della bipolarità *matrimonium in fieri-in facto esse*, la simulazione totale come assenza di consenso, ecc.). *Relectura de la obra científica de Javier Hervada*, in forma dimessa e discreta, aiuta pertanto a raggiungere il nucleo di ogni tematica affrontata.

Nel pregio è insito un possibile rischio. La schiettezza e la disinibizione dell'emerito docente possono talora risultare pesanti o contundenti nell'insistenza della condanna dei vizi del teologismo, del pastoralismo e dello pseudoteologismo, nell'ingenerosa denuncia della decadenza della canonistica attuale, nell'insoddisfazione per la formulazione tecnica di talune norme codiciali, ecc. Al di là delle riserve sulla perentorietà e quasi causticità di alcuni giudizi, finora l'accentuata radicalità critica ha spesso condizionato la ricezione del merito del discorso e l'apprezzamento dei relativi rilievi. La sintesi dell'*opera omnia* di Hervada sia nella tipologia letteraria sia in talune notazioni polemiche non è probabilmente esente da questa carenza dialogica e comunicativa con il mondo scientifico.

La riprova dell'aforisma riportato: «*la gloria del maestro no es tanto hacer discipulos, como hacer maestros*» (p. 94) testimonia la fecondità della vita di Hervada e l'indiscusso prestigio di Escrivá Ivars. Non si può che concludere queste righe auspicando in tempi rapidi la continuazione delle stimolanti conversazioni di questo singolare "salotto giuridico" ed accogliere con viva soddisfazione il dichiarato intento di «*abrirse al futuro*» più che di «*atraer el pasado*» (*Presentación*, p. 10).

MASSIMO DEL POZZO

MARÍA DEL CARMEN GARCIMARTÍN MONTERO, *El divorcio judío en Estados Unidos*, Grupo difusión, Madrid 2008, pp. 221.

IL testo della professoressa Garcimartín si occupa di un tema assai delicato nell'ambito del diritto matrimoniale ebraico: il divorzio e le sue relazioni con l'ordinamento giuridico statunitense.

Già nella Genesi il matrimonio è considerato un dovere per ogni uomo e, nella tradizione ebraica, esso appare come un'istituzione divina, per cui l'uomo e la donna formano il complemento l'uno dell'altra. Dato il forte quadro precettivo di riferimento le dinamiche dello scioglimento del vincolo matrimoniale, ed in particolare del divorzio, assumono determinante rilevanza nell'ambito della comunità ebraica. L'A., nel saggio frutto di un approfondito studio del tema condotto mediante una acuta ricerca e consultazione delle fonti, si preoccupa sin dal primo capitolo di fornire al lettore gli strumenti giuridici necessari per la comprensione mediante una rapida ma senz'altro incisiva trattazione delle categorie di riferimento del diritto ebraico.

Successivamente ad una breve introduzione in cui viene acclarato l'intento comparatistico della ricerca o, meglio, la volontà di porre mediante questo studio le basi di un'attenta comparazione delle disposizioni secolari relative alla materia del divorzio ebraico, la prof.ssa Garcimartín si occupa di definire le condizioni mediante le quali, nel diritto ebraico, si può addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale: la morte di uno dei coniugi ed il divorzio ottenuto mediante il libero rilascio da parte del marito e la conseguente libera recezione da parte della moglie del *guet*. Quest'ultimo si presenta come un documento formale, dagli effetti senz'altro rilevanti, elaborato secondo un complesso procedimento di fronte ad un tribunale rabbinico. La necessità che il *guet* sia concesso esclusivamente con atto libero del marito e la circostanza che nulla potrebbe essere fatto dal tribunale rabbinico al fine di "costringere" l'uomo al compimento di un tale atto (ma su questo la dottrina è particolarmente divisa) è posta alla base della complessa tematica delle *agunot*, ovvero di coloro che non possono contrarre un nuovo matrimonio in accordo con la legge ebraica perché non hanno ottenuto il valido rilascio da parte del marito del *guet*.

Dalla situazione di *agunah* derivano in capo alla donna complesse conseguenze sul piano della legittimità dei figli e degli eventuali successivi matrimoni contratti sulla base della legge secolare. In particolare l'A. mette in evidenza, anche se in parte accentuandola, la disparità di trattamento tra l'uomo e la donna nelle dinamiche del divorzio. Infatti a quest'ultima, nel caso in cui non abbia ottenuto il *guet* dal marito, è preclusa la celebrazione di nuove nozze ebraiche e gli eventuali figli nati da matrimoni se-

colari vengono considerati come il frutto di una relazione adulterina e quindi illegittimi. Diversa è invece la situazione dell'uomo a cui la donna abbia opposto il rifiuto di accettare il *guet*. In quest'ultimo caso, infatti, i figli di un eventuale secondo matrimonio non saranno mai considerati figli illegittimi ed egli, mediante un particolare procedimento (la dispensa di cento rabbini) potrà addivenire a nuove e valide nozze ebraiche. La tematica rappresenta uno dei punti più delicati del diritto ebraico e l'A. la affronta in modo stringato ma senz'altro efficace, spingendosi fino ad affrontare le complesse dinamiche della concessione del *guet* nei casi di assenza e di morte presunta del marito nonché elencando, da un punto di vista diacronico, le soluzioni prospettate dalla dottrina. Tuttavia la vastità del tema non ha permesso alla prof.ssa Garcimartín di trattarne in questa sede tutti i numerosi aspetti; l'A. fornisce, però, gli elementi utili e necessari al fine della comprensione della questione.

Il tema delle *agunot* assume, infatti, i connotati di un problema giuridico, religioso e sociologico, che non può prescindere da un'attenta valutazione delle varie posizioni assunte dalle singole comunità ebraiche, sia di ispirazione riformista sia di ispirazione ortodossa. Solo nelle comunità ortodosse la concessione del *guet* assume particolare importanza; di fatti le restanti comunità ebraiche, sin dalla fine del XIX secolo, non prevedono più la concessione del *guet* come condizione necessaria per il valido scioglimento del vincolo matrimoniale. Al tempo stesso la tematica si presenta immediatamente complessa perché coinvolge la vasta sfera dell'adesione religiosa e l'esercizio eventuale dello *ius poenitendi*. Quest'ultimo deve intendersi, in questo ambito, da un lato come abbandono

della fede ebraica, dall'altro come passaggio da una comunità ebraica ortodossa ad un'altra comunità: in entrambi i casi l'uomo ebreo, ancorché sposato con una donna ortodossa, non sentirà, nell'ipotesi del fallimento dell'unione matrimoniale, né il dovere giuridico né la necessità morale di concedere il *guet*. Sotto questo profilo sarebbe forse stata utile una più particolareggiata illustrazione dei rapporti tra le varie comunità nelle quali e tramite le quali si sostanzia il mondo ebraico.

Tuttavia, sostiene l'A., l'aspetto decisivo della tematica andrebbe principalmente ricercato nelle ripercussioni che il problema delle *agunot* ha comportato nell'ambito giuridico civile.

Il secondo capitolo si occupa, dunque, del sempre più frequente ricorso all'autorità secolare, nel tentativo di risolvere i conflitti in materia di *guet*. Spesso, infatti, laddove uno dei coniugi si sia ostinatamente rifiutato di concedere od accettare il *guet*, per lo più utilizzando questa posizione resistente come mezzo per ottenere migliori condizioni nell'accordo di divorzio, il caso ha raggiunto i tribunali dello Stato. Ciò si è verificato soprattutto in contesti culturali come quelli dell'America del Nord ed, in particolare, dello Stato di New York.

Evidentemente le obbligazioni imposte da precetti religiosi non sono esigibili di fronte ai tribunali civili ed il fatto che la legge ebraica richieda il *guet* per considerare sciolto il vincolo matrimoniale non costituisce titolo sufficiente per adire le autorità giudiziarie secolari. Tuttavia, ed in questo il testo si mostra di grande interesse, la giurisprudenza secolare americana ha, in molteplici casi, accolto le richieste di coloro che avevano fatto ricorso ai tribunali dello Stato al fine di "costringere" l'altra par-

te a concedere od accettare il *guet*. Tali soluzioni sono state raggiunte dai giudici utilizzando le categorie proprie del diritto secolare statunitense.

Da un lato dunque si sottolinea la possibilità di far rientrare le ipotesi di ricorso all'autorità giurisdizionale secolare sotto il profilo del contenzioso contrattuale – convenzionale (la concessione del *guet* diverrebbe un'obbligazione contrattualmente assunta e come tale coercibile di fronte ai tribunali dello Stato), dall'altro si tenta una ricostruzione nell'ottica del risarcimento del danno.

Nel primo caso il tema è analizzato sotto il profilo dei negozi prematrimoniali (ampiamente ammessi negli ordinamenti di oltre oceano) ovvero mediante l'interpretazione della *ketubah* (documento letto antecedentemente al matrimonio ebraico nel quale viene fatta la promessa solenne da parte del marito di provvedere a tutte le necessità della moglie) come accordo implicito a concedere il *guet* nel caso in cui l'unione incorra nel fallimento; infine si può ricorrere all'utilizzo di una clausola arbitrale (cd. Clausola Lieberman) per sottoporre le controversie matrimoniali ad un tribunale rabbinico. L'A. è molto attento nel delineare le singole ipotesi che, tuttavia, a giudizio dello stesso ed anche alla luce della molteplice giurisprudenza citata non appaiono in alcun modo risolutive. Solo nell'ipotesi in cui esista un espresso accordo prematrimoniale civile ovvero un accordo di separazione nel quale sia previsto in maniera espressa l'obbligo per il marito di concedere il *guet* ovvero della moglie di accettarlo si potrebbe pensare, a detta dell'A., ad un intervento risolutivo mediante la coazione dei tribunali civili. Diversa è invece la conclusione per le due residue ipotesi. Il rapporto tra *ketubah* e *guet*

non appare dalla dottrina ben chiarito e l'interpretazione della prima come accordo implicito azionabile di fronte ai tribunali secolari non sembra, condivisibilmente con quanto affermato da Garcimartín, perseguibile in modo utile di fronte ai tribunali dello Stato. La clausola Liebermann, a sua volta, non sembra poter indurre e tantomeno "costringere" l'uomo alla concessione del *guet*; la difficoltà di ricondurla agli schemi della convenzione arbitrale secolare ne esclude inoltre una proficua applicabilità in sede giudiziale civile. Tale clausola, per quanto affidabile in termini di *oikonomia* religiosa, non può essere considerata efficace mezzo di tutela in ottica secolare.

Per quanto inerisce, invece, la richiesta di risarcimento per danni, l'A. analizza il tema tentando, alla luce della giurisprudenza citata, di valutare il diniego a concedere o ad accettare il *guet* come danno civilmente rilevante. Viene dunque ipotizzata una ricostruzione sul piano della responsabilità extracontrattuale. La prof.ssa Garcimartín delinea il tema ricercando, nelle dinamiche del rifiuto a concedere il *guet*, gli elementi tipici della responsabilità aquiliana: il dolo o la colpa, il nesso di causalità ed ovviamente l'evento dannoso. Quest'ultimo viene chiaramente ad identificarsi con un danno di tipo morale. Mediante una simile azione proposta in sede civile, non si potrebbe mai tendere, ma questo è pacifico, ad ottenere la concessione del *guet*, essendo quest'ultimo un atto personalissimo ed incoercibile, tuttavia i giudici potrebbero condannare il marito al risarcimento a favore dell'*agunah* del danno morale ad essa causato in virtù del pervicace e continuo rifiuto a concedere il *guet*. L'ottenimento di quest'ultimo potrebbe, in tal modo, divenire mera conseguenza e corollario delle

domande di risarcimento presentate in sede giudiziale. Le pressanti richieste economiche potrebbero, infatti, indurre il marito al compimento del desiderato atto di ripudio.

Anche quest'ultimo rimedio, però, non sembra essere in grado di risolvere la questione delle *agunot* rappresentando l'ennesima via indiretta, connotata da un certo giurisdizionalismo, per raggiungere un risultato i cui effetti sono destinati a compiersi pienamente dal punto di vista non civile (in quanto nulla osta ad un valido matrimonio civile anche in assenza di un *guet* validamente prestato) ma senz'altro religioso o, meglio, dei rapporti con la comunità religiosa di appartenenza.

Sotto il profilo delle relazioni tra divorzio ebraico e divorzio civile l'A. analizza, con attenzione e diligenza, l'assetto giuridico statunitense, tuttavia sceglie di non valutare, alla luce delle categorie generali, la coerenza di detto sistema. Non è, infatti, sufficientemente chiarita la natura religiosa del *guet*, come del pari non risulta chiaro il rapporto tra categorie giuridiche civili e categorie giuridiche ebraiche. Si omette di constatare la profonda contraddittorietà della giurisprudenza statunitense sempre in bilico tra il vizio di incompetenza funzionale ed il giurisdizionalismo istituzionale.

Tale contraddittorietà emerge ancor più chiaramente nell'ultima parte del testo, relativa all'intervento del legislatore dello Stato di New York. L'elaborazione nel 1983 e nel 1992 delle leggi meglio note come leggi del *guet* sembra rappresentare, infatti, una ulteriore prova della tendenza giurisdizionalista, che appare contrastante con il separatismo istituzionale cui, nelle dichiarazioni di principio, gli Stati Uniti d'America sembrano ispirarsi.

Gli indicati provvedimenti legislativi, sebbene apparentemente di applicazione generale, a ben vedere appaiono essere indirizzati principalmente alla protezione della donna *agunah*. Essi intervengono, infatti, in modo incisivo nelle dinamiche del *guet* impedendo, a colui che ricorra in giudizio al fine di ottenere il divorzio civile, di ricevere una pronuncia positiva dal tribunale nel caso in cui non abbia precedentemente rimosso tutti gli ostacoli che si possano frapporre alla celebrazione delle nuove nozze degli interessati. Tra tali ostacoli rientra chiaramente la mancata concessione del *guet*. Al tempo stesso anche alla luce di principi equitativi, il secondo e più recente provvedimento legislativo emanato dal Governatore dello Stato di New York prevede, in tema di statuizioni economiche, che debba essere tenuta in debito conto la condizione della donna, impossibilitata ad addivenire a nuove nozze (ad esempio per non aver ottenuto un *guet* valido), nella ripartizione del patrimonio coniugale.

Le disposizioni legislative citate, lungi dall'essere un pacifico superamento del problema appaiono colme di difficoltà interpretativa ed applicativa; sotto molti profili esse sembrano viziate da incostituzionalità per violazione del I e del XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America.

L'A. si occupa dunque del dato legislativo dello Stato di New York con particolare perizia ed attenzione dimostrando come, nei fatti, i dubbi relativi alla costituzionalità di dette norme non appaiono del tutto infondati; tuttavia, cosa del resto comune nei sistemi anglosassoni, l'applicazione giurisprudenziale delle disposizioni ha in sostanza evitato il formale sollevarsi di conflitti in merito alla loro costituzionalità. Nonostante il dato

pratico, sulla legittimità delle leggi del *guet* permangono forti dubbi, sia in seno ad alcune comunità ebraiche, sia in seno alla dottrina più acuta. In qualche modo tali interventi legislativi continuano ad apparire lesivi del principio di libertà religiosa imponendo al marito l'obbligo di concedere il *guet* al fine di ottenere la dichiarazione di divorzio di fronte ai tribunali civili e di non vedersi danneggiato nelle statuizioni economiche inerenti al divorzio stesso. Molteplici sono inoltre gli ulteriori profili di complessità nell'applicazione delle norme puntualmente rilevati nel testo.

Alla luce della finalità ultima per cui esse sono state emanate, le leggi del *guet* non risultano, quindi, in alcun modo efficaci e risolutive.

Particolarmente interessanti appaiono infine le considerazioni conclusive che, in qualche modo, ristabiliscono i confini tra dimensione religiosa e dimensione civile. Come segnala l'A. il problema del *guet*, infatti, può essere risolto solo ed esclusivamente in seno all'ordinamento ebraico. Tuttavia la legge secolare può rappresentare un valido aiuto nella ricerca di tale soluzione. L'intervento dello Stato, se connotato da venature giurisdizionaliste, non può da solo risolvere il problema. Da questo punto di vista non si può non concordare con le conclusioni raggiunte dalla prof.ssa Garcimartín.

Rappresenta senz'altro un grande pregio di questo testo l'aver trattato in modo stringato e diretto il complesso tema affrontato. L'attenzione rivolta al dato giurisprudenziale ed al dato legislativo (da segnalarsi il grande interesse dei documenti allegati) permette, inoltre, di accostarsi al sistema nord americano dalla corretta prospettiva. Le osservazioni tecniche, per lo più puntuali, col-

gono con mentalità continentale le falle del sistema delle leggi del *guet*; esse tuttavia non accentuano mai gli aspetti giurisdizionalisti che sembrano evidenti al giurista europeo.

La prospettiva del testo muove da un'impostazione prevalentemente pratica; da ciò è derivata inevitabilmente la necessità di affrontare il problema quasi esclusivamente nell'ottica "femminile" tralasciando, nella maggior parte dei casi, l'ipotesi, riscontrabile con più difficoltà nella prassi, in cui sia la donna a non voler accettare il *guet* proveniente dal marito.

Senz'altro l'A. ha avuto il merito di aver toccato un tema di essenziale importanza nell'odierno contesto culturale. Gli esiti della ricerca, infatti, comportano rilevanti suggestioni. Da un lato spingono il giurista secolare a valutare le esigenze concrete dell'aderente ad una confessione religiosa senza disinteressarsi del fattore religioso stesso ma occupandosene nel più ampio ed ineliminabile rispetto. Dall'altro mostrano allo studioso del diritto ecclesiastico come il sopravvenire di nuove istanze religiose (diverse dal passato perché mutate con l'odierno contesto culturale e sociale) ed il riproporsi in nuove forme di esigenze tradizionali ed imperiture possa comportare, inaspettatamente, il ripensamento delle relazioni tra autorità secolare e fattore religioso. Il rapporto tra le esigenze della fede ed i doveri di tutela dello Stato non appare, infatti, mai statico ed anzi diviene giorno dopo giorno banco di prova della coscienza e del diritto.

DAVIDE DI GIORGIO

JEAN LE BLANC, *Dictionnaire biographique des cardinaux du XIX^e siècle*, Montréal 2007, pp. 1079.

A BUON diritto questa pubblicazione – che l'A. definisce nel titolo "Contribution à l'histoire du Sacré-Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII. 1800-1903" – rientra fra gli "strumenti di ricerca" della "Collection Gratianus Series", pubblicata dalla editrice canadese "Wilson & Lafleur". Appartiene, infatti, ad un genere di pubblicazioni, che in un tempo di studi molto specialistici permette di orientarsi e di avere sintesi, imperfette quanto si vuole, ma utili per una prima informazione e per ulteriori approfondimenti.

L'A., collaboratore del Centro di ricerca in storia religiosa del Canada, non è nuovo a tali imprese: nel 2002 pubblicò presso la medesima editrice il "Dictionnaire biographique des évêques catholiques du Canada". Lo stesso Le Blanc ci dice che è stata proprio la redazione di quel primo dizionario a dare origine poi al presente volume (cfr. p. 72). Ora l'argomento si fa più ampio, almeno dal punto di vista geografico, anche se limitato ad un solo secolo di storia ecclesiale.

Il presente dizionario biografico si distingue, rispetto ad altre pubblicazioni del genere, per un'ampia presentazione (cfr. pp. 5-73), con la quale esso si apre e che ci offre una visione d'insieme dei dati riguardanti le singole figure cardinalizie.

In fatti, l'A. esamina, anzitutto, "il ruolo giocato dai cardinali del XIX secolo, sia prima che dopo la loro accessione al Sacro Collegio, negli affari politici e religiosi, soprattutto europei" (p. 5).

Si considera così la loro posizione nel contesto delle rispettive nazioni di appartenenza o attività, in rapporto agli eventi e ai fenomeni che marcarono la società dell'800 (industrializzazione, nazionalismo, urbanizzazione, secolarizzazione...) e la Chiesa stessa (rapporti papato-episcopato, missioni...) nella sua relazione con il mondo (potere temporale pontificio, alleanze con le potenze...). In più è considerata la posizione assunta dai cardinali del secolo XIX di fronte ai contenuti del pensiero religioso e laico del loro tempo.

Seguono poi delle tabelle (cfr. pp. 22-33), che compendiano i concistori per le creazioni cardinalizie tenuti dai Pontefici da Pio VII a Leone XIII e i nomi dei porporati creati: "sei papi hanno creato, nel XIX secolo, 475 cardinali in 106 concistori" (p. 22).

Un'ampia parte della presentazione l'A. la dedica alla "tipologia dei cardinali" (cfr. pp. 33-72). Infatti, pontificato per pontificato, si analizzano alcuni aspetti del gruppo di cardinali creati da ognuno dei Pontefici: numero, provenienza geografica, origine sociale, appartenenza ad istituti religiosi, formazione, carriera prima e dopo l'episcopato e in quanto cardinali, loro caratteristiche umane, pastorali e spirituali. Risulta così delineata la fisionomia di questo importante organo della Chiesa nel sec. XIX (cfr. pp. 69-72), che risulta rispetto al periodo precedente non prevalentemente italiano e più europeo, composto sempre più da pastori e meno da aristocratici, con un buon numero di religiosi, e, comunque, "loin d'être monolithique" (p. 71).

Si apre poi la lunga galleria dei ritratti dei cardinali, compresi quelli che saliranno alla Cattedra di Pietro (da Pio VIII a Pio X). Tali ritratti sono di diversa

consistenza: ad esempio, neppure un'intera pagina è dedicata a Giuseppe Alberghini (cfr. p. 87) e cinque al Segretario di Stato del B. Pio IX, Giacomo Antonelli (cfr. pp. 97-102). In ciascun "medaglione" non si ripercorre solo il "curriculum vitae", ma anche la fisionomia di ciascun personaggio, non senza degli "affondi" valutativi di lui. Al termine di ogni profilo sono indicate, oltre al motto, allo stemma e all'iconografia di ciascuno, le referenze bibliografiche, cioè gli scritti del medesimo, i rimandi al personaggio nelle principali opere di consultazione (le "Sources" indicate alle pp. 1055-1064) e la specifica bibliografia che riguarda ogni singolo porporato.

Le Appendici, pure molto interessanti e preziose di informazioni, sono una serie di elenchi: le Nunziature e le Delegazioni Apostoliche con i nomi dei loro titolari; i cardinali appartenenti ad ordini religiosi; i porporati considerati nel Dizionario che hanno preso parte ai conclavi dal 1823 al 1922; le "funzioni curiali" (si passa in rassegna il personale dirigente di Congregazioni, Tribunali ed Uffici e Segretariati della Curia Romana, come pure della Casa Pontificia e delle Legazioni dello Stato Pontificio); gli Arcipreti delle tre Basiliche Romane Maggiori; le istituzioni d'insegnamento a Roma (centri di studio e collegi ecclesiastici). Infine, un accurato indice analitico conclude il volume.

Dopo questa esposizione sommaria del contenuto, ben più ricco di quanto qui descritto, dobbiamo però fare anche una considerazione critica. Come già accennato, l'A. esprime sue valutazioni circa i singoli porporati, la loro personalità e la loro azione, ma ciò è fatto basandosi sulla bibliografia disponibile, che talvolta non è così ampia. Per questo non avrebbe guastato una maggior

prudenza nel giudizio, appunto perché la ricerca storica su molti di questi personaggi non è molto approfondita e, in taluni casi, è anche viziata da una visione opinabile di fatti e persone della storia della Chiesa.

Ma questo rilievo nulla toglie al valore dell'opera del Le Blanc. Di essa potranno utilmente avvalersi i cultori di diverse discipline e, fra essi, anche quelli della storia del diritto canonico (nel volume troviamo il profilo di giuristi insigni come Mertel, Cavagnis o Gennari) o delle relazioni fra Chiesa e comunità civile (basta pensare alle figure di grandi Segretari di Stato come Consalvi, Antonelli o Rampolla del Tindaro). Grazie, dunque, all'Autore di questo Dizionario biografico per averci offerto la possibilità di reperire facilmente le informazioni fondamentali su tutti i cardinali del sec. XIX e per aver anche agevolato il lavoro di chi volesse inoltrarsi in ricerche più approfondite su tali figure e, più in generale, sulla Chiesa e la società di quel tempo.

ANTONIO FILIPAZZI

LORENZO LORUSSO O.P., *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni*, Ecumenica Editrice scrl, Bari 2008, pp. 247.

L'OPERA recensita è un commentario al sistema liturgico-sacramentale orientale. Il libro ha dunque il pregio di assommare la cura di due settori non particolarmente esplorati nel dibattito contemporaneo: la regolamentazione orientale e specificamente la disciplina cultuale. Se ogni attenzione dedicata allo *ius orientale* è degna di nota e di plauso, lo è a maggior ragione quando affronta il nucleo stesso della giuridicità dei beni

salvifici, settore purtroppo poco battuto dalla stessa letteratura canonistica latina. La luce dell'Oriente cristiano allora, proprio per la sensibilità coltivata e la singolare custodia della tradizione celebrativa, può illuminare notevolmente il cammino di tutto il popolo di Dio e contribuire ad accrescere l'apprezzamento per il tesoro di grazia ricevuto. Non è evidentemente casuale che il titolo XVI, oggetto dello studio in questione, sia anche quello più esteso del CCEO (cann. 667-895). La prevalente destinazione agli studenti latini e la focalizzazione sulle problematiche interrituali o interecclesiali derivanti dall'incentivazione dei flussi migratori rendono ancor più interessante e stimolante il testo. La trattazione assume in definitiva un taglio ben definito ed una stringente attualità.

Il volume costituisce indubbiamente un prezioso sussidio didattico: «Questo modesto commentario è nato nella scuola ed è indirizzato alla scuola» (*Introd.*, p. 10). L'intenzionale semplicità e schematicità dell'impostazione non possono però celare la notevole competenza specialistica e l'esperienza accademica dell'Autore. Il prof. Lorusso è infatti da anni docente presso svariate Università e Istituti ed ha un'approfondita e conclamata conoscenza della realtà delle distinte Chiese *sui iuris* e della cura pastorale dei *christifideles orientales*. La sinteticità e la praticità del commentario sono dunque un frutto maturo e ponderato dell'ingente mole di lavoro di ricerca e d'insegnamento svolto a monte. La pubblicazione degli appunti e delle riflessioni dei corsi tenuti risponde al lodevole intento di agevolare il compito dei discenti o dei lettori e la familiarità con le norme, senza assolutamente banalizzare la materia o trascurare le questioni più spinose.

Il culto divino nel CCEO ha uno sviluppo semplice e lineare; è diviso in diciotto capitoli o intitolazioni, con talune ulteriori sottopartizioni che servono ad inquadrare il materiale normativo considerato. Nonostante il libro non abbia una particolare articolazione o strutturazione sistematica, si può dividere abbastanza agevolmente in due o tre parti. I primi titoli riguardano i concetti fondamentali: la comunione ecclesiale e l'ineliminabile contributo delle Chiese cattoliche orientali, la nozione di rito e di Chiesa *sui iuris*, gli insegnamenti del Concilio Vaticano II sulla liturgia degli orientali, i principi ispiratori del *Codex* sul culto divino, i suoi destinatari ed il rapporto con le prescrizioni liturgiche, l'attenzione pastorale ai fedeli orientali. A partire dalla «Presentazione del Titolo XVI» (p. 47) la trattazione diviene un analitico esame dei singoli canoni, riportati paragrafo per paragrafo e brevemente illustrati. La scansione segue quindi rigorosamente la struttura codiciale. Dopo l'esposizione dei canoni introduttivi, si passa in rassegna l'organismo sacramentale: Battesimo, Crismazione, Divina Eucaristia, Penitenza, Unzione e Sacra Ordinazione, con le poche partizioni logiche utili a circoscrivere le disposizioni o ad integrare o sintetizzare la disciplina sul punto (es. Riduzione degli oneri di celebrare la Divina Liturgia, Codice ed Eucaristia, Indulgenze, pp. 112-114, 133-135). Per una precisa scelta si omette invece qualsiasi riferimento al capitolo VII dedicato al matrimonio (cann. 776-866). L'ipotetica terza parte o piuttosto la prosecuzione del commentario corrisponde invece al Cap. VIII: *De sacramentalibus, de locis et de temporibus sacris, de cultu Sanctorum, de voto et de iureiurando*, seguendo anche nell'impianto i relativi articoli e numeri (pp. 170-194).

Completa il volume, a parte un raffronto tra la normativa latina ed orientale in riferimento ai delitti relativi al culto divino, un'ampia sezione di appendici contenente un prontuario dei principali atti relativi alla materia liturgica e una tavola di corrispondenze del CCEO con il CICO e con il CIC. La Bibliografia dei Documenti (Pontifici e della Santa Sede) e della dottrina (Studi) integra poi il discreto apparato infratestuale di note.

Il principio fondamentale additato dal Vaticano II e dal magistero più recente concerne non solo la conservazione e la salvaguardia ma la promozione e l'incremento della comunione culturale nella Chiesa (unità nella diversità). Lorusso sviluppa quest'indicazione tanto teoricamente e dottrinalmente quanto praticamente ed ermeneuticamente. Il religioso domenicano cerca di discendere dunque alle concretizzazioni operative di questa sentita preoccupazione ecclesiale ed alla diffusione di un'adeguata sensibilità pastorale nell'attenzione ai fedeli extraladini: «L'Autore allora esamina dettagliatamente cosa prevede la normativa codiciale sui sacramenti per la salvaguardia dei riti nella Chiesa. Egli si sofferma principalmente sulla condizione dei fedeli orientali legittimamente affidati alle cure pastorali di un Ordinario o di un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, la Chiesa latina in modo particolare» (VASIL', *Presentazione*, p. 7). I paragrafi iniziali non appaiono pertanto come una sorta di cornice introduttoria al commento dei singoli canoni, ma come l'indispensabile fissazione dei concetti fondamentali che guidano la "decodificazione" delle prescrizioni. In questa linea appare sicuramente opportuna la pregiudiziale precisazione dell'essenza dei codici (CIC e CCEO) come sistemi congiunti di norme dell'unico *Corpus Iuris Canonici* della Chiesa cat-

tolica di interesse e pertinenza di tutti i fedeli e la relativa indicazione deontologica: «L'interprete per adempiere veramente la propria funzione, anziché scorgere i contrasti, laddove esiste soltanto una necessaria differenziazione, deve armonizzare la molteplicità nell'unità sistematica dell'ordinamento giuridico, articolato nella molteplicità che non è disgregatrice, ma forza di coesione» (p. 26). In vista della presa di coscienza della delicatezza della situazione attuale è interessante notare come la subordinazione ad un Ordinario latino di *christifideles orientales* si concreti più propriamente nell'affidamento alla sua cura pastorale, evitando improprie forme di assimilazione od omologazione rituale, e nella persistenza di taluni obblighi del rispettivo Gerarca della Chiesa *sui iuris* (pp. 29-37).

Se la prima parte fornisce le chiavi d'impostazione del sistema disciplinare considerato e dimostra l'approfondita conoscenza della situazione esistente, la restante e più corposa esposizione di commento ai singoli *canones* risponde al dichiarato intento di favorire l'osservanza delle norme. L'Autore esamina con serietà e rigore interpretativo il contenuto delle disposizioni enucleando i principali criteri regolativi. Considerato lo scopo e le dimensioni del testo, non bisogna aspettarsi evidentemente un'analisi troppo minuziosa ed elaborata, ma un semplice orientamento in vista di eventuali ulteriori approfondimenti. La sommarietà e quasi lapidarietà dei rilievi (spesso limitati ad un solo capoverso) premiano però l'essenzialità e la nettezza delle osservazioni. Ci sembra si possano sottolineare tre direttrici fondamentali che accomunano il lavoro esegetico: l'accentuazione della differenziazione e originalità co-

diciale, la praticità ed operatività delle indicazioni, l'approccio problematico. Al di là della tavola finale riepilogativa (pp. 225-230), nel corso della trattazione emerge con frequenza il confronto e lo stacco rispetto alle prescrizioni del CIC. I commenti soddisfano poi le esigenze attuative degli operatori, con tutti gli indispensabili confronti incrociati ed il rinvio o il richiamo ad altri documenti di riferimento (soprattutto *l'Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCEO*). In questa linea il fac-simile di parecchi atti nell'appendice risulta di notevole ausilio. Infine, benché non ci si diffonda troppo su dispute teoretiche o accademiche, non manca l'illustrazione delle questioni più dibattute ed un certo piglio argomentativo nel prospettare una valida soluzione (ad es. a proposito dell'amministrazione della Crismazione o dell'allontanamento dalla ricezione della Divina Eucaristia, pp. 90-93 e 106-107).

Al di là di qualche riserva nel merito di singole affermazioni (ad es. a proposito dell'effetto giuridico del Battesimo, pp. 67-68) o nell'intelligibilità di talune asserzioni (ad es.: «Sintetizzando possiamo affermare che mentre il CIC parla del modo di celebrare le azioni liturgiche, il CCEO anche del modo, ma e soprattutto, di tutti gli altri aspetti della *res liturgica*», p. 45), il limite principale è insito nel genere: un commentario è intrinsecamente vincolato al testo e al contesto delle parole adoperate dal Legislatore (can. 1499 CCEO) e non ha la pretesa di cogliere o esplicitare gli elementi strutturali dell'insieme. Benché non manchi un minimo sforzo di organizzare concettualmente la materia, l'impostazione dell'insegnamento finisce così coll'essere legata inesorabilmente all'apparato legislativo (sistema vigente) più che

alla realtà liturgica (dato esistente). Il dubbio concerne non tanto l'utilità del mezzo quanto l'opportunità di adottare questo metodo nell'approccio scolastico. Ci auguriamo pertanto che all'analisi delle prescrizioni possa far seguito anche un'indagine altrettanto attenta del suo nucleo primigenio: le *res iustae* tommasiane. In questa direzione, la qualificazione di «canone teologico» che accomuna l'*incipit* di ogni sacramento (solo a proposito del Battesimo si parla di «canone teologico-giuridico», p. 66) ha, magari, il pregio della chiarezza didattica e dell'efficacia descrittiva, rischia però di sottacere la portata immediatamente giuridica del magistero ed allontanare o sviare l'interprete dalla necessità di un costante riferimento con la natura del bene salvifico (cfr. anche l'espressa puntualizzazione dell'Autore, p. 95). L'omissione del matrimonio, infine, è pienamente comprensibile e ragionevole in chiave didattica, ma accentua la sensazione di una scarsa sensibilità nel preservare la specificità culturale del sacramento. Forse una trattazione, anche molto contenuta, degli aspetti cerimoniali e celebrativi avrebbe salvaguardato l'autonomia formale della disciplina *de cultu divino* prevenendo *a contrario* la tendenza in atto all'accentuata "matrimonializzazione" del diritto canonico (oltretutto concentrandosi spesso sulla patologia dell'istituto).

Le osservazioni da ultimo avanzate additano un orizzonte di perfettibilità o integrazione del lavoro, ma non mutano certo l'estrema positività del giudizio globale. Il duplice scopo del volume (informativo e didattico) appare largamente raggiunto. La possibilità di una maggior conoscenza della normativa orientale da parte dei fedeli latini è stata conseguita non solo fornendo un

agevole strumento di studio, ma, soprattutto, agendo sull'aspetto formativo e motivazionale (importanza e stringente doverosità dell'acquisizione del sapere). Il principale merito dell'opera resta ad ogni modo la conformità con lo scopo didascalico perseguito. La brevità, lo stile e la comunicatività possono avere infatti un valore esemplare per il genere. Anche gli schemi ed i quadri sintetici sono molto indicativi ed istruttivi al riguardo (cfr. ad es. pp. 92-93; 163; 165-166; 187-188).

Nell'anno paolino, anche in linea con la spiccata valenza ecumenica dell'editore e della sede pugliese, non si può che apprezzare l'arduo compito intrapreso, l'egregio risultato raggiunto ed aderire sinceramente all'auspicio di Vasil': «*Auguriamo a quest'opera la più vasta diffusione, in modo che molti possano essere interessati a conoscere ed approfondire le realtà giuridiche e pastorali dell'Oriente cristiano*» (p. 8).

MASSIMO DEL POZZO

MICHELE MADONNA (ed.), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, Marcianum Press 2007, pp. v-275.

L'INTESA del 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche, intervenuta tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (autorizzato dalla Santa Sede ed agente a nome della Conferenza stessa), è all'origine degli studi raccolti nel volume di AA.VV., *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, Marcianum Press 2007, a cura di Michele Madonna. La pubblicazione in parola raccoglie peraltro gli esiti di una più ampia ricerca,

promossa dall'Istituto di diritto canonico San Pio X di Venezia e dal CESEN (Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i cui primi risultati furono presentati e discussi nel colloquio svoltosi a Venezia, presso la Fondazione Cini, nel novembre 2005.

Il testo è diviso in quattro parti, precedute da un'*Introduzione* di G. Feliciani (pagg. 5-16), nella quale si affrontano alcuni aspetti fondamentali, come, per esempio, la nozione di "bene ecclesiastico di interesse religioso", espressione già contenuta nel D.legs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (cd Codice Urbani), quale rubrica all'art. 9. Tale denominazione «vale a individuare, nell'ambito del vasto catalogo dei beni culturali, una nuova categoria di beni caratterizzata dall'interesse religioso, che esige, per la sua rilevanza anche costituzionale, adeguate attenzioni» (pag. 5). Per quanto riguarda l' "ecclesiasticità" del bene è necessario far riferimento al can. 1257 § 1 del CIC. Il fatto, tuttavia, che un bene non appartenga a una persona giuridica canonica pubblica (can. 116 § 1) non significa che esso sia completamente sottratto alle disposizioni canoniche e alla vigilanza, diversamente graduata, della competente autorità ecclesiastica. Qualora, di fatto, esso appartenga a una persona giuridica canonica privata, è comunque caratterizzato da un'aliquale "ecclesialità", vale a dire da un suo sostanziale orientamento alla realizzazione di finalità ecclesiali, che giustifica alcune limitazioni nel relativo utilizzo (es. cann. 325 § 1 e 326 § 2). Il discorso, peraltro, almeno in qualche misura, vale anche quando il bene è posseduto da persone giuridiche civili o, addirittura, da una persona fisica (es. can. 1269).

Le principali difficoltà a livello interpretativo hanno invece avuto per oggetto il concetto di «bene culturale», del tutto assente nel Codice di diritto canonico, e l'espressione «di interesse religioso». Dopo qualche incertezza – non è di fatto mancato chi ha parlato di "beni religiosi di interesse culturale" –, la considerazione che «la disposizione concordataria [art. 12 dell'Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense] concerne l'applicazione della legge italiana, ai fini dell'attuazione del Concordato e delle successive Intese» e che quindi «si dovranno considerare beni culturali quei beni ai quali la medesima legge – attualmente il Codice Urbani – attribuisce tale qualifica», nonché l'identificazione agli effetti civili dell'attività di «religione e di culto» come quella diretta «all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, all'azione missionaria, alla catechesi e all'educazione cristiana» (cf. art. 16 legge 20 maggio 1985, n. 222) hanno permesso di individuare in modo sufficientemente preciso questa nuova categoria di beni. Si comprende quindi che «la sfera di interesse [va] ben oltre le cose destinate al culto, giacché bene culturale di interesse religioso può ben essere anche un bene che non sia o non sia mai stato funzionale al culto» (cf. Orsoni, pag. 19). Va poi precisato che il concetto abbraccia non solo la confessione cattolica, ma anche le altre espressioni religiose.

Nella prima sezione del volume (pagg. 19-78), grazie ai contributi di Giorgio Orsoni, S.E.R. Mons. Giuseppe Betori, Carlo Cardia, Mauro Rivella, Francesco Sicilia, Giancarlo Santi, Laura Gavazzi e Sandra Vasco Rocca, viene gettato un primo sguardo generale sull'Intesa del 26 gennaio 2005. Essa si caratterizza per

il rilancio di un nuovo “spirito” di collaborazione tra lo Stato e la Chiesa (GS n. 76), pur nel rispetto dell’indipendenza delle parti, ciascuna nel proprio ordine, in vista della «promozione dell’uomo e del bene del Paese» (art. 1 Accordo del 1984). Ciò non significa «che lo Stato abbia abdicato alle sue funzioni di tutela del patrimonio culturale della nazione, ma che esso abbia preso atto del concorrente interesse delle confessioni religiose per la tutela di una componente essenziale della loro identità» (pag. 20). D’altro canto, «il bene artistico e culturale ecclesiastico entra nella sfera di attenzione del legislatore proprio perché l’autorità civile riconosce nell’espressione religiosa un elemento costitutivo dell’identità della società e della nazione. Da parte sua, l’autorità ecclesiastica, nel ricercare le modalità più adeguate con cui inserire le peculiarità del bene ecclesiastico nel contesto comune della tutela e della valorizzazione dei beni artistici e culturali da parte dello Stato, riconosce all’opera concepita come espressione della fede e in funzione della fede un più ampio significato sociale, culturale e storico, che la rende anche patrimonio dell’intera società. Le due prospettive non si oppongono: al contrario si integrano, pur manifestandosi come frutto di una comprensione della realtà che resta specifica per ciascuno dei due soggetti, ma che ha per ambedue la medesima finalità di promuovere il bene delle persone e della società» (S. E. Betori, pag. 27). L’Intesa del 2005 sviluppa quindi ulteriormente un principio già posto nella Costituzione, nel Concordato e nella legislazione statale del 1939, vale a dire che «il patrimonio storico-artistico ecclesiastico (oggi si può dire delle confessioni religiose) in quanto parte del patrimonio storico artistico nazionale non

può essere oggetto di un mero rapporto proprietario privatistico, e come tale sottratto alla tutela e al godimento collettivo, e neppure può essere oggetto di interventi statali che ne ignorino il profilo religioso e l’appartenenza in qualche modo unitaria alle singole Chiese o confessioni. Di più. È la Chiesa stessa che non considera il rapporto con i beni culturali di sua appartenenza come meramente proprietario, ma lo trasfigura in un’ottica finalistica collettiva [...] la Chiesa non conserva per esclusivo uso i propri beni, ma ne fa parte a tutti» (pagg. 32-33). L’Intesa non si limita alla sola collaborazione, ma, in qualche modo, si estende anche alla programmazione. A tale riguardo, i punti fondamentali sono quelli della sicurezza (il Ministero e la CEI assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado o dell’abbandono [art. 2 n. 6]), dell’inventariazione e della catalogazione dei beni culturali mobili ed immobili (si ribadisce che queste operazioni costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento [art. 2, n. 3]), della conservazione e del mantenimento dei beni culturali nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione nonché della loro effettiva fruibilità (quest’ultimo aspetto costituisce un punto particolarmente problematico a fronte della prassi sempre più diffusa dell’accesso a pagamento, lasciando solo uno spazio libero minimo per determinate funzioni religiose o per limitati locali adibiti alla preghiera).

Nella seconda sezione del volume (pagg. 81-186), grazie ai contributi di Giorgio Pastori, Romeo Astori, Alberto

Roccella, Giorgio Feliciani, Antonio G. Chizzoniti, Francesco Margiotta Broglio e Francesco Bandarin viene trattato l'aspetto relativo alla tutela dei beni culturali di interesse religioso a livello della legislazione statale italiana (Pastori, Roccella, Feliciani), canonica (Astori) ed internazionale (Margiotta Broglio, Bandarin). G. Chizzoniti affronta invece il tema dei musei ecclesiastici. Dopo aver presentato una nozione giuridica di museo (pagg. 155-157), l'Autore esamina la legislazione canonica (pagg. 158-160) e civile (pagg. 160-163) relativa a questo tipo di istituzione.

Nella terza sezione del volume (pagg. 189-229), grazie ai contributi di Juan Ignacio Arrieta, Carlo Chenis, Jos Janssens e Andrea Zanotti, viene trattato l'aspetto della formazione degli operatori dei beni culturali (candidati al sacerdozio, artisti, restauratori, insegnanti, guide turistiche ecc.) in relazione alle diverse tipologie di beni culturali (arte sacra, biblioteche ecclesiastiche, archivi ecclesiastici, musei ecclesiastici, musica sacra ecc.). Vengono poi presentate due esperienze particolari: la Facoltà di Storia dei beni culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana (Padre Janssens, s.j.) e il Master in beni culturali ecclesiastici dell'Università di Bologna (Zanotti).

Infine, nella quarta sezione del volume (pagg. 233-275) grazie ai contributi di Giovanna Nepi Sciré, Despina Vlassi e Riccardo Calimani viene esposto il "caso" dei beni culturali di Venezia, con particolare riguardo al patrimonio dell'Istituto Ellenico (Vlassi) e a quello della comunità ebraica (Calimani).

ALBERTO PERLASCA

JORGE MIRAS, *Fidèles dans le monde. La sécularité des laïcs chrétiens*, Wilson & Lafleur, collections Gratianus, Série Cahiers, Montréal 2007, pp. VIII + 69.

CE petit ouvrage est paru dans sa langue originale, l'espagnol, en 2000 dans les «Cuadernos del Instituto Martín de Azpilcueta», à Pampelune. Dans un monde de plus en plus sécularisé, il est important de relever et de développer l'affirmation du concile Vatican II selon laquelle la sécularité est le «caractère propre et particulier» des fidèles laïcs (*Lumen gentium*, n° 31). Il faut y voir un trait spécifique qui définit leur façon d'être chrétiens, et donc de rechercher la sainteté et de participer à la mission évangélicatrice de l'Église.

D'où les deux parties de ce travail: d'abord la condition chrétienne: l'appel universel à la sainteté et à l'apostolat, puis la sécularité des fidèles laïcs. Disons avant de les aborder que le Code (il n'est implicitement question ici que du Code latin) recueille fidèlement les éléments propres à la vocation et à la mission des fidèles laïcs tels qu'ils ont été élaborés par le concile. Mais s'il passe sous silence la plupart des aspects de la vie quotidienne, c'est qu'il reconnaît que l'essentiel de la vie chrétienne se déroule non dans l'Église mais là où chacun vit, avec le soutien des moyens de sanctification, moyens qu'il a le droit de recevoir abondamment dans le cadre d'une organisation ecclésiale qui doit répondre le plus possible à ses besoins réels.

Parlant de la sainteté dans la première partie, l'auteur souligne que si l'appel à la sainteté est universel, la vocation, elle, est personnelle et identifie la personne au point que, selon Jean-Paul II, «voca-

tion et personne sont une même chose» (cet aspect est éclairé par l'exemple de Jean-Baptiste). Et ce, même si le baptisé n'a pas conscience d'avoir «la vocation». Peut-être du fait d'une conception erronée de ce qu'est la vocation, trop souvent identifiée à un appel particulier, par Dieu adressé aux prêtres et aux religieux, les autres fidèles n'ayant guère le temps de se consacrer aux «choses de Dieu». C'est une erreur que l'auteur cherche à redresser. Il insiste également sur le fait que la vocation ne peut pas rester de l'ordre de l'intimité, se cantonner au domaine de la conscience. Elle doit être vécue dans l'Église, compte tenu de la mystérieuse solidarité qui se produit par la communion des saints. D'où enfin la dimension apostolique de la vocation. En tant que membres du Christ, les chrétiens «ont été faits par Dieu, *objectivement*, lumière du monde et sel de la terre». Il le sont s'ils laissent la vie divine se déployer dans leur existence et la grâce les assister.

La sécularité concerne les chrétiens qui vivent dans le monde. Nous abordons ici la deuxième partie. Partant de l'énoncé de *Lumen gentium*, n° 31, le professeur Miras estime que «le *caractère séculier* des fidèles (il faudrait lire ici des fidèles laïcs) apparaît comme la clé d'un vrai et efficace renouveau du sens de la propre existence comme vocation chrétienne». Nous avons là une modalité de la vocation chrétienne, à savoir qu'il ne s'agit pas seulement «d'être dans le monde», mais que c'est «exactement le *mode propre d'être chrétien* des laïcs». Autrement dit, le monde est le «lieu» où ils vivent leur vocation chrétienne, non en tant qu'espace physique mais en tant que milieu où leur vie se déroule dans toutes ses facettes. L'on comprend alors que les fidèles laïcs soient, comme nous

l'avons déjà relevé, comme un ferment dans la pâte. Or, pour que la levure puisse jouer son rôle, elle doit être mélangée à la pâte et ne pas rester en dehors d'elle, et elle doit être en bonne condition, c'est-à-dire conserver toute sa capacité de fermentation. Nous avons ainsi deux tentations à éviter. La réponse à leur apporter demande d'aborder le sens ecclésial de la vocation et de la mission des laïcs, en évitant de cléricaiser ceux-ci et de les confiner dans des activités marginales dans l'Église. S'appuyant sur l'enseignement de saint Josémaria Escriva, l'auteur développe le concept d'«unité de vie», selon laquelle «dans la vie du chrétien, on ne peut pas compartimenter les différents aspects qui l'intègrent». Le professeur Miras étudie successivement «Incarnation et unité de vie», en montrant que le Fils de Dieu, en se faisant vrai homme, a assumé tout ce qui est humain, et que la vocation atteint la personne dans son intégralité, «unité de vie et cohérence chrétienne», la fidélité au Christ supposant d'être des fidèles dans le monde, «unité de vie et mission apostolique», l'apostolat ne consistant pas dans le seul témoignage, mais incluant la relation humaine fondée sur l'amitié. Tout ceci requiert à la fois de se former et de développer sa vie intérieure.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, *Inmigración y libertad religiosa. Un estudio desde la Ley de Extranjería*, Thomson-Civitas, Madrid 2004, pp. 201.

Questa nuova monografia della Professoressa Pérez-Madrid, Titolare di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Barcellona, ci pone di fronte ad una problematica di grande attualità, quella

dell'immigrazione in rapporto al diritto fondamentale di libertà religiosa. In effetti, il fenomeno migratorio è stato la principale causa del processo accelerato di trasformazione del panorama sociale in Occidente: da società chiuse e culturalmente omogenee, si è passato in pochi anni a società aperte e globali dal punto di vista dei valori, delle ideologie e delle credenze. In questo senso, le migrazioni implicano l'introduzione di un pluralismo religioso che mette alla prova i diritti fondamentali, in primo luogo quello della libertà di coscienza e della libertà religiosa. L'incremento dei flussi migratori negli ultimi anni richiede da parte degli Stati l'offerta di un'effettiva garanzia senza discriminazioni dei diritti umani, nell'adempimento dei trattati internazionali.

L'Autrice esamina la cornice giuridica stabilita dalla normativa spagnola, e concretamente dalla Legge Organica 4/2000 sugli Stranieri, con riferimento alle questioni che riguardano il fattore religioso: le eventuali limitazioni al diritto di libertà religiosa degli stranieri, il ricongiungimento familiare, il regime di entrata in Spagna dei ministri di culto stranieri, così come la protezione giuridica dei nuovi arrivati di fronte alle discriminazioni per motivi religiosi, sono alcune delle questioni trattate nel libro. Nonostante negli otto anni trascorsi dalla promulgazione della Legge siano state introdotte alcune modifiche, queste non riguardano gli aspetti trattati nell'opera che presentiamo.

L'opera di analisi sistematico della Legge Organica 4/2000 è divisa in cinque capitoli. Il primo ha un carattere introduttivo. L'Autrice espone le nuove situazioni conflittuali create dal fenomeno migratorio in rapporto al fattore religioso (discriminazioni, intolleranza

religiosa, antisemitismo, segregazione e polemiche sui luoghi di culto) così come il fenomeno delle minoranze religiose, giustificando così l'interesse dello studio di queste problematiche dalla prospettiva del Diritto Ecclesiastico dello Stato.

Nel capitolo secondo si analizza la Legge sugli Stranieri dalla prospettiva dell'integrazione sociale. Dopo un iniziale riferimento al difficoltoso iter redazionale della Legge, si passa a considerare la polemica definizione di "straniero" e del suo statuto giuridico. Secondo la norma, tutti gli stranieri, siano regolari o meno, sarebbero titolari del diritto di libertà religiosa. Nel terzo capitolo si sviluppa in modo vero a proprio lo statuto giuridico dello straniero secondo la Legge 4/2000: libertà di riunione e di manifestazione, diritto di associazione e, con particolare dettaglio, il diritto all'educazione. L'esercizio di questi diritti può nella pratica anche limitare o determinare l'esercizio effettivo del diritto di libertà religiosa.

La Legge sugli Stranieri fa anche altri riferimenti – impliciti o espliciti – al fattore religioso. Così, nel momento di regolare il ricongiungimento familiare, a fine di chiarire il concetto di coniuge, occorre tener conto della vera esistenza di un vincolo matrimoniale. Nel caso dei matrimoni celebrati in forma religiosa, sarà necessario verificare la validità giuridica di essi. La Legge rifiuta il ricongiungimento nei casi di matrimonio poligamico e stabilisce alcune cautele al fine di evitare il fenomeno dei matrimoni celebrati in frode di legge. D'altra parte, tra le possibili esenzioni del permesso di lavoro per avere la residenza in Spagna, si trova il caso specifico dei ministri del culto.

Infine, nel quinto e ultimo capitolo, si commentano le norme relative alla

protezione della libertà religiosa degli stranieri in Spagna. In primo luogo, la Legge sugli stranieri prevede un regime proprio di sanzioni per il caso di discriminazioni per motivi religiosi, andando oltre la protezione offerta dal Codice Penale e dalle sanzioni previste nel regime disciplinare dei funzionari pubblici.

Da una prospettiva positiva la Legge prevede anche una protezione specifica dei diritti fondamentali degli stranieri, con un atteggiamento preventivo, attraverso le denominate politiche d'integrazione. L'Autrice offre una valutazione critica e rende noto il fatto che la stesura della Legge presenta in alcuni punti diverse imprecisioni di carattere tecnico e diverse ambiguità.

Ci troviamo dinnanzi ad un'analisi che va più in là delle semplici considerazioni a livello tecnico-giuridico. Nell'opera, le riflessioni dottrinali e i dati di attualità si intrecciano in modo equilibrato per offrire suggerimenti concreti per l'integrazione degli immigrati nelle nostre società plurali. Dobbiamo sottolineare che la grande attualità del tema da una parte e l'approccio interdisciplinare dello studio dall'altra, rendono questa monografia un testo di grande interesse per tutti i giuristi sensibili a questi temi, e specialmente per coloro che si occupano di Diritto Ecclesiastico, Diritto Costituzionale e Diritto Internazionale.

Questa monografia ha il grande merito di offrire una panoramica globale sulla protezione del fattore religioso dei cittadini stranieri – con speciale attenzione agli immigranti – nel contesto dell'ordinamento giuridico della Spagna.

MONTSERRAT GAS AIXENDRI

JESU PUDUMAI DOSS, *Freedom of Enquiry and Expression in the Catholic Church. A Canonico-Theological Study*, Kristu Jyoti Publications, Salesians of Don Bosco, Bangalore 2007, pp. XIX - 398.

COME si evince già dal titolo, in questo volume l'A. analizza quanto il Codice di Diritto Canonico (CIC) ed il Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO), sanciscono in merito al principio di libertà di ricerca ed espressione, indicando al contempo i fondamenti teologici che stanno alla base dei principi codicistici. L'A. analizza tale tematica avendo come riferimento principale i canoni 218 del CIC e 21 del CCEO, ovvero tenendo sempre presente che i soggetti cui tali diritti si riferiscono sono soggetti qualificati: "coloro che si dedicano alle scienze sacre", per utilizzare la comune terminologia delle due codificazioni.

Ognuno dei quattro capitoli in cui è divisa l'opera analizza un aspetto particolare legato al tema della libertà di espressione e di ricerca nella Chiesa. Come precisa lo stesso A. (pp. 1-2), i primi due capitoli affrontano la struttura storico-dottrinale, lo sviluppo storico e le implicazioni teologico-giuridiche della libertà di ricerca ed espressione nella Chiesa. I restanti capitoli si concentrano sui rapporti intercorrenti tra il magistero ed i teologi e sugli aspetti giuridico-procedurali che regolano tali rapporti.

Nel primo capitolo si definisce la figura del *christifidelis*, e si accenna ai suoi diritti e doveri nell'ambito ecclesiale; segue una dettagliata rassegna dei documenti conciliari in cui si affronta il tema della libertà di ricerca e di espressione, oltre ad una altrettanto precisa rassegna di documenti ecclesiali riferentisi al medesimo tema.

Viene poi ricostruita l'evoluzione di tale diritto dei fedeli, fino all'attuale codificazione sia latina che orientale, analizzando gli schemi che hanno portato alle definitive codificazioni, fino alla analisi dei già citati canoni 218 *CIC* e 21 *CCEO*. Da segnalare che, in appendice alla trattazione, trovano spazio quattro tabelle, che ripercorrono l'iter legislativo di detti canoni, che risultano essere un valido ausilio al fine della ricostruzione del percorso formativo dei medesimi operato nel volume e permettono al lettore di avere un chiaro raffronto tra i vari schemi e documenti conciliari ed i testi normativi definitivamente approvati.

Nel secondo capitolo, si passa ad un'analisi quasi esegetica dei due canoni in questione, affrontando dettagliatamente le loro caratteristiche salienti: in che cosa consistono le scienze sacre di cui parlano i codici, che caratteristiche deve avere un fedele per essere considerato un esperto in tali discipline. Si descrive quindi il contenuto di tale libertà, approfondendo anche le principali nozioni di teologia fondamentale relative a tale diritto dei fedeli, fornendo in modo assai puntuale tutti i riferimenti sia ai documenti magisteriali che alle norme codicistiche relative.

Il capitolo si chiude con l'analisi del principale limite alla libertà riconosciuta dalle norme canoniche: "il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa"; specificando i vari livelli in cui tale magistero concretamente si articola.

Interessante sottolineare qui almeno una delle caratteristiche che dovrebbe possedere l'esperto in scienze sacre: la virtù della prudenza, come insegna S. Agostino infatti: "La prudenza è la conoscenza delle cose da perseguire e da evitare" (cfr. S. Tommaso d'Aquino, *Summa theo-*

logiae, II-II, q. 47, a. 1); l'A. ci ricorda che il teologo, deve esercitare in massimo grado tale virtù, dal momento che: "è conscio del suo doppio ruolo di esercizio della libertà di espressione e di esercizio della funzione di insegnare nella Chiesa, ma anche che egli deve prestare il dovuto rispetto per i diritti e gli interessi degli altri, in modo da non disorientare il sensus fidelium" (p. 90).

Il capitolo terzo, riguarda i rapporti intercorrenti tra i teologi ed il magistero, e si apre con un breve *excursus* storico in cui si ripercorrono le principali tappe che hanno portato all'attuale definizione di tali relazioni. Qui l'A. affronta i vari aspetti del rapporto giuridico teologi/magistero: anzitutto il mandato ad insegnare, poi la professione di fede ed il giuramento di fedeltà, per concludere con un paragrafo riguardante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, sui quali si inserisce la descrizione della procedura giuridica riguardante la pubblicazione dei libri con l'approvazione ecclesiastica.

Oltre ai principi generali relativi a tali argomenti, l'autore analizza alcuni recenti documenti magisteriali: il *Motu proprio Ad tuendam fidem* del 18.V.1998, riguardo alla professione di fede, ed il regolamento *Agendi ratio in doctrinam examine* della Congregazione per la dottrina della fede del 29.VI.1997 («AAS» 89 [1997] 830-835), riguardante la procedura per l'esame delle proposizioni dottrinali da parte di detta Congregazione.

Tutti gli obblighi cui il teologo, e più in generale l'esperto in scienze sacre, deve sottoporsi, nello svolgimento della sua attività scientifica, sono volti a tutelare il fondamentale diritto di tutti i fedeli a ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità: tutte le limitazioni poste alla produ-

zione scientifica sono da leggersi in tale prospettiva garantista.

Una ulteriore importante specificazione riguarda i criteri interpretativi delle norme relative alle pubblicazioni che abbiano per oggetto materie in qualche modo attinenti alle scienze sacre: l'A. afferma (p. 175) che tali norme vanno lette alla luce dei criteri stabiliti dal can 18 del *CIC*, ovvero sono soggette ad interpretazione stretta.

Il capitolo ripercorre in maniera molto chiara ed esaustiva tutte le fasi delle procedure di controllo delle autorità ecclesiastiche, fornendo altresì i riferimenti magisteriali alle varie fasi di controllo di volta in volta descritte.

Nell'ultimo capitolo l'A. espone le considerazioni finali in ordine alla libertà di ricerca ed espressione; in particolare egli ribadisce i tre fondamentali obiettivi che devono perseguire coloro che si occupano di scienze sacre ed i pastori della Chiesa: salvaguardare la verità rivelata, conoscere più intimamente la verità ed inoltre proclamare e spiegare fedelmente tale verità. Tali obiettivi devono essere perseguiti dai sacri pastori, come dagli studiosi, ovviamente da ciascuno secondo la propria particolare visuale e prospettiva, ma in un continuo e necessario dialogo (tra gli uni e gli altri), al fine di offrire un valido contributo a tutti i fedeli. Dialogo che non dovrebbe venir meno neanche quando dovessero sorgere dissensi tra gli studiosi ed i pastori in merito a questioni riguardanti affermazioni magisteriali, fermo restando che le sedi più appropriate per tali dibattiti devono rimanere quelle appositamente preposte a tali compiti: la Commissione Teologica Internazionale, le Conferenze Episcopali, Concili e Sinodi ai diversi livelli.

L'A. ci ricorda da ultimo come, il di-

ritto affermato dal can. 218 del *CIC* è una espressione di quel diritto, affermato nel can. 748 § 1, di ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la Sua Chiesa, che è proprio di tutti gli uomini, come affermava papa Giovanni Paolo II nella sua memorabile enciclica *Fides et ratio*: "L'uomo, per natura, ricerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche; egli non cerca soltanto il vero bene per ognuna delle sue decisioni. La sua ricerca tende verso una verità ulteriore che sia in grado di spiegare il senso della vita; è perciò una ricerca che non può trovare esito se non nell'assoluto" (n. 33).

Il testo è affiancato da un corposo apparato di note che dà conto, di volta in volta, delle varie opinioni dottrinali relative agli argomenti affrontati; sono inoltre presenti in nota molteplici citazioni anche di documenti magisteriali "minori" quali istruzioni e decreti di Congregazioni e Pontifici Consigli, documenti e dichiarazioni di vario genere, le quali tutte danno una visione sufficientemente organica e completa degli argomenti affrontati nel testo, e possono fornire una valida base per un eventuale approfondimento personale ed anche per orientarsi nella varietà dei documenti di provenienza ecclesiale riguardanti il tema della libertà di espressione e di ricerca del fedele nella Chiesa.

In questo momento di particolare difficoltà per la Chiesa cattolica indiana, colpita da numerosi lutti dovuti all'intolleranza religiosa di alcuni gruppi fondamentalisti, ha un significato particolare poter recensire questo volume del prof. rev. J. Pudumai Doss S.D.B, di origine indiana; anche il contributo scientifico, apportato da tale testo, ci ricordi la difficile condizione in cui spesso sono

costretti a vivere e ad operare i nostri fratelli nella fede, la vicinanza con chi soffre questa difficile situazione sia di stimolo per il nostro lavoro quotidiano, che abbiamo il privilegio di svolgere in una condizione di serenità e di pace, di cui troppo spesso ci dimentichiamo.

COSTANTINO-MATTEO FABRIS

DOCUMENTI

ATTI DELLA SANTA SEDE

SEGRETERIA DI STATO, *Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra*, 17 marzo 2008 (*)

La Santa Sede, rappresentata dal Segretario di Stato, Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, ed il Principato di Andorra, rappresentato dal suo Capo del Governo, Sig. Albert Pintat;

Considerando che il 14 marzo 1993 il Principato di Andorra si è dotato di una Costituzione, per la prima volta nella sua storia;

Tenendo presenti le profonde trasformazioni sociali, economiche e politiche, verificatesi nel Principato di Andorra negli ultimi decenni;

Tenendo presente che la Costituzione del Principato di Andorra riconosce la libertà di pensiero, religiosa e di culto e la libertà di manifestare la propria religione e il proprio credo;

Tenendo presenti i tradizionali vincoli esistenti tra il Principato di Andorra e la Chiesa cattolica (in seguito: la Chiesa), il fatto che una gran parte del popolo andorrano professa la religione cattolica e che la Costituzione del Principato di Andorra garantisce alla Chiesa il mantenimento dei rapporti di speciale collaborazione con lo Stato;

Tenendo presente che il Vescovo di Urgell è, da oltre settecento anni, Co-principe di Andorra e che la sua nomina spetta liberamente alla Santa Sede;

Hanno deciso di concludere il seguente

Accordo

PRIMA PARTE

IL VESCOVO DI URGELL

Articolo I

Secondo la tradizione del Principato di Andorra e la sua Costituzione, il Vescovo di Urgell è Coprincipe del Principato di Andorra.

Articolo II

1. La nomina del Vescovo di Urgell è di esclusiva competenza della Santa Sede.

2. Prima di nominarlo, la Santa Sede notificherà al Governo andorrano il nome del designato.

* Vedi *nota* di J. ROBINAT alla fine del documento.

3. La pubblicazione della nomina avverrà simultaneamente in Vaticano e ad Andorra la Vella.

SECONDA PARTE

“STATUS” DELLA CHIESA CATTOLICA IN ANDORRA

Articolo III

In conformità con l'articolo 11.3, paragrafo 2, della Costituzione, è riconosciuta la piena capacità giuridica agli enti della Chiesa, nell'ambito dell'ordinamento generale andorrano.

Articolo IV

1. Nel quadro della Costituzione del Principato di Andorra, si riconosce alla Chiesa il diritto di esercitare la sua missione apostolica e si garantisce ad essa il libero e pubblico esercizio delle attività che le sono proprie. In particolare, è riconosciuto alla Santa Sede, o rispettivamente alla competente autorità della Chiesa in conformità con il Diritto Canonico:

a) il diritto di creare, modificare o sopprimere Ordini, Congregazioni religiose ed altre istituzioni ed enti ecclesiastici, che godranno di personalità giuridica civile in quanto siano in possesso di quella canonica e questa sia notificata ai competenti organi del Principato;

b) il diritto di comunicare liberamente con detti organismi e con i fedeli e di poter promulgare e pubblicare liberamente qualsiasi disposizione riguardante il governo della Chiesa e comunicare senza impedimento con il Vescovo del luogo, il clero e i fedeli.

2. Le manifestazioni pubbliche e sociali della religione cattolica sono sottoposte alle disposizioni delle normative, vigenti per proteggere la sicurezza, l'ordine e la salute pubblica ed i diritti e le libertà fondamentali delle altre persone.

Articolo V

1. I luoghi di culto sono inviolabili. Il Principato di Andorra garantisce la loro protezione e dignità. Non potranno essere demoliti senza che siano previamente privati del loro carattere sacro.

2. L'uso dei luoghi di culto per attività religiose, così come per quelle altre che non siano strettamente tali, è di competenza delle Autorità ecclesiastiche.

3. I beni di interesse culturale, tanto immobili come mobili, destinati a fini religiosi e di culto, saranno tutelati dallo Stato, senza pregiudicare le facoltà delle Autorità ecclesiastiche competenti in ordine a mantenere la destinazione e l'uso per il culto di detti beni.

4. Tanto la Chiesa quanto lo Stato manifestano la volontà di comunicarsi reciprocamente qualsiasi iniziativa che riguardi la conservazione, la prote-

zione e lo studio del patrimonio artistico ed architettonico, destinato al culto nel Principato di Andorra.

Lo Stato rispetta e protegge l'inviolabilità degli archivi, registri e altri documenti depositati nelle parrocchie andorrane ed in altri enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Lo Stato, prendendo in considerazione il desiderio di porre al servizio della società il patrimonio storico, artistico e documentale, concorderà con la Chiesa le basi per rendere effettivi l'interesse comune e la collaborazione al fine di preservare, far conoscere e catalogare detto patrimonio culturale, senza pregiudizio di quanto stabiliscono le leggi del Principato di Andorra.

Articolo vi

La Chiesa provvederà all'assistenza religiosa dei cittadini, che si trovano in istituti di pena, ospedali, case di cura e centri simili e che la desiderano.

Articolo vii

Il Principato di Andorra riconosce come giorni festivi i seguenti:

- Maria SS.ma Madre di Dio (1° gennaio)
- Epifania del Signore (6 gennaio)
- Venerdì Santo
- Pasqua
- Assunzione della B.V. Maria (15 agosto)
- Nostra Signora di Meritxell, patrona del Principato di Andorra (8 settembre)
- Tutti i Santi (1° novembre)
- Immacolata Concezione della B.V. Maria (8 dicembre)
- Natale del Signore (25 dicembre).

Articolo viii

Conformemente con “la Legge qualificata sulla nazionalità”, e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni, si concede la nazionalità andorrana ai sacerdoti che ricoprono un ufficio ecclesiastico nel Principato di Andorra.

TERZA PARTE

IL MATRIMONIO CANONICO

Articolo ix

1. In conformità con quanto è stabilito dalla sua Costituzione, il Principato di Andorra riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del Diritto Canonico.

2. Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della sua celebrazione. Per il pieno riconoscimento di tali effetti si dovrà procedere alla trascrizione nel Registro Civile, che si effettuerà mediante la

semplice presentazione del certificato ecclesiastico della esistenza del matrimonio.

3. Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il Parroco del luogo dove si è celebrato il matrimonio rilascerà agli sposi il certificato ecclesiastico, ed, entro cinque giorni, trasmetterà al competente Ufficiale dello Stato Civile l'Atto di matrimonio canonico per la sua registrazione.

Articolo x

1. Gli sposi, a norma delle disposizioni del Diritto Canonico, potranno ricorrere ai Tribunali Ecclesiastici per sollecitare la dichiarazione di nullità o potranno chiedere la dispensa pontificia per un matrimonio rato e non consumato.

2. A richiesta di una delle parti, presentata presso la giurisdizione civile andorrana, tali decisioni ecclesiastiche avranno piena efficacia nel campo civile.

QUARTA PARTE

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

Articolo xi

In conformità con quanto è stabilito dalla Costituzione andorrana, le Parti riconoscono che ogni persona ha diritto all'educazione, che deve essere finalizzata al pieno sviluppo della personalità e della dignità umana, rafforzando il rispetto per la libertà e per i diritti fondamentali.

2. In virtù del principio della libertà di insegnamento e della creazione di centri di docenza, affermati dalla Costituzione andorrana, si riconosce il diritto della Chiesa ad erigere in Andorra centri di educazione di qualsiasi ordine e grado che si adegueranno alla legislazione di carattere generale, promulgata dal Principato di Andorra.

3. Tutti i centri di educazione garantiranno il diritto che hanno i genitori, in conformità con la Costituzione, ad una educazione morale o religiosa per i loro figli, secondo le proprie convinzioni:

a) Nei centri in generale:

1) Durante tutta l'educazione primaria, i centri devono offrire l'insegnamento della religione cattolica dentro l'orario scolastico. Per gli alunni, tale insegnamento è opzionale.

2) L'insegnamento della religione cattolica sarà impartito da personale debitamente autorizzato dall'Ordinario diocesano. Se non si tratta di sacerdoti, dovranno essere in possesso di un documento, rilasciato a tal fine dall'Autorità ecclesiastica.

3) Spetta parimenti all'Autorità ecclesiastica indicare i contenuti del-

l'insegnamento della religione cattolica, così come proporre i libri di testo ed il relativo materiale didattico.

b) Nei centri di insegnamento della Chiesa:

1) Nei centri d' insegnamento della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica si impartirà in condizioni equiparabili alle altre discipline fondamentali, fatto sempre salvo il principio della libertà religiosa.

I responsabili di detti centri adotteranno le opportune disposizioni affinché il fatto di ricevere o non ricevere l'insegnamento religioso non comporti alcuna discriminazione nella attività scolastica.

2) Gli studi espletati in detti centri, a parità di condizioni, danno diritto agli stessi titoli dei centri pubblici di insegnamento.

QUINTA PARTE

LO "STATUS" ECONOMICO DELLA CHIESA CATTOLICA IN ANDORRA

Articolo XII

Il Principato di Andorra riconosce alla Chiesa il diritto di raccogliere contributi per i suoi propri fini e, pertanto, essa può organizzare collette pubbliche e ricevere elemosine per la sua attività.

Articolo XIII

1. Tenendo presente la speciale relazione esistente tra il Principato di Andorra e la Chiesa, riconosciuta dalla Costituzione del Principato, la Chiesa ed i suoi enti, creati per i loro propri fini e, pertanto, non destinati ad attività economiche di lucro, godranno di esenzione tributaria, tranne che per le imposte indirette, del tipo di quelle normalmente incluse nel prezzo delle merci o servizi.

Le attività della Chiesa e dei suoi enti che potessero essere lucrative non godranno di esenzione tributaria.

2. Nonostante quanto è menzionato nel numero anteriore, rimangono esenti da imposte indirette le pubblicazioni delle istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, e qualsiasi altro documento delle competenti autorità ecclesiastiche, così come l'acquisto di oggetti destinati al culto.

Articolo XIV

Lo Stato Andorrano manterrà la sua collaborazione secolare e tradizionale in ciò che concerne il sostentamento economico della Chiesa. La Commissione paritetica prevista dall'articolo XV,3 del presente Accordo, potrà proporre gli adattamenti al sistema tradizionale vigente, che siano richiesti da nuove situazioni.

SESTA PARTE
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo xv

1. In tutte le materie di comune interesse, sulle quali il presente Accordo non disponga espressamente, le Parti contraenti si atterranno ad una intesa specifica.

2. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a negoziare in buona fede per una soluzione amichevole, mutuamente accettabile.

3. La Santa Sede ed il Principato di Andorra stabiliscono la creazione di una Commissione paritetica per proporre soluzioni di fronte ad eventuali situazioni che si presentino circa quei temi che sono oggetto del presente Accordo.

Articolo XVI

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e catalana fanno ugualmente fede, dovrà essere firmato e ratificato dalle Parti contraenti ed entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 17 marzo 2008.

T. CARD. BERTONE
Segretario di Stato

SR. A. PINTAT
Cap de Govern

A. Antecedentes históricos.

Dada la peculiaridad de Andorra es conveniente explicar, antes de presentar el acuerdo jurídico entre la Santa Sede y el Principado de Andorra otorgado el 17 de marzo de 2008 por el Secretario de Estado del Vaticano, Excmo. Sr. Cardenal Tarcisio Bertone y el Presidente del Gobierno andorrano M.I.Sr. Alberto Pintat, el porqué de la existencia de este pequeño Estado, situado en los Pirineos, entre España y Francia, desde el año 1278. Desde esa fecha hasta el año 1993 estuvo bajo la soberanía absoluta (¡compartida!) del Obispo de Urgell (sede episcopal española) y del Jefe del Estado francés. Llama la atención que el obispo de una sede episcopal española y el jefe de un Estado extranjero (Francia) hayan compartido por tanto tiempo esta soberanía absoluta, y que, después de la entrada en vigor de la primera constitución

andorrana escrita – 1993 –, sigan siendo los jefes del Estado andorrano bajo la denominación de copríncipes, aunque ahora con las limitaciones propias de un estado constitucional moderno.

Para dar cuenta de tal especificidad, resumiremos el devenir histórico de Andorra desde la invasión árabe hasta nuestros días. A principios del S. VIII, en el momento álgido de la invasión árabe de la península ibérica, los sarracenos llegaron y traspasaron los Pirineos apoderándose, entre otros, de los pagos de Urgell, Lérida y Barcelona, Toulouse y Narbonne, con la circunstancia de que, debido a su orografía, el territorio en que tuvo menos incidencia la invasión fue el situado en la parte alta de lo que hoy es la provincia de Lérida; es decir, en las comarcas del Alto Urgell y del Pallars.

Iniciada la reconquista, con el paso del tiempo surgió la conveniencia de que los condados que formaban la Marca Hispánica permanecieran sujetos a los monarcas francos o bien, a imitación de lo que sucedía en otros territorios de la península, recuperaran su independencia a fin de que, formando un solo bloque, pudiesen afrontar el ideal común de la reconquista de los territorios ocupados.

El emperador Carlos el Calvo otorgó a Sunifred, conde de Urgell y de la Cerdanya, las villas de Cánoes, Prada, Montellá, Henurrio y el Valle de Andorra (*villa que vocatur vallis Andorra*) en la comarca de Urgell con todos sus lugares, tierras, bosques, montes, aguas y habitantes, con la potestad de poder disponer de los mismos libremente como casa propia. A partir de la segunda mitad del S. IX el condado de Urgell se transforma en hereditario y Sunifred II aparece por voluntad paterna como el primer conde privativo.

Al hacerse hereditarios los beneficios, los condes pudieron transmitir sus condados a sus hijos y formaron de este modo dinastías que solamente quedaron sometidas a los Reyes Francos por vínculos vasalláticos, cada vez más débiles, con lo que prácticamente se hicieron independientes.

El derecho canónico visigodo, tal como se recoge en la colección *Hispana* exigía como requisito esencial para la consagración de una iglesia que ésta recibiera una dote, consistente en tierras, siervos, etc. Pero, aparte de su carácter legal obligatorio, la adscripción de un patrimonio a la Iglesia era práctica común aceptada por todos, de tal forma que incluso aquellos que trataban de rehuir la consagración episcopal de la misma, lo hacían precisamente por razón de este patrimonio que pretendían gobernar a su antojo.

Siguiendo pues las disposiciones del Derecho Canónico visigótico se constituye una dote a favor de la Iglesia Catedral de Urgell y en el momento de su consagración, que tuvo lugar el 1 de noviembre del año 839, por primera vez se designan en el acta de consagración las seis parroquias (siendo la parroquia equivalente a municipio) de Andorra (hoy en día siete, a partir del Decreto de 14 de junio de 1978), pero sin que la referida dotación implicase ningún derecho de soberanía.

La jurisdicción de los Obispos de Urgell sobre el valle de Andorra – la transformación del dominio sobre los bienes en un poder jurisdiccional – acontece con motivo de la donación que el 27 de enero del año 1133 otorgó el Conde Ermengol VI a favor del Obispo Pedro Berenguer. A partir de este momento el Valle de Andorra es un verdadero feudo de la Iglesia de Urgell.

De esta manera, la Iglesia y sus dependencias se aglutinaban en el *episcopatus*. Este término en sentido clásico no designaba únicamente la función episcopal o la circunscripción territorial gobernada por el Obispo, sino que también se aplicaba al conjunto de bienes que el Obispo tenía en su poder en razón de su función. En un principio, los Obispos de Urgell intentaron administrar el señorío de forma directa, aunque con posterioridad, para reforzar su autoridad, se vieron obligados a solicitar ayuda a personas que, por fidelidad a la Iglesia y por su poderío, podían colaborar eficazmente.

El 27 de marzo del año 1109, Guillermo Guitart de Caboet reconoce en su testamento que es feudatario de la Iglesia de Urgell en todo lo que tiene en el Valle de Andorra. Las relaciones Caboet-Iglesia, que fueron inicialmente de total armonía, empezaron luego a degradarse con el nuevo feudatario Castellbó, llegando, con el enlace de Ermesenda – hija única de Arnal de Castellbó – con el heredero del Conde de Foix, Roger Bernat II, a una situación insostenible.

El 31 de mayo de 1277 el Obispo Pedro d'Urg y los canónigos de Seo, sintiéndose gravemente amenazados por el Conde Roger Bernat III de Foix, que con un poderoso ejército habría invadido los dominios de la Iglesia, declaran nulas y sin ningún valor las concesiones que, en perjuicio propio y de la Iglesia de Urgell, hicieran coaccionados por aquellas circunstancias.

El día 8 de septiembre de 1278, señor y feudatario otorgan el Convenio transaccional de los Pareatges, en el que se regulan los derechos y obligaciones de ambos otorgantes; aunque en realidad, más que regular los derechos y obligaciones de ambos no sólo se perfila, sino que se consolida y regula un verdadero co-señorío.

Los tratados de los Pareatges, muy corrientes en Francia, especialmente en el Midi, durante los siglos XI-XIV y, por lo general, desconocidos en España, eran convenios concertados por parte de una señoría eclesiástica con un señor laico o el mismo monarca, estableciendo una forma de participación indivisa, de concurrencia de ambos poderes en determinados bienes o derechos propios de aquélla y que muchas veces representaban la solución más o menos forzada ante un estado de discordia y violencia entre las partes contratantes; es decir, una transacción.

Por consiguiente, a partir del año 1278 y hasta marzo de 1993, en que los Copríncipes sancionaron la primera constitución escrita, los andorranos eran vasallos de los Copríncipes.

Un gran número de inmigrantes llegados al Principado desde mediados del siglo xx, contribuyó a flexibilizar el sistema político (voto femenino y mayoría de edad a los 21 años). Un decreto de los Copríncipes de 1981 modificó la estructura y los órganos del Consejo General estableciendo un gobierno con poderes ejecutivos y otorgó al Consejo General funciones parlamentarias. En los últimos años, el Principado se ha abierto al concierto internacional.

En 1990, el Consejo General de los Valles acordó la redacción de una Constitución que reconociera el principio de soberanía popular y la representación política mediante partidos. Esta primera constitución escrita andorrana fue aprobada por el Consejo General, refrendada en referéndum y sancionada por los Copríncipes el 14 de marzo de 1993. En junio del mismo año entró en vigor, tras el traspaso de competencias entre los Copríncipes y el nuevo estado andorrano.

Con la nueva Constitución, los andorranos pasaron de vasallos a súbditos; la soberanía emana del pueblo, y los Copríncipes ejercen única y exclusivamente la *auctoritas*.

B. *El acuerdo*

Resultaba un tanto insólito que Andorra, país soberano y de tradición católica, no tuviese un acuerdo con la Santa Sede que regulara los intereses eclesiásticos concernientes a las dos partes. El 17 de marzo de 2008 se firmó el acuerdo entre la Santa Sede y el Principado de Andorra, ratificado por el Parlamento andorrano en el mes de junio.

Dicho Acuerdo consta de un preámbulo y dieciséis artículos, divididos en seis partes: 1. Del Obispo de Urgell; 2. Del estatuto de la Iglesia Católica en Andorra; 3. Del matrimonio canónico; 4. De la enseñanza religiosa; 5. Del régimen económico de la Iglesia Católica en Andorra; 6. Disposiciones comunes.

El Acuerdo recoge en su primer artículo el precepto constitucional que establece que el Obispo de Urgell es copríncipe de Andorra. Este precepto tiene suma importancia institucional, ya que transforma un legado histórico –recogido por la Constitución– en una norma jurídica reconocida por el derecho internacional. De esta forma, queda confirmado el papel del Obispo de Urgell como Copríncipe de Andorra y se establece un firme compromiso entre la Santa Sede y la Constitución andorrana. La Santa Sede queda vinculada por una disposición que durante siglos ha sido solamente consuetudinaria y que desde la Constitución de 1993 tenía valor de norma constitucional sólo para el Principado, no para la Iglesia.

El Acuerdo también define el estatuto de la Iglesia Católica en el Principado de Andorra y establece, complementariamente, determinados pactos

entre la Santa Sede y el Coprincipado referentes, entre otros aspectos, a disposiciones en materia de culto, a la enseñanza de la religión en los centros escolares, al matrimonio canónico y al régimen económico de la Iglesia Católica en Andorra. En última instancia, el Acuerdo signado también crea unos mecanismos propios de aplicación, de interpretación de su contenido.

El Acuerdo, que se adapta bien al ordenamiento jurídico del Principado de Andorra (por lo que no creemos que pueda prosperar un recurso de anticonstitucionalidad promovido por el partido social demócrata ante el Tribunal Constitucional), codifica un régimen normativo consuetudinario, basado en unas relaciones bilaterales seculares. Se trata de un convenio internacional fundamentado en el reconocimiento recíproco de independencia y de libertad.

En este sentido, el Acuerdo establece desde el respeto a la Constitución y a la ley, un compromiso entre los respectivos intereses de los otorgantes, que se obligan a resolver de mutuo acuerdo, las dudas que puedan surgir de su aplicación.

Tanto los términos del Acuerdo entre Andorra y la Santa Sede como su contenido se adaptan a lo que es habitual en este tipo de actos, salvo tal vez lo establecido en los artículos VII y VIII. El primero de los mencionados artículos dice literalmente: *“El Principado de Andorra reconoce como días festivos los siguientes: Santa María Madre de Dios (1 enero), Epifanía (6 enero), Viernes Santo, Pascua, Nuestra Señora de Meritxell, patrona del Principado de Andorra (8 septiembre), Todos los Santos (1 noviembre), Inmaculada Concepción (8 diciembre) y Navidad (25 diciembre).”* Extraña la ausencia de una referencia genérica a los domingos. Bien es cierto que los domingos abre el comercio aunque se consideran inhábiles para las industrias y profesiones administrativas, pero lo mismo sucede en algunos de los días mencionados expresamente en el artículo. No obstante los párrocos fijan un horario de misas antes de la apertura y después del cierre de los comercios, a fin de que los feligreses y turistas puedan cumplir con el precepto dominical.

El artículo VIII establece: *“Conforme a la ley cualificada de nacionalidad y durante el tiempo que ejerzan sus funciones, se otorga la nacionalidad andorrana a los sacerdotes con oficio eclesiástico en el Principado de Andorra”*. Se trata de una nacionalidad funcional, cuyo precedente podría referirse a las disposiciones sobre nacionalidad funcional vaticana. Sin embargo, la ley de nacionalidad a la que el artículo se refiere, textualmente dice: *“los clérigos con oficio eclesiástico en el Principado”*, y el concepto de clérigo es más amplio que el de sacerdote ya que en dicho concepto quedan incluidos los diáconos.

JORGE ROBINAT

GIURISPRUDENZA CIVILE

SVIZZERA. Tribunale federale. Sentenza 16 novembre 2007. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Katholische Kirchgemeinde Luzern sowie Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern (Staatsrechtliche Beschwerde). 2P.321/2006 vom 16. November 2007 (www.bger.ch) ^{1(*)}

Regesto

Art. 15 Cost. – Art. 9 CEDU – Libertà di credo e di coscienza – Requisiti per uscire dalla Chiesa cattolica-romana – La dichiarazione con cui viene espressa la volontà di uscire dalla Chiesa cantonale è sufficiente; non si può pretendere da chi non vuole più farne parte che rompa con la Chiesa cattolica-romana in quanto tale (cambiamento di giurisprudenza; cons. 3-9.1).

X. ist in der Stadt Luzern wohnhaft. Mit Schreiben vom 22. Mai 2006 erklärte sie den „Austritt aus der staatskirchenrechtlichen Organisation „Katholische Kirchgemeinde Luzern““ und ersuchte um eine Bestätigung des Austritts. Am 29. Mai 2006 teilte die katholische Kirchgemeinde Luzern X. mit, dass ein Teilaustritt aus einer katholischen Kirchgemeinde nicht möglich sei, und verweigerte deshalb die verlangte Austrittsbestätigung. Der Synodalrat der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern wies die dagegen erhobene Beschwerde am 8. November 2006 ab.

Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 5. Dezember 2006 beantragt X. dem Bundesgericht, den Synodalratsentscheid vom 8. November 2006 aufzuheben und festzustellen, dass sie mit Wirkung ab Empfang der Austrittserklärung, d.h. ab 23. Mai 2006, nicht mehr Mitglied der katholischen Kirchgemeinde Luzern sei. Sie rügt in erster Linie eine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV und Art. 9 EMRK).

Das Bundesgericht weist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen ab, soweit es darauf eintritt.

Auszug aus den Erwägungen:

¹ (*) Vedi, alla fine della sentenza, nota di G. EISENRING, *Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale svizzero in merito alla questione dell'uscita parziale dalla Chiesa cattolica*.

3.

3. 1. Der Synodalrat der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern sowie die Kirchgemeinde der Stadt Luzern anerkennen das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 22. Mai 2006 nicht als Erklärung des Kirchenaustritts gemäss § 12 der Verfassung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern vom 25. März 1969 (im Folgenden: Kirchenverfassung). Diese Bestimmung lautet: „Wer nach kirchlicher Ordnung der römisch-katholischen Kirche angehört, gilt für Landeskirche und Kirchgemeinden als Katholikin oder Katholik, solange sie oder er dem zuständigen Kirchenrat am gesetzlich geregelten Wohnsitz nicht schriftlich erklärt hat, der römisch-katholischen Konfession nicht mehr anzugehören.“

3.2 Nach Ansicht der kantonalen Instanzen strebte die Beschwerdeführerin mit ihrem Schreiben vom 22. Mai 2006 lediglich einen partiellen Kirchenaustritt an, d.h. sie wollte nur die katholische Kirchgemeinde der Stadt Luzern verlassen, der römisch-katholischen Kirche aber weiterhin angehören. Ein solcher bloss teilweiser Austritt sei jedoch unbeachtlich. Zum wirksamen Kirchenaustritt müsse sie ausdrücklich erklären, dass sie der „römisch-katholischen Konfession“ nicht mehr angehöre. Statt römisch-katholische Konfession könne sie auch die insoweit als Synonyme zu verstehenden Begriffe „römisch-katholische Religionsgemeinschaft“, „römisch-katholische Kirche“ oder „katholische Kirche“ verwenden. Mit „römisch-katholischer Konfession“ sei in § 12 der Kirchenverfassung nicht allein die Landeskirche oder eine katholische Kirchgemeinde gemeint. Zur Stützung ihrer Rechtsauffassung verweisen die kantonalen Instanzen auf ein Urteil des Bundesgerichts (2P.16/ 2002 vom 18. Dezember 2002, teilweise publ. in BGE 129 I 68).

3.3 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin verletzt die dargelegte Auslegung der Kirchenverfassung die Glaubens- und Gewissensfreiheit gemäss Art. 15 BV und Art. 9 EMRK. Sie stellt sich auf den Standpunkt, der in § 12 der Kirchenverfassung verwendete Begriff der Konfession sei in ihrem Fall gleichbedeutend mit katholischer Kirchgemeinde Luzern. Wenn die kantonalen Behörden dagegen unter Konfession die römisch-katholische Kirche verstünden, so verlangten sie im Ergebnis eine zusätzliche zweite Erklärung, die sich auf den Austritt aus der römisch-katholischen Kirche als solcher und nicht bloss auf deren staatskirchenrechtliche Organisation beziehe.

4.

4.1. Die Bundesverfassung gewährleistet nach Art. 15 BV die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Abs. 1). Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemein-

schaft mit anderen zu bekennen (Abs. 2). Sie hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören und religiösem Unterricht zu folgen (Abs. 3). Umgekehrt darf niemand gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen (Abs. 4). Gemäss Art. 9 Ziff. 1 EMRK hat jede Person das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.

4. 2. Art. 15 BV und Art. 9 EMRK rücken ihrem Wortlaut nach die Religionsfreiheit des Individuums in den Vordergrund. Art. 15 Abs. 4 BV schliesst – als Ausprägung der sog. negativen Religionsfreiheit – das Recht ein, aus einer Kirche oder Religionsgemeinschaft auszutreten. Insoweit muss der Staat dafür sorgen, dass derjenige, welcher einer Religionsgemeinschaft nicht mehr angehören will, aus ihr austreten kann und hernach nicht der zwangsweisen Durchsetzung von Mitgliedschaftspflichten ausgesetzt wird (CHRISTOPH WINZELER, Einführung in das Religionsverfassungsrecht der Schweiz, Zürich/Basel/Genf 2005, S. 32; PETER KARLEN, Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz, Diss. Zürich 1987/1988, S. 333). Das gilt auch dann, wenn die betreffende Glaubensgemeinschaft nach ihrem internen Recht keine Austrittsmöglichkeit vorsieht. Der Austritt muss jederzeit möglich sein und darf nicht durch schikanöse Vorschriften erschwert oder unnötig verzögert werden (BGE 104 IA 79 E. 3 S. 84). Aus Art. 9 EMRK ergeben sich keine weitergehenden Ansprüche.

4. 3. Die genannten Verfassungsbestimmungen verbieten es den Kirchen nicht, gewisse formelle Anforderungen an die Austrittserklärung zu stellen. Demnach ist es insbesondere zulässig, das Austrittsverfahren durch ausdrückliche Formvorschriften derart zu gestalten, dass überstürzte Austritte unter dem momentanen Einfluss von Drittpersonen verhindert werden. Es darf ausserdem im Interesse der Rechtssicherheit verlangt werden, dass der Wille, der Kirche oder Religionsgemeinschaft nicht mehr anzugehören, unzweideutig erklärt wird (BGE 104 IA 79 E. 3a S. 84; Urteil P.1384/1981 vom 18. März 1983, ZBl 85/1984 S. 131, E. 1 und 3b). Die kantonale Gesetzgebung kann auch das Erfordernis aufstellen, dass der Austritt nicht nur aus einer einzelnen Kirchgemeinde, sondern aus der Landeskirche als ganzer erklärt wird (vgl. BGE 2 S. 388 E. 5 S. 396; BGE 34 I 41 E. 11 S. 52 f.).

5.

Die Kirchgemeinde Luzern und der Synodalrat lassen die Erklärung des Austritts aus der Landeskirche jedoch nicht genügen und verlangen einen solchen aus der römisch-katholischen Kirche.

5. 1. Die römisch-katholische Kirche ist eine hierarchisch strukturierte Gemeinschaft von Gläubigen, die vom Papst und von den Bischöfen geleitet wird. Sie hat eine eigene kirchliche Rechtsordnung, die vor allem im Codex Iuris Canonici – dem kirchlichen Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche – enthalten ist und nach ihrem Verständnis weltweit gilt. Sie verfügt auch über eine eigene Regelung der Zugehörigkeit (vgl. dazu RENÉ PAHUD DE MORTANGES, Die Erklärung des Austritts aus der römisch-katholischen Kirche, Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht 2003 S. 106 ff.; MARTIN GRICHTING, Kirche oder Kirchenwesen, Diss. Freiburg 1997, S. 178, je mit Hinweisen). Die römisch-katholische Kirche bildet jedoch auch Teil des Glaubens. Katholiken bekennen sich zu der von ihnen als heilig verstandenen Kirche (vgl. Katechismus der Katholischen Kirche [1997], Erster Teil, Zweiter Abschnitt, Art. 9: „Ich glaube an [...], die heilige katholische Kirche“ bzw. das Glaubensbekenntnis: „Credo in [...] unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam.“).

5. 2. Daneben haben sich die stimmberechtigten Angehörigen der römisch-katholischen Kirche im Kanton Luzern gestützt auf § 92 der Staatsverfassung des Kantons Luzern vom 29. Januar 1875 und auf das kantonale Gesetz über die Kirchenverfassung vom 21. Dezember 1964 die Kirchenverfassung vom 25. März 1969 gegeben. Mit ihr organisieren sich die im Kanton wohnhaften Katholiken in der „römisch-katholischen Landeskirche“. Diese ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und gliedert sich in „römisch-katholische Kirchgemeinden“, die zusammen das ganze Kantonsgebiet umfassen. Die Kirchgemeinden sind die öffentlich-rechtlichen Körperschaften ihrer katholischen Einwohner (vgl. §§ 1 und 2 der Kirchenverfassung). In innerkirchlichen Belangen anerkennen Landeskirche und Kirchgemeinden die Lehre und Rechtsordnung der römisch-katholischen Kirche (§ 5 Abs. 2 der Kirchenverfassung).

5. 3. Wegen dieses Nebeneinanders von römisch-katholischer Kirche einerseits und Landeskirche als staatskirchenrechtlichen Organisation andererseits wird von einer dualistischen Kirchenstruktur gesprochen (WINZELER, a.a.O., S. 51 f. und 83; KARLEN, a.a.O., S. 333; vgl. auch PIUS HAFNER, Staat und Kirche im Kanton Luzern, Diss. Freiburg 1991, insbes. S. 228 ff. und 299 ff.; DIETER KRAUS, Schweizerisches Staatskirchenrecht, Tübingen 1993, S. 181 ff.).

6.

Wie ausgeführt, verlangt der Synodalrat für einen wirksamen Kirchenaustritt die ausdrückliche Erklärung des Betreffenden, dass er der römisch-katholischen Kirche, Konfession oder Religionsgemeinschaft nicht mehr angehöre; eine lediglich auf die Kirchgemeinde oder Landeskirche bezogene

Austrittserklärung genüge nicht. Das bedeutet, dass sich der Austrittswillige nach der Auffassung des Synodalrates explizit von der römisch-katholischen Kirche lossagen muss. Diese ist aber – wie in Erwägung 5.1 hiervor erwähnt – selber Teil des Glaubensbekenntnisses. Für einen Kirchenaustritt erwartet der Synodalrat vom Austrittswilligen somit einen bekenntnishafte Akt. Besteht aber – wie hier – neben der Glaubensgemeinschaft eine staatskirchenrechtliche Organisation, so muss es genügen, dass nur der Austritt aus der Letzteren erklärt wird. Denn im weltlichen Rechtsverkehr ist in einem solchen Fall nur der Austritt aus der staatlichen Zugehörigkeitsordnung massgebend. Mit der Erklärung des Austritts aus dieser – in casu aus der Landeskirche – kann bereits gewährleistet werden, dass Mitgliedschaftspflichten künftig nicht mehr zwangsweise durchgesetzt werden; unter anderem wird für die Zeit ab der Austrittserklärung die Kirchensteuer nicht mehr geschuldet. Zusätzliche, bekenntnishafte Erklärungen sind nach dem Gesagten für einen Kirchenaustritt nicht notwendig. Für das Erfordernis einer auch auf die römisch-katholische Kirche, Religionsgemeinschaft oder Konfession bezogenen Erklärung gibt es keinen zwingenden Grund. Daher ist dieses Erfordernis mit der Religionsfreiheit nicht zu vereinbaren (vgl. auch Art. 36 Abs. 2 und 3 BV). Welche religiösen, innerkirchlichen Konsequenzen der erklärte Austritt hat, namentlich ob noch Ansprüche auf Leistungen der Religionsgemeinschaft bestehen, ist nicht vom Staat, sondern von der jeweiligen Religionsgemeinschaft selber zu beantworten (vgl. dazu PAHUD DE MORTANGES, a.a.O., S. 123 ff. und 139 ff.; GRICHTING, a.a.O., S. 185 ff.).

7.

§ 12 der Kirchenverfassung ist demnach verfassungskonform so auszulegen, dass für den Kirchenaustritt eine Erklärung genügt, die sich auf die „Landeskirche“ bezieht. Verfassungswidrig ist dagegen die vom Synodalrat vorgenommene Auslegung, wonach ausdrücklich zu erklären sei, nicht mehr der römisch-katholischen Konfession, Kirche oder Religionsgemeinschaft anzugehören.

An der bereits erwähnten Rechtsprechung (BGE 129 I 68) kann demnach nicht festgehalten werden. Ausserdem bedarf der Klarstellung, dass im Blick auf das dargestellte Nebeneinander Landeskirche und Kirchgemeinden nicht als „Organe der Dachorganisation“ der römisch-katholischen Kirche zu verstehen sind (vgl. die kritischen Besprechungen zu BGE 129 I 68: ANDREAS KLEY, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2002 und 2003, ZBJV 139/2003 S. 707; DIETER KRAUS, Religionsrechtlich bedeutsame Entscheide des Bundesgerichts in den Jahren 2002-2003, in: Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht 2003 S. 148; MARKUS WALSER,

Kantonalkirche und Kirchgemeinden im Kanton Luzern, in: Wilhelm Rees [Hrsg.], *Recht in Kirche und Staat*, Berlin 2004, S. 833 ff.).

8.

In ihrem Schreiben vom 22. Mai 2006 hat die Beschwerdeführerin den Austritt aus der staatskirchenrechtlichen Organisation „Katholische Kirchgemeinde Luzern“ erklärt. Die kantonalen Behörden sehen darin auch deshalb keine gültige Austrittserklärung, weil § 12 der Kirchenverfassung nicht bloss einen Austritt aus einer Kirchgemeinde zulasse. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, dass eine solche Auslegung des kantonalen Rechts willkürlich sei. Sie macht allein geltend, dass sie eine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit bewirke. Diese Rüge ist indessen im Lichte der obigen Ausführungen unbegründet. Denn die kantonale Gesetzgebung darf verlangen, dass der Austritt nicht nur aus der Kirchgemeinde, sondern aus der Landeskirche erklärt wird (vgl. E. 4.3). Die Beschwerdeführerin kritisiert auch, dass sie im Verfahren vor dem Synodalrat zu den Hintergründen ihres Schreibens vom 22. Mai 2006 näher befragt und – nach Verweigerung der Aussage zu einzelnen Fragen – sogar zur Beweisaussage angehalten wurde. Da das erwähnte Schreiben die Anforderungen einer Austrittserklärung nicht erfüllte, lag es nahe, den Willen der Beschwerdeführerin durch eine Befragung näher zu ergründen. Es ist darüber hinaus zulässig, Fragen zu den Motiven und Hintergründen des Austritts zu stellen. Da ein solcher jedoch nicht begründet werden muss, ist es unstatthaft, allein aus der Aussageverweigerung bei entsprechenden Fragen auf den fehlenden Austrittswillen zu schliessen. Die Würdigung des Aussageverhaltens im angefochtenen Entscheid erscheint in dieser Hinsicht verfassungswidrig.

Nicht zu beanstanden ist dagegen die Folgerung, die Beschwerdeführerin habe durch ihre Aussageverweigerung nichts dazu beigetragen, den Mangel ihrer Erklärung vom 22. Mai 2006 zu beheben. Der Synodalrat durfte in diesem Zusammenhang auch zwei frühere Schreiben der Beschwerdeführerin vom 7. März und 28. April 2005 berücksichtigen, in denen sie ebenfalls ihren Austritt aus der katholischen Kirchgemeinde Luzern erklärte. Nach einem Briefwechsel und der Erhebung von zwei Gemeindebeschwerden teilte sie der Kirchgemeinde am 8. April 2006 mit, dass sie die beiden Rechtsmittel durch ihren Anwalt zurückziehen lasse; zudem wolle sie, soweit dies überhaupt möglich bzw. nötig sei, wieder in die katholische Kirchgemeinde Luzern eintreten. Wenn die Beschwerdeführerin nur wenige Wochen später ohne jegliche Erläuterung erneut den Austritt aus ebendieser Kirchgemeinde erklärt, erscheint ihr Verhalten wenig kohärent. Die kantonalen Behörden durften deshalb den Schluss ziehen, aus der Vorgeschichte und aus dem Aussageverhalten gehe kein klar erkennbarer Wille der Beschwerdeführe-

rin hervor, aus der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern auszutreten. Jedenfalls zeigt sie nicht in einer Art. 90 Abs. 1 lit. b OG entsprechenden Weise auf, inwiefern eine solche Würdigung der dargestellten Umstände willkürlich sein oder gegen Treu und Glauben verstossen sollte.

Die ungenügende Klarheit der schriftlichen Erklärung vom 22. Mai 2006 wird demnach nicht behoben, wenn das weitere Verhalten der Beschwerdeführerin mitberücksichtigt wird. Dieses bestätigt im Gegenteil, dass sie ihren Willen zum Kirchenaustritt nicht in der erforderlichen Eindeutigkeit kundgetan hat.

9.

9. 1. Der angefochtene Entscheid verletzt damit zwar die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die übrigen angerufenen verfassungsmässigen Rechte der Beschwerdeführerin nicht. Er stützt sich jedoch zu einem wesentlichen Teil auf eine verfassungswidrige Begründung. Die Beschwerde ist deshalb im Sinne der Erwägungen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

CAMBIAMENTO DI GIURISPRUDENZA

DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO IN MERITO ALLA QUESTIONE DELL'USCITA PARZIALE DALLA CHIESA CATTOLICA

SOMMARIO: 1. La giurisprudenza del Tribunale federale svizzero antecedente la sentenza DTF 134 I 75. 2. La sentenza del Tribunale Federale svizzero del 16 novembre 2007 (DTF 134 I 75). 3. Valutazione critica della sentenza: un nuovo approccio nella discussione sul rapporto tra Chiesa e Stato.

La decisione del Tribunale federale svizzero (chiamato qui Tribunale federale) DTF 134 I 75 (2P.321/2006, pubblicata sul sito www.bger.ch) del 16 novembre 2007, che in appresso viene proposta nelle sue parti essenziali in libera traduzione dall'originale tedesco, si è di nuovo occupata dell'ormai annosa e spinosa questione riguardante la possibilità di uscita o dimissione parziale dalla Chiesa cattolica (partieller Kirchenaustritt), cioè se la dimissione da un Comune ecclesiastico e dalla Chiesa cantonale significhi o meno contemporaneamente una separazione formale dalla Chiesa cattolica. Sino a questa decisione, oggetto del nostro commento, il Tribunale federale aveva costantemente ritenuto, da ultimo nella sentenza DTF 129 I 68 del 18 dicembre 2002, che non era possibile ammettere un'uscita parziale da un Comune ecclesiastico e dalla Chiesa cantonale, senza contemporaneamente dichiarare di volersi separare formalmente dalla Chiesa cattolica. La sentenza del 18 dicembre 2002 era stata commentata e criticata in "Ius Ecclesiae" dal Prof. Arturo Cattaneo (cfr. A. Cattaneo, *La necessità di dimettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le dimissioni dalla Chiesa cantonale in Svizze-*

ra, in «Ius Ecclesiae» 16, 2004, pp. 344-359). Al momento della pubblicazione, questa sentenza aveva suscitato non poche perplessità (cfr. Cattaneo, *ivi*, pag. 344-359). La DTF 134 I 75 che ci apprestiamo a commentare ha significato un cambiamento di giurisprudenza, che non mancherà in futuro di avere importanti ripercussioni nella discussione sul rapporto tra Chiesa e Stato in Svizzera.

Lungi dal voler tediare il cortese lettore, ci è sembrato tuttavia opportuno, vista la portata della sentenza e delle sue conseguenze, riportarne ampi stralci, preceduti da una breve introduzione in merito alla giurisprudenza antecedente del Tribunale federale. All'uopo, si è provveduto alla libera traduzione della sentenza essendo l'originale redatto in tedesco e non essendo prevista, secondo la prassi vigente in Svizzera, la sua traduzione ufficiale.

1. LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO ANTECEDENTE LA SENTENZA DTF 134 I 75

Innanzitutto va sottolineato che non esiste un diritto ecclesiastico svizzero vero e proprio, in quanto la regolamentazione del rapporto tra Stato e Chiesa è di competenza dei singoli Cantoni della Confederazione. A parte due Cantoni – Ginevra e Neuchâtel – che riconoscono, anche se parzialmente, il principio della separazione tra Chiesa e Stato, nei rimanenti 24 Cantoni viene perseguita una politica di decentramento di Chiesa e Stato senza arrivare peraltro ad una separazione completa. In questi Cantoni, sulla base delle norme di diritto cantonale, nel corso degli ultimi quarant'anni sono state create delle corporazioni di diritto pubblico (Comuni ecclesiastici e Chiese cantonali), il cui compito precipuo è quello di disciplinare il regime finanziario della relativa comunità religiosa nel rispettivo Comune e Cantone. Il dualismo normativo derivante da questa doppia struttura della Chiesa cattolica ha comportato e comporta attualmente non pochi conflitti tra l'autorità ecclesiastica preposta alla guida della Chiesa locale e gli organi statuali ecclesiastici cantonali. Ciò trae la sua origine nel fatto che le strutture di diritto ecclesiastico (Comune ecclesiastico e Chiesa cantonale) sono istituzioni di diritto ecclesiastico statale e non di diritto canonico; questi enti godono di autonomia, di sovranità e si rifanno a principi non sempre rispondenti alla disciplina canonica. Ad esempio, un conflitto che pregiudica da tempo i rapporti tra Chiesa cattolica ed enti statuali, è quello della questione della dimissione o uscita formale, ma parziale dalla Chiesa. È proprio su tale questione che il Tribunale federale si è trovato nuovamente a decidere portando, come vedremo più avanti, ad un cambiamento di giurisprudenza.

Come precedentemente accennato, il quesito a discernere dell'“uscita parziale” si è presentato a più riprese nel corso degli anni passati. La sentenza DTF 129 I 68 del 18 dicembre 2002 dette origine a suo tempo a vivaci discus-

sioni e critiche. Un commento critico al riguardo venne pubblicato in "Ius Ecclesiae" (cfr. Cattaneo, *ivi*, pag. 344-359).

Fattispecie

Il 9 dicembre 2000 una fedele, residente nel Cantone di Lucerna, comunicava per iscritto al proprio Comune ecclesiastico la sua dimissione dal Comune ecclesiastico risp. dalla Chiesa cantonale, dichiarando al contempo di voler continuare ad appartenere alla Chiesa cattolica. In data 19 dicembre 2001, la Chiesa cantonale negava tale possibilità, affermando che, se essa intendeva dimettersi dal Comune ecclesiastico e dalla Chiesa cantonale (ottenendo così la cessazione dell'obbligo di pagare l'imposta di culto), doveva necessariamente dichiarare la sua separazione formale dalla Chiesa cattolica. Contro tale decisione la richiedente interponeva ricorso al Tribunale federale, affermando che veniva lesa la sua libertà religiosa (15 CF, libertà di credo e di coscienza). In data 18 dicembre 2002 il Tribunale federale rigettava il ricorso e confermava la legittimità della richiesta delle corporazioni di diritto pubblico.

Come a suo tempo giustamente censurato da Cattaneo, la motivazione della sentenza si fonda essenzialmente su un errore di interpretazione che misconosce la natura, la funzione e l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica e quelli corrispettivi degli enti di diritto ecclesiastico. La Corte federale accerta infatti un nesso esistente fra la Chiesa cattolica e gli organi locali (Comune ecclesiastico e Chiesa cantonale) di diritto ecclesiastico, tale da concepire in modo unitario l'appartenenza alla prima ed a questi organi. Di conseguenza, risulterebbe contraddittorio desiderare di appartenere alla Chiesa cattolica, rinunciando all'aggregazione al Comune ecclesiastico e di riflesso alla Chiesa cantonale.

Quella sentenza considerava infatti la prima come un'istituzione suprema (*Dachorganisation*), che ingloba il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale. «Gli organi locali sono al contempo organi dell'istituzione suprema, agiscono in suo favore e per suo incarico». La perplessità della menzionata interpretazione si deve al fatto di considerare il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale organi della Chiesa cattolica. Ciò è vero per la parrocchia e per la diocesi, ma non per il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale che sono invece enti statali. Questi ultimi, anche se hanno stretti rapporti con la Chiesa cattolica, non sono propriamente suoi organi, non si regolano secondo il diritto canonico e secondo i principi che reggono la Chiesa, ma secondo principi democratici e, di conseguenza, possiedono una ampia autonomia nei confronti delle autorità ecclesiastiche (vescovo e parroco) (Cattaneo, *ivi*, pag. 357 ss.).

Ci troviamo quindi di fronte ad un errore interpretativo, che vizia tutto l'impianto della motivazione della sentenza. Ne deriva che tale sentenza

risultava inaccettabile per la Chiesa cattolica, in quanto significava porre i fedeli di fronte all'alternativa di pagare l'imposta di culto al Comune ecclesiastico e/o, a seconda della legislazione cantonale, alla Chiesa cantonale, o di dichiarare in contemporanea la loro separazione formale dalla Chiesa cattolica. Quest'ultima non ha mai imposto ai suoi fedeli, quale condizione di appartenenza ad essa, il versamento di oboli o somme di denaro, ma ha sempre solo ribadito il dovere dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa senza ulteriori specificazioni. La libertà dei fedeli di continuare ad appartenere alla Chiesa cattolica, non corrispondendo al contempo l'imposta di culto agli enti di diritto ecclesiastico, va tanto più rispettata, in quanto il regime giuridico in vigore nella maggior parte dei Cantoni svizzeri presenta gravi inconvenienti, come alcuni vescovi svizzeri e diversi studiosi hanno ripetutamente evidenziato. Va inoltre osservato, che gli organi di governo di questi enti (Comuni ecclesiastici e Chiese cantonali) assumono, non di rado, posizioni in contrasto con i principi del Magistero della Chiesa (ad es. postulano l'accesso delle donne agli ordini sacri, l'abolizione del celibato, l'ammissione dei divorziati risposati all'Eucaristica, l'affidamento di compiti riservati ai chierici ad assistenti pastorali durante le celebrazioni liturgiche, ecc.), causando conflitti di coscienza nei fedeli.

È compito precipuo dello Stato di vigilare affinché sia garantita in modo pieno nella sua legislazione la libertà di credo e di coscienza dell'individuo, e non conduca ad una coercizione sulle comunità religiose. Da ultimo, si ricorda che la libertà religiosa non è perfettamente garantita, se ciò lo fosse solo per il singolo individuo. Il diritto alla libertà religiosa viene vissuto e rispettato solo quando al contempo anche le comunità religiose godono del diritto di organizzarsi liberamente, secondo i dettami del loro credo (cfr. *Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa OSCE (CSCE)*).

2. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO
DEL 16 NOVEMBRE 2007 (DTF 134 I 75)

Fattispecie

Una fedele domiciliata a Lucerna, dichiarava con scritto del 22 maggio 2006 la sua intenzione di «dimettersi dall'ente di diritto ecclesiastico, denominato Comune ecclesiastico di Lucerna» e richiedeva conferma scritta della sua dimissione. Con scritto del 29 maggio 2006 il Comune ecclesiastico di Lucerna, comunicava all'istante, che un'uscita parziale da un Comune ecclesiastico cattolico non era possibile e rigettava l'istanza. L'8 novembre 2006, il Consiglio del sinodo rigettava il ricorso interposto dalla fedele, la quale in data 5 dicembre 2006 (data del timbro postale 9 dicembre 2006) si aggravava di ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale svizzero, postulando

do l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento formale della sua dimissione dal Comune ecclesiastico di Lucerna dalla ricezione della sua richiesta di dimissione del 23 maggio 2006. A motivo, adduceva in linea di principio la violazione del diritto di credo e di coscienza, di cui agli artt. 15 Costituzione federale (CF) e 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Nelle pagine seguenti viene tradotta in italiano una parte della sentenza:

Cons. 4.

4. 1. All'art. 15 cpv. 1 la Costituzione federale (CF) garantisce la libertà di credo e di coscienza. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità (cpv. 2) Ognuno ha inoltre il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso (cpv. 3). Nessuno può invece essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso (cpv. 4). Secondo l'art. 9 cpv. 1 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

4. 2. Tema centrale sia dell'art. 15 CF che dell'art. 9 CEDU è il diritto di religione dell'individuo. In quanto espressione della concezione negativa del diritto di credo, il cpv. 4 dell'art. 15 CF, riconosce il diritto di poter dimettersi da una Chiesa o da una Comunità religiosa. In questo contesto, è compito dello Stato di assicurare l'esercizio di questo diritto costituzionale a coloro che non intendono più appartenere ad una comunità religiosa, separandosi formalmente da essa e di riflesso, di non esser più soggetti all'esecuzione coatta dei diritti sociali derivanti dall'appartenenza ad essa (CHRISTOPH WINZELER, *Einführung in das Religionsverfassungsrecht der Schweiz*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, pag. 32; PETER KARLEN, *Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz*, Diss. Zurigo 1987/1988, pag. 333). Questo principio vale anche nel caso in cui la comunità ecclesiale interessata non preveda, in virtù del suo ordinamento giuridico interno, la possibilità di dimettersi da essa. L'esercizio del diritto di dimettersi deve essere possibile sempre e non essere impedito o differito inutilmente nel tempo da clausole vessatorie (DTF 104 IA 79, cons. 3, pag. 84). Al riguardo si rammenta che il testo dell'art. 9 CEDU coincide con quello del disposto costituzionale e non prevede una tutela più estesa dei diritti dei cittadini.

4. 3. I disposti costituzionali non proibiscono alle Chiese di stabilire requisiti formali da ossequiarsi al momento di postulare la richiesta di dimissione dalla comunità religiosa. Ragione per cui è lecito in particolare munire la procedura formale, volta ad accertare la dimissione, di norme atte ad evitare una decisione avventata, presa sotto l'influsso temporaneo di terze persone e non in base ad una riflessione ponderata e matura. Per motivi di certezza del diritto, può parimenti venir richiesto, che l'espressione della volontà di dimettersi da una Chiesa o da una comunità

religiosa avvenga tramite un atto dichiarativo univoco (DTF 104 Ia 79, cons. 3a, pag. 84, Decisione P.1384/1981 del 18 marzo 1983, ZBl, 85/1984, pag. 131, cons. 1 e 3b). La legislazione cantonale può altresì stabilire che la dimissione produca effetti non solo nei confronti di un singolo Comune ecclesiastico, ma pure nei confronti della Chiesa cantonale, chiamata in tedesco "Landeskirche", nel suo complesso (DTF 2 pag. 388, cons. 5, pag. 396; 34 I 41, cons. 11, pag. 52 ss).

Cons. 5.

In casu, il Comune ecclesiastico di Lucerna ed il Consiglio del sinodo non ritengono sufficiente la dichiarazione di dimissione dalla Chiesa cantonale presentata dalla ricorrente, ma ne esigono una che dichiari la separazione formale dalla Chiesa cattolica.

5. 1. La Chiesa cattolica è una comunità di fedeli strutturata gerarchicamente, affidata alla guida del Papa e dei Vescovi. Possiede un ordinamento giuridico interno, che si esprime soprattutto nel Codex Iuris Canonici – il Codice della Chiesa cattolica – che, secondo la sua autocomprensione, produce effetti universali per tutti i suoi fedeli. Dispone inoltre di una regolamentazione autonoma in materia di appartenenza (cfr. RENÉ PAHUD DE MORTANGES, *Die Erklärung des Austritts aus der römisch-katholischen Kirche*, Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenwesen 2003, pag. 106 ss; MARTIN GRICHTING, *Kirche oder Kirchenwesen*, Diss. Fribourg/Svizzera 1997, pag. 178, con riferimenti). La Chiesa cattolica è nel suo essere anche una parte della fede. I cattolici si riconoscono nella da loro ritenuta santa Chiesa (Catechismo della Chiesa cattolica [1997], Parte prima, Sezione seconda, Art. 9: "Credo la Santa Chiesa cattolica"; risp. il Simbolo degli Apostoli: "Credo in ... unam, sactam, catholicam et apostolicam Ecclesiam").

5. 2. Accanto a questa normativa canonica e sulla base del § 92 della Costituzione del Cantone di Lucerna del 29 gennaio 1875 nonché della Legge cantonale sullo Statuto ecclesiastico del 21 dicembre 1964, i fedeli cattolici aventi diritto di voto nel Cantone di Lucerna si sono dati il 25 marzo 1969 uno Statuto ecclesiastico. Lo Statuto ecclesiastico disciplina nei suoi aspetti organizzativi la Chiesa cantonale cattolica, che racchiude al suo interno i fedeli cattolici residenti entro i confini cantonali. Questa Chiesa cantonale viene costituita come corporazione di diritto pubblico e si suddivide in Comuni ecclesiastici cattolico-romani. I Comuni ecclesiastici sono corporazioni di diritto pubblico dei fedeli cattolico-romani residenti nel Cantone (§§ 1 e 2 dello Statuto ecclesiastico). Per quanto concerne le questioni ecclesiastiche interne, sia la Chiesa cantonale che i Comuni ecclesiastici riconoscono il Magistero e l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica (§ 5 cpv. 2 dello Statuto ecclesiastico).

5. 3. Vista la coesistenza della Chiesa cattolica da una parte e della Chiesa cantonale dall'altra, quale organizzazione del diritto ecclesiastico-statale, si parte di una struttura dualistica della Chiesa (WINZLER, *ivi*, pag. 51 s e 83, KARLEN, *ivi*, pag. 333; PIUS HAFNER, *Staat und Kirche im Kanton Luzern*, Diss. Friburgo 1991, pag. 228 ss e 299 ss; DIETER KRAUS, *Schweizerisches Staatskirchenrecht*, Tübingen 1993, pag. 181 ss).

Cons. 6.

Non ammettendo una dimissione parziale dalla Chiesa cattolica che interessi solo il Comune ecclesiastico o la Chiesa cantonale, il Consiglio del sinodo, al fine di ac-

certare una valida dimissione dalla Chiesa, esige subito la dichiarazione di voler separarsi formalmente dalla Chiesa cattolica. Ciò significa, stando all'interpretazione del Consiglio del sinodo, che colui che intende dimettersi dalla Chiesa cantonale o dal Comune ecclesiastico dichiararsi inequivocabilmente di abbandonare formalmente la Chiesa cattolica. L'appartenenza alla Chiesa cattolica, come esposto al considerando 5.1., è parte integrante della professione di fede. Ne deriva che il Consiglio del sinodo si attende dalla persona interessata un atto di abiura, volto ad attestare la separazione formale dalla Chiesa. Nel caso in cui, come a presente, a fianco della comunità di fedeli riunita attorno ai legittimi Pastori sussiste una struttura organizzativa fondata sulle norme di diritto ecclesiastico, è sufficiente che la dimissione sia dichiarata nei confronti di quest'ultima. Con la dichiarazione della dimissione da questa – in casu dalla Chiesa cantonale – si garantisce che in futuro i diritti sociali non possono più essere imposti coattivamente; tra l'altro l'imposta di culto non è più dovuta a partire dal momento in cui si è dichiarata la dimissione. Ne deriva che non è lecito imporre né sono necessari atti di abiura dalla Chiesa cattolica. Il Tribunale federale non ravvisa altresì nessun motivo giustificante la creazione di una dichiarazione particolare valida solo per la Chiesa cattolica. Sicché la richiesta di tale atto di abiura, come preteso dal Consiglio del sinodo, è incostituzionale dal punto di vista dalla libertà di coscienza e di credo (cfr. pure art. 32 cpv. 2 e 3 CF, *limiti dei diritti fondamentali*, n.d.t.). Non è compito dello Stato, ma della rispettiva comunità religiosa, stabilire quali siano le conseguenze a livello intraecclesiale della dimissione, segnatamente se sussista ancora un diritto all'erogazione di prestazioni da parte della comunità religiosa stessa o meno. La portata delle conseguenze della dimissione deve essere disciplinata dalla comunità religiosa interessata (RENÉE PAHUD DE MORTANGES, *ivi*, pag. 123 ss e 139 ss; GRICHTING, *ivi*, pag. 185 ss).

Cons. 7.

Per quanto suesposto, il § 12 dello Statuto ecclesiastico deve venir interpretato in modo conforme alla Costituzione. In casu ciò significa che la dichiarazione di dimissione è sufficiente se volta ad uscire dalla Chiesa cantonale. Dunque l'interpretazione data dal Consiglio del sinodo è incostituzionale, in quanto esige espressamente ed inequivocabilmente la dichiarazione di voler abbandonare formalmente la Chiesa cattolica. Ne deriva che, secondo i motivi esposti in precedenza, non è più possibile appellarsi alla precitata sentenza DTF 129 I 68. Un'ultima specificazione va fatta riguardo alla presenza contemporanea di Chiesa cantonale e Comune ecclesiastico, che non vanno più concepiti come "organi dell'istituzione suprema" (cfr. critiche alla DTF 129 I 68: ANDREAS KLEY, *Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichtes in den Jahren 2002 und 2003*, «ZBJV» 139/2003, pag. 707; DIETER KRAUS, *Religionsrechtlich bedeutsame Entscheide des Bundesgerichtes in den Jahren 2002 – 2003*, in "Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht" 2003, pag. 148; MARKUS WALSER, *Kantonalkirche und Kirchgemeinde im Kanton Luzern*, in: Wilhelm Rees, editore, *Recht in Kirche und Staat*, Berlin, 2004, pag. 833 ss).

Fino a questo punto le considerazioni del Tribunale Federale.

Nonostante l'importante cambiamento di giurisprudenza in merito alla possibilità di dimettersi solo dalle strutture di diritto ecclesiastico, in casu il ricorso di diritto pubblico è stato respinto, in quanto i giudici federali han-

no ritenuto la dichiarazione di dimissione insufficiente, non essendo stata formulata con dovuta chiarezza. Riassumendo, la decisione impugnata viola il diritto costituzionale della libertà di credo e di coscienza (15 CF e 9 CEDU), in quanto la motivazione addotta per il rifiuto delle dimissioni si rifà ad un'interpretazione incostituzionale del diritto alla libertà di religione.

3. VALUTAZIONE CRITICA DELLA SENTENZA: UN NUOVO APPROCCIO NELLA DISCUSSIONE SUL RAPPORTO TRA CHIESA E STATO

In primo luogo va giudicato rilevante che d'ora in poi il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale non sono più considerati organi dell'istituzione suprema (*Dachverband*) della Chiesa cattolica. Viene riconosciuto altresì che le forme corporative sorte dal diritto ecclesiastico sono istituzioni di diritto statale e non di diritto canonico e quindi non sono più considerate intrinseche alla Chiesa cattolica; la quale Chiesa viene intesa quale comunità di fedeli governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, come società giuridicamente organizzata, dotata di un ordinamento giuridico proprio (il diritto canonico, a cui si riconosce validità universale) e strutturata gerarchicamente. Ne deriva la possibilità giuridica di dimettersi dall'ente di diritto ecclesiastico, rimanendo al contempo a tutti gli effetti fedele della Chiesa cattolica. Questo dato di fatto importantissimo costituisce un primo passo verso il riconoscimento della piena libertà di religione per la comunità religiosa.

Questa sentenza ha evidenziato per la prima volta la non-identità tra Comune ecclesiastico risp. Chiesa cantonale e Chiesa cattolica, sottolineando che ad ognuna delle due istituzioni sottende un proprio ordinamento giuridico. Quindi, risulta possibile al fedele dimettersi dall'ente di diritto ecclesiastico, senza essere obbligato a dichiarare la sua separazione formale dalla Chiesa cattolica. A questo punto, va posta inevitabilmente la domanda se l'attuale sistema giuridico di diritto ecclesiastico vigente in Svizzera sia ancora attuale e praticabile in una società pluralista come la nostra, per disciplinare i rapporti tra Chiesa e Stato. Oppure, se non occorra ricercare nuovi modelli, più adatti a soddisfare alle mutate esigenze e rispettosi della natura e della costituzione della Chiesa cattolica.

Un nuovo approccio alla questione implica necessariamente un cambio di mentalità da parte dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, considerato che alla base del problema si pone un equivoco di fondo, atto a turbare i rapporti tra Chiesa e Stato in Svizzera. Segnatamente, la pretesa delle autorità politiche di ritenere che sia compito dello Stato democratico imporre la democrazia, anche ricorrendo alla coercizione, a tutti i livelli dei sottosistemi di vita sociale a lui soggetti. Uno Stato che, misconoscendo la natura e la missione di una comunità religiosa, tentasse di imporre coattivamente la

democrazia, così come da esso stesso concepito, lede in modo palese la libertà di religione della comunità religiosa interessata. La Svizzera e i Cantoni, i quali impongono alla Chiesa cattolica sovrastrutture di diritto ecclesiastico organizzate secondo i principi dello stato democratico, sono incompatibili con l'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa OSCE (CSCE). Nel documento sottoscritto anche dalla Svizzera, gli Stati firmatari s'impegnavano a rispettare le comunità religiose con le loro strutture e forme organizzative purché fossero rispettose dell'Ordine pubblico, e a non intervenire nelle questioni interne.

La Gerarchia cattolica si trova quotidianamente confrontata con i problemi derivanti dal "caso speciale svizzero". La sentenza del Tribunale federale è atta a far ripartire su nuove basi la discussione, volta alla ricerca di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti in causa. Altri punti di approccio alla soluzione del problema che sono stati ricercati nel passato – tali l'abolizione delle Chiese cantonali e dei Comuni ecclesiastici, in quanto relitti di un sistema di diritto ecclesiastico oramai anacronistico e desueto, che da un lato non corrispondono alla natura e struttura peculiare della Chiesa cattolica e dall'altro non garantiscono in modo pieno la libertà di religione né rispondono al postulato della parità di trattamento delle comunità religiose maggiori da parte di un moderno Stato in una società pluralista – hanno purtroppo condotto all'attuale situazione di stallo. Altra particolarità del sistema svizzero, che non va dimenticata in questo contesto, è quella della composizione degli organi degli enti di diritto ecclesiastico, dove non di rado si trovano i deputati ai parlamenti cantonali.

Gli Stati limitrofi hanno trovato un'altra soluzione per la regolamentazione dei rapporti tra comunità religiose e Stato: la via concordataria e contrattuale, tramite le quali lo Stato garantisce la parità di trattamento alle maggiori confessioni religiose e alla Chiesa cattolica. In questi casi, entrambe le parti contraenti si trovano ad operare su di un piano di assoluta parità.

Alla soluzione del rapporto Chiesa-Stato tramite concordati, si contrappone in Svizzera il desiderio di molti cattolici, di pervenire ad un'elezione a suffragio universale dei vescovi o da parte di un gruppo di grandi elettori. I sistemi dell'elezioni dei vescovi a Coira, San Gallo – e più ancora a Basilea – sono una espressione di ingerenza dello Stato negli affari della Chiesa, provenendo dall'ottocento. E anche un'altra e più antica espressione della mentalità di ingerenza statale nelle vicende interne della Chiesa.

Dal Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica non concede più privilegi in questo senso. Anzi nel decreto *Christus Dominus*, per difendere com'è giusto la libertà della Chiesa e promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli, non sono più concessi diritti o privilegi in questo senso (cfr. *Christus Dominus*, n. 20).

Pur essendo l'elezione episcopale essenzialmente di natura canonica, è innegabile che l'esercizio di questo diritto risenta, seppur indirettamente, degli influssi esercitati dall'autorità civile sia per il tramite dei Cantoni appartenenti alla diocesi, che delle corporazioni ecclesiastiche (unione personale deputati ai parlamenti cantonali – membri organi direttivi degli enti di diritto ecclesiastico). Questa circostanza, non manca di creare tensioni all'interno dell'intera comunità ecclesiale, come del resto le cronache riportano.

Concludendo, è innegabile che la via concordataria costituirebbe la soluzione preferenziale nel determinare i rapporti Chiesa-Stato. Al momento tuttavia non è ancora prevedibile la strada che le diocesi ed i Cantoni svizzeri intenderanno percorrere per modernizzare un regime giuridico oramai obsoleto. Tali questioni non mancheranno di occupare anche in futuro i canonisti ed i giuristi.

GABRIELA EISENRING

SOMMARIO DEL VOL. XX · 2008

DOTTRINA

- J. I. ARRIETA, *Le articolazioni delle istituzioni della Chiesa e i rapporti con le istituzioni politiche* 13
- E. BAURA, *Finalità e significato dell'erezione della prelatura personale dell'Opus Dei* 325
- J. ECHEVARRÍA, *La configurazione giuridica dell'Opus Dei prevista da S. Josemaría* 285
- C. FABRIS, *Considerazioni canonistiche in tema di "communicatio in sacris"* 347
- F. GENTILE, *Le tre stanze della filosofia del diritto* 513
- V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale* 299
- Z. GROCHOLEWSKI, *La legge naturale nella dottrina della Chiesa* 31
- D. MAMBERTI, *La protezione del diritto di libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede* 55
- J.-P. SCHOUPPE, *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina* 65
- S. A. SZUROMI, *Some 12th century textual witnesses of the family of the Ivonian Panormia (A Comparative Analysis of St. Petersburg, Rossiyskaya Nationalnaya Biblioteka Ermit. lat. 25 with BAV Barb. lat. 502 and other Ivonian manuscripts)* 369

GIURISPRUDENZA

- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Siculi seu Messanen.-Liparen.-Sanctae Luciae*. Nullità del matrimonio. Condizione futura. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva, 23 giugno 2004. Huber, Ponente (con nota di H. FRANCESCHI F., *La prova del consenso condizionato nella giurisprudenza recente della Rota Romana*). 89
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Latii seu Praenestina*. Nullità del matrimonio. Preliminare *De conformitate sententiarum*. Decreto, 23 febbraio 2006. Boccafola, Ponente (con nota di F. PAPPADIA, *Alcune note in tema di sviluppi storici dell'istituto della conformità sostanziale delle sentenze*). 539
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Triveneti seu Veronen*. Nullità del matrimonio. Esclusione della dignità sacramentale. Sentenza de-

- finitiva, 10 marzo 2006. De Angelis, Ponente (con nota di M. A. ORTIZ, *Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale*). 125

NOTE E COMMENTI

- B. EJEH, *The Principle of Suitability in the Provision of Ecclesiastical Offices in the 1983 Code of Canon Law* 569
- J. L. GUTIÉRREZ, *Note di commento all'Istruzione «Sanctorum Mater» della Congregazione delle cause dei santi* 593
- J. HENDRIKS, *La direction spirituelle dans les séminaires* 151
- C. MONTALENTI, *Alcune osservazioni sull'Istruzione «Dignitas Connubii» e il divieto di passare a nuove nozze imposto tramite sentenza o decreto.* 159

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche

- M. DE SANTI, *I processi di nullità matrimoniale nell'istruzione Dignitas connubii* (a proposito del volume a cura di R. RODRÍGUEZ-OCAÑA e J. SEDANO, *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas connubii*) 391

Recensioni

- AA.VV., *Matrimonio e sacramento* (M. Gas) 181
- AA.VV., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (I. Zuanazzi) 413
- AA.VV., *The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law, Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross (Rome, March 25-26, 2004)* (I. Zuanazzi) 413
- D. ALBORNOZ PAVISIC, *I diritti nativi della Chiesa nel Codice di Diritto Canonico e nel diritto concordatario vigente* (J.-P. Schouppe) 615
- J. I. ARRIETA, *Codice di Norme Vaticane. Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano* (A. Perlasca) 184
- J. I. ARRIETA (ed.), *Enti ecclesiastici e controllo della Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa* (J.-P. Schouppe) 187
- G. BARBERINI, *L' Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso* (A. Filipazzi) 190
- C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico* (J. Miñambres) 616
- R. BERTOLINO, *Lezioni di diritto canonico* (D. Le Tourneau) 420
- A. W. BUNGE, *Las claves del Código. El Libro I del Código de Derecho Canónico* (E. Baura) 618
- E. CAPARROS, *La mentalidad jurídica de San Josemaría Escrivá. Relato breve del itinerario jurídico del Opus Dei* (J. A. Araña) 421

- A. DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)* (C. M. Fabris) 193
- J. ESCRIVÁ IVARS, *Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diálogos y comentarios entre el autor y Javier Hervada (Parte 1)* (M. del Pozzo) 621
- C. GARCIMARTÍN MONTERO, *El divorcio judío en Estados Unidos* (D. Di Giorgio) 625
- J. HERVADA, *Introducción al estudio del Derecho Canónico* (A. Perlasca) 423
- G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità* (J. Miñambres) 195
- J. LE BLANC, *Dictionnaire biographique des cardinaux du XIXe siècle* (A. Filipazzi) 630
- L. LORUSSO O.P., *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni* (M. del Pozzo) 632
- M. MADONNA (ed.), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia* (A. Perlasca) 635
- J. MANTECÓN SANCHO, *La restauración del Tribunal de la Rota de la Nunciatura en 1947* (C. Peña) 425
- J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico* (R. Bertolino) 427
- J. MIRAS, *Fidèles dans le monde. La sécularité des laïcs chrétiens* (D. Le Tourneau) 638
- C. M. MORÁN BUSTOS, C. PEÑA GARCÍA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii* (M. del Pozzo) 432
- L. NAVARRO (ed.), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive* (F. Puig) 435
- E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno "ius commune" esteso a tutte le "personae iuridicae in Ecclesia"* (J. Miñambres) 440
- F. PÉREZ-MADRID, *Inmigración y libertad religiosa. Un estudio desde la Ley de Extranjería* (M. Gas) 440
- O. PŘEROVSKÝ (ed.), HUGUCCIO PISANUS, *Summa Decretorum. Tom. I. Distinctiones I-XX* (O. Condorelli) 198
- J. PUDUMAI DOSS, *Freedom of Enquiry and Expression in the Catholic Church. A Canonico-Theological Study* (C. M. Fabris) 641
- J. I. RUBIO LÓPEZ, *La primera de las libertades. La libertad religiosa en los EE. UU. durante la Corte Rehnquist (1986-2005): una libertad en tensión* (J. A. Araña) 201
- E. G. SARACENI, *L'autorità ragionevole. Premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza* (J. Canosa) 441

DOCUMENTI

Atti di Benedetto XVI

- Discorso in occasione del xxv anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, 25 gennaio 2008 (con nota di M. DEL POZZO, *Il diritto canonico come “insieme di realtà giuridiche” nella Chiesa*) 445
- Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2008 (con *Indirizzo di omaggio del Decano della Rota Romana, S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz, al Santo Padre in occasione dell’inizio del Nuovo Anno Giudiziario*, e con nota di O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale*) 457

Atti della Santa Sede

- SEGRETERIA DI STATO, Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra, 17 marzo 2008 (con nota di J. ROBINAT) 647
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa, 29 giugno 2007 (con l’articolo di commento di ***) 579

Legislazione dello Stato della Città del Vaticano

- PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 10 dicembre 2007 (con nota di G. MARRONE, *Una legge che va al di là delle norme*) 211

Giurisprudenza civile

- STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO. Tribunale Penale. Principio di legalità. Sentenza, 5 maggio 2007. Dalla Torre, Presidente (con nota di D. DI GIORGIO, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano*) 227
- SVIZZERA. Tribunale federale. Sentenza, 16 novembre 2007 (con nota di G. EISENRING, *Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale svizzero in merito alla questione dell’uscita parziale dalla Chiesa cattolica*) 657

INDICI GENERALI DEI VOLUMI XI-XX
(1999-2008)

INDICE DELLE MATERIE

ABORTO (vedi Diritti umani)

ACCOLITI (vedi Messa)

ADOZIONE

INGOGLIA, A., *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa*: 19 (2007) 431-444

AMERICA LATINA (vedi Conferenze episcopali: *Conferenze generali dell’Episcopato latinoamericano* - Pontificia Commissione per l’America Latina)

PACHECO GÓMEZ, M., *La defensa de los derechos humanos en la justicia internacional en América latina*: 15 (2003) 459-476

AMMINISTRATORE APOSTOLICO

BAMBERG, A., *L’administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique*: 19 (2007) 409-429

AMMONIZIONE CANONICA (vedi Censure)

ANDORRA (PRINCIPATO DI)

ROBINAT, J., *Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra* (nota a SEGRETERIA DI STATO, *Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra*, 17 marzo 2008): 20 (2008) 647-656

ANTROPOLOGIA (vedi Matrimonio)

APOSTASIA

MARTI, F., *Quali novità riguardo all’atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica di cui ai cc. 1117, 1086 §1 e 1124? Un commento alla lettera circolare del PCTL del 13 marzo 2006*. (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Actus formalis defectionis ab ecclesia catholica*, 13 marzo 2006): 19 (2007) 245-268

ASSOCIAZIONI DI FEDELI (vedi Fedeli - Personalità giuridica)

NAVARRO, L., *Le forme tipiche delle associazioni dei fedeli*: 11 (1999) 771-797

RIVELLA, M., *Problematiche attuali circa il riconoscimento delle associazioni di fedeli in Italia*: 16 (2004) 239-250

NAVARRO, L., *Diritto e volontà di associazione dei fedeli*: 17 (2005) 75-100

AVVOCATI (vedi Patroni, Parti processuali)

BATTESIMO

CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum ad propositum dubium de validitate baptismatis*, 5 giugno 2001 :13 (2001) 833

OMBRES, R., *‘How Can This Be Justified?’*. *Reflections on Canon 868 § 2 of the 1983 Code of Canon Law*: 13 (2001) 461-474

BEATIFICAZIONE (vedi Canonizzazione e Beatificazione)

BELGIO

MARTENS, K., *The Organisation of the Roman-Catholic Church in a Federal Belgium: Thoughts for the Future* : 11 (1999) 799-820

SCHOUPPE, J.-P., *L'érection des tribunaux interdiocésains flamands et francophones de première et de seconde instance dans la province ecclésiastique de Belgique* (nota a CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO, *Erezione dei Tribunali Interdiocesani fiamminghi e francofoni di prima e di seconda istanza*, 1993-2004): 17 (2005) 569-597

BENEDETTO XVI

LLOBELL, J., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*: 19 (2007) 55-76

BENI TEMPORALI (vedi DIRITTO PATRIMONIALE, SOSTENTAMENTO DEL CLERO, TRIBUTI)

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici"*, 12 febbraio 2004: 16 (2004) 817-825

RIVELLA, M., *L'Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza episcopale italiana*: 18 (2006) 187-197

MIÑAMBRES, J., *Evoluzione nella prassi amministrativa della Chiesa in Italia: dalla "Istruzione in materia amministrativa" del 1992 a quella del 2005*: 18 (2006) 199-216

MIÑAMBRES, J., *La nozione di "bene ecclesiastico" nella prima codificazione canonica*: 19 (2007) 77-96

ALONSO PÉREZ, J. I., *Per una rilettura del significato istituzionale delle fabbricerie nell'ordinamento giuridico italiano*: 19 (2007) 387-407

CATTANEO, A., *La potestà sui beni ecclesiastici. A proposito di uno studio storico-giuridico su di una questione decisiva per la libertà della Chiesa*: 19 (2007) 711-726

"BONUM FIDEI" (vedi Matrimonio)

FRANCESCHI F., H., *L'oggetto dell'esclusione del bonum fidei nella giurisprudenza della Rota Romana* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Piacentina-Bononien. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole e della fedeltà. Sentenza definitiva. 28 marzo 1995. Giannecchini, Ponente*; TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii. Nullità del matrimonio. Esclusione della fedeltà. Sentenza definitiva. 20 novembre 1996. Civili, Ponente*): 12 (2000) 727-784

GAS I AIXENDRI, M., *Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota Romana* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Lausannen., Geneven. et Friburgen. Nullità del matrimonio. Esclusione della dignità sacramentale e della fedeltà. Sentenza definitiva. 16 gennaio 1995. Pompedda, Ponente*; e TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Interammen., Narnien. et Amerina. Nullità del matrimonio. Esclusione totale. Errore sulla dignità sacramentale. Esclusione della fedeltà e dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 18 dicembre 1996. Giannecchini, Ponente*): 13 (2001) 95-145

GAS I AIXENDRI, M., *Sul rapporto tra realtà naturale e dimensione soprannaturale nel ma-*

trimonio: alcune conseguenze sul piano giuridico canonico (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003): 15 (2003) 275-293

ORTIZ, M. Á., *Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Reg. Triveneti seu Veronen. Nullità del matrimonio. Esclusione della dignità sacramentale. Sentenza definitiva*, 10 marzo 2006. De Angelis, Ponente): 20 (2008) 125-148

BRASILE

ALONSO PÉREZ, J. I., *Nova et vetera nella Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile* (nota a BRASILE, CONFERENZA EPISCOPALE BRASILIANA, *Statuto della Conferenza episcopale brasiliana*, 19 febbraio 2002): 16 (2004) 831-869

BUONA FAMA

MOGAVERO, D., *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*. (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza"*, 20 ottobre 1999): 12 (2000) 570-610

VITALONE, A., *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (il civis-fidelis e la disciplina della privacy)*: 14 (2002) 261-280

MARANO, V., *La protezione dei dati personali fra diritto statale e "garanzie" confessionali*: 18 (2006) 61-81

CANONIZZAZIONE (vedi Rinvio)

CANONIZZAZIONE E BEATIFICAZIONE (vedi Processo)

GUTIÉRREZ, J. L., *La proclamazione della santità nella Chiesa*: 12 (2000) 493-529

GÄNSWEIN, G., *"Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione"*. *Considerazioni sul processo di beatificazione e canonizzazione*: 16 (2004) 413-431

GUTIÉRREZ, J. L., *I laici, la politica e il martirio*: 17 (2005) 55-73

GUTIÉRREZ, J. L., *Note di commento all'Istruzione "Sanctorum Mater" della Congregazione delle cause dei santi*: 20 (2008) 593-611

CAPACITÀ MATRIMONIALE (vedi Matrimonio, Processo)

BIANCHI, P., *Disturbi di personalità e capacità matrimoniale*: 19 (2007) 545-566

VERSALDI, G., *L'uomo debole e la capacità per autodonarsi: quale capacità per il matrimonio?*: 19 (2007) 567-588

CARITAS

MIÑAMBRES, J., *Status giuridico-canonico di Caritas Internationalis*. (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Lettera "Durante l'ultima cena" per il riconoscimento della personalità giuridica canonica pubblica a Caritas Internationalis*, 16 settembre 2004): 17 (2005) 293-302

CATECUMENO

MADONNA, M., *Lo statuto giuridico del catecumeno tra diritto universale e legislazione particolare*: 17 (2005) 441-461

CECOSLOVACCHIA (vedi Repubblica Slovacca)

CELIBATO (vedi Chierici, Ordine sacro, Religiosi)

CENSURE (vedi Diritto penale, Pena canonica)

CITO, D., *Note sui provvedimenti urgenti in ambito penale* (nota a CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, "Monitum" circa l'attentata ordinazione sacerdotale di alcune donne cattoliche, 10 luglio 2002; Decreto di scomunica, 5 agosto 2002; Decreto sull'attentata ordinazione sacerdotale di alcune donne cattoliche, 27 gennaio 2003): 15 (2003) 294-305

CHIERICI (vedi Ordine sacro, Sostentamento del clero, Seminari maggiori)

NAVARRO, L., *Alcune disposizioni riguardanti i chierici al di fuori della diocesi di incardinazione. Nota a due recenti documenti* (nota a CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Instructio De vitanda quorundam clericorum vagatione*, 25 aprile 2001; ITALIA, Diocesi di Roma, *Adempimenti obbligatori per i chierici che acquistano "domicilio" o "quasi domicilio" nella diocesi di Roma*, 30 dicembre 1999): 13 (2001) 834-848 e 856-858

NAVARRO, L., *Presupposti dottrinali per l'interpretazione della normativa sullo statuto giuridico dei chierici*: 14 (2002) 471-506

NAVARRO, L., *Le nuove regulae servandae per le cause di nullità della sacra ordinazione*. (nota a CONGREGAZIONE DEL CULTO DIVINO E DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam*, 16 ottobre 2001): 15 (2003) 306-331

PIGHIN, B. F., *Un progetto diocesano di assistenza ai sacerdoti bisognosi di aiuto in Italia*: 15 (2003) 477-493

CITO, D., *Revoca delle facoltà ministeriali* (nota a SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA. *Revoca delle facoltà. Sentenza definitiva*, 28 aprile 2007. Grocholewski, Ponente): 19 (2007) 611-625

CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE (vedi Organizzazione ecclesiastica - anche i singoli istituti)

LE TOURNEAU, D., *Le soin pastoral des catholiques orientaux en dehors de leur Église de rite propre. Le cas de l'ordinariat français*: 13 (2001) 391-419

INCITTI, G., *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney* (nota a CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney (Campos, Brasile)*, 18 gennaio 2002): 14 (2002) 849-860

CATTANEO, A., *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*: 15 (2003) 3-38

LE TOURNEAU, D., *La nouvelle organisation des provinces ecclésiastiques en France*. (nota a CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto per la riorganizzazione delle Province ecclesiastiche in Francia*, 8 dicembre 2002): 15 (2003) 860-869

SÁNCHEZ-GIL, A. S., *Le nuove disposizioni pontificie riguardanti la Basilica di San Paolo fuori le Mura e le due Basiliche francescane di Assisi* (nota a BENEDETTO XVI, "Motu proprio" *L'antica e venerabile Basilica*, 31 maggio; BENEDETTO XVI, "Motu proprio" *Totius orbis*, 9 novembre 2005): 18 (2006) 293-304

CITTÀ DEL VATICANO

ARRIETA, J. I., *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*. (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 26 novembre 2000): 13 (2001) 247-257

MIGLIORE, C., *I motivi della revisione della Legge Fondamentale*: 13 (2001) 293-301

LO CASTRO, G., *La legge fondamentale nella pubblicistica contemporanea*: 13 (2001) 303-310

CARDIA, C., *La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*: 13 (2001) 311-346

DALLA TORRE, G., *L'attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano e la Legge Fondamentale*: 13 (2001) 347-367

CORBELLINI, G., *La legge fondamentale e la struttura del Governatorato*: 13 (2001) 369-387

ARRIETA, J. I., *Il governo dello Stato della Città del Vaticano. Alcune norme recenti* (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano*, 16 luglio 2002; PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Ordinanza relativa alla determinazione di competenze dello stesso Presidente, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale*, 22 febbraio 2001; *Regolamento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano*, 26 luglio 2001): 14 (2002) 837-848 e 861-875

LAJOLO, G., *Alle radici spirituali del "munus" del giudice vaticano*: 19 (2007) 179-182

MARRONE, G., *Una legge che va al di là delle norme*. (nota a PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Legge n. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, 10 dicembre 2007): 20 (2008) 211-225

DI GIORGIO, D., *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano*. (nota a STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Tribunale Penale. Principio di legalità. Sentenza*, 5 maggio 2007. *Dalla Torre, Presidente*): 20 (2008) 227-261

CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI (vedi Diritto orientale)

SODANO, A., *Intervento al Simposio Internazionale "Ius Ecclesiarum - vehiculum caritatis", nel x anniversario dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, 23 novembre 2001: 13 (2001) 885-889

GROCHOLEWSKI, Z., *Giovanni Paolo II, legislatore*: 17 (2005) 335-344

CODICE DI DIRITTO CANONICO

GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla Giornata Accademica promossa dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, 24 gennaio 2003: 15 (2003) 851-853

GROCHOLEWSKI, Z., *Giovanni Paolo II, legislatore*: 17 (2005) 335-344

CODICE DI DIRITTO CANONICO (1917)

GROCHOLEWSKI, Z., *L'attualità del Diritto Processuale Canonico del passato*: 12 (2000) 821-827

POMPEDDA, M. F., *Il ripristino del Tribunale Apostolico della Rota Romana ad opera della Commissione Codificatrice sul Libro "De Processibus" (1907-1908)*: 12 (2000) 828-831

FELICIANI, G., *Sulla storia della prima codificazione canonica*: 12 (2000) 832-836

PUNZI, C., *Il “processo dovuto” e il “giusto processo” nella codificazione canonica del 1917*: 12 (2000) 837-840

FANTAPPIÈ, C., *Per la storia della codificazione canonica (a cento anni dal suo avvio)*: 16 (2004) 41-65

FELICIANI, G., *La consuetudine nella codificazione del 1917*: 19 (2007) 333-346

COLLEGIALITÀ EPISCOPALE (vedi Concilio ecumenico, Concilio particolare, Conferenze episcopali, Romano Pontefice, Sinodalità, Sinodo dei Vescovi, Vescovi)
 BETTETINI, A., *Collegialità, unanimità e “potestas”*. *Contributo per uno studio sulle Conferenze episcopali alla luce del m.p. “Apostolos Suos”*: 11 (1999) 493-509

COLLEGIO DEI CARDINALI

SÁNCHEZ-GIL, A. S., *L'elenco dei privilegi e delle facoltà dei Cardinali di Santa Romana Chiesa e il loro statuto giuridico* (nota a SEGRETERIA DI STATO, *Elenchus privilegiorum et facultatum S.R.E. Cardinalium in re liturgica et canonica*, 18 marzo 1999): 12 (2000) 269-283

MIÑAMBRES, J., *Nuove determinazioni sulle capacità decisionali del collegio dei Cardinali riunito in conclave*. (nota a BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007): 19 (2007) 757-762

COLLEGIO DI CONSULTORI (vedi Presbiterio)

CANOSA, J., *Note sullo statuto del Collegio dei consultori della Diocesi di Roma* (nota a ITALIA, *Diocesi di Roma, Statuto del Collegio dei consultori della diocesi di Roma*, 16 maggio 2000): 12 (2000) 893-901

COLOMBIA

PRIETO, V., *Concordato e Costituzione. Il caso colombiano*: 12 (2000) 679-698

“COMMUNICATIO IN SACRIS” (vedi Sacramenti)

FABRIS, C., *Considerazioni canonistiche in tema di “communicatio in sacris”*: 20 (2008) 347-367

COMPETENZA (vedi Tribunali)

LLOBELL, J., *Incompetenza assoluta “ratione gradus” per la scissione dell’iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato “tamquam in prima instantia” ex can. 1683. Sull’utilità della “conformitas aequipollens” per il decreto di “litis contestatio”* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Moronen. (Argentina). Nullità del matrimonio. Nullità insanabile della sentenza. Decreto. 25 febbraio 2003. Alwan, Ponente*): 15 (2003) 741-762

PAPPADIA, F., *Circa la competenza del tribunale d’appello nelle cause di nullità del matrimonio ex cann. 1683, 1524 § 1 e 1637 § 3* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Inter. Bonaëren. seu Moronen. (Argentina). Nullitas matrimonii. Incid. nullitatis sententiae. Decreto, 4 marzo 2004, Turnaturi, Ponente*): 16 (2004) 681-708

COMUNIONE EUCARISTICA (vedi Eucaristia)

CONCILIAZIONE PROCESSUALE

LLOBELL, J., *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e*

l'incidenza sul medesimo del concetto di "conformitas aequipollens" fra i capi di "accusa" nelle cause di nullità del matrimonio: 15 (2003) 615-656

CONCILIO ECUMENICO

MARCHETTO, A., *Il concilio vaticano II. Considerazioni su tendenze ermeneutiche di questi ultimi anni: 15 (2003) 187-202*

CONCILIO PARTICOLARE (vedi Collegialità episcopale, Organizzazione ecclesiastica)

CONCORDATI (vedi singoli Paesi)

MARTÍN DE AGAR, J. T., *Passato e presente dei Concordati: 12 (2000) 613-660*

MIGLIORE, C., *Presentazione di una raccolta di Concordati: 12 (2000) 661-672*

DALLA TORRE, G., *Concordati dell'ultimo mezzo secolo: 12 (2000) 673-678*

PRIETO, V., *Concordato e Costituzione. Il caso colombiano: 12 (2000) 679-698*

ROBINAT, J., *Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra (nota a Segreteria di Stato, Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra, 17 marzo 2008): 20 (2008) 647-656*

CONDIZIONE (vedi Consenso matrimoniale, Matrimonio)

FRANCESCHI F., H., *La prova del consenso condizionato nella giurisprudenza recente della Rota Romana (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Siculi seu Messanen.-Liparen.-Sanctae Luciae. Nullità del matrimonio. Condizione futura. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva, 23 giugno 2004. Huber, Ponente): 20 (2008) 89-124*

CONFERENZE EPISCOPALI (vedi Collegialità episcopale - Organizzazione ecclesiastica Vescovi)

ARRIETA, J. I., *Le conferenze episcopali nel motu proprio Apostolos Suos: 11 (1999) 169-191*

NICORA, A., *La Commissione degli Episcopati della Comunità Europea: 11 (1999) 409-424*

BETTETINI, A., *Collegialità, unanimità e "potestas". Contributo per uno studio sulle Conferenze episcopali alla luce del m.p. "Apostolos Suos": 11 (1999) 493-509*

ARRIETA, J. I., *La revisione degli statuti delle conferenze episcopali (nota a CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, 20 giugno 1999): 11 (1999) 575-582*

DI CARLO, S., *Il potere normativo delle conferenze episcopali: 13 (2001) 149-174*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE, *Indicazioni procedurali per il lavoro delle Commissioni Episcopali, 22-25 gennaio 2001: 13 (2001) 545-547*

FABENE, F., *I nuovi statuti delle Conferenze episcopali: linee portanti (nota a FEDERAZIONE RUSSA, Statuto della Conferenza episcopale della Federazione Russa e Decreto di erezione e di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi, 2 marzo 1999; e LITUANIA, Statuto della Conferenza episcopale della Lituania e Decreto di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi, 31 maggio 2001): 13 (2001) 548-573*

CONFESSIONE SACRAMENTALE (vedi Penitenza)

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (vedi Magistero della Chiesa)

FERME, B. E., *La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo pe-*

- culiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito magisteriale*: 11 (1999) 447-469
- DE GREGORIO, L., *Il diritto alla difesa dell'autore nel procedimento per l'esame delle dottrine*: 17 (2005) 417-440
- CONSENSO MATRIMONIALE (vedi Condizione, Discrezione di giudizio, Dolo, Errore, Forma, Indissolubilità, Simulazione, Timore)
- GEFAELL, P., *Sulla cumulabilità dei capitoli d'incapacità ed esclusione* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. *Flaminii seu Bononien. Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva*, 24 luglio 1997, Stanckiewicz, Ponente): 12 (2000) 101-134
- STANKIEWICZ, A., *La simulazione del consenso per l'esclusione dell'indissolubilità*: 13 (2001) 653-671
- STANKIEWICZ, A., *La simulazione del consenso in generale*: 14 (2002) 639-654
- BIANCHI, P., *La valutazione dell'esistenza di un vero consenso nell'ammissione al matrimonio*: 15 (2003) 407-424
- ORTIZ, M. Á., *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. *Insubris seu Mediolanen. Nullità del matrimonio. Simulazione parziale. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva*, 22 giugno 2006, Caberletti, Ponente): 19 (2007) 137-176
- CONSUETUDINE (vedi Norma)
- Feliciani, G., *La consuetudine nella codificazione del 1917*: 19 (2007) 333-346
- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (vedi Giustizia amministrativa, Ricorso gerarchico, Segnatura Apostolica, Tribunali)
- CONVENZIONE PASTORALE
- ARAÑA, J. A., *Lo schema-tipo CEI di Convenzioni per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Testo dello schema-tipo di convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani, proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana*, 16-18 marzo 1998): 11 (1999) 892-904
- BLANCO, T., *Il servizio in missione dei fedeli laici* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE, UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE, *Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici*, 16-19 settembre 2002): 15 (2003) 574-584
- CURIA ROMANA (vedi i singoli dicasteri)
- POMPEDDA, M. F., *Dopo novanta anni dalla sua ricostituzione, la Rota Romana sulla soglia del terzo millennio: retrospettive e problematiche attuali*: 11 (1999) 667-681
- CANOSA, J., *Annotazioni sull'integrazione delle disposizioni canoniche esecutive* (nota a SEGRETERIA DI STATO, *Integrazione dell'art. 15 del Regolamento Generale della Curia Romana*, 18 gennaio 2002): 15 (2003) 854-860
- GROCHOLEWSKI, Z., *Giovanni Paolo II, legislatore*: 17 (2005) 335-344
- DANNI (vedi Riparazione dei danni)

DECRETO DI GRAZIANO

LARRAINZAR, C., *El borrador de la "Concordia" de Graciano: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek MS 673 (= Sg): 11 (1999) 593-666*

DELITTO (vedi ABORTO, APOSTASIA, CHIERICI, DIRITTO PENALE, RELIGIOSI)

DIACONI (vedi Chierici, Omelia, Ordine sacro)

DIFENSORE DEL VINCOLO (vedi Parti processuali)

HUBER, J., *Il Difensore del vincolo: 14 (2002) 113-133*

"DIGNITAS CONNUBII"

DANEELS, F., *Una introduzione generale all'istruzione "Dignitas connubii": 18 (2006) 317-342*

LLOBELL, J., *La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. "Dignitas connubii": 18 (2006) 343-370*

STANKIEWICZ, A., *Indicazioni circa il can. 1095 nell'Istruzione "Dignitas connubii": 18 (2006) 371-386*

ORTIZ, M. Á., *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale: 18 (2006) 387-416*

MONETA, P., *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istr. "Dignitas connubii": 18 (2006) 417-438*

ERLEBACH, G., *L'impugnazione della sentenza e l'invio "ex officio" della causa al tribunale di appello nell'istr. "Dignitas connubii": 18 (2006) 439-463*

DEL POZZO, M., *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota (nota a BENEDETTO XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006): 18 (2006) 497-523*

MONTALENTI, C., *Alcune osservazioni sull'Istruzione "Dignitas connubii" e il divieto di passare a nuove nozze imposto tramite sentenza o decreto: 20 (2008) 159-178*

DE SANTI, M., *I processi di nullità matrimoniale nell'istruzione "Dignitas connubii": 20 (2008) 391-410*

DIOCESI

TINEBRA, L., *Il Sinodo diocesano tra comunione e autorità. Appunti di storia e disciplina giuridica: 13 (2001) 175-203*

DIRITTI E DOVERI DEI FEDELI (vedi Fedeli)

PREE, H., *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli: 11 (1999) 7-39*

MOGAVERO, D., *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza", 20 ottobre 1999): 12 (2000) 570-610*

NAVARRO, L., *Diritto e volontà di associazione dei fedeli: 17 (2005) 75-100*

MADONNA, M., *Lo statuto giuridico del catecumeno tra diritto universale e legislazione particolare: 17 (2005) 441-461*

DIRITTI UMANI (vedi Diritto di difesa, Diritto naturale, "Ius connubii", Rapporti Chiesa-Stato)

SCHOUPPE, J.-P., *Convergences et différences entre le droit divin des canonistes et le droit naturel des juristes: 12 (2000) 29-67*

- VECCHI, F., *Il delicato equilibrio in tema di diritti umani e libertà di religione da costruire tra la "Charta Œcumenica di Strasburgo" (22.04.2001) e la "Dichiarazione di Laeken" (15.12.2001)*: 14 (2002) 751-783
- SCHOUPPE, J.-P., *Les droits fondamentaux dans le futur Traité constitutionnel de l'Union Européenne. Questions d'éthique juridique et de liberté religieuse*: 15 (2003) 203-234
- PACHECO GÓMEZ, M., *La defensa de los derechos humanos en la justicia internacional en América latina*: 15 (2003) 459-476
- SCHOUPPE, J.-P., *L'émergence de la liberté de religion devant la Cour Européenne des droits de l'homme (1993-2003)*: 16 (2004) 741-770
- SCHOUPPE, J.-P., *La protection du mariage et de la famille en droit européen des droits de l'homme: mythe ou réalité?*: 18 (2006) 83-108

DIRITTO

- ERRÁZURIZ M., C. J., *La missione del giurista cattolico alla luce della verità sul diritto. (nota a GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria dell'Unione Internazionale dei Giuristi Cattolici in occasione del loro pellegrinaggio a Roma per il Grande Giubileo, 24 novembre 2000)*: 12 (2000) 877-883
- LO CASTRO, G., *Diritto e giustizia. A proposito di un'opera del card. Mario Francesco Pompedda*: 14 (2002) 453-469

DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

- CANOSA, J., *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del Diritto amministrativo canonico*: 17 (2005) 385-415
- CANOSA, J., *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico*: 18 (2006) 551-577

DIRITTO CANONICO

- MONETA, P., *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*: 12 (2000) 307-326
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Il diritto canonico nella missione salvifica della Chiesa*: 12 (2000) 803-818
- VIEJO-XIMÉNEZ, J. M., *La recepción del derecho romano en el derecho canónico*: 14 (2002) 375-414
- HERVADA, J., *Confessioni di un canonista*: 14 (2002) 615-620
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario (nota a CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Decreto con cui viene rinnovato l'ordine degli studi nelle Facoltà di Diritto Canonico, 2 settembre 2002)*: 15 (2003) 559-573
- LANDAU, P., *Il concetto giuridico del diritto ecclesiale in prospettiva filosofico-storica*: 17 (2005) 347-384
- DEL POZZO, M., *La comprensione del realismo giuridico nel pensiero canonistico di Javier Hervada*: 17 (2005) 611-628
- HERVADA, J., *Le radici sacramentali del diritto canonico*: 17 (2005) 629-658
- DE PAOLIS, V., *La Chiesa cattolica e il suo ordinamento giuridico*: 18 (2006) 3-27
- DEL POZZO, M., *Il diritto canonico come "insieme di realtà giuridiche" nella Chiesa (nota a BENEDETTO XVI, Discorso in occasione del xxv anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, 25 gennaio 2008)*: 20 (2008) 445-478

DIRITTO DI DIFESA

ZUANAZZI, I., *Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*: 11 (1999) 71-122

MARAGNOLI, G., *Il diritto di difesa delle parti nel processo canonico: una "lettera circolare" della Segnatura Apostolica* (nota a SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEG NATURA APOSTOLICA, *Lettera Circolare su talune questioni riguardanti la tutela del diritto di difesa nel processo di nullità del matrimonio*, 14 novembre 2002): 15 (2003) 869-881

LLOBELL, J., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*: 16 (2004) 363-386

DE GREGORIO, L., *Il diritto alla difesa dell'autore nel procedimento per l'esame delle dottrine*: 17 (2005) 417-440

LLOBELL, J., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*: 19 (2007) 55-76

DIRITTO DIVINO

SCHOUPPE, J.-P., *Convergences et différences entre le droit divin des canonistes et le droit naturel des juristes*: 12 (2000) 29-67

DIRITTO ECCLESIASTICO

FERRER ORTIZ, J., *La laicidad positiva del Estado. Consideraciones a raíz de la resolución "mujeres y fundamentalismo"*: 15 (2003) 587-614

MARTÍ, J. M., *Reflexión sobre la religión como factor personal e institucional en la sociedad contemporánea*: 15 (2003) 765-798

DIRITTO INTERNAZIONALE

CAROZZA, P. G., *The Universal Common Good and the Authority of International Law*: 17 (2005) 3-27

DIRITTO MATRIMONIALE (vedi Famiglia - Matrimonio)

DIRITTO NATURALE (vedi Diritti umani)

SCHOUPPE, J.-P., *Convergences et différences entre le droit divin des canonistes et le droit naturel des juristes*: 12 (2000) 29-67

DEL POZZO, M., *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere.* (nota a BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007): 19 (2007) 495-498

GROCHOLEWSKI, Z., *La legge naturale nella dottrina della Chiesa*: 20 (2008) 31-54

DIRITTO DELL'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA (vedi Organizzazione ecclesiastica)

DIRITTO ORIENTALE (vedi Codice dei Canoni delle Chiese orientali)

GEFAELL, P., *Fondamenti e limiti dell'oikonomia nella tradizione orientale*: 12 (2000) 419-436

GEFAELL, P., *Tribunali delle Chiese sui iuris non patriarcali*: 16 (2004) 111-132

GEFAELL, P., *Il diritto canonico orientale nei lavori del Concilio Vaticano I. Voti dei consultori della Commissione preparatoria per le Missioni e le Chiese orientali*: 18 (2006) 29-60

GEFAELL, P., *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici* (nota a SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, 17-21 novembre 2003; e SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, 27-31 marzo 2006): 18 (2006) 839-876

SZABÓ, P., *Competenza governativa e fisionomia degli organi sinodali. L'integrità della potestà episcopale nel sistema degli organi sinodali di carattere permanente*: 19 (2007) 445-456

DIRITTO PATRIMONIALE (vedi Beni temporali)

DIRITTO PENALE (vedi Censure, Dimissione dallo stato clericale, Dimissione dall'istituto religioso, Precetto penale)

CITO, D., *Nota al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela* (nota a Giovanni Paolo II, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur*, 30 aprile 2001; CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Epistula de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, 18 maggio 2001): 14 (2002) 321-328 e 342-345

GIOVANNI PAOLO II, "Normae substantiales et processuales" *promulgate col m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela"* (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003): 16 (2004) 313-321

LO CASTRO, G., *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*: 16 (2004) 387-409

CITO, D., *Revoca delle facoltà ministeriali* (nota a SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNA-TURA APOSTOLICA. *Revoca delle facoltà. Sentenza definitiva*, 28 aprile 2007. Grocholewski, Ponente): 19 (2007) 611-625

DIRITTO PROCESSUALE (vedi Processo)

DIRITTO ROMANO

VIEJO-XIMÉNEZ, J. M., *La recepción del derecho romano en el derecho canónico*: 14 (2002) 375-414

DISCREZIONALITÀ

SERRA, B., *L'equità canonica quale limite interno della discrezionalità dell'amministrazione ecclesiale*: 17 (2005) 659-679

DISCREZIONE DI GIUDIZIO

GAS I AIXENDRI, M., *Mancanza di libertà interna e capacità per il matrimonio: appunti sulla giurisprudenza recente* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Int. Portoricens seu Arabicen. Nullità del matrimonio. Mancanza di discrezione di giudizio per mancanza di libertà interna. Sentenza definitiva*, 21 giugno 2000. Huber, Ponente): 15 (2003) 128-152

ERRÁZURIZ M., C. J., *Sull'immatùrità, specie quella affettiva, e il suo rapporto con la nullità del matrimonio* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Int. Malaesiae Paeninsulae seu Pinangen. Nullità del matrimonio - Discrezione di giudizio. Immatùrità, specialmente affettiva. Necessità o meno della perizia. Sentenza definitiva*, 22 maggio 2002, Huber, Ponente): 17 (2005) 683-712

CORSI, G. M., *Discrezione di giudizio e libertà interna in una recente sentenza c. Stankiewicz* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Toletana in America. Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Incapacità di assumere gli oneri coniugali essenziali. Sentenza definitiva*, 26 giugno 2003, Stankiewicz, Ponente; e Reg. Calabri seu Cosentina-Bisnianen. *Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva*, 6 ottobre 2005. Bottone, Ponente): 18 (2006) 669-715

DISPARITÀ DI CULTO (vedi Matrimonio misto e con disparità di culto)

DISPENSA (vedi Forma, Matrimonio)

PREE, H., *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*: 12 (2000) 375-418

HUELS, J. M., *Constitutive Law and Juridic Institutes (C. 86)*: 16 (2004) 711-739

DIVORZIATI

LLOBELL, J., *La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. "Dignitas connubii"*: 18 (2006) 343-370

ZANNONI, G., *Eucaristia e Communion: pastorale dei "fedeli irregolari"*: 18 (2006) 629-665

DOLO (vedi Consenso matrimoniale, Matrimonio)

FRANCESCHI F., H., *Il fondamento giuridico del dolo come causa di nullità del matrimonio e la questione della retroattività o meno del canone 1098* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Spiren. Nullità del matrimonio. Dolo. Sentenza definitiva*, 31 gennaio 2002, Erlebach, Ponente): 19 (2007) 99-136

ECUMENISMO

O'CALLAGHAN, P., *Il principio della salus animarum nelle altre confessioni*: 12 (2000) 437-463

PÉREZ DE HEREDIA, I., *I profili ecumenici della "salus animarum" nella codificazione della Chiesa cattolica*: 12 (2000) 465-491

OMBRES, R., "How Can This Be Justified?". *Reflections on Canon 868 § 2 of the 1983 Code of Canon Law*: 13 (2001) 461-474

ORTIZ, M. Á., *La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota circa la validità dei matrimoni civili celebrati nel Kazakhstan nel periodo comunista*, 13 maggio 2003): 17 (2005) 303-333

COPPOLA, R., *Ministero petrino e suo esercizio nella dottrina e nella vita della Chiesa Cattolica*: 18 (2006) 579-600

GEFAELL, P., *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli* (nota a TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, "Declaratio" *sull'ammissione dei fedeli della Chiesa ortodossa romana alla celebrazione di un nuovo matrimonio nella Chiesa cattolica*, 20 ottobre 2006): 19 (2007) 773-791

EDUCAZIONE CATTOLICA (vedi "Munera Christi": "Munus docendi" - Pontificia Accademia Ecclesiastica - Scuola cattolica - Seminari maggiori - Università cattolica - Università ecclesiastiche)

WARCHALOWSKI, K., *Le garanzie inerenti l'insegnamento della religione e le scuole cattoliche nel Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia*: 12 (2000) 699-713

MARTÍN DE AGAR, J. T., *L'accordo gabonese sulla scuola cattolica* (nota a SEGRETERIA DI STATO, *Convenzione tra la Santa Sede e il Gabon sulle scuole cattoliche*, 26 luglio 2001): 14 (2002) 572-581

GONZÁLEZ AYESTA, J., *Principi e criteri per l'ispezione dell'area e l'accompagnamento dei docenti di religione e morale cattolica* (nota a SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, ASAMBLEA PLENARIA, *Principios y criterios para la inspección del área y el seguimiento de los profesores de religión católica*, 24 aprile 2001): 14 (2002) 582-590

PICICHÉ, G., *La tutela dell'identità religiosa dei centri educativi e la libertà religiosa* (nota a ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, *Sezione VI. Sentenza*, 18 aprile 2005, n. 1762): 17 (2005) 598-608

ELEZIONE (vedi Ufficio ecclesiastico: *Provvisa canonica*)

EQUITÀ

PREE, H., *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*: 12 (2000) 375-418

SERRA, B., *L'equità canonica quale limite interno della discrezionalità dell'amministrazione ecclesiale*: 17 (2005) 659-679

ERRORE (vedi Consenso matrimoniale, Matrimonio)

ORTIZ, M. Á., *Errore su una qualità intesa directe et principaliter (can. 1097 § 2) ed error redundans (can. 1083 § 2 CIC 17)* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Pragen. Nullità del matrimonio. Error qualitatis. Sentenza definitiva*, 25 ottobre 2002. *Caberletti, Ponente*): 16 (2004) 182-223

TAMMARO, C., *Qualche breve osservazione storico-giuridica circa il significato dell'espressione "actus positivus voluntatis" nella simulazione del consenso matrimoniale* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Aprutini seu Piscarien. - Pinnen. Nullità del matrimonio. Errore sulla persona. Incapacità ad assumere gli oneri coniugali essenziali. Esclusione dell'indissolubilità. Esclusione della prole. Sentenza definitiva*, 11 dicembre 2003, *Bottone, Ponente*): 17 (2005) 163-195

FRANCESCHI F., H., *La relazione tra l'errore sull'indissolubilità e l'esclusione mediante un positivo atto di volontà* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Peoriensis. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva*, 4 febbraio 2005, *McKay, Ponente*): 18 (2006) 159-184

ESCRIVÁ, SAN JOSEMARÍA (vedi Opus Dei)

LO CASTRO, G., J. *Escrivá e il diritto nella Chiesa*: 14 (2002)3-19

GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al congresso promosso per il centenario della nascita del beato Josemaría Escrivá de Balaguer*, 12 gennaio 2002: 14 (2002) 328-330

EUCARISTIA (vedi Iniziazione cristiana, Messa)

PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Risposta sui canoni 1367 CIC e 1442 CCEO, e Dichiarazione Tutela della Santissima Eucaristia*, 3-9 luglio 1999: 11 (1999) 582-585

ZANNONI, G., *Eucaristia e Communio: pastorale dei "fedeli irregolari"*: 18 (2006) 629-665

ERRÁZURIZ M., C. J., *Le disposizioni richieste per ricevere l'eucaristia, alla luce del canone 916 del codice di diritto canonico*: 19 (2007) 37-54

- EUROPA (vedi Conferenze episcopali: *Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa*)
- CARDIA, C., *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*: 11 (1999) 301-343
- BUONOMO, V., *L'Unione Europea e i regimi concordatari degli Stati membri*: 11 (1999) 345-364
- MIGLIORE, C., *Relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Europei*: 11 (1999) 365-407
- NICORA, A. *La Commissione degli Episcopati della Comunità Europea*: 11 (1999) 409-424
- SCHOUPPE, J.-P., *Les droits fondamentaux dans le futur Traité constitutionnel de l'Union Européenne. Questions d'éthique juridique et de liberté religieuse*: 15 (2003) 203-234
- BALDUS, M., *Bildungsrechtliche Perspektiven des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen in Europa*: 16 (2004) 563-594
- FORNÉS, J., *La libertà religiosa in Europa*: 17 (2005) 29-54
- FACOLTÀ ABITUALI (vedi Potestà di regime)
- GONZÁLEZ AYESTA, J., *La specificità delle "facoltà abituali" all'interno della delega (can. 132 CIC '83)*: 12 (2000) 187-208
- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Index Falcutatum Legatis Pontificiis tributarum*: 12 (2000) 283-288
- FAMIGLIA (vedi Matrimonio)
- FEDELI (vedi Chiesa, Chierici, Diritti e doveri dei fedeli, Laici, Religiosi)
- FILOSOFIA DEL DIRITTO
- DEL POZZO, M., *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere* (nota a BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007): 19 (2007) 495-498
- GENTILE, F., *Le tre stanze della filosofia del diritto*: 20 (2008) 513-535
- FORMA DEL MATRIMONIO
- FRANCESCHI F, H., *Forma canonica e supplenza di facoltà nelle decisioni rotali recenti* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Sancti Josephi in Costarica. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Decreto di conferma*. 26 giugno 2001. Alwan, Ponente): 14 (2002) 186-220
- ORTIZ, M. Á., *La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio*: 15 (2003) 371-406
- CORSI, G. M., *L'interpretazione delle norme sulla supplenza di facoltà per assistere al matrimonio* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Aprutini seu Marsorum. Nullità del matrimonio. Timore. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Difetto di forma. Sentenza definitiva*, 12 giugno 2003, Caberletti, Ponente): 17 (2005) 103-162
- FRANCIA
- LE TOURNEAU, D., *Le soin pastoral des catholiques orientaux en dehors de leur Église de rite propre. Le cas de l'ordinariat français*: 13 (2001) 391-419
- LE TOURNEAU, D., *La nouvelle organisation des provinces ecclésiastiques en France*. (nota a CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto per la riorganizzazione delle Province ecclesiastiche in Francia*, 8 dicembre 2002): 15 (2003) 860-869

FUENMAYOR, AMADEO DE

ERRÁZURIZ M., C. J., *In memoriam. Amadeo de Fuenmayor*: 18 (2006) 309-313

GABON

MARTÍN DE AGAR, J. T., *L'accordo gabonese sulla scuola cattolica* (nota a SEGRETERIA DI STATO, *Convenzione tra la Santa Sede e il Gabon sulle scuole cattoliche*, 26 luglio 2001): 14 (2002) 572-581

GERARCHIA DELLA CHIESA (vedi Collegialità episcopale, Organizzazione ecclesiastica, Romano Pontefice, Vescovi)

GERMANIA

TESTA BAPPENHEIM, S., *Cenni sulla costituzionalizzazione delle radici cristiane in Germania*: 18 (2006) 755-771

GIOVANNI PAOLO II

GROCHOLEWSKI, Z., *Giovanni Paolo II, legislatore*: 17 (2005) 335-344

LLOBELL, J., *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*. (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005): 17 (2005) 545-564

GIURISDIZIONE

Giurisdizione della Chiesa (vedi Matrimonio: *Giurisdizione della Chiesa*)

Potestà di giurisdizione (vedi *Potestà di regime*)

GIURISPRUDENZA

CANOSA, J., *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del Diritto amministrativo canonico*: 17 (2005) 385-415

FUMAGALLI CARULLI, O., *Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale* (nota a BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 2008): 20 (2008)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (vedi Contenzioso amministrativo, Ricorso gerarchico, Segnatura Apostolica, Tribunali)

ERDÖ, P., *Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)*: 12 (2000) 787-802

MONTINI, G. P., *La trasmissione degli atti da parte del Dicastero nel processo amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*: 13 (2001) 421-448

GOVERNO (vedi Funzione pubblica, *Potestà di regime*)

GRAZIANO

DE LEÓN, E., *La biografia di Graziano*: 14 (2002) 415-423

HERVADA, JAVIER

ARRIETA, J. I., *Laudatio al Prof. Javier Hervada Xiberta*: 14 (2002) 611-614

DEL POZZO, M., *La comprensione del realismo giuridico nel pensiero canonistico di Javier Hervada*: 17 (2005) 611-628

IMPEDIMENTI (vedi Matrimonio, Ordine sacro)

ETZI, P., *L'impedimento di voto (can. 1088 CJC): sua origine e qualificazione giuridica*: 11 (1999) 193-222

IMPRESA SOCIALE

BETTETINI, A., *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'impresa sociale. L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*: 18 (2006) 719-740

ITALIA, DECRETO LEGISLATIVO, N. 155/2006, "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", 24 marzo 2006: 18 (2006) 877-885

INCAPACITÀ (vedi Consenso matrimoniale, Matrimonio)

FRANCESCHI F., H., *Incapacità relativa ed essenza del matrimonio in una recente sentenza rotale* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Matriten. Nullità del matrimonio, Timore reverenziale, Esclusione dell'indissolubilità. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica, Incapacità "relativa"*, *Sentenza definitiva*, 25 ottobre 2001. *Stankiewicz, Ponente*: 16 (2004) 641-680

INDISSOLUBILITÀ

ERRÁZURIZ M., C. J., *Verità del matrimonio indissolubile e giustizia*: 13 (2001) 577-590

SCHÖCH, N., *L'esclusione dell'indissolubilità nelle fonti del diritto canonico antecedenti al Codice del 1917*: 13 (2001) 591-628

BIANCHI, P., *L'esclusione dell'indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio. Profili critici*: 13 (2001) 629-651

STANKIEWICZ, A., *La simulazione del consenso per l'esclusione dell'indissolubilità*: 13 (2001) 653-671

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Bonäeren. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 1 dicembre 1999. Huber, Ponente; Reg. Latii seu Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 8 giugno 2000. Bottone, Ponente*: 13 (2001) 719-746

GAS I AIXENDRI, M., *Essenza del matrimonio e indissolubilità del vincolo coniugale* (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002): 14 (2002) 330-341

FRANCESCHI F., H., *Il "bonum societatis" e l'indissolubilità del matrimonio*. (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 25 ottobre 2002. Sciacca, Ponente*): 15 (2003) 693-740

SAMMASSIMO, A., *L'indissolubilità: proprietà del matrimonio in quanto istituto di diritto naturale* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Siculi seu Panormitana. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva, 25 aprile 2002, Stankiewicz, Ponente*): 18 (2006) 111-158

FRANCESCHI F., H., *La relazione tra l'errore sull'indissolubilità e l'esclusione mediante un positivo atto di volontà* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Peoriensis. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva, 4 febbraio 2005, McKay, Ponente*): 18 (2006) 159-184

PUIG, F., *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio* (nota a BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007): 19 (2007) 483-494

INDULGENZE (vedi Penitenzieria Apostolica)

GERVAIS, J.-M., *La quarta edizione dell'Enchiridion indulgentiarum*: 12 (2000) 173-186

RUIZ MAINARDI, R. D., *L'indulgenza dell'Anno Santo 2000* (nota a PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Decretum Bullae "Incarnationis mysterium" adnexum. Praescripta de iubilari indulgentia acquirenda, 29 giugno 1998, e Nota "Il dono dell'indulgenza", 29 gennaio 2000*): 12 (2000) 557-569

INIZIAZIONE CRISTIANA (vedi Battesimo, Eucaristia)

INTERPRETAZIONE (vedi Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi)

ARRIETA, J. I., *Il profilo sostanziale dell'interpretazione canonica delle norme* (nota A PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione, 6 luglio 2000*): 12 (2000) 884-892

IRLANDA

GARCIMARTÍN MONTERO, M. C., *Relaciones Iglesia-Estado en Irlanda: una aproximación desde la Constitución*: 16 (2004) 67-109

IRREGOLARITÀ (vedi Ordine sacro)

ISTITUTI DI VITA CONSACRATA (vedi Religiosi)

ITALIA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE, *Indicazioni procedurali per il lavoro delle Commissioni episcopali, 22-25 gennaio 2001*: 13 (2001) 545-547

SOLFERINO, G., *Commento alla modifica delle norme promulgate il 18 ottobre 1998* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 30 marzo 2001*): 13 (2001) 849-856

PIGHIN, B. F., *Un progetto diocesano di assistenza ai sacerdoti bisognosi di aiuto in Italia*: 15 (2003) 477-493

BLANCO, T., *Il servizio in missione dei fedeli laici* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE - UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE, *Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, 16-19 settembre 2002*): 15 (2003) 574-584

RIVELLA, M., *La determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei tribunali ecclesiastici regionali italiani, 30 gennaio 2003*): 15 (2003) 882-886

RIVELLA, M., *Problematiche attuali circa il riconoscimento delle associazioni di fedeli in Italia*: 16 (2004) 239-250

PICICHÈ, G., *La tutela dell'identità religiosa dei centri educativi e la libertà religiosa*. (nota a ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, *Sezione VI. Sentenza, 18 aprile 2005, n. 1762*): 17 (2005) 598-608

PERLASCA, A., *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, PRESIDENZA, *Indicazioni su "I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia", 29 aprile 2005*): 17 (2005) 839-873

- MARANO, V., *La protezione dei dati personali fra diritto statale e “garanzie” confessionali*: 18 (2006) 61-81
- RIVELLA, M., *L’Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza episcopale italiana*: 18 (2006) 187-197
- MIÑAMBRES, J., *Evoluzione nella prassi amministrativa della Chiesa in Italia: dalla “Istruzione in materia amministrativa” del 1992 a quella del 2005*: 18 (2006) 199-216
- VECCHI, F., *Il Consiglio di Stato in tema di crocifisso: il simbolo confessionale esprime valori oggettivi e condivisi in una prospettiva di laicità “positiva”* (nota a ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione VI. Sentenza, 13 febbraio 2006, n. 556): 18 (2006) 529-547
- BETTETINI, A., *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell’impresa sociale. L’esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*: 18 (2006) 719-740
- DECRETO LEGISLATIVO, N. 155/2006, “*Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*”, 24 marzo 2006: 18 (2006) 877-885
- DEL POZZO, M., *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell’acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale* (nota a ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione V. Decisione 14 novembre 2006): 19 (2007) 269-292
- ALONSO PÉREZ, J. I., *Per una rilettura del significato istituzionale delle fabbricerie nell’ordinamento giuridico italiano*: 19 (2007) 387-407
- “IUS CONNUBII” (vedi Matrimonio)
- FRANCESCHI F., H., *Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti*: 15 (2003) 335-369
- KAZAKHSTAN
- ORTIZ, M. Á., *La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa*. (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota circa la validità dei matrimoni civili celebrati nel Kazakhstan nel periodo comunista*, 13 maggio 2003): 17 (2005) 303-333
- LAICI (vedi Donne - Fedeli – Messa)
- GUTIÉRREZ, J. L., *I laici, la politica e il martirio*: 17 (2005) 55-73
- CATTANEO, A., *I ministeri non ordinati nel rinnovamento della parrocchia*: 18 (2006) 741-754
- LAICITÀ, PRINCIPIO DI
- FERRER ORTIZ, J., *La laicidad positiva del Estado. Consideraciones a raíz de la resolución «mujeres y fundamentalismo»*: 15 (2003) 587-614
- LEGATI PONTIFICI (vedi Romano Pontefice - Santa Sede)
- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Index Falcutatum Legatis Pontificiis tributarum*: 12 (2000) 283-288
- OLIVERI, M., *La diplomazia pontificia alla luce del Concilio Vaticano II*: 14 (2002) 249-259
- FILIPAZZI, A., *Le rappresentanze pontificie dalla fine della II Guerra Mondiale ad oggi*: 14 (2002) 713-750
- MAMBERTI, D., *Considerazioni “non diplomatiche” sui rappresentanti pontifici*: 19 (2007) 183-189

LEGISLAZIONE

Legislazione particolare (vedi Concili particolari, Conferenze Episcopali, Ordinariati militari, anche i singoli Paesi)

Legislazioni civili (vedi Rapporti Chiesa-Stato, anche i singoli Paesi)

LIBELLO DI DOMANDA

LLOBELL, J., *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di "conformitas aequipollens" fra i capi di "accusa" nelle cause di nullità del matrimonio*: 15 (2003) 615-656

VILLEGGIANTE, S., *Ammissione del libello e contestuale citazione nelle cause di nullità matrimoniale: rilievi, critiche e proposte*: 15 (2003) 657-690

MORÁN, C. *La demanda en el proceso canónico*: 17 (2005) 493-508

LIBERTÀ RELIGIOSA (vedi Diritti umani)

SCHOUPPE, J.-P., *L'émergence de la liberté de religion devant la Cour Européenne des droits de l'homme* (1993-2003): 16 (2004) 741-770

FORNÉS, J., *La libertà religiosa in Europa*: 17 (2005) 29-54

PICICHÉ, G., *La tutela dell'identità religiosa dei centri educativi e la libertà religiosa*. (nota a ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI. Sentenza, 18 aprile 2005, n. 1762): 17 (2005) 598-608

RUBIO LÓPEZ, J. I., *Diez tesis sobre el derecho norteamericano de libertad religiosa (Corte Rehnquist: 1986-2005)*: 17 (2005) 773-792

CATTANEO, A., *La potestà sui beni ecclesiastici. A proposito di uno studio storico-giuridico su di una questione decisiva per la libertà della Chiesa*: 19 (2007) 711-726

MAMBERTI, D., *La protezione del diritto di libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede*: 20 (2008) 55-64

LITUANIA

FABENE, F., *I nuovi statuti delle Conferenze episcopali: linee portanti* (nota a FEDERAZIONE RUSSA, Statuto della Conferenza episcopale della Federazione Russa e Decreto di erezione e di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i Vescovi, 2 marzo 1999; e LITUANIA, Statuto della Conferenza episcopale della Lituania e Decreto di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i Vescovi, 31 maggio 2001): 13 (2001) 548-573

LITURGIA

DEL POZZO, M., *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare*: 19 (2007) 589-608

SÁNCHEZ-GIL, A. S., *Gli innovativi profili canonici del Motu proprio "Summorum Pontificum" sull'uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*: 19 (2007) 689-707

BENEDETTO XVI, *Lettera Apostolica Motu Proprio data "Summorum Pontificum"*, 7 luglio 2007; *Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica "motu proprio data" «Summorum Pontificum» sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970*, 7 luglio 2007: 19 (2007) 763-772

LUOGHI SACRI (vedi Parrocchia)

MAGISTERO DELLA CHIESA (vedi Catechismo della Chiesa cattolica - Congregazione della Dottrina della Fede - "Munera Christi": "Munus docendi")

GÄNSWEIN, G., *Commento al Motu proprio "Ad tuendam fidem"* (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae "Ad tuendam fidem"*, 18 maggio 1998; e CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinale adnexa*, 29 giugno 1998): 11 (1999) 253-273

ERRÁZURIZ M., C. J., *Unità e tipologia del magistero nella Chiesa: rilevanza giuridico-canonica*: 11 (1999) 427-445

FERME, B. E., *La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo peculiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito magisteriale*: 11 (1999) 447-469

CITO, D., *L'assenso al magistero e la sua rilevanza giuridica*: 11 (1999) 471-491

FERME, B. E., *The Rotal Allocution, 21 January 2000: A Note on the Exercise of the Magisterium* (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2000*): 12 (2000) 249-259

GÄNSWEIN, G., *I vescovi "... sono autentici dottori e maestri della fede". Annotazioni sulla genesi e l'interpretazione del can. 753 CIC*: 14 (2002) 135-155

MANDATO

DE POOTER, P., *La "mission canonique" et le "mandatum" au sein des universites ecclesiastiques et catholiques. Un jeu de mots ou une distinction plus fondamentale?*: 16 (2004) 595-618

MATRIMONIO (vedi "Bonum fidei", Capacità matrimoniale, Condizione, Consenso matrimoniale, Discrezione di giudizio, Divorzio, Dolo, Errore, Famiglia, Forma, Impedimenti matrimoniali, Indissolubilità, Ius connubii, Matrimonio misto, Nullità del matrimonio, Proprietà essenziali, Sacramentalità, Separazione, Simulazione, Sistemi matrimoniali, Timore)

FRANCESCHI F., H., *L'esclusione della prole nella giurisprudenza rotale recente*. (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Interammen. Narnien. Amerina. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 5 aprile 1995. De Lanversin, Ponente*; TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Colonien. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 24 novembre 1995. Huber, Ponente*): 11 (1999) 137-165

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Dublinen. seu Miden. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Alcoolismo. Sentenza definitiva. 26 giugno 1997. Stankiewicz, Ponente*: 11 (1999) 741-768

ROZKRUT, T., *Il matrimonio concordatario in Polonia*: 12 (2000) 715-723

GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana, 1 febbraio 2001*: 13 (2001) 258-263

ERRÁZURIZ M., C. J., *La capacità matrimoniale vista alla luce dell'essenza del matrimonio*: 14 (2002) 623-638

BIANCHI, P., *L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*: 14 (2002) 655-676

FRANCESCHI F., H., *Realismo giuridico e ordinamenti matrimoniali*: 17 (2005) 249-261

ROMA, B., *La riconciliazione dei coniugi*: 17 (2005) 463-489

- SÁNCHEZ-GIL, A. S., *Il favor matrimonii e la presunzione di validità del matrimonio: appunti per la loro chiarificazione concettuale* (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2004): 16 (2004) 321-344
- PUIG, F., *Realismo giuridico e dottrina canonistica contemporanea sull'essenza del matrimonio*: 16 (2004) 433-453
- ORTIZ, M. Á., *La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota circa la validità dei matrimoni civili celebrati nel Kazakhstan nel periodo comunista*, 13 maggio 2003): 17 (2005) 303-333
- SCHOUPPE, J.-P., *La protection du mariage et de la famille en droit européen des droits de l'homme: mythe ou réalité?*: 18 (2006) 83-108
- GEFAELL, P., *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli* (nota a TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, "Declaratio" sull'ammissione dei fedeli della Chiesa ortodossa romena alla celebrazione di un nuovo matrimonio nella Chiesa cattolica, 20 ottobre 2006): 19 (2007) 773-791

MATRIMONIO MISTO E CON DISPARITÀ DI CULTO

- ERRÁZURIZ M., C. J., *Sul fondamento della disciplina circa i matrimoni misti*: 11 (1999) 513-524
- ***, *Corsivo. Il potere del Papa e il matrimonio dei battezzati*: 11 (1999) 585-589
- OTADUY, J., *La validez del matrimonio de los mormones con los católicos*: 13 (2001) 749-778
- ERRÁZURIZ M., C. J., *I matrimoni misti: approccio interordinamentale e dimensioni di giustizia*: 17 (2005) 221-245
- PERLASCA, A., *Le "Indicazioni" della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. PRESIDENZA, *Indicazioni su "I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia"*, 29 aprile 2005): 17 (2005) 839-873

MIGRANTI

- MIÑAMBRES, J., *L'ordinamento giuridico-pastorale della missione della Chiesa nei confronti degli emigranti* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004): 16 (2004) 546-560
- BAURA, E., *Aspetti giuridici della pastorale per gli zingari* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Orientamenti per una pastorale degli zingari*, 8 dicembre 2005): 18 (2006) 811-838

"MISSIO CANONICA"

- DE POOTER, P., *La "mission canonique" et le "mandatum" au sein des universités ecclésiastiques et catholiques. Un jeu de mots ou une distinction plus fondamentale?*: 16 (2004) 595-618

MISSIONI

- GONZÁLEZ AYESTA, J., *L'istruzione "De cooperatione missionali" e le Pontificie Opere Missionarie* (nota a CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Istruzione "De cooperatione missionali"*, 1 ottobre 1998): 11 (1999) 867-891

BLANCO, T., *Il servizio in missione dei fedeli laici* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE, UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE, *Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici*, 16-19 settembre 2002): 15 (2003) 574-584

MOVIMENTI ECCLESIALI

RATZINGER, J., *I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica*: 12 (2000) 3-28

“MUNERA CHRISTI”

“*Munus docendi*” (vedi Educazione Cattolica, Magistero della Chiesa)

“*Munus pastorale*” (vedi Organizzazione ecclesiastica)

“*Munus regendi*” (vedi Organizzazione ecclesiastica, Romano Pontefice, Vescovi)

NORMA (vedi Consuetudine, Precetto penale)

BAURA, E., *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*: 19 (2007) 13-36

NULLITÀ DEL MATRIMONIO (vedi Matrimonio)

PELLEGRINO, P., *La scientia aut opinio nullitatis nel nuovo codice di diritto canonico*: 12 (2000) 209-222

OPUS DEI

GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all'incontro sulla “Novo millennio ineunte” promosso dalla prelatura dell'Opus Dei*, 17 marzo 2001: 14 (2002) 319-320

ECHEVARRÍA, J., *La configurazione giuridica dell'Opus Dei prevista da S. Josemaría*: 20 (2008) 285-298

GÓMEZ- IGLESIAS C., V., *San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale*: 20 (2008) 299-324

BAURA, E., *Finalità e significato dell'erezione della prelatura personale dell'Opus Dei*: 20 (2008) 325-344

ORDINAMENTO CANONICO (vedi Diritto canonico)

ORDINARIATI MILITARI (vedi Organizzazione ecclesiastica, anche i singoli Paesi)

ORDINARIO (vedi Organizzazione ecclesiastica, Vescovi)

ORDINE SACRO (vedi Celibato - Chierici)

Delitto di ordinazione illegittima (vedi Censure)

Impedimenti e irregolarità

ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA (vedi Comunione - Diritto dell'organizzazione ecclesiastica - anche i singoli istituti)

ARRIETA, J. I., *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*: 14 (2002) 23-57

ERRÁZURIZ M., C. J., *La distinzione tra l'ambito della Chiesa in quanto tale e l'ambito associativo e le sue conseguenze sulla territorialità o personalità dei soggetti ecclesiali transpersonali*: 14 (2002) 81-91

ARRIETA, J. I., *Le articolazioni delle istituzioni della Chiesa e i rapporti con le istituzioni politiche*: 20 (2008) 13-30

EJEH, B., *The Principle of Suitability in the Provision of Ecclesiastical Offices in the 1983 Code of Canon Law*: 20 (2008) 569-591

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA (vedi Tribunali: *Organizzazione giudiziaria*)

ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE PALESTINA (OLP)

JAEGER, D.-M. A., *L'“Accordo di base tra la Santa Sede e l'Olp”* (nota a SEGRETERIA DI STATO, *Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization*, 15 febbraio 2000): 12 (2000) 260-269

PARROCCHIA

CATTANEO, A., *I ministeri non ordinati nel rinnovamento della parrocchia*: 18 (2006) 741-754

PARTI PROCESSUALI (vedi Avvocati, Difensore del vincolo, Processo)

VILLEGGIANTE, S., *Ammissione del libello e contestuale citazione nelle cause di nullità matrimoniale: rilievi, critiche e proposte*: 15 (2003) 657-690

MARAGNOLI, G., *Il diritto di difesa delle parti nel processo canonico: una “lettera circolare” della Segnatura Apostolica* (nota a SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera Circolare su talune questioni riguardanti la tutela del diritto di difesa nel processo di nullità del matrimonio*, 14 novembre 2002): 15 (2003) 869-881

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota explicativa sul can. 1681 CIC*, 2 marzo 2005: 17 (2005) 833-838

ORTIZ, M. Á., *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale*: 18 (2006) 387-416

ORTIZ, M. Á., *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Insubris seu Mediolanen. Nullità del matrimonio. Simulazione parziale. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva*, 22 giugno 2006. *Caberletti, Ponente*): 19 (2007) 137-176

PASTORE (vedi Cura pastorale, Romano Pontefice, Vescovi, Parroco)

PATRONI (vedi Avvocati, Parti processuali)

LLOBELL, J., *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*: 12 (2000) 69-97

LLOBELL, J., *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*: 13 (2001) 71-91

ITALIA. ARCIVESCOVO MODERATORE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE, *Decreto di ammonizione di un avvocato*, 29 giugno 2006: 18 (2006) 524-528

PENA CANONICA (vedi Censure, Diritto penale)

PENITENZA

SÁNCHEZ-GIL, A. S., *Il ministro della Penitenza e la sede confessionale* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7 luglio 1998): 11 (1999) 285-297

CONGREGAZIONE DEL CULTO DIVINO E DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa ad dubia proposita*: 13 (2001) 833-834

SÁNCHEZ-GIL, A. S., *Profili canonici del Motu proprio Misericordia Dei* (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” Misericordia Dei su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza*, 7 aprile 2002): 14 (2002) 555-571

PENITENZIARIA APOSTOLICA (vedi Tribunali)

PERSONA (vedi Catecumeno, Fedeli)

ERRÁZURIZ M., C. J., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*: 12 (2000) 327-341

POLONIA

WARCHALOWSKI, K., *Le garanzie inerenti l'insegnamento della religione e le scuole cattoliche nel Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia*: 12 (2000) 699-713

ROZKRUT, T., *Il matrimonio concordatario in Polonia*: 12 (2000) 715-723

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE (vedi Missioni)

PORTOGALLO

ALONSO PÉREZ, J. I., *Appunti per una prima lettura del Concordato del 18 maggio 2004 tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese* (nota a SEGRETARIA DI STATO, *Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa*, 18 maggio 2004): 16 (2004) 523-546

POTESTÀ DI REGIME (vedi Atto amministrativo, Governo, Legislazione, Prassi amministrativa, Processo, Tribunali)

PREE, H., *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli*: 11 (1999) 7-39

BETTETINI, A., *Collegialità, unanimità e "potestas". Contributo per uno studio sulle Conferenze episcopali alla luce del m.p. "Apostolos Suos"*: 11 (1999) 493-509

DI CARLO, S., *Il potere normativo delle conferenze episcopali*: 13 (2001) 149-174

DALLA VILLA, C., *Comunione ecclesiale e partecipazione dei fedeli all'attività pastorale della Chiesa*: 14 (2002) 223-247

D'AURIA, A., *Il concetto di Superior del can. 127: questioni problematiche aperte*: 18 (2006) 601-627

BAURA, E., *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*: 19 (2007) 13-36

PRECETTO PENALE (vedi Atti amministrativi, Diritto penale)

PRELATURE PERSONALI (vedi Opus Dei, Organizzazione ecclesiastica)

DALLA TORRE, G., *La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*: 14 (2002) 93-109

GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all'incontro sulla Novo millennio ineunte promosso dalla prelatura dell'Opus Dei*, 17 marzo 2001: 14 (2002) 319-320

CATTANEO, A., *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*: 15 (2003) 3-38

ECHÉVARRÍA, J., *La configurazione giuridica dell'Opus Dei prevista da S. Josemaría*: 20 (2008) 285-298

GÓMEZ-IGLESIAS C., V., *San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale*: 20 (2008) 299-324

BAURA, E., *Finalità e significato dell'erezione della prelatura personale dell'Opus Dei*: 20 (2008) 325-344

PRESUNZIONI (vedi Processo- Prove processuali)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CANOSA, J., *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico*: 18 (2006) 551-577

PROCESSO (vedi Canonizzazione e beatificazione, Contenzioso amministrativo, Diritto processuale, Libello di domanda, Parti processuali, Presunzioni, Processo matrimoniale, Processo penale, Prove, Sentenza, Tribunali)

GROCHOLEWSKI, Z., *L'attualità del Diritto Processuale Canonico del passato*: 12 (2000) 821-827

PUNZI, C., *Il "processo dovuto" e il "giusto processo" nella codificazione canonica del 1917*: 12 (2000) 837-840

LLOBELL, J., *Ancora sulla modifica "ex officio" del decreto di concordanza del dubbio* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. *Insubris seu Mediolanen.*, *Nullitatis matrimonii, sentenza definitiva* (11/04), 23 gennaio 2004, Serrano Ruiz, Ponente): 17 (2005) 713-758

VARRICCHIO, G., *Problemi interpretativi ed applicativi della "conformità equivalente"* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Panormitana. Nullità del matrimonio. Preliminare: eccezione di lite finita. Decreto*, 14 dicembre 2006. Erlebach, Ponente): 19 (2007) 627-655

PROCESSO MATRIMONIALE

RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *La tutela del derecho al proceso en las causas de nulidad matrimonial*: 11 (1999) 41-70

ZUANAZZI, I., *Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*: 11 (1999) 71-122

GFAELL, P., *Sulla cumulabilità dei capitoli d'incapacità ed esclusione* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. *Flaminii seu Bononien.* *Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva.* 24 luglio 1997. Stanckiewicz, Ponente): 12 (2000) 101-134

LLOBELL, J., *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico* (nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Seconda Sezione. Causa Pellegrini vs. Italia. Violazione del diritto all'equo processo, risarcimento del danno morale. Sentenza.* 20 luglio 2001): 13 (2001) 859-884

FUNGHINI, R., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*: 15 (2003) 237-250

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota explicativa sul can. 1681 CIC*, 2 marzo 2005: 17 (2005) 833-838

STANKIEWICZ, A., *Indicazioni circa il can. 1095 nell'Istruzione "Dignitas connubii"*: 18 (2006) 371-386

MONETA, P., *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istr. "Dignitas connubii"*: 18 (2006) 417-438

DEL POZZO, M., *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocu-*

zione benedettina alla Rota (nota a BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006): 18 (2006) 497-523

MARAGNOLI, G., *Alcune note su: cumulo di capi di domanda, "assorbimento" di un capo in un altro e concordanza del dubbio nel secondo grado di giudizio delle cause di nullità del matrimonio*: 19 (2007) 191-202

DEL POZZO, M., *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale* (nota a ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione v. *Decisione 14 novembre 2006*): 19 (2007) 269-292

DE SANTI, M., *I processi di nullità matrimoniale nell'istruzione Dignitas connubii*: 20 (2008) 391-410

PROCESSO PENALE

ÉRDÖ, P., *Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)*: 12 (2000) 787-802

GIOVANNI PAOLO II, "Normae substantiales et processuales" promulgate col m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela" (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003): 16 (2004) 313-321

LLOBELL, J., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*: 16 (2004) 363-386

PROVE PROCESSUALI (vedi Processo)

ORTIZ, M. Á., *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Insubris seu Mediolanen. Nullità del matrimonio. Simulazione parziale. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva*, 22 giugno 2006. Caberletti, Ponente): 19 (2007) 137-176

PROVINCIA ECCLESIASTICA (vedi Circostrizioni ecclesiastiche)

LE TOURNEAU, D., *La nouvelle organisation des provinces ecclésiastiques en France* (nota a CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto per la riorganizzazione delle Province ecclesiastiche in Francia*, 8 dicembre 2002): 15 (2003) 860-869

RADIO VATICANA

ARRIETA, J. I., *La Radio Vaticana e la condizione di ente centrale della Chiesa* (nota a TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, *Prima sezione penale. Causa in primo grado contro responsabili della Radio Vaticana. Reato permanente per diffusione di radiazioni elettromagnetiche, art. 674 C.P. Sentenza, Roma, 19 febbraio 2002*): 14 (2002) 591-607

RAPPORTI CHIESA-STATO (vedi i singoli Paesi; Diritto Ecclesiastico, Legati pontifici, Santa Sede, Sistemi matrimoniali)

BETTETINI, A., *Ancora sulla rilevanza del diritto canonico nel diritto dello Stato. A proposito di una recente sentenza di Cassazione in tema di baliaggio melitense* (nota a ITALIA, CORTE DI CASSAZIONE. Sezione seconda. Civile, *Sentenza n. 1567, 12 febbraio 2000*): 13 (2001) 277-290

PRIETO, V., *Le iniziative di servizio d'ispirazione cattolica nel contesto dei rapporti Chiesa-comunità politica*: 14 (2002) 507-524

PRIETO, V., *Cose spirituali e annesse alle spirituali. La "ratio peccati" (can. 1401)*: 15 (2003) 39-77

VECCHI, F., *Il crocifisso: laicismo iconoclasta e degradazione giurisprudenziale del contenuto di un simbolo*: 16 (2004) 455-474

CHIRICO, A., *Problema ambientale e diritto alla vita nel rapporto tra Chiesa e società civile: profili giuridici*: 17 (2005) 761-771

DEL POZZO, M., *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale* (nota a ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione V. Decisione 14 novembre 2006): 19 (2007) 269-292

ARRIETA, J. I., *Le articolazioni delle istituzioni della Chiesa e i rapporti con le istituzioni politiche*: 20 (2008) 13-30

SCHOUPPE, J.-P., *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina*: 20 (2008) 65-86

RAPPORTI INTERECCLESIALI

GEFAELL, P., *Tribunali delle Chiese sui iuris non patriarcali*: 16 (2004) 111-132

RAPPORTI SANTA SEDE-COMUNITÀ INTERNAZIONALE

CARDIA, C., *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*: 11 (1999) 301-343

TAURAN, J.-L., *La Santa Sede e l'etica internazionale*: 16 (2004) 251-258

BUONOMO, V., *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*: 19 (2007) 671-687

MAMBERTI, D., *La protezione del diritto di libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede*: 20 (2008) 55-64

“RECOGNITIO”

MIÑAMBRES, J., *La natura giuridica della “recognitio” da parte della Santa Sede e il valore delle “note” del Pontificio Consiglio per i testi legislativi* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota “La natura giuridica e l'estensione della «recognitio» della Santa Sede”, 28 aprile 2006): 19 (2007) 511-524

RELIGIOSI (vedi Istituti di vita consacrata)

REMISSIONE DELLE PENE (vedi Pena canonica)

REPUBBLICA SLOVACCA

HAJDU, T., *L'Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca* (nota a SEGRETERIA DI STATO, *Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca*, 24 novembre 2000): 13 (2001) 517-532

RESCRITTI (vedi Atti amministrativi)

RICORSO GERARCHICO

ORTIZ, M. Á., *I ricorsi gerarchici*: 11 (1999) 683-737

RIPARAZIONE DEI DANNI

HENDRIKS, J., *Canone 128: riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo diocesano*: 15 (2003) 427-457

RISERVATEZZA

MOGAVERO, D., *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Decreto generale "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza", 20 ottobre 1999): 12 (2000) 570-610

DEL POZZO, M., *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale* (nota a ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione V. Decisione 14 novembre 2006): 19 (2007) 269-292

RITO (vedi Diritto orientale)

ROMANO PONTEFICE (vedi Collegialità episcopale - Legati pontifici - Santa Sede)

FERME, B. E., *La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo peculiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito magisteriale*: 11 (1999) 447-469
 ***, *Corsivo. Il potere del Papa e il matrimonio dei battezzati*: 11 (1999) 585-589

ARRIETA, J. I., *Il sistema elettorale della cost. ap. Universi Dominici gregis*: 12 (2000) 137-162

COMOTTI, G., *Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota romana*: 16 (2004) 3-20

COPPOLA, R., *Ministero petrino e suo esercizio nella dottrina e nella vita della Chiesa Cattolica*: 18 (2006) 579-600

ROTA ROMANA (vedi Giurisprudenza, Tribunali)

POMPEDDA, M. F., *Dopo novanta anni dalla sua ricostituzione, la Rota Romana sulla soglia del terzo millennio: retrospettive e problematiche attuali*: 11 (1999) 667-681

POMPEDDA, M. F., *Il ripristino del Tribunale Apostolico della Rota Romana ad opera della Commissione Codificatrice sul Libro "De Processibus" (1907-1908)*: 12 (2000) 828-831

COMOTTI, G., *Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota romana*: 16 (2004) 3-20

LLOBELL, J., *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana* (nota a GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005): 17 (2005) 545-564

RUSSIA

FABENE, F., *I nuovi statuti delle Conferenze episcopali: linee portanti*. (nota a FEDERAZIONE RUSSA, *Statuto della Conferenza episcopale della Federazione Russa e Decreto di erezione e di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi*, 2 marzo 1999; e LITUANIA, *Statuto della Conferenza episcopale della Lituania e Decreto di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi*, 31 maggio 2001: 13 (2001) 548-573)

SACERDOTI (vedi Chierici, Ordine sacro)

SACRAMENTI (vedi Battesimo, Chierici, «Communicatio in sacris», Eucaristia, Liturgia, Matrimonio, Messa, Ministero, Ordine sacro, Penitenza)

SÁNCHEZ-GIL, A. S., *Il ministro della Penitenza e la sede confessionale* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad*

- propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7 luglio 1998): 11 (1999) 285-297
- HERVADA, J., *Le radici sacramentali del diritto canonico*: 17 (2005) 629-658
- “SALUS ANIMARUM”
- HERRANZ, J., *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico*: 12 (2000) 291-306
- MONETA, P., *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*: 12 (2000) 307-326
- ERRÁZURIZ M., C. J., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*: 12 (2000) 327-341
- ARRIETA, J. I., *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*: 12 (2000) 343-374
- PREE, H., *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*: 12 (2000) 375-418
- GEFAELL, P., *Fondamenti e limiti dell'oikonomia nella tradizione orientale*: 12 (2000) 419-436
- O'CALLAGHAN, P., *Il principio della salus animarum nelle altre confessioni*: 12 (2000) 437-463
- PÉREZ DE HEREDIA, I., *I profili ecumenici della salus animarum nella codificazione della Chiesa cattolica*: 12 (2000) 465-491
- GUTIÉRREZ, J. L., *La proclamazione della santità nella Chiesa*: 12 (2000) 493-529
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Il diritto canonico nella missione salvifica della Chiesa*: 12 (2000) 803-818
- SANTA SEDE (vedi Curia romana, Legati pontifici, Rapporti Chiesa-Stato, Rapporti Santa Sede-Comunità Internazionale)
- MIGLIORE, C., *Relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Europei*: 11 (1999) 365-407
- COPPOLA, R., *Processo di globalizzazione e indebitamento estero nella posizione della Santa Sede*: 12 (2000) 163-172
- SCIENZA CANONICA (vedi Diritto canonico)
- SCOMUNICA (vedi Censure)
- SCUOLA CATTOLICA (vedi Educazione Cattolica)
- SEDE VACANTE (vedi Romano Pontefice)
- SEGNATURA APOSTOLICA (vedi Contenzioso amministrativo, Giustizia amministrativa, Tribunali)
- MONTINI, G. P., *La trasmissione degli atti da parte del Dicastero nel processo amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*: 13 (2001) 421-448
- POMPEDDA, M. F., *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*: 13 (2001) 675-691
- CANOSA, J., *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del Diritto amministrativo canonico*: 17 (2005) 385-415
- SEMINARI MAGGIORI (vedi Educazione Cattolica)
- HENDRIKS, J., *La direction spirituelle dans les séminaires*: 20 (2008) 151-158

SENTENZA (vedi Processo)

LLOBELL, J., *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico* (nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Seconda Sezione. Causa Pellegrini vs. Italia. Violazione del diritto all'equo processo, risarcimento del danno morale. Sentenza. 20 luglio 2001): 13 (2001) 859-884

LLOBELL, J., *Sulla "novità" degli argomenti richiesti per la concessione della "nova causae propositio" e sull'appello contro la ricezione della n.c.p. da parte della Rota Romana* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Parisien. Nullità del matrimonio. Preliminare: nova causae propositio. Decreto. 13 giugno 2001. Sciacca, Ponente): 14 (2002) 159-185

LLOBELL, J., *L'appellabilità della decisione riguardante la querela di nullità della sentenza definitiva e la dubbia applicabilità del processo documentale di nullità del matrimonio al difetto di forma canonica* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Beryten et Gibailen. Nullità del matrimonio. Questioni incidentali: a) appellabilità del provvedimento decisorio della querela di nullità; b) gli elementi costitutivi del processo documentale e le conseguenze della loro mancanza. Decreto, 12 maggio 2000. Erlebach, Ponente): 14 (2002) 679-710

LLOBELL, J., *Incompetenza assoluta "ratione gradus" per la scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato "tamquam in prima instantia" ex can. 1683. Sull'utilità della "conformitas aequipollens" per il decreto di "litis contestatio"* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Moronen. (Argentina). Nullità del matrimonio. Nullità insanabile della sentenza. Decreto. 25 febbraio 2003. Alwan, Ponente): 15 (2003) 741-762

MONETA, P., *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istr. "Dignitas connubii"*: 18 (2006) 417-438

ERLEBACH, G., *L'impugnazione della sentenza e l'invio "ex officio" della causa al tribunale di appello nell'istr. "Dignitas connubii"*: 18 (2006) 439-463

VARRICCHIO, G., *Problemi interpretativi ed applicativi della "conformità equivalente"* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Panormitana. Nullità del matrimonio. Preliminare: eccezione di lite finita. Decreto, 14 dicembre 2006. Erlebach, Ponente): 19 (2007) 627-655

PAPPADIA, F., *Alcune note in tema di antecedenti storici dell'istituto della confermità sostanziale* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Latii seu Praenestina, Nullità del matrimonio. Preliminare De conformitate sententiarum. Decreto, 23 febbraio 2006. Boccafola, Ponente): 20 (2008) 539-565

SEPARAZIONE (vedi Divorzio, Matrimonio)

SIMULAZIONE (vedi Consenso matrimoniale, Matrimonio)

GAS I AIXENDRI, M., *L'assenza di volontà matrimoniale tra simulazione totale ed incapacità* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Reg. Venetiarum. Nullità del matrimonio. Simulazione totale del consenso. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 25 luglio 2002. Defilippi, Ponente): 16 (2004) 135-181

SINODALITÀ

SZABÓ, P., *Competenza governativa e fisionomia degli organi sinodali. L'integrità della po-*

testà episcopale nel sistema degli organi sinodali di carattere permanente: 19 (2007) 445-456

SINODO DEI VESCOVI (vedi Collegialità episcopale, Conferenze episcopali, Romano Pontefice, Sinodalità, Vescovi)

ARRIETA, J. I., *Il regolamento del Sinodo. Novità e prospettive*: 19 (2007) 659-670

SINODO DIOCESANO

TINEBRA, L., *Il Sinodo diocesano tra comunione e autorità. Appunti di storia e disciplina giuridica*: 13 (2001) 175-203

SOSTENTAMENTO DEL CLERO

MIÑAMBRES, J., *Note sull'adeguata remunerazione dei chierici. A proposito di un recente decreto di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, 29 aprile 2000): 13 (2001) 532-544

SPAGNA

GONZÁLEZ AYESTA, J., *Principi e criteri per l'ispezione dell'area e l'accompagnamento dei docenti di religione e morale cattolica* (nota a SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, ASAMBLEA PLENARIA, *Principios y criterios para la inspección del área y el seguimiento de los profesores de religión católica*, 24 aprile 2001): 14 (2002) 582-590

CORTÉS DIÉGUEZ, M., *Las relaciones Iglesia-Estado en la España de los siglos XIX y XX: de la confesionalidad a la libertad religiosa*: 15 (2003) 155-185

GEFAELL, P., *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici* (nota a SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, 17-21 novembre 2003; SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, 27-31 marzo 2006): 18 (2006) 839-876

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO (vedi Città del Vaticano)

STATI UNITI D'AMERICA

RUBIO LÓPEZ, J. I., *Diez tesis sobre el derecho norteamericano de libertad religiosa* (Corte Rehnquist: 1986-2005): 17 (2005) 773-792

STORIA DEL DIRITTO (vedi Decretalisti, Decreto di Graziano, Diritto orientale, Graziano, Storia delle fonti)

LARRAINZAR, C., *El borrador de la "Concordia" de Graciano: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek MS 673 (= Sg)*: 11 (1999) 593-666

ERDÖ, P., *La storiografia del diritto canonico medievale all'alba del terzo millennio. Aspetti di un messaggio attuale*: 13 (2001) 3-21

LARRAINZAR, C., *Le radici canoniche della cultura giuridica occidentale*: 13 (2001) 23-46

ERRÁZURIZ M., C. J., *Lo studio della storia nella metodologia canonistica: la rilevanza della nozione di diritto*: 14 (2002) 349-358

ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, N., *Il contributo della ricerca storico-canonica al rinnovamento della vita ecclesiale*: 14 (2002) 359-374

STORIA DELLE FONTI CANONICHE (vedi Decreto di Graziano)

SCHÖCH, N., *L'esclusione dell'indissolubilità nelle fonti del diritto canonico antecedenti al Codice del 1917*: 13 (2001) 591-628

SZUROMI, S. A., *Some Observations Concerning Whether or Not BAV Vat. lat. 1361 Is a Text From the Collection of Anselm of Lucca*: 13 (2001) 693-715

SZUROMI, S. A., *Some Observations on the Developing of the Different Versions of the Collectio Canonum Anselmi Lucensis (A Comparative Analysis of Biblioteca Mediceo-Laurenziana S. Marco 499 with Other Manuscripts of Anselm's Collection)*: 14 (2002) 425-449

SZUROMI, S. A., *Some observations on BAV Reg. lat. 325 as a witness of Anselm of Lucca's Collection*: 15 (2003) 799-810

CONDORELLI, O., "Ecclesia", "civitas" e giurisdizione episcopale: interpretazioni e applicazioni del c. 9 del Concilio Lateranense IV nei secoli XIII-XV: 16 (2004) 21-40

FANTAPPIÈ, C., *Per la storia della codificazione canonica (a cento anni dal suo avvio)*: 16 (2004) 41-65

SZUROMI, S. A., *A Snapshot from the Process of the Textual Development of Ivo's Works (Comparative Analysis of Angers, Bibliothèque Municipale, Ms. 369 with Bav Reg. Lat. 973 and Other Textual Witnesses)*: 18 (2006) 217-238

BALBI, R., *Il criterio del "vir constans" nella teoria canonistica della coactio come vizio del consenso matrimoniale. Dalla decretistica classica al Liber Extra di Gregorio IX*: 19 (2007) 309-331

MINNUCCI, G., *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus iuris canonici*: 19 (2007) 347-368

SZUROMI, S. A., *Some Observations on the Textual Development of the Tripartita (A Comparative Analysis of Paris, Bibliothèque Nationale lat. 3858 with other Ivonian Manuscripts)*: 19 (2007) 369-384

SZUROMI, S. A., *Some 12th century textual witnesses of the family of the Ivonian Panormia (A Comparative Analysis of St. Petersburg, Rossiyskaya Nationalnaya Biblioteka Ermit. lat. 25 with BAV Barb. lat. 502 and other Ivonian manuscripts)*: 20 (2008) 369-388

SVIZZERA

KOCH, K., *I sistemi di diritto ecclesiastico nella Svizzera tedesca e l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Un'analisi teologica della situazione attuale*: 13 (2001) 49-70

CATTANEO, A., *La necessità di dimettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le dimissioni dalla Chiesa cantonale in Svizzera* (nota a SVIZZERA. TRIBUNALE FEDERALE. Seconda Sezione di Diritto pubblico. Sul ricorso di A. - contro la decisione della Chiesa cantonale di Lucerna di obbligarlo a dimettersi dalla Chiesa cattolica affinché sia valida la sua dimissione dalla Chiesa cantonale. Sentenza, Losanna, 18 dicembre 2002): 16 (2004) 345-359

EISENRING, G., *Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale svizzero in merito alla questione dell'uscita parziale dalla Chiesa cattolica* (nota a SVIZZERA. Tribunale Federale. Sentenza, 16 novembre 2007): 20 (2008) 657-672

TEMPO

JASONNI, M., *Sorgente ed approdo del diritto canonico: il tempo a termine*: 13 (2001) 449-459

TEORIA FONDAMENTALE (vedi Diritto canonico)

TIMORE (vedi Consenso matrimoniale, Matrimonio)

ORTIZ, M. Á., *Il timore che invalida il matrimonio e la sua prova* (nota a TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Aprutini seu Teramen -Atrien. Nullità del matrimonio. Timore reverenziale. Sentenza definitiva*, 23 maggio 2000. Stankiewicz, Ponente): 15 (2003) 81-127

TRIBUNALI (vedi Competenza, Diritto orientale, Organizzazione giudiziaria, Penitenzieria Apostolica, Potestà di regime: *Potestà giudiziaria*, Processo, Rota Romana, Segnatura Apostolica)

SOLFERINO, G., *Commento alla modifica delle norme promulgate il 18 ottobre 1998* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 30 marzo 2001): 13 (2001) 849-856

RIVELLA, M., *La determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani* (nota a ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 30 gennaio 2003): 15 (2003) 882-886

SCHOUPPE, J.-P., *L'érection des tribunaux interdiocésains flamands et francophones de première et de seconde instance dans la province ecclésiastique de Belgique* (nota a CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO, *Erezione dei Tribunali Interdiocesani fiamminghi e francofoni di prima e di seconda istanza*, 1993-2004): 17 (2005) 569-597

TRIBUTI ECCLESIASTICI

MIÑAMBRES, J., *Sul giudizio di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale riguardante il tributo diocesano ordinario* (nota a PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, 8 febbraio 2000): 13 (2001) 264-276

MIÑAMBRES, J., *Il tributo diocesano ordinario come strumento di governo*: 16 (2004) 619-637

VESCOVI (vedi Collegialità episcopale, Conferenze episcopali, Sinodalità, Sinodo dei Vescovi, Vicario episcopale)

PIGHIN, B. F., *Profilo giuridico del vescovo emerito*: 13 (2001) 779-794

DE PAOLIS, V., *Nota sul titolo di consacrazione episcopale*: 14 (2002) 59-79

GÄNSWEIN, G., *I "vescovi" sono autentici dottori e maestri della fede*. Annotazioni sulla genesi e l'interpretazione del can. 753 CIC: 14 (2002) 135-155

HENDRIKS, J., *Canone 128: riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo diocesano*: 15 (2003) 427-457

CONDORELLI, O., *"Ecclesia", "civitas" e giurisdizione episcopale: interpretazioni e applicazioni del c. 9 del Concilio Lateranense IV nei secoli XIII-XV*: 16 (2004) 21-40

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero"*, 12 febbraio 2004: 16 (2004) 825-830

BAMBERG, A., *Vacances et obligation de résidence de l'évêque diocésain. Réflexion autour de l'interprétation de canons*: 17 (2005) 199-220

VICARIATO DI ROMA

CANOSA, J., *Note sullo statuto del Collegio dei consultori della Diocesi di Roma* (nota a ITALIA, *Statuto del Collegio dei consultori della diocesi di Roma*, 16 maggio 2000): 12 (2000) 893-901

VICARIO GIUDIZIALE (vedi Tribunali)

VITA CONSACRATA (vedi Istituti di vita consacrata)

VOTO (vedi Impedimenti)

INDICE DEGLI AUTORI

ALONSO PÉREZ, José Ignacio – Ricercatore in Diritto ecclesiastico – Università di Bologna.

Appunti per una prima lettura del Concordato del 18 maggio 2004 tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese (nota: SEGRETARIA DI STATO, Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, 18 maggio 2004): 16 (2004) 523-546.

Nova et vetera nella Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (nota: BRASILE, CONFERENZA EPISCOPALE BRASILIANA, Statuto della Conferenza episcopale brasiliana, 19 febbraio 2002): 16 (2004) 831-869.

Per una rilettura del significato istituzionale delle fabbricerie nell'ordinamento giuridico italiano: 19 (2007) 387-407.

ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, Nicolás – Docente di Storia del Diritto canonico- Pontificia Università della Santa Croce.

IL contributo della ricerca storico-canonica al rinnovamento della vita ecclesiale: 14 (2002) 359-374.

L'università di Bologna alle origini della cultura europea. In merito alla giornata di studio presso l'ISTUB a Bologna, 18 ottobre 2003: 16 (2004) 227-238.

ARAÑA, José Antonio – Docente di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

Lo schema-tipo CEI di Convenzioni per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani (nota: ITALIA, Testo dello schema-tipo di convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani, proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, 16-18 marzo 1998): 11 (1999) 892-904.

ARRIETA, Juan Ignacio – Ordinario di Diritto dell'organizzazione ecclesiastica – Pontificia Università della Santa Croce.

Le conferenze episcopali nel motu proprio Apostolos Suos: 11 (1999) 169-191.

La revisione degli statuti delle conferenze episcopali (nota: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, 20 giugno 1999): 11 (1999) 575-582.

La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori: 12 (2000) 343-374.

Il sistema elettorale della cost. ap. Universi Dominici gregis: 12 (2000) 137-162.

Il profilo sostanziale dell'interpretazione canonica delle norme (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione, 6 luglio 2000): 12 (2000) 884-892.

La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (nota: GIOVANNI PAOLO II, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2000): 13 (2001) 247-257.

Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale: 14 (2002) 23-57.

- Il governo dello Stato della Città del Vaticano. Alcune norme recenti* (nota: GIOVANNI PAOLO II, Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, 16 luglio 2002; STATO CITTÀ DEL VATICANO, *Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano relativa alla determinazione di competenze dello stesso Presidente, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale*, 22 febbraio 2001; e STATO CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano*, 26 luglio 2001) : 14 (2002) 837-848 e 861-875.
- La Radio Vaticana e la condizione di ente centrale della Chiesa* (nota: ITALIA. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, Prima sezione penale. Causa in primo grado contro responsabili della Radio Vaticana. Reato permanente per diffusione di radiazioni elettromagnetiche, art. 674 C.P. Sentenza, Roma, 19 febbraio 2002): 14 (2002) 591-607.
- Laudatio al Prof. Javier Hervada Xiberta*: 14 (2002) 611-614.
- Il regolamento del Sinodo. Novità e prospettive*: 19 (2007) 659-670.
- Le articolazioni delle istituzioni della chiesa e i rapporti con le istituzioni politiche*: 20 (2008) 13-30.
- BALBI, Raffaele – Ordinario di Diritto ecclesiastico, Università di Napoli “Federico II”
Il criterio del “vir constans” nella teoria canonistica della coactio come vizio del consenso matrimoniale. Dalla decretistica classica al Liber Extra di Gregorio IX: 19 (2007) 309-331.
- BALDUS, Manfred – Professore onorario di Diritto ecclesiastico – Universität zu Köln
Bildungsrechtliche Perspektiven des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen in Europa: 16 (2004) 563-594.
- BAMBERG, Anne – Docente di Diritto canonico – Faculté de Théologie catholique de Strasbourg (Francia).
Vacances et obligation de résidence de l'évêque diocésain. Réflexion autour de l'interprétation de canons: 17 (2005) 199-220.
L'administrateur apostolique. Réalités complexes et vocabulaire flottant. Questions autour du droit canonique: 19 (2007) 409-429.
- BAURA, Eduardo – Ordinario di Parte generale del Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.
Aspetti giuridici della pastorale per gli zingari (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Orientamenti per una pastorale degli zingari*, 8 dicembre 2005): 18 (2006) 811-838.
Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa: 19 (2007) 13-36.
Finalità e significato dell'erezione della prelatura personale dell'Opus Dei: 20 (2008) 325-344.
- BETTETINI, Andrea – Ordinario di Diritto canonico – Università di Catania.
Collegialità, unanimità e “potestas”. Contributo per uno studio sulle Conferenze episcopali alla luce del m.p. “Apostolos Suos”: 11 (1999) 493-509.
Ancora sulla rilevanza del diritto canonico nel diritto dello Stato. A proposito di una recente

- sentenza di Cassazione in tema di baliaggio melitense (nota: ITALIA, Corte di Cassazione. Sezione seconda. Civile, Sentenza n. 1567, 21 ottobre 1999):* 13 (2001) 277-290.
- Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'impresa sociale. L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso:* 18 (2006) 719-740.
- BIANCHI, Paolo – Vicario giudiziale – Tribunale ecclesiastico regionale Lombardo.
L'esclusione dell'indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio. Profili critici: 13 (2001) 629-651.
L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio: 14 (2002) 655-676.
La valutazione dell'esistenza di un vero consenso nell'ammissione al matrimonio: 15 (2003) 407-424.
Disturbi di personalità e capacità matrimoniale: 19 (2007) 545-566.
- BLANCO, Teresa – Dottore di ricerca in Diritto canonico.
Il servizio in missione dei fedeli laici (nota: ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE - UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE, Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, 16-19 settembre 2002): 15 (2003) 574-584.
- BUONOMO, Vincenzo – Ordinario di Diritto internazionale – Pontificia Università Lateranense
L'Unione Europea e i regimi concordatari degli Stati membri: 11 (1999) 345-364.
Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede: 19 (2007) 671-687.
- CANOSA, Javier – Straordinario di Diritto amministrativo canonico – Pontificia Università della Santa Croce
Note sullo statuto del Collegio dei consultori della Diocesi di Roma (nota: ITALIA, Statuto del Collegio dei consultori della diocesi di Roma, 16 maggio 2000): 12 (2000) 893-901.
Annotazioni sull'integrazione delle disposizioni canoniche esecutive (nota: SEGRETERIA DI STATO, Integrazione dell'art. 15 del Regolamento Generale della Curia Romana, 18 gennaio 2002): 15(2003) 854-860.
La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del Diritto amministrativo canonico: 17 (2005) 385-415.
I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico: 18 (2006) 551-577.
- CARDIA, Carlo – Ordinario di Diritto ecclesiastico – Università di Roma III
La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea: 11 (1999) 301-343.
La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva: 13 (2001) 311-346.
- CAROZZA, Paolo G. – Associate Professor of Law – Notre Dame Law School (USA).
The Universal Common Good and the Authority of International Law: 17(2005) 3-27.

CATTANEO, Arturo – Ordinario di Teoria fondamentale del Diritto canonico – Facoltà S. Pio X (Venezia).

Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari: 15 (2003) 3-38.

La necessità di dimettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le dimissioni dalla Chiesa cantonale in Svizzera (nota: SVIZZERA. TRIBUNALE FEDERALE. Seconda sezione di Diritto pubblico. Sul ricorso di A. — contro la decisione della Chiesa cantonale di Lucerna di obbligarlo a dimettersi dalla Chiesa cattolica affinché sia valida la sua dimissione dalla Chiesa cantonale. Sentenza, Losanna, 18 dicembre 2002): 16 (2004) 345-359.

I ministri non ordinati nel rinnovamento della parrocchia: 18 (2006) 741-754.

La potestà sui beni ecclesiastici. A proposito di uno studio storico-giuridico su di una questione decisiva per la libertà della Chiesa (a proposito del volume di M. GRICHTING *Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei*): 19 (2007) 711-726.

CHIRICO, Adriana – Dottore di Ricerca – Università di Bari (sede Taranto).

Problema ambientale e diritto alla vita nel rapporto tra Chiesa e società civile: profili giuridici: 17 (2005) 761-771.

CITO, Davide – Straordinario di Diritto penale canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

L'assenso al magistero e la sua rilevanza giuridica: 11 (1999) 471-491.

Nota al m.p. Sacromentorum sanctitatis tutela (nota: GIOVANNI PAOLO II, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, 30 aprile 2001; CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Epistula de *delictis gravioribus* eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18 maggio 2001): 14 (2002) 321-328 e 342-345.

Note sui provvedimenti urgenti in ambito penale (nota: CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, “*Monitum*” circa l’*attendata ordinazione sacerdotale di alcune donne cattoliche*, 10 luglio 2002; *Decreto di scomunica*, 5 agosto 2002; *Decreto sull’attendata ordinazione sacerdotale di alcune donne cattoliche*, 27 gennaio 2003): 15 (2003) 294-305.

Revoca delle facoltà ministeriali (nota: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA. Revoca delle facoltà. Sentenza definitiva, 28 aprile 2007. Grochowski, Ponente): 19 (2007) 611-625.

COMOTTI, Giuseppe – Associato di diritto ecclesistico – Università degli studi di Padova.

Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota romana: 16 (2004) 3-20.

CONDORELLI, Orazio – Straordinario di Storia del Diritto canonico – Università di Catania.

“*Ecclesia*”, “*civitas*” e *giurisdizione episcopale: interpretazioni e applicazioni del c. 9 del Concilio Lateranense IV nei secoli XIII-XV*: 16 (2004) 21-40.

- COPPOLA, Raffaele – Ordinario di Diritto canonico – Università di Bari.
Processo di globalizzazione e indebitamento estero nella posizione della Santa Sede: 12 (2000) 163-172.
Ministero petrino e suo esercizio nella dottrina e nella vita della Chiesa Cattolica: 18 (2006) 579-600.
- CORBELLINI, Giorgio – Vice Segretario Generale – Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
La legge fondamentale e la struttura del Governatorato: 13 (2001) 369-387.
- † CORSI, Gina Maria – Avvocato
L'interpretazione delle norme sulla supplenza di facoltà per assistere al matrimonio (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Aprutini seu Marsorum*. Nullità del matrimonio. Timore. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Difetto di forma. Sentenza definitiva, 12 giugno 2003, Caberletti, Ponente): 17 (2005) 103-162.
Discrezione di giudizio e libertà interna in una recente sentenza c. Stankiewicz (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Toletana in America*. Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Incapacità di assumere gli oneri coniugali essenziali. Sentenza definitiva, 26 giugno 2003, Stankiewicz, Ponente): 18 (2006) 669-715.
- CORTÉS DIÉGUEZ, Myriam – Docente di Diritto canonico – Pontificia Universidad de Salamanca (Spagna).
Las relaciones Iglesia-Estado en la España de los siglos XIX y XX: de la confesionalidad a la libertad religiosa: 15 (2003) 155-185.
- D'AURIA, Andrea – Straordinario di Diritto canonico – Pontificia Università Urbaniana.
Il concetto di Superior del can. 127: questioni problematiche aperte: 18 (2006) 601-627.
- DALLA TORRE, Giuseppe – Ordinario di Diritto canonico – Libera Università Maria Santissima Assunta (Roma).
Concordati dell'ultimo mezzo secolo: 12 (2000) 673-678.
L'attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano e la Legge Fondamentale: 13 (2001) 347-367.
La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente: 14 (2002) 93-109.
- DALLA VILLA, Cristina – Ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico – Università di Teramo.
Comunione ecclesiale e partecipazione dei fedeli all'attività pastorale della Chiesa: 14 (2002) 223-247.
- DANEELS, Frans, O. Praem. – Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Una introduzione generale all'istruzione "Dignitas connubii": 18 (2006) 317-342.
- DE GREGORIO, Laura – Ricercatrice – Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).

Il diritto alla difesa dell'autore nel procedimento per l'esame delle dottrine: 17 (2005) 417-440.

DE LEÓN, Enrique – Docente di Storia del Diritto canonico. Pontificia Università della Santa Croce.

La biografia di Graziano: 14 (2002) 415-423.

DE PAOLIS, Velasio – Ordinario di diritto canonico – Pontificia Università Urbaniana.
Nota sul titolo di consacrazione episcopale: 14 (2002) 59-79.

La Chiesa cattolica e il suo ordinamento giuridico: 18 (2006) 3-27.

DE POOTER, Patrick – Docente di Diritto ecclesistico – Institut International Canonique Triest (Belgio)

La "mission canonique" et le "mandatum" au sein des universites ecclesiastiques et catholiques. Un jeu de mots ou une distinction plus fondamentale?: 16 (2004) 595-618.

DE SANTI, Michele – Cancelliere dell'arcidiocesi di Genova

I processi di nullità matrimoniale nell'istruzione Dignitas connubii (a proposito del volume a cura di R. RODRÍGUEZ-OCAÑA e J. SEDANO, *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas connubii*): 20 (2008) 445-456.

DEL POZZO, Massimo – Docente di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

La comprensione del realismo giuridico nel pensiero canonistico di Javier Hervada: 17 (2005) 611-628.

Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota (nota: BENEDETTO XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006): 18 (2006) 497-523.

Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale (nota: ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione V. Decisione 14 novembre 2006): 19 (2007) 269-292.

Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere (nota: BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense, 12 febbraio 2007): 19 (2007) 495-498.

Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare: 19 (2007) 589-608.

Il diritto canonico come "insieme di realtà giuridiche" nella Chiesa (nota: BENEDETTO XVI, Discorso in occasione del xxv anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, 25 gennaio 2008): 20 (2008) 445-456.

DI CARLO, Simonetta – Dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico – Università di Teramo.

Il potere normativo delle conferenze episcopali: 13 (2001) 149-174.

DI GIORGIO, Davide – Dottore di ricerca in Diritto canonico.

Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano (nota: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO. Tribunale Penale. Principio di legalità. Sentenza, 5 maggio 2007. Dalla Torre, Presidente): 20 (2008) 227-261.

ECHEVARRÍA, Javier – Prelato dell'Opus Dei. Gran Cancelliere Pontificia Università della Santa Croce.

La configurazione giuridica dell'Opus Dei prevista da S. Josemaría: 20 (2008)

EISENRING, Gabriella – Dottore in Diritto canonico

Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale svizzero in merito alla questione dell'uscita parziale dalla Chiesa cattolica (nota: SVIZZERA. Tribunale federale. Sentenza, 16 novembre 2007): 20 (2008) 657-672.

EJEH, Benedict – Docente di Diritto canonico – Istituto S. Pio X. Venezia.

The Principle of Suitability in the Provision of Ecclesiastical Offices in the 1983 Code of Canon Law: 20 (2008) 569-591.

ÉRDÖ, Péter – Ordinario di Diritto Canonico – Facoltà di Teologia, Pàzmány Péter R.K. Hittudományi Akadémia (Budapest).

Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari): 12 (2000) 787-802.

La storiografia del diritto canonico medievale all'alba del terzo millennio. Aspetti di un messaggio attuale: 13 (2001) 3-21.

ERLEBACH, Grzegorz – Uditore del Tribunale della Rota romana.

L'impugnazione della sentenza e l'invio «ex officio» della causa al tribunale di appello nell'istr. "Dignitas connubii": 18 (2006) 439-463.

ERRÀZURIZ M., Carlos José – Ordinario di Teoria fondamentale del Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

Unità e tipologia del magistero nella Chiesa: rilevanza giuridico-canonica: 11 (1999) 427-445.

Sul fondamento della disciplina circa i matrimoni misti (A proposito del libro di AA. VV., *I matrimoni misti*): 11 (1999) 513-524.

La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona: 12 (2000) 327-341.

Il diritto canonico nella missione salvifica della Chiesa: 12 (2000) 803-818

La missione del giurista cattolico alla luce della verità sul diritto (nota: GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria dell'Unione Internazionale dei Giuristi Cattolici in occasione del loro pellegrinaggio a Roma per il Grande Giubileo, 24 novembre 2000): 12 (2000) 877-883.

Verità del matrimonio indissolubile e giustizia: 13 (2001) 577-590.

La distinzione tra l'ambito della Chiesa in quanto tale e l'ambito associativo e le sue conseguenze sulla territorialità o personalità dei soggetti ecclesiali transpersonali: 14 (2002) 81-91.

Lo studio della storia nella metodologia canonistica: la rilevanza della nozione di diritto: 14 (2002) 349-358.

La capacità matrimoniale vista alla luce dell'essenza del matrimonio: 14 (2002) 623-638.

Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario (nota: CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Decreto con cui viene rinnovato l'ordine degli studi nelle Facoltà di Diritto Canonico*, 2 settembre 2002): 15 (2003) 559-573.

- Sull'immaturità, specie quella affettiva, e il suo rapporto con la nullità del matrimonio* (nota: TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Int. Malaesiae Paeninsulae seu Pinangen*. Nullità del matrimonio - Discrezione di giudizio - Immaturità, specialmente affettiva - Necessità o meno della perizia, Sentenza definitiva, 22 maggio 2002, Huber, Ponente): 17 (2005) 683-712.
- I matrimoni misti: approccio interordinamentale e dimensioni di giustizia*: 17 (2005) 221-245.
- In memoriam. Amadeo de Fuenmayor*: 18 (2006) 309-313.
- Le disposizioni richieste per ricevere l'eucaristia, alla luce del canone 916 del codice di diritto canonico*: 19 (2007) 37-54.
- ETZI, Priamo, O.F.M. – Docente di Diritto canonico – Pontificio Ateneo Antonianum.
- L'impedimento di voto (can. 1088 CJC): sua origine e qualificazione giuridica*: 11 (1999) 193-222.
- FABENE, Fabio – Ufficiale – Congregazione per i Vescovi.
- I nuovi statuti delle Conferenze episcopali: linee portanti* (nota: FEDERAZIONE RUSSA, Statuto della Conferenza episcopale della Federazione Russa e Decreto di erezione e di *recognitio* degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi, 2 marzo 1999; e LITUANIA, Statuto della Conferenza episcopale della Lituania e Decreto di *recognitio* degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi, 31 maggio 2001): 13 (2001) 548-573.
- FABRIS, Carlo – Ufficiale della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
- Considerazioni canonistiche in tema di "communicatio in sacris"*: 20 (2008) 347-368
- FANTAPPIÈ, Carlo – Straordinario di Diritto canonico – Università degli studi di Urbino.
- Per la storia della codificazione canonica (a cento anni dal suo avvio)*: 16 (2004) 41-65.
- FELICIANI, Giorgio – Ordinario di Diritto canonico – Università del Sacro Cuore (Milano).
- Sulla storia della prima codificazione canonica* (a proposito del libro di J. LLOBELL- E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro "de processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, *Cenni storici sulla codificazione. "De iudiciis in genere", il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*): 12 (2000) 832-836.
- La consuetudine nella codificazione del 1917*: 19 (2007) 333-346.
- FERME, Brian E. – Ordinario di Storia del Diritto canonico – Catholic University of America (Washington).
- La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo peculiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito magisteriale*: 11 (1999) 447-469.
- The Rotal Allocution, 21 January 2000: A Note on the Exercise of the Magisterium* (nota: GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2000): 12 (2000) 249-259.
- FERRER ORTIZ, Javier – Ordinario di Diritto processuale canonico – Universidad de Zaragoza (Spagna).

La laicidad positiva del Estado. Consideraciones a raíz de la resolución “mujeres y fundamentalismo”: 15 (2003) 587-614.

FILIPAZZI, Antonio – Consigliere di Nunziatura, Germania.

Le rappresentanze pontificie dalla fine della II Guerra Mondiale ad oggi: 14 (2002) 713-750.

FORNÉS, Juan – Ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico dello Stato – Universidad de Navarra.

La libertà religiosa in Europa: 17 (2005) 29-54.

FRANCESCHI F., Héctor – Straordinario di Diritto matrimoniale canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

L'esclusione della prole nella giurisprudenza rotale recente (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Interamnen. Narnien. Amerina. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 5 aprile 1995. De Lanversin, Ponente; TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Colonien. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 24 novembre 1995. Huber, Ponente): 11 (1999) 137-165.

L'oggetto dell'esclusione del bonum fidei nella giurisprudenza della Rota Romana (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii. Nullità del matrimonio. Esclusione della fedeltà. Sentenza definitiva. 20 novembre 1996. Civili, Ponente): 12 (2000) 727-784

Forma canonica e supplenza di facoltà nelle decisioni rotali recenti (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Sancti Josephi in Costarica. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Decreto di conferma. 26 giugno 2001. Alwan, Ponente): 14 (2002) 186-220.

Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti: 15 (2003) 335-369.

Il “bonum societatis” e l'indissolubilità del matrimonio (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 25 ottobre 2002. Sciacca, Ponente): 15 (2003) 693-740.

Incapacità relativa ed essenza del matrimonio in una recente sentenza rotale (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Matriten. Nullità del matrimonio, Timore reverenziale, Esclusione dell'indissolubilità. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica, Incapacità “relativa”, Sentenza definitiva, 25 ottobre 2001. Stankiewicz, Ponente): 16 (2004) 641-680.

Realismo giuridico e ordinamenti matrimoniali (a proposito del libro di G. LO CASTRO, Matrimonio, Diritto e Giustizia): 17 (2005) 249-261.

La relazione tra l'errore sull'indissolubilità e l'esclusione mediante un positivo atto di volontà (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Peoriensis. Nullità del matrimonio - Esclusione dell'indissolubilità - Sentenza definitiva, 4 febbraio 2005, McKay, Ponente): 18 (2006) 159-184.

Il fondamento giuridico del dolo come causa di nullità del matrimonio e la questione della retroattività o meno del canone 1098 (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Spiren. Nullità del matrimonio. Dolo. Sentenza definitiva, 31 gennaio 2002, Erlebach, Ponente): 19 (2007) 99-136.

La prova del consenso condizionato nella giurisprudenza recente della Rota Romana (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Siculi seu Messanen.-Liparen.-Sanctae Lu-

- ciae*. Nullità del matrimonio. Condizione futura. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva, 23 giugno 2004. Huber, Ponente): 20 (2008) 89-124.
- FUMAGALLI CARULLI, Ombretta – Ordinario di Diritto canonico – Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale (nota: BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 2008): 20, (2008) 457-478.
- FUNGHINI, Raffaello – Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana.
La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive ((a proposito del volume di AA. VV., *La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*): 15 (2003) 237-250.
- GÄNSWEIN, Georg – Docente di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.
Commento al Motu proprio "Ad tuendam fidem" (nota: GIOVANNI PAOLO II, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae «Ad tuendam fidem», quibus normae quaedam inseruntur in Codice Iuris Canonici et in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium*, 18 maggio 1998; CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinale adnexa*, 29 giugno 1998): 11 (1999) 253-273.
"I vescovi ... sono autentici dottori e maestri della fede". *Annotazioni sulla genesi e l'interpretazione del can. 753 CIC* : 14 (2002) 135-155.
"Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione". *Considerazioni sul processo di beatificazione e canonizzazione*: 16 (2004) 413-431.
- GARCIMARTÍN, Carmen – Docente di Diritto canonico – Università di Santiago de Compostela (Spagna).
Relaciones Iglesia-Estado en Irlanda: una aproximación desde la Constitución: 16 (2004) 67-109.
- GAS I AIXENDRI, Montserrat – Docente di Diritto canonico – Universidad Internacional de Cataluña (Barcellona)
Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota Romana (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Lausannen., Geneven. et Friburgen*. Nullità del matrimonio. Esclusione della dignità sacramentale e della fedeltà. Sentenza definitiva. 16 gennaio 1995. Pompedda, Ponente; e TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Interammen., Narnien. et Amerina*. Nullità del matrimonio. Esclusione totale. Errore sulla dignità sacramentale. Esclusione della fedeltà e dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 18 dicembre 1996. Giannecchini, Ponente): 13 (2001) 95-145.
Essenza del matrimonio e indissolubilità del vincolo coniugale (nota: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002): 14 (2002) 330-341.
- Mancanza di libertà e capacità per il matrimonio: appunti sulla giurisprudenza recente* (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Int. Portoricen seu Arabicen*. Nullità del matrimonio. Mancanza di discrezione di giudizio per mancanza di libertà interna. Sentenza definitiva, 21 giugno 2000. Huber, Ponente): 15 (2003) 128-152.
Sul rapporto tra realtà naturale e dimensione soprannaturale nel matrimonio: alcune con-

- seguenze sul piano giuridico canonico* (nota: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003): 15 (2003) 275-293.
- L'assenza di volontà matrimoniale tra simulazione totale ed incapacità* (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Venetiarum*. Nullità del matrimonio. Simulazione totale del consenso. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 25 luglio 2002. Defilippi, Ponente): 16 (2004) 135-181.
- GEFAELL, Pablo – Straordinario di Diritto canonico orientale – Pontificia Università della Santa Croce.
- Fondamenti e limiti dell'oikonomia nella tradizione orientale*: 12 (2000) 419-436.
- Sulla cumulabilità dei capitoli d'incapacità ed esclusione* (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Flaminii seu Bononien*. Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 24 luglio 1997. Stanckiewicz, Ponente): 12 (2000) 101-134.
- Tribunali delle Chiese sui iuris non patriarcali*: 16 (2004) 111-132.
- Il diritto canonico orientale nei lavori del Concilio Vaticano I. Voti dei consultori della Commissione preparatoria per le Missioni e le Chiese orientali*: 18 (2006) 29-60.
- Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici* (nota: SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, 17-21 novembre 2003; SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, 27-31 marzo 2006): 18 (2006) 839-876.
- La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli* (nota: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, "Declaratio" sull'ammissione dei fedeli della Chiesa ortodossa romena alla celebrazione di un nuovo matrimonio nella Chiesa cattolica, 20 ottobre 2006): 19 (2007) 773-791.
- GENTILE, Francesco – Ordinario di Filosofia del Diritto – Università di Padova
- Le tre stanze della filosofia del diritto*: 20 (2008) 513-535.
- GERVAIS, Jean-Marie – Ufficiale della Penitenzieria Apostolica.
- La quarta edizione dell' Enchiridion indulgentiarum*: 12 (2000) 173-186.
- GÓMEZ-IGLESIAS C., Valentín – Ordinario di Diritto costituzionale canonico. Pontificia Università della Santa Croce.
- San Josemaría Escrivà e la prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale*: 20 (2008) 299-324
- GONZÁLEZ AYESTA, Juan – Aggiunto di Diritto canonico – Università di Navarra.
- L'istruzione "De cooperazione missionali" e le Pontificie Opere Missionarie* (nota: CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Istruzione "De cooperazione missionali"*, 1 ottobre 1998): 11 (1999) 867-891.
- La specificità delle "facoltà abituali" all'interno della delega (can. 132 CIC '83)*: 12 (2000) 187-208.
- Pincipi e criteri per l'ispezione dell'area e l'accompagnamento dei docenti di religione e morale cattolica* (nota: SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, ASAMBLEA

- PLENARIA, *Principios y criterios para la inspección del área y el seguimiento de los profesores de religión católica*, 24 aprile 2001: 14 (2002) 582-590.
- GROCHOLEWSKI, Zenon – Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
- L’attualità del Diritto Processuale Canonico del passato* (a proposito del libro di J. LLOBELL- E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro “de processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, *Cenni storici sulla codificazione. “De iudiciis in genere”, il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*): 12 (2000) 821-827
- Giovanni Paolo II, legislatore*: 17 (2005) 335-344.
- La legge naturale nella dottrina della Chiesa*: 20 (2008) 31-54.
- GUTIÉRREZ, José Luis – Ordinario di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.
- La proclamazione della santità nella Chiesa*: 12 (2000) 493-529.
- I laici, la politica e il martirio*: 17 (2005) 55-73.
- Note di commento all’Istruzione “Sanctorum Mater” della Congregazione delle cause dei santi*: 20 (2008) 593-611
- HAJDU, T. – Dottore in Diritto canonico.
- L’Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca (nota: SEGRETERIA DI STATO, Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, 24 novembre 2000)*: 13 (2001) 517-532.
- HENDRIKS, Jan – Rettore seminario Willibrordhuis (Olanda).
- Canone 128: riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo diocesano*: 15 (2003) 427-457.
- La direction spirituelle dans les séminaires*: 20 (2008) 151-158.
- HERRANZ, Julià – Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.
- Salus animarum, principio dell’ordinamento canonico*: 12 (2000) 291-306.
- HERVADA, Javier – Emerito di Diritto canonico – Universidad de Navarra (Spagna).
- Confessioni di un canonista*: 14 (2002) 615-620.
- Le radici sacramentali del diritto canonico*: 17 (2005) 629-658.
- HUBER, Josef – Uditore della Rota Romana.
- Il Difensore del vincolo*: 14 (2002) 113-133.
- HUELS, John M. – Professor of Canon Law – Saint Paul University (Canada).
- Constitutive Law and Juridic Institutes (C. 86)*: 16 (2004) 711-739.
- INCITTI, Giacomo – Docente di diritto canonico – Pontificia università Urbaniana.
- Note sul decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney (nota: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney (Campos, Brasile), 18 gennaio 2002)*: 14 (2002) 849-860.

- INGOGLIA, Antonio – Associato di Diritto ecclesiastico – Università di Palermo.
Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa: 19 (2007) 431-444.
- JAEGER, David-Maria A. – Professore di Diritto canonico – Pontificia Università Antonianum.
L’“Accordo di base tra la Santa Sede e l’Olp” (nota: SEGRETERIA DI STATO, Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization, 15 febbraio 2000): 12 (2000) 260-269.
- JASONNI, Massimo – Straordinario di diritto canonico – Università di Modena e Reggio Emilia.
Sorgente ed approdo del diritto canonico: il tempo a termine: 13 (2001) 449-459.
- KOCH, Kurt – Vescovo di Basilea – Professore onorario di Teologia dogmatica – Università di Lucerna (Svizzera).
I sistemi di diritto ecclesiastico nella Svizzera tedesca e l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Un’analisi teologica della situazione attuale: 13 (2001) 49-70.
- LAJOLO, Giovanni – Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
Alle radici spirituali del “munus” del giudice vaticano: 19 (2007) 179-182.
- LANDAU, Peter – Ordinario di Diritto canonico – Università di München (Germania).
Il concetto giuridico del diritto ecclesiale in prospettiva filosofico-storica: 17 (2005) 347-384.
- LARRAINZAR, Carlos – Ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico – Università di La Laguna (Spagna).
El borrador de la “Concordia” de Graciano: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek MS 673 (= Sg): 11 (1999) 593-666.
Le radici canoniche della cultura giuridica occidentale: 13 (2001) 23-46
- LE TOURNEAU, Dominique – Giudice del Tribunale interdiocesano di Champagne – Picardie (Francia).
Le soin pastoral des catholiques orientaux en dehors de leur Église de rite propre. Le cas de l’ordinariat français: 13 (2001) 391-419.
La nouvelle organisation des provinces ecclésiastiques en France (nota: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Decreto per la riorganizzazione delle Province ecclesiastiche in Francia, 8 dicembre 2002): 15 (2003) 860-869.
- LLOBELL, Joaquín – Ordinario di Diritto processuale canonico – Pontificia Università della Santa Croce.
Le parti, la capacità processuale e i patroni nell’ordinamento canonico: 12 (2000) 69-97.
I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati: 13 (2001) 71-91.
Il diritto all’equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico (nota: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO. Seconda

- Sezione. Causa Pellegrini vs. Italia. Violazione del diritto all'equo processo, risarcimento del danno morale. Sentenza. 20 luglio 2001): 13 (2001) 859-884.
- Sulla "novità" degli argomenti richiesti per la concessione della "nova causae propositio" e sull'appello contro la reiezione della n.c.p. da parte della Rota Romana* (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Parisien*. Nullità del matrimonio. Preliminare: *nova causae propositio*. Decreto. 13 giugno 2001. Sciacca, Ponente): 14 (2002) 159-185.
- L'appellabilità della decisione riguardante la querela di nullità della sentenza definitiva e la dubbio applicabilità del processo documentale di nullità del matrimonio al difetto di forma canonica* (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Beryten et Gibailen. Nullità del matrimonio. Questioni incidentali: a) appellabilità del provvedimento decisorio della querela di nullità; b) gli elementi costitutivi del processo documentale e le conseguenze della loro mancanza. Decreto, 12 maggio 2000. Erlebach, Ponente): 14 (2002) 679-710.
- I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di "conformitas aequipollens" fra i capi di "accusa" nelle cause di nullità del matrimonio*: 15 (2003) 615-656.
- Incompetenza assoluta "ratione gradus" per la scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato "tamquam in prima instantia" ex can. 1683. Sull'utilità della "conformitas aequipollens" per il decreto di "litis contestatio"* (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. *Moronen*. (Argentina). Nullità del matrimonio. Nullità insanabile della sentenza. Decreto. 25 febbraio 2003. Alwan, Ponente): 15 (2003) 741-762.
- Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*: 16 (2004) 363-386.
- Ancora sulla modifica "ex officio" del decreto di concordanza del dubbio* (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Insubris seu Mediolanen.*, *Nullitatis matrimonii*, sentenza definitiva (11/04), 23 gennaio 2004, Serrano Ruiz, Ponente): 17 (2005) 713-758.
- Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana* (nota: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005): 17 (2005) 545-564.
- La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. "Dignitas connubii"*: 18 (2006) 343-370.
- Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*: 19 (2007) 55-76.
- LO CASTRO, Gaetano – Ordinario di Diritto canonico – Università di Roma "La Sapienza".
- La legge fondamentale nella pubblicistica contemporanea*: 13 (2001) 303-310.
- J. Escrivà e il diritto nella Chiesa*: 14 (2002) 3-19.
- Diritto e giustizia. A proposito di un'opera del card. Mario Francesco Pompedda*: 14 (2002) 453-469.
- Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*: 16 (2004) 387-409.

MADONNA, Michele – Ricercatore – Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).
Lo statuto giuridico del catecumeno tra diritto universale e legislazione particolare: 17 (2005) 441-461.

MAMBERTI, Dominique – Segretario per i Rapporti con gli Stati, Segreteria di Stato.
Considerazioni “non diplomatiche” sui rappresentanti pontifici: 19 (2007) 183-189.
La protezione del diritto di libertà religiosa nell’azione attuale della Santa Sede: 20 (2008) 55-64.

MARAGNOLI, Giovanni – Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo.
Il diritto di difesa delle parti nel processo canonico: una “lettera circolare” della Segnatura Apostolica (nota: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAZIONE APOSTOLICA, *Lettera Circolare su talune questioni riguardanti la tutela del diritto di difesa nel processo di nullità del matrimonio*, 14 novembre 2002): 15 (2003) 869-881.
Alcune note su: cumulo di capi di domanda, “assorbimento” di un capo in un altro e concordanza del dubbio nel secondo grado di giudizio delle cause di nullità del matrimonio: 19 (2007) 191-202.

MARANO, Venerando – Professore Associato di Diritto ecclesiastico – Università di Foggia.
La protezione dei dati personali fra diritto statale e “garanzie” confessionali: 18 (2006) 61-81.

MARCHETTO, Agostino – Segretario del Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti.
Il concilio Vaticano II. Considerazioni su tendenze ermeneutiche di questi ultimi anni: 15 (2003) 187-202.

MARRONE, Gianluigi – Giudice Unico dello Stato Città del Vaticano
Una legge che va al di là delle norme (nota: PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 10 dicembre 2007): 20 (2008) 211-226.

MARTENS, Kurt – Docente di Diritto canonico – Katholieke Universiteit Leuven (Belgio).
The Organisation of the Roman-Catholic Church in a Federal Belgium: Thoughts for the Future: 11 (1999) 799-820.

MARTI, Federico – Dottore in Diritto canonico.
Quali novità riguardo all’atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica di cui ai cc. 1117, 1086 §1 e 1124? Un commento alla lettera circolare del PTCL del 13 marzo 2006 (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, 13 marzo 2006): 19 (2007) 245-268.

MARTÍ, José M. – Docente di Diritto ecclesiastico – Universidad de Castilla La Mancha (Spagna).
Reflexión sobre la religión como factor personal e institucional en la sociedad contemporánea: 15 (2003) 765-798.

MARTÍN DE AGAR, José Tomàs – Ordinario di Diritto ecclesiastico – Pontificia Università della Santa Croce.

Passato e presente dei Concordati: 12 (2000) 613-660.

L'accordo gabonese sulla scuola cattolica (nota: SEGRETERIA DI STATO, *Convenzione tra la Santa Sede e il Gabon sulle scuole cattoliche*, 26 luglio 2001): 14 (2002) 572-581.

MIGLIORE, Celestino – Sotto-Segretario per i rapporti con gli Stati – Segreteria di Stato.

Relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Europei: 11 (1999) 365-407.

Presentazione di una raccolta di Concordati: 12 (2000) 661-672.

I motivi della revisione della Legge Fondamentale: 13 (2001) 293-301.

MIÑAMBRES, Jesús – Straordinario di Diritto patrimoniale canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

Sul giudizio di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale riguardante il tributo diocesano ordinario (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, 8 febbraio 2000): 13 (2001) 264-276.

Note sull'adeguata remunerazione dei chierici. A proposito di un recente decreto di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, 29 aprile 2000): 13 (2001) 532-544

Il tributo diocesano ordinario come strumento di governo: 16 (2004) 619-637.

L'ordinamento giuridico-pastorale della missione della Chiesa nei confronti degli emigranti (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004): 16 (2004) 546-560.

Status giuridico-canonico di Caritas Internationalis, (nota: GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Durante l'ultima cena per il riconoscimento della personalità giuridica canonica pubblica a Caritas Internationalis*, 16 settembre 2004): 17 (2005) 293-302.

Evoluzione nella prassi amministrativa della Chiesa in Italia: dalla "Istruzione in materia amministrativa" del 1992 a quella del 2005: 18 (2006) 199-216.

La nozione di "bene ecclesiastico" nella prima codificazione canonica: 19 (2007) 77-96.

La natura giuridica della "recognitio" da parte della Santa Sede e il valore delle "note" del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "La natura giuridica e l'estensione della «recognitio» della Santa Sede"*, 28 aprile 2006): 19 (2007) 511-524.

Nuove determinazioni sulle capacità decisionali del collegio dei Cardinali riunito in conclave (nota: BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007): 19 (2007) 757-762.

MINNUCCI, Giovanni – Ordinario di Storia del Diritto italiano – Università di Siena. *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus iuris canonici*: 19 (2007) 347-368.

MOGAVERO, Domenico – Direttore Ufficio nazionale della C.E.I. per i problemi giuridici – Conferenza Episcopale Italiana.

Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali (nota: ITALIA, *Decre-*

to generale della Conferenza Episcopale “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 20 ottobre 1999): 12 (2000) 570-610.

MONETA, Paolo – Ordinario di Diritto ecclesiastico – Università di Pisa.

La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica: 12 (2000) 307-326.

La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istr. “Dignitas connubii”: 18 (2006) 417-438.

MONTALENTI, Carlo – Dottore in Giurisprudenza.

Alcune osservazioni sull'Istruzione “Dignitas connubii” e il divieto di passare a nuove nozze imposto tramite sentenza o decreto: 20 (2008) 159-178.

MONTINI, G. Paolo – Difensore del Vincolo Sostituto. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

La trasmissione degli atti da parte del Dicastero nel processo amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: 13 (2001) 421-448.

MORÀN, Carlos – Giudice della Rota della Nunziatura (Spagna).

La demanda en el proceso canónico (a proposito del libro di R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial canónica*): 17 (2005) 493-508.

NAVARRO, Luis – Ordinario di Diritto canonico delle persone – Pontificia Università della Santa Croce.

Le forme tipiche delle associazioni di fedeli: 11 (1999) 771-797.

Alcune disposizioni riguardanti i chierici al di fuori della diocesi di incardinazione. Nota a due recenti documenti (nota: CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Instructio De vitanda quorundam clericorum vagatione*, 25 aprile 2001): 13 (2001) 834-848 e 856-858.

Presupposti dottrinali per l'interpretazione della normativa sullo statuto giuridico dei chierici: 14 (2002) 471-506.

Le nuove regulae servandae per le cause di nullità della sacra ordinazione (nota: CONGREGAZIONE DEL CULTO DIVINO E DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam*, 16 ottobre 2001): 15 (2003) 306-331.

Diritto e volontà di associazione dei fedeli: 17 (2005) 75-100.

NICORA, Attilio – Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

La Commissione degli Episcopati della Comunità Europea: 11 (1999) 409-424.

O'CALLAGHAN, Paul – Ordinario di Teologia Fondamentale – Pontificia Università della Santa Croce.

Il principio della salus animarum nelle altre confessioni: 12 (2000) 437-463.

OLIVERI, Mario – Vescovo di Albenga-Imperia (Italia).

La diplomazia pontificia alla luce del Concilio Vaticano II: 14 (2002) 249-259.

OMBRES, Robert – Docente di diritto canonico – Blackfriars, Oxford (Inghilterra).

'How Can This Be Justified?'. Reflections on Canon 868 § 2 of the 1983 Code of Canon Law: 13 (2001) 461-474.

ORTIZ, Miguel Ángel – Straordinario di Diritto matrimoniale canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

I ricorsi gerarchici: 11 (1999) 683-737.

La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio: 15 (2003) 371-406.

Il timore che invalida il matrimonio e la sua prova (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Aprutini seu Teramen – Atrien*. Nullità del matrimonio. Timore reverenziale. Sentenza definitiva, 23 maggio 2000. Stankiewicz, Ponente): 15 (2003) 81-127.

Errore su una qualità intesa directe et principaliter (*can. 1097 § 2*) ed *error redundans* (*can. 1083 § 2 CIC 17*) (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Pragen*. Nullità del matrimonio. *Error qualitatis*. Sentenza definitiva, 25 ottobre 2002. Caberletti, Ponente): 16 (2004) 182-223.

La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota circa la validità dei matrimoni civili celebrati nel Kazakhstan nel periodo comunista*, 13 maggio 2003): 17 (2005) 303-333.

Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale: 18 (2006) 387-416.

La valutazione delle dichiarazioni delle parti con il ricorso ai testi di credibilità (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Insubris seu Mediolanen*. Nullità del matrimonio. Simulazione parziale. Esclusione del *bonum fidei*. Sentenza definitiva, 22 giugno 2006. Caberletti, Ponente): 19 (2007) 137-176.

Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale: (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Triveneti seu Veronen*. Nullità del matrimonio. Esclusione della dignità sacramentale. Sentenza definitiva, 10 marzo 2006. De Angelis, Ponente): 20 (2008) 125-148.

OTADUY, Javier – Straordinario di Parte generale e Diritto della persona – Università di Navarra (Spagna).

La validez del matrimonio de los mormones con los católicos: 13 (2001) 749-778.

PACHECO GÓMEZ, Màximo – Ambasciatore del Cile presso la Santa Sede e giudice della “Corte Interamericana de derechos humanos”.

La defensa de los derechos humanos en la justicia internacional en América latina: 15 (2003) 459-476.

PAPPADIA, Francesco – Assistente di Diritto processuale canonico. Pontificia Università della Santa Croce.

Circa la competenza del tribunale d’appello nelle cause di nullità del matrimonio ex cann. 1683, 1524 § 1 e 1637 § 3 (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Inter. Bonaëren. seu Moronen*. (Argentina). Nullitas matrimonii. Incid. *nullitatis sententiae*. Decreto, 4 marzo 2004, Turnaturi, Ponente): 16 (2004) 681-708.

Alcune note in tema di antecedenti storici dell’istituto della conformità sostanziale (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Latii seu Praenestina*, Nullità del matrimonio. Preliminare *De conformitate sententiarum*. Decreto, 23 febbraio 2006. Boccafoffa, Ponente): 20 (2008) 539-565

PELLEGRINO, Piero – Ordinario di Diritto ecclesiastico dello Stato – Università di Lecce (Italia).

La scientia aut opinio nullitatis nel nuovo codice di diritto canonico: 12 (2000) 209-222.

PÉREZ DE HEREDIA, Ignacio – Ordinario di Diritto canonico – Pontificia Università Lateranense.

I profili ecumenici della salus animarum nella codificazione della Chiesa cattolica: 12 (2000) 465-491.

PERLASCA, Alberto – Prima Sezione della Segreteria di Stato.

Le "Indicazioni" della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia (nota: ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. PRESIDENZA, *Indicazioni su "I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia"*, 29 aprile 2005): 17 (2005) 839-873.

PICICHÉ, Gerardo – Avvocato.

La tutela dell'identità religiosa dei centri educativi e la libertà religiosa (nota: ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI. Sentenza, 18 aprile 2005, n. 1762): 17 (2005) 598-608.

PIGHIN, Bruno Fabio – Vicario giudiziale – Diocesi di Concordia-Pordenone.

Profilo giuridico del vescovo emerito: 13 (2001) 779-794.

Un progetto diocesano di assistenza ai sacerdoti bisognosi di aiuto in Italia: 15 (2003) 477-493.

† POMPEDDA, Mario Francesco – Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Dopo novanta anni dalla sua ricostituzione, la Rota Romana sulla soglia del terzo millennio: retrospettive e problematiche attuali: 11 (1999) 667-681.

Il ripristino del Tribunale Apostolico della Rota Romana ad opera della Commissione Codificatrice sul Libro "De Processibus" (1907-1908): (a proposito del libro di J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, *Il libro "de processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, *Cenni storici sulla codificazione. "De iudiciis in genere", il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*): 12 (2000) 828-831.

L'amministrazione della giustizia nella Chiesa: 13 (2001) 675-691.

PREE, Helmuth – Ordinario di Diritto canonico – Ludwig-Maximilians-Universität (Monaco di Baviera).

Esercizio della potestà e diritti dei fedeli: 11 (1999) 7-39.

Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego: 12 (2000) 375-418.

PRIETO, Vicente – Docente di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

Concordato e Costituzione. Il caso colombiano: 12 (2000) 679-698.

Le iniziative di servizio d'ispirazione cattolica nel contesto dei rapporti Chiesa-comunità politica: 14 (2002) 507-524.

Cose spirituali e annesse alle spirituali. La "ratio peccati" (can. 1401): 15 (2003) 39-77.

PUIG, Fernando – Docente di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

Realismo giuridico e dottrina canonistica contemporanea sull'essenza del matrimonio: 16 (2004) 433-453.

L'indissolubilità come elemento tipizzante della verità e della giuridicità del matrimonio (nota: BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007): 19 (2007) 483-494.

PUNZI, Carmine – Ordinario di Diritto processuale – Università di Roma “La Sapienza”.

Il “processo dovuto” e il “giusto processo” nella codificazione canonica del 1917 (a proposito del libro di J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, *Il libro “de processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, *Cenni storici sulla codificazione. “De iudiciis in genere”*, il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio): 12 (2000) 837-840.

RATZINGER, Josef – Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica: 12 (2000) 3-28.

RIVELLA, Mauro – Direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana.

La determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani (nota: ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 30 gennaio 2003) : 15 (2003) 882-886.

Problematiche attuali circa il riconoscimento delle associazioni di fedeli in Italia: 16 (2004) 239-250.

L'Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza episcopale italiana: 18 (2006) 187-197.

ROBINAT, Jorge – Abogado.

Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra (nota: SEGRETERIA DI STATO, *Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra*, 17 marzo 2008): 20 (2008) 647-656.

RODRÍGUEZ-OCAÑA, Rafael – Ordinario di Diritto processuale canonico – Università di Navarra.

La tutela del derecho al proceso en las causas de nulidad matrimonial: 11 (1999) 41-70.

ROMA, Bruno – Avvocato.

La riconciliazione dei coniugi: 17 (2005) 463-489.

ROZKRUT, Tomasz – Docente di Diritto canonico – Tarłów (Polonia).

Il matrimonio concordatario in Polonia: 12 (2000) 715-723.

RUBIO LÓPEZ, José Ignacio – Dottore di Ricerca – Universidad Complutense (Madrid, Spagna).

Diez tesis sobre el derecho norteamericano de libertad religiosa (Corte Rehnquist: 1986-2005): 17 (2005) 773-792.

RUIZ MAINARDI, Ruben Dario – Dottore in Diritto canonico.

L'indulgenza dell'Anno Santo 2000 (nota: PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Decretum Bullae "Incarnationis mysterium" adnexum. Praescripta de iubilari indulgentia acquirenda*, 29 giugno 1998, e *Nota «Il dono dell'indulgenza»*, 29 gennaio 2000): 12 (2000) 557-569.

SAMMASSIMO, Anna – Dottore di ricerca – Università del Sacro Cuore (Milano).

L'indissolubilità: proprietà del matrimonio in quanto istituto di diritto naturale (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Reg. Siculi seu Panormitana*. Nullità del matrimonio, Sentenza definitiva, 25 aprile 2002, Stankiewicz, Ponente): 18 (2006) 111-158.

SÁNCHEZ-GIL, Antonio S. – Docente di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

Il ministro della Penitenza e la sede confessionale (nota: PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7 luglio 1998): 11 (1999) 285-297.

L'elenco dei privilegi e delle facoltà dei Cardinali di Santa Romana Chiesa e il loro statuto giuridico (nota: SEGRETERIA DI STATO, *Elenchus privilegiorum et facultatum S.R.E. Cardinalium in re liturgica et canonica*, 18 marzo 1999): 12 (2000) 269-283.

Profili canonici del Motu proprio Misericordia Dei (nota: GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Misericordia Dei su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza*, 7 aprile 2002): 14 (2002) 555-571.

Il favor matrimonii e la presunzione di validità del matrimonio: appunti per la loro chiarificazione concettuale (nota: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2004): 16 (2004) 321-344.

Le nuove disposizioni pontificie riguardanti la Basilica di San Paolo fuori le Mura e le due basiliche francescane di Assisi (nota: BENEDETTO XVI, *Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" L'antica e venerabile Basilica per la Basilica di San Paolo fuori le Mura e per il suo complesso extraterritoriale*, 31 maggio 2005; *Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" Totius orbis contenente nuove disposizioni circa le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi*, 9 novembre 2005): 18 (2006) 293-304.

Gli innovativi profili canonici del Motu proprio «Summorum Pontificum» sull'uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 1970: 19 (2007) 689-707.

SCHÖCH, Nikolaus – Straordinario di Diritto canonico – Pontificio Ateneo Antonianum.

L'esclusione dell'indissolubilità nelle fonti del diritto canonico antecedenti al Codice del 1917: 13 (2001) 591-628.

SCHOUPPE, Jean-Pierre – Docente di Diritto canonico – Pontificia Università della Santa Croce.

Convergences et différences entre le droit divin des canonistes et le droit naturel des juristes: 12 (2000) 29-67.

Les droits fondamentaux dans le futur Traité constitutionnel de l'Union Européenne. Questions d'éthique juridique et de liberté religieuse: 15 (2003) 203-234.

L'émérgence de la liberté de religion devant la Cour Européenne des droits de l'homme (1993-2003): 16 (2004) 741-770.

L'érection des tribunaux interdiocésains flamands et francophones de première et de seconde instance dans la province ecclésiastique de Belgique (nota: CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO, *Erezione dei Tribunali Interdiocesani fiamminghi e francofoni di prima e di seconda istanza*, 1993-2004): 17 (2005) 569-597.

La protection du mariage et de la famille en droit européen des droits de l'homme: mythe ou réalité?: 18 (2006) 83-108.

Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina: 20 (2008) 65-86.

SERRA, Beatrice – Ricercatrice – Università “La Sapienza” (Roma).

L'equità canonica quale limite interno della discrezionalità dell'amministrazione ecclesiale: 17 (2005) 659-679.

SODANO, Angelo – Cardinale Segretario di Stato.

Intervento al Simposio Internazionale Ius Ecclesiarum - vehiculum caritatis, nel x anniversario dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 23 novembre 2001: 13 (2001) 885-889.

SOLFERINO, Grazia – Avvocato rotale.

Commento alla modifica delle norme promulgate il 18 ottobre 1998 (nota: ITALIA, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 30 marzo 2001): 13 (2001) 849-856.

STANKIEWICZ, Antoni – Uditore della Rota romana.

La simulazione del consenso per l'esclusione dell'indissolubilità: 13 (2001) 653-671.

La simulazione del consenso in generale: 14 (2002) 639-654.

Indicazioni circa il can. 1095 nell'Istruzione “Dignitas connubii”: 18 (2006) 371-386.

SZABÓ, Péter – Straordinario di Diritto canonico – Università Petro Pàzmány (Ungheria).

Competenza governativa e fisionomia degli organi sinodali. L'integrità della potestà episcopale nel sistema degli organi sinodali di carattere permanente: 19 (2007) 445-456.

SZUROMI, Szabolcs Anselm – Dottore in Diritto canonico – Università cattolica di Budapest.

Some Observations Concerning Whether or Not BAV Vat. lat. 1361 Is a Text From the Collection of Anselm of Lucca: 13 (2001) 693-715.

Some Observations on the Developing of the Different Versions of the Collectio Canonum Anselmi Lucensis (A Comparative Analysis of Biblioteca Mediceo-Laurenziana S. Marco 499 with Other Manuscripts of Anselm's Collection): 14 (2002) 425-449.

Some observations on BAV Reg. lat. 325 as a witness of Anselm of Lucca's Collection: 15 (2003) 799-810.

A Snapshot from the Process of the Textual Development of Ivo's Works (Comparative Analysis of Angers, Bibliothèque Municipale, Ms. 369 with BAV Reg. Lat. 973 and Other Textual Witnesses): 18 (2006) 217-238.

Some Observations on the Textual Development of the Tripartita (A Comparative Analysis of Paris, Bibliothèque Nationale lat. 3858 with other Ivonian Manuscripts): 19 (2007) 369-384.

Some 12th century textual witnesses of the family of the Ivonian Panormia (A Comparative Analysis of St. Petersburg, Rossiyskaya Nationalnaya Biblioteka Ermit. lat. 25 with BAV Barb. lat. 502 and other Ivonian manuscripts): 20 (2008) 369-388

TAMMARO, Ciro – Avvocato.

Qualche breve osservazione storico-giuridica circa il significato dell'espressione «actus positivus voluntatis» nella simulazione del consenso matrimoniale (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Aprutini seu Piscarien. – Pinnen. Nullità del matrimonio. Errore sulla persona. Incapacità ad assumere gli oneri coniugali essenziali. Esclusione dell'indissolubilità. Esclusione della prole. Sentenza definitiva, 11 dicembre 2003, Bottone, Ponente): 17 (2005) 163-195.

TAURAN, Jean-Louis – Cardinale Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa.

La Santa Sede e l'etica internazionale: 16 (2004) 251-258.

TESTA BAPPENHEIM, Stefano – Ricercatore di Diritto ecclesiastico – Università di Camerino.

Cenni sulla costituzionalizzazione delle radici cristiane in Germania: 18 (2006) 755-771.

TINEBRA, Loredana – Dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico – Università degli Studi di Torino.

Il Sinodo diocesano tra comunione e autorità. Appunti di storia e disciplina giuridica: 13 (2001) 175-203.

VARRICCHIO, Giorgio – Giudice del Tribunale ecclesiastico di Benevento.

Problemi interpretativi ed applicativi della “conformità equivalente” (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Panormitana. Nullità del matrimonio. Preliminare: eccezione di lite finita. Decreto, 14 dicembre 2006. Erlebach, Ponente): 19 (2007) 627-655.

VECCHI, Fabio – Dottore di ricerca di diritto canonico ed ecclesiastico – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Il delicato equilibrio in tema di diritti umani e libertà di religione da costruire tra la “Charta Œcumenica di Strasburgo” (22.04.2001) e la “Dichiarazione di Laeken” (15.12.2001): 14 (2002) 751-783.

Il crocifisso: laicismo iconoclasta e degradazione giurisprudenziale del contenuto di un simbolo: 16 (2004) 455-474.

Il Consiglio di Stato in tema di crocifisso: il simbolo confessionale esprime valori oggettivi e condivisi in una prospettiva di laicità “positiva” (nota: ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione VI. Sentenza, 13 febbraio 2006, n. 556): 18 (2006) 529-547.

VERSALDI, Giuseppe – Vescovo di Alessandria (Italia).

L'uomo debole e la capacità per autodonarsi: quale capacità per il matrimonio?: 19 (2007) 567-588.

VIEJO–XIMÉNEZ, José Miguel – Ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico – Università di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna).

La recepción del derecho romano en el derecho canónico : 14 (2002) 375-414.

VILLEGGIANTE, Sebastiano – Avvocato della Rota romana.

Ammissione del libello e contestuale citazione nelle cause di nullità matrimoniale: rilievi, critiche e proposte: 15 (2003) 657-690.

VITALONE, Alessia – Dottore in Giurisprudenza – Università di Roma III.

Buona fama e riservatezza in diritto canonico (il civis-fidelis e la disciplina della privacy): 14 (2002) 261-280.

WARCHALOWSKI, Krzysztof – Professore Aggiunto di Diritto Ecclesiastico – Università Cardinale Stefano Wyszyński – Varsavia.

Le garanzie inerenti l'insegnamento della religione e le scuole cattoliche nel Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia: 12 (2000) 699-713.

ZANNONI, Giorgio – Docente di Diritto canonico – Istituto S. Pio X (Venezia).

Eucaristia e Communio: pastorale dei "fedeli irregolari": 18 (2006) 629-665.

ZUANAZZI, Ilaria – Ordinario di Diritto canonico – Università di Bologna.

Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico: 11 (1999) 71-122.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- AA. VV., *Laicidad, cooperación y sistemas de acuerdos. Actas del VI Congreso Interuniversitario de Derecho Eclesiástico para Estudiantes*, (Motilla, A.): 11 (1999) 225-228.
- AA. VV., *I matrimoni misti* (Errázuriz M., Carlos J.): 11 (1999) 513-524.
- AA. VV., *Il Primato del Successore di Pietro. Atti del Simposio Teologico, Roma, dicembre 1996*, (Marchetto, A.): 11 (1999) 527-535.
- AA. VV., *La Curia Diocesana. Organización. Diversos Oficios. Formularios* (Canosa, J.): 13 (2001) 477-477.
- AA. VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa: Venezia, Scuola Grande di San Rocco 25 e 26 giugno 2001*, (Jaeger, D.-M.A.): 15 (2003) 497-507.
- AA. VV., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive* (Funghini, R.): 15 (2003) 237-250.
- AA. VV., *Derecho eclesiástico del Estado español* (Scheda): 15 (2003) 837.
- AA. VV., *Religions in European Union law* (Scheda): 15 (2003) 837.
- AA. VV., *Iglesia, Estado y Sociedad Internacional. Libro homenaje a D. José Giménez y Martínez de Carvajal* (Chica Arellano, F.): 17 (2005) 265-268.
- AA. VV., *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice* (Fabris, C.-M.): 18 (2006) 775-777.
- AA. VV., «*Diritto e religioni*» (rivista semestrale) (Llobell, J.): 19 (2007) 459-461.
- AA. VV., *Matrimonio e sacramento*. (Gas I Aixendri, M.): 20 (2008) 181-184.
- AA. VV., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (Zuanazzi, I.): 20 (2008) 413-444.
- AA. VV., *The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law, Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross (Rome, March 25-26, 2004)* (Zuanazzi, I.): 20 (2008) 413-444.
- ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ, *La religion en droit comparé à l'aube du 21^e siècle. XV^e Congrès international de droit comparé (Bristol, 1998), sous la dir. de E. Caparros et L.-L. Christians* (Schoupe, J.-P.): 13 (2001) 207-208.
- ALBISETTI, Alessandro, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale* (Filipazzi, A.): 17 (2005) 795-798.
- ALBORNOZ PAVISIC, David, *I diritti nativi della Chiesa nel Codice di Diritto Canonico e nel diritto concordatario vigente* (Schoupe, J.-P.): 20 (2008) 615-616.
- AMANN, Thomas A., *Der Verwaltungsakt für Einzelfälle: Eine Untersuchung aufgrund des Codex iuris canonici* (Scheda): 15 (2003) 837.
- AREITIO, María, *Obediencia y libertad en la vida consagrada* (Puig, F.): 17 (2005) 798-800.
- ARRIETA, Juan Ignacio, *Governance Structures within the Catholic Church* (Ferre, B. E.): 16 (2004) 773-775.
- ARRIETA, Juan Ignacio (dir.), *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato* (Feliciani, G.): 18 (2006) 241-243.
- ARRIETA, Juan Ignacio (ed.), *L'Istruzione «Dignitas Connubii» nella dinamica della cause matrimoniali*. (Pighin, B. F.): 18 (2006) 777-785.

- ARRIETA, Juan Ignacio, *Codice di Norme Vaticane. Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano* (Perlasca, A.): 20 (2008) 184-187.
- ARRIETA, Juan Ignacio, (ed.), *Enti ecclesiastici e controllo della Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa* (Schouppe, J.-P.): 20 (2008) 187-190.
- AVITABILE, Luisa, *Diritto e osservatore* (Scheda): 15 (2003) 837.
- AZZIMONTI, Carlo, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano* (Miñambres, J.): 14 (2002) 787-790.
- BACCIOLI, Carlos, *Aportes de las ciencias psicológicas (psicología, psicopatología, psiquiatría) para la comprensión del concepto canónico "causas naturae psychicae"* (can. 1095, 3º) (Scheda): 15 (2003) 838.
- BALAGAPO, Erwin José A., *Lack of Internal Freedom and its Relations with Simulation & Fear* (Scheda): 15 (2003) 838.
- BAÑARES, Juan Ignacio, *Reserva y culto de la Eucaristía: ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo?* (Filipazzi, A.): 12 (2000) 533-534.
- BAQUERO DE LA CALLE RIVADENEIRA, Jaime, *Personas jurídicas de Derecho Especial* (Martín De Agar, J. T.): 17 (2005) 800-804.
- BARBERINI, Giovanni, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche* (Arrieta, J. I.): 11 (1999) 228-230.
- BARBERINI, Giovanni, *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso* (Filipazzi, A.): 20 (2008) 190-193.
- BARBIERA, Lelio, *Diritto Matrimoniale Canonico* (Cito, D.): 17 (2005) 511-512.
- BARRA, Rodolfo Carlos, *Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2, Organización y función pública. La Iglesia* (Arrieta, J. I.): 16 (2004) 477-483.
- BAURA, Eduardo, *La dispensa canonica dalla legge* (Pree, H.): 11 (1999) 823-828.
- BAURA, Eduardo, CANOSA Javier (eds.), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo* (Perlasca, A.): 19 (2007) 461-463.
- BEGUS, Cristian, *Diritto patrimoniale canonico* (Miñambres, J.): 20 (2008) 616-618.
- BELLOMO, Manlio, CONDORELLI Orazio (eds.), *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law. Catania, 30 July - 6 August 2000* (Álvarez De Las Asturias, N.): 19 (2007) 463-466.
- BERLINGÒ, Salvatore, CASUSCELLI, Giuseppe (eds.), *Codice del diritto ecclesiastico* (Filipazzi, A.): 16 (2004) 261-262.
- BERTOLINO, Rinaldo, *Lezioni di diritto canonico* (Le Tourneau, D.): 20 (1008) 420-421.
- BETTETINI, Andrea, *Il silenzio amministrativo nel diritto canonico* (Canosa, J.): 13 (2001) 478-479.
- BETTETINI, Andrea, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831* (Miñambres, J.): 18 (2006) 243-246.
- BLANCO, María, *La primera ley española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967* (Aparicio, M. G.): 15 (2003) 253-254.
- BONI, Geraldina, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la «canonizatio legum civilium», Seminario giuridico della Università di Bologna, n. 177* (Miñambres, J.): 11 (1999) 535-538.
- BONI, Geraldina, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico* (Gas I Aixendri, M.): 14 (2002) 527-530.

- BONNET, Piero Antonio – GULLO, Carlo., *Diritto matrimoniale canonico, volume I, Studi Giuridici LVI* (Gas I Aixendri, M.): 16 (2004) 775-782.
- BONNET, Piero Antonio – GULLO, Carlo (eds.), *Diritto matrimoniale canonico, vol. II, Il consenso* (Gas I Aixendri, M.): 17 (2005) 512-518.
- BONNET, Piero Antonio, *Annotazioni sulla consuetudine canonica* (Baura, E.): 19 (2007) 205-207.
- BORRAS, Alphonse (ed.), *Des laïcs en responsabilité pastorale? Accueil de nouveaux ministères* (Le Tourneau, D.): 13 (2001) 479-481.
- BOTTA, Raffaele, *Le norme di interesse religioso negli statuti regionali, provinciali e comunali*, (Scheda): 15 (2003) 838.
- BREWER CARÍAS, Allan R., *Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina* (Machado J., J. A.): 17 (2005) 518-520.
- BUENO SALINAS, Santiago, *Dret canònic universal i particular de Catalunya* (Gas I Aixendri, M.): 13 (2001) 797-800.
- BUENO SALINAS, Santiago, *El derecho canónico catalán en la baja Edad Media. La diócesis de Gerona en los siglos XIII y XIV*, (Val, H.): 14 (2002) 283-286.
- BUNGE, Alejandro W., *Las claves del Código. El Libro I del Código de Derecho Canónico* (Baura, E.): 20 (2008)
- BURGHARDT, Dominik, *Institution Glaubenssinn* (Scheda): 15 (2003) 838.
- BUSO, Ariel D., *Autoridad Suprema de la Iglesia* (González Ayesta, J.): 11 (1999) 538-539.
- BUSO, Ariel David, *La Iglesia y la comunidad política* (Prieto, V.): 13 (2001) 208-209.
- BUX, Paolo, *Il Magistero della Chiesa nel Diritto Canonico* (Cito, D.): 15 (2003) 813-814.
- CALVO ÁLVAREZ, Joaquín, *Aborto y Derecho* (Santos, P.): 12 (2000) 843-846.
- CANOSA, Javier (ed.), *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II* (Filipazzi, A.): 13 (2001) 800-806.
- CANOSA, Javier, *Il rescritto come atto amministrativo nel Diritto canonico* (Chica Arellano, F.): 16 (2004) 262-265.
- CAPARROS, E., THERIAULT, M., THORN, J. (eds.), *Code de droit canonique. Édition bilingue et anotée. 2ème édition révisée et mise à jour* (Monier, M.): 12 (2000) 534-535.
- CAPARROS, Ernest, *La mentalidad jurídica de San Josemaría Escrivá. Relato breve del itinerario jurídico del Opus Dei* (Araña, J. A.): 20 (2008) 421-423.
- CARBONE, Vincenzo (cur.), *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, volumen VI, acta secretariae generalis, pars III periodus tertia MCMLXIV* (Marchetto, A.): 11 (1999) 828-831.
- CÁRCEL ORTÍ, María Milagros, BOSCA CODINA, José Vicente, *Visitas pastorales de Valencia (Siglos XIV-XV)*, (Scheda): 15 (2003) 839.
- CASINI, Giuseppe, *La translatio imperii. Landolfo Colonna e Marsilio da Padova* (Graulich, M.): 19 (2007) 207-208.
- CATTANEO, Arturo (ed.), *L'eredità giuridica di san Pio X* (Filipazzi, A.): 18 (2006) 785-788.
- CELIS BRUNET, Ana María, *La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico. Contribución teórica a la experiencia jurídica chilena* (Gas I Aixendri, M.): 15 (2003) 507-509.
- CENALMOR, Daniel, MIRAS, Jorge, *El Derecho de la Iglesia. Curso básico de Derecho canónico* (Puig, F.): 17 (2005) 268-271.

- CENALMOR, Daniel, MIRAS, Jorge, *Il Diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico* (Araña, J. A.): 18 (2006) 467-468.
- CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), *Codice degli enti non profit, a cura di G. Iudica*, (Miñambres, J.): 13 (2001) 806-807.
- CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), (Guzmán CARRIQUIRY LECOUR, cur.), *Statuti delle organizzazioni internazionali cattoliche* (Scheda): 15 (2003) 839.
- CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, a cura di M. Renna, V., Sessa, M., Vismara Missiroli, M. (Miñambres, J.): 16 (2004) 483-485.
- CHIZZONITI, Antonio G. (ed.), *Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia* (Miñambres, J.): 16 (2004) 782-785.
- CHIZZONITI, Antonio (ed.), *Organizzazioni di tendenza e formazione universitaria. Esperienze europee e mediterranee a confronto* (Bettetini, A.): 19 (2007) 729-730.
- COGAN, Patrick J., S.A. (ed.), *Selected Issues on Religious Law, Bulletin on Issues of Religious Law, Canon Law Society of America* (Pommarès, J. M.): 12 (2000) 225-230.
- COLOMBO, Giovanna Maria, «*Sapiens Aequitas*». *L'equità nella riflessione canonistica tra i due codici* (Serra, B.): 18 (2006) 468-471.
- COMBALÍA, Zoila, *El derecho de libertad religiosa en el mundo islámico* (Filipazzi, A.): 15 (2003) 254-258.
- CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti del Simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Okulik, L.): 17 (2005) 520-524.
- CONN, James, SABBARESE, Luigi (eds.), *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis* (Canosa, J.): 18 (2006) 788-790.
- COPPOLA, Raffaele (ed.), *Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana. Atti del congresso nazionale Martina Franca, Taranto, 2003* (Tammaro, C.): 16 (2004) 785-789.
- CORAZÓN, Rosa, *Cásate y verás* (Ferrer Ortiz, J.): 17 (2005) 524-527.
- CORECCO, Eugenio, *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico, a cura di Graziano Borronovo e Arturo Cattaneo* (Errázuriz M., C. J.): 11 (1999) 831-837.
- CORONELLI, Renato, *Incorporazione alla Chiesa e Comunione. Aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa* (Gänswein, G): 15 (2003) 509-513.
- CORRÁ, Sennen, PIGHIN, Bruno F., *Il vescovo emerito. Riflessioni confidenziali e profilo giuridico* (Jagodzinski, H. M.): 14 (2002) 286-288.
- CORRAL, Carlos, ALDANONDO, Isabel (eds.), *Código del Patrimonio Cultural de la Iglesia* (Chica Arellano, F): 15 (2003) 814-817.
- COSSUTTA, Marco, *Stato e nazione* (Scheda): 15 (2003) 839.
- COSTA GOMES, Manuel Saturino (ed.), *Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa* (Sotto-Mayor Negrão, M.): 13 (2001) 807-809.
- D'AGOSTINO, Francesco (ed.), *Ius divinum. Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica* (Schoupe, J.-P.): 12 (2000) 846-849.
- D'AGOSTINO, Francesco, *Diritto e Giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto* (Esposito, B.): 13 (2001) 481-485.
- DALLA TORRE, Giuseppe, *Europa. Quale laicità?* (Le Tourneau, D.): 17 (2005) 527-529.

- DALLA TORRE, Giuseppe, BONI, Geraldina, *Conoscere il Diritto Canonico* (Pommarès, J.-M.): 18 (2006) 791-796.
- DANI, Alessandro, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)* (Fabris, C. M.): 20 (2008) 193-195.
- DE MARCHI, Giuseppe, *Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956 (ristampa anastatica)*, FILIPAZZI, Antonio G., *Rappresentanze e Rappresentanti Pontifici dalla seconda metà del XX secolo* (Perlasca, A.): 18 (2006) 796-798.
- DE POOTER, Patrick, *De rechtspositie van erkende eredienssten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij* (Schoupe, J.-P.): 15 (2003) 817-819.
- DE SANTI, Michele, *L'abito ecclesiastico. Sua valenza e storia* (Filipazzi, A.): 18 (2006) 473-477.
- DEL PORTILLO, Álvaro, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici* (Dalla Torre, G.): 12 (2000) 230-232.
- DEL POZZO, Massimo, *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada* (Puig, F.): 18 (2006) 471-473.
- DEL RE, Niccolò, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, quarta edizione aggiornata e accresciuta* (González Ayesta, J.): 12 (2000) 849-850.
- DI BOTTA, Francesco, *Atti amministrativi: redazione e adozione. Gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici. Terza edizione con ampi approfondimenti sul nuovo testo unico degli enti locali* (Scheda): 15 (2003) 840.
- DÍAZ DE TERÁN VELASCO, M. Cruz, *Hijos a la carta... ¿un derecho? Problemas bioéticos y jurídicos de la selección de embriones 'in vitro'* (Postigo, A.): 18 (2006) 477-478.
- DIENI, Edoardo, *Tradizione "juscorporalista" e codificazione del matrimonio canonico*, (Scheda): 15 (2003) 840.
- DIJON, Xavier, *Droit naturel*, t. 1. *Les questions du droit* (Schoupe, J.-P.): 11 (1999) 539-541.
- DOE, N., HILL, M., OMBRES, R. (eds.), *English Canon Law. Essays in Honour of Bishop Eric Kemp* (Miñambres, J.): 11 (1999) 541-542.
- DOLE, Georges, *La Liberté d'opinion et de conscience en droit comparé du travail. Union européenne. I - Droit européen et droit français* (Le Tourneau, D.): 13 (2001) 486-489.
- DOMINGO, Rafael (ed.), *Juristas universales* (Miñambres, J.): 17 (2005) 271-274.
- DOSSETTI, Giuseppe, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico* (Scheda): 15 (2003) 840.
- DURAND, Jean-Paul, O. P., *La liberté des congrégations religieuses en France* (Pommarès, J. M.): 14 (2002) 288-296.
- DYDUCH, Jan, *Kanoniczne wizytacje parafii Kardynała Karola Wojtyły (Le visite canoniche delle parrocchie da parte del Cardinale Karol Wojtyła* (Grochowski, Z.): 14 (2002) 296-298.
- EISENRING, Gabriela, *Die römische Ehe als Rechtsverhältnis* (Huber, J.): 16 (2004) 265-269.
- EJEH, Benedict N., *The Freedom of Candidates for the Priesthood* (Filipazzi, A.): 15 (2003) 819-822.
- ERDÖ, Péter, *Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione* (Filipazzi, A.): 13 (2001) 209-211.
- ERDÖ, Peter, *Teología del derecho canónico* (Molano, E.): 15 (2003) 822-823.

- ERDÖ, Peter, *Egyházjog* (Gudenus, Ph. E.): 16 (2004) 789-792.
- ERRÁZURIZ M., Carlos J., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria Fondamentale del diritto canonico* (Schouppe, J.-P.): 13 (2001) 489-492.
- ERRÁZURIZ M., Carlos J., NAVARRO, Luis (ed.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive* (Del Pozzo, M.): 16 (2004) 269-274.
- ESCRIVÁ IVARS, Javier, *Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diálogos y comentarios entre el autor y Javier Hervada (Parte I)* (del Pozzo, M.): 20 (2008)
- ESPOSITO, Bruno, (ed.) *Attuali problemi di interpretazione del Codice di Diritto Canonico* (Pommarès, J. M.): 11 (1999) 231-237.
- ESPOSITO, Maria Gabriella, *Filosofia e diritto. Saggi e riflessioni* (Scheda): 15 (2003) 841.
- ETZI, Priamo, *Attività di governo e prassi della consultazione negli Istituti di vita consacrata; una lettura dei cann. 627 e 127 del CIC* (Pommarès, J. M.): 14 (2002) 790-797.
- ETZI, Priamo, *Iuridica franciscana. Percorsi monografici di storia della legislazione dei tre Ordini francescani* (Tammaro, C.): 18 (2006) 246-248.
- EVANS, Gillian Rosemary, *Law and Theology in the Middle Ages* (Álvarez De Las Asturias, N.): 16 (2004) 274-276.
- FANTAPPÌÈ, Carlo, *Introduzione storica al diritto canonico* (Álvarez De Las Asturias, N.): 16 (2004) 276-277.
- FERME, Brian Edwin, *Introduzione alla Storia del Diritto Canonico. I. Il diritto Antico fino al Decretum di Graziano* (Marchetto, A.): 11 (1999) 837-841.
- FERME, Brian, *Introduzione alla storia del diritto canonico. Vol. I. Il diritto Antico fino al Decretum di Graziano* (Gas I Aixendri, M.): 14 (2002) 797-799.
- FERRER ORTIZ, Javier, *Derecho eclesiástico del Estado* (Garcimartín Montero, M. C.): 16 (2004) 792-796.
- FINNIS, John, *Aquinas. Moral, Political and Legal Theory* (Gabiola, J. D.): 11 (1999) 841-843.
- FIORITA, Nicola, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto* (Miñambres, J.): 16 (2004) 488-491.
- FORCONI, M. Cristina, *Antropologia cristiana come fondamento dell'unità e dell'indissolubilità del patto matrimoniale* (Scheda): 15 (2003) 841.
- FRANCESCHI, Héctor, *Riconoscimento e tutela dello «ius connubii» nel sistema matrimoniale canonico* (Caberletti, G.): 16 (2004) 491-499.
- FRANCESCHI, Héctor, LLOBELL, Joaquín, ORTIZ, Miguel A. (eds.), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»* (Ngandu Muteba, F.): 19 (2007) 730-734.
- FROSINI, Vittorio, *Saggi su Kelsen e Capograssi. Due interpretazioni del Diritto* (Araña, J. A.): 11 (1999) 542-545.
- FROSINI, Vittorio, *La lettera e lo spirito della legge* (Sánchez-Gil, A. S.): 11 (1999) 843-848.
- FUENMAYOR, Amadeo de, *Revisar el divorcio. Tutela de la indisolubilidad matrimonial en un Estado pluralista* (ed. it.: *Rivedere il divorzio: la tutela dell'indissolubilità matrimoniale in uno Stato pluralista*) (Errázuriz M., C. J.): 13 (2001) 809-811.
- FUENMAYOR, Amadeo de, *La inspiración cristiana de las leyes. Para una pedagogía del inconformismo ambiental* (Otaduy, J.): 16 (2004) 485-488.

- GAFO, Javier, AMOR, José Ramón (eds.), *Matrimonio y Deficiencia Mental* (Schouppe, J.-P.): 14 (2002) 530-534.
- GARCÍA DOMENE, Juan Carlos (ed.), *Documentos de la Conferencia Episcopal Española (1983-2000)*. Vol. I (= 1983-1990) (Chica Arellano, F.): 15 (2003) 824-826.
- GARCÍA MONTAGUD, Jorge, *Adicción al juego y capacidad para el matrimonio* (González, M.E.): 13 (2001) 811-814.
- GARCIMARTÍN MONTERO, María Carmen, *El sistema matrimonial de Estados Unidos* (Martín De Agar, J. T.): 19 (2007) 208-212.
- GARCIMARTÍN MONTERO, María Carmen, *El divorcio judío en Estados Unidos* (Di Giorgio, D.): 20 (2008)
- GAS I AIXENDRI, María de Montserrat, *Relevancia canónica del error sobre la dignidad sacramental del matrimonio* (Bañares, J. I.): 15 (2003) 513-521.
- GAUDEMET, Jean, *Droit de l'Église et société civile (xviii^e-xx^e siècles)* (Schouppe, J.-P.): 12 (2000) 232-233.
- GHERRO, Sandro (ed.), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali* (Cadelo de Isla, E.): 17 (2005) 804-807.
- GIANNI, Andrea, *L'insegnamento della religione nel diritto ecclesiastico italiano* (Mignone, F.): 12 (2000) 233-237.
- GIRGIS, Raimondo, *I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese Patriarcali Cattoliche: Siria - Libano - Giordania - Egitto* (Gefaell, P.): 18 (2006) 798-801.
- GÓMEZ-IGLESIAS C., Valentín, *Libertad y Derecho Constitucional en Pedro Lombardía* (Sánchez-Gil, A. S.): 12 (2000) 535-539.
- GÓMEZ-IGLESIAS C., Valentín, VIANA Antonio, MIRAS Jorge, *El Opus Dei, prelatura personal. La Constitución Apostólica "Ut sit"* (Ortiz, M. A.): 13 (2001) 814-822.
- GONZÁLEZ, Ana Marta, *Claves de ley natural* (Fabris, C.-M.): 19 (2007) 466-468.
- GONZÁLEZ AYESTA, Juan, *La naturaleza jurídica de las «facultades habituales» en la codificación de 1917* (Miñambres, J.): 14 (2002) 298-301.
- GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, Juan Ignacio, *El Vicariato Castrense de Chile. Génesis histórica y canónica de su establecimiento. De la Independencia al conflicto eclesiástico de Tacna (1810-1915). Estudio Documental e Iglesia y Fuerzas Armadas. Estudio canónico y jurídico sobre la asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas en Chile* (Baura, E.): 11 (1999) 545-550.
- GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Alejandro, *Confessioni religiose, diritto e scuola pubblica in Italia. Insegnamento, culto e simbologia religiosa nelle scuole pubbliche* (Araña, J. A.): 19 (2007) 212-215.
- GOTI ORDEÑANA, Juan, *Del Tratado de Tordesillas a la doctrina de los derechos fundamentales en Francisco de Vitoria* (Fazio, M.): 12 (2000) 237-239.
- GOYRET, Philip, *El Obispo, Pastor de la Iglesia. Estudio teológico del munus regendi en Lumen Gentium 27* (Cattaneo, A.): 11 (1999) 238-241.
- GRAZIAN, Francesco, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di diritto canonico* (Miñambres, J.): 15 (2003) 521-524.
- GRICHTING, Martin, *Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei* (Cattaneo, A.): 19 (2007) 711-726.
- GROCHOLEWSKI, Zenon, *La filosofía del derecho en las enseñanzas de Juan Pablo II y otros escritos* (Llobell, J.): 14 (2002) 301-304.

- GROCHOLEWSKI, Zenon, *Univerzita a Cirkev na zaciatku tretieho milénia (L'Università e la Chiesa all'inizio del terzo millennio)* (Holec, P.): 14 (2002) 799-803.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I beni temporali della Chiesa* (Miñambres, J.): 11 (1999) 848-851.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura), *I laici nella ministerialità della Chiesa* (Gutiérrez, J. L.): 13 (2001) 211-215.
- GUZZAROTTI, Andrea, *Giudici e minoranze religiose* (Scheda): 15 (2003) 841.
- GŪRALSKI, Wojciech, *Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej: 1984-1997 (Dalla giurisprudenza della Rota Romana nelle cause di nullità matrimoniale circa i capi riguardanti il consenso matrimoniale: 1984-1997)* (Grocholewski, Z.): 13 (2001) 492-494.
- GUTIÉRREZ, José Luis, *Studi sulle Cause di Canonizzazione* (Bove, C.): 18 (2006) 253-256.
- HARTMANN, Wilfried, PENNINGTON Kenneth (eds.), *History of Medieval Canon Law (Vol I: L. Kery, Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140): a Bibliographical Guide to the Manuscripts and Literature)* (Álvarez De Las Asturias, N.): 14 (2002) 304-310.
- HEINZMANN, Marcelo Cristian, *Le leggi irritanti e inabilitanti. Natura e applicazione secondo il CIC 1983* (Scheda): 15 (2003) 842.
- HERVADA, Javier, *Studi sull'essenza del matrimonio* (Schöch, N.): 13 (2001) 215-221.
- HERVADA, Javier, *Coloquios propédeuticos sobre el derecho canónico* (Esposito, B.): 16 (2004) 277-285.
- HERVADA, Javier, *Pueblo cristiano y circunscripciones eclesíásticas* (Puig, F.): 16 (2004) 499-503.
- HERVADA, Javier, *Pensamientos de un canonista en la hora presente* (Tammaro, C.): 17 (2005) 529-532.
- HERVADA, Javier, *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004)* (Del Pozzo, M.): 18 (2006) 248-250.
- HERVADA, Javier, *Pensieri di un canonista nell'ora presente* (Del Pozzo, M.): 19 (2007) 734-737.
- HERVADA, Javier, *Introducción al estudio del Derecho Canónico* (Perlasca, A.): 20 (2008) 423-425.
- HESS, Hamilton, *The Early Development of Canon Law and the Council of Serdica* (Álvarez De Las Asturias, N.): 16 (2004) 285-287.
- HIGUERAS ÁLAMO, Rafael, *Colección de normas canónicas* (Chica Arellano, F.): 14 (2002) 803-805.
- HORTA ESPINOZA, Jorge Enrique, *Perseveranza e misericordia: due risposte alla crisi di un religioso chierico. La Dispensa dall'Ordine sacro e dai Voti Perpetui* (Lorusso, L.): 18 (2006) 250-253.
- HUELS, John M., *Liturgy and Law. Liturgical Law in the System of Roman Catholic Canon Law* (Del Pozzo, M.): 19 (2007) 215-217.
- IBÁN, Iván C., GONZÁLEZ, Marcos, *Textos de Derecho Eclesiástico (Siglos XIX y XX)* (Ferrer Ortiz, J.): 17 (2005) 274-278.
- INCITTI, Giacomo, *Il consiglio presbiterale. Alle origini di una crisi* (Filipazzi, A.): 11 (1999) 241-243.

- INCITTI, Giacomo, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità* (Miñambres, J.): 20 (2008) 195-197.
- JACOBS, Ann, *Le droit de la défense dans les procès en nullité de mariage* (Eisenring, G.): 14 (2002) 535-537.
- JIMÉNEZ-AYBAR, Iván, *El Islam en España. Aspectos institucionales de su estatuto jurídico* (Combalía, Z.): 18 (2006) 256-259.
- KAUFMANN, José Luis, *La presentación de obispos en el patronato regio y su aplicación en la legislación argentina* (Miñambres, J.): 11 (1999) 243-245.
- KRUKOWSKI, Józef, *Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych* (*Chiesa e Stato. Basi delle relazioni giuridiche*) (Grocholewski, Z.): 13 (2001) 494-496.
- LA TORRE, Massimo, *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica* (Scheda): 15 (2003) 842.
- LE BLANC, Jean, *Dictionnaire biographique des cardinaux du XIX^e siècle* (Filipazzi, A.): 20 (2008)
- LE TOURNEAU, Dominique, *Le Droit Canonique* (Ruiz Mainardi, R. D.): 16 (2004) 796-798.
- LENZ, Hubert, RÜFNER, Wolfgang, BALDUS, Manfred (eds.), *Entscheidungen in Kirchensachen seit 1946. 30. Band. 1.1.-31.12.1992* (Gänswein, G.): 14 (2002) 805-806.
- LEZIROLI, Giuseppe, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico* (Scheda): 15 (2003) 842.
- LIZARRAGA ARTOLA, Alejandro, *Discursos pontificios a la Rota Romana* (Gas I Aixendri, M.): 14 (2002) 537-539.
- LIZARRAGA ARTOLA, Alejandro, *Persona, sexualidad, amor, matrimonio. Una selección de textos de Juan Pablo II* (Díaz Dorransoro, R.): 16 (2004) 287-289.
- LLOBELL, Joaquín, DE LEÓN, Enrique, NAVARRETE, Jesús, *Il libro "de processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti, vol. 1, Cenni storici sulla codificazione. "De iudiciis in genere", il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio* (Grocholewski, Z., Pompedda, M. F., Feliciani, G., Punzi C.): 12 (2000) 821-840.
- LO CASTRO, Gaetano, *Matrimonio, Diritto e Giustizia* (Francheschi F, H.): 17 (2005) 249-261.
- LONGO, Carlo, *Magister Raimundus. Atti del Convegno per il IV Centenario della Canonizzazione di San Raimondo di Penyafort (1601-2001)* (Álvarez De Las Asturias, N.): 15 (2003) 826-829.
- LORA, Erminio (ed.), *Enchiridion dei Concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato* (Chica Arellano, F.): 16 (2004) 289-291.
- LORUSSO, Lorenzo, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche* (Le Tourneau, D.): 17 (2005) 532-534.
- LORUSSO, Lorenzo, *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni* (del Pozzo, M.): 20 (2008) 632-635.
- MADONNA, Michele (ed.), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia* (Perlasca, A.): 20 (2008) 635-638.
- MAIWALD, Manfred, *Causalità e diritto penale* (Scheda): 15 (2003) 843.

- MALECHA, Paweł, *Edifici di culto nella legislazione canonica e concordataria in Polonia* (Grocholewski, Z.): 14 (2002) 310-313.
- MANTECÓN SANCHO, Joaquín. *El derecho fundamental de libertad religiosa* (Scheda): 15 (2003) 843.
- MANTECÓN SANCHO, Joaquín. *La restauración del Tribunal de la Rota de la Nunciatura en 1947* (Peña, C.): 20 (2008) 425-427.
- MARANO, Venerando, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale* (Navarro, L.): 17 (2005) 807-809.
- MARCHETTO, Agostino, *Chiesa e Papato nella Storia e nel Diritto. 25 anni di studi critici* (Le Tourneau, D.): 14 (2002) 806-808.
- MARGELIST, Stefan, *Die Beweiskraft der Parteiaussagen in Ehenichtigkeitsverfahren* (Gänswein, G.): 14 (2002) 808-810.
- MARTÍ, José María, *Sociedad, medios de comunicación y factor religioso (perspectiva jurídica)* (Sánchez Hurtado, M. F.): 17 (2005) 534-537.
- MARTÍN DE AGAR, José T., *Raccolta di Concordati 1950-1999* (Prieto, V.): 12 (2000) 539-543.
- MARTÍN DE AGAR, José Tomás, *Introducción al Derecho Canónico* (Chica Arellano, F.): 15 (2003) 524-529.
- MARTÍN GARCÍA, María del Mar, *Conflictos de jurisdicción entre la Iglesia y el Estado: el caso italiano* (Scheda): 15 (2003) 843.
- MARTÍNEZ FERRER, Luis, *La Penitencia en la Primera evangelización de México (1523-1585)*, (Manuel-Rimbau, F.): 12 (2000) 850-852.
- MARTÍNEZ FERRER, Luis, GUIDUCCI, Pier Luigi, *Fontes, Documenti fondamentali di Storia della Chiesa* (Cito, D.): 18 (2006) 801-803.
- MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, *Religión, derecho y sociedad. Antiguos y nuevos planteamientos en el derecho eclesiástico del Estado* (Ferrer Ortiz, J.): 17 (2005) 809-815.
- MARZOA, Ángel, *Comunión y Derecho. significación e implicaciones de ambos conceptos* (Errázuriz M., C. J.): 13 (2001) 221-224.
- MATERNINI, Maria Fausta, *Elementi di diritto amministrativo canonico* (Canosa, J.): 18 (2006) 478-480.
- MAZZOLA, Roberto, *La pena latae sententiae nel diritto canonico: profili comparati di teoria generale* (Cito, D.): 16 (2004) 798-801.
- MEIJERS, A.P.H., *Het Vermogensrecht in het Wetboek van Canoniek Recht. Verwerving, bezit, beheer en vervreemding van vermogen binnen de Kerk, Liber V. De bonis temporalibus* (Schoupe, J.-P.): 13 (2001) 224-226.
- MESSNER, Francis, WOEHLING, Jean Marie (eds.), *Les statuts de l'enseignement religieux* (Filipazzi, A.): 12 (2000) 852-857.
- METZ, René, *Le nouveau droit des Églises orientales catholiques* (Filipazzi, A.): 11 (1999) 550-552.
- METZ, René, *La consécration de Vierges; hier, aujourd'hui, demain* (Pommarès, J. M.): 14 (2002) 810-818.
- MIÑAMBRES, Jesús, *La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici* (González Ayesta, J.): 13 (2001) 226-230.
- MIÑAMBRES, Jesús (ed.), *Volontariato sociale e missione della Chiesa* (Pree, H.): 16 (2004) 291-294.

- MINELLI ZAGRA, Chiara, *Le fonti dello "Ius Singulare" nell'ordinamento canonico. L'esperienza delle codificazioni* (Canosa, J.): 14 (2002) 539-542.
- MINELLI ZAGRA, Chiara, *Matrimonio e cultura giuridica. Il giudice dello stato di fronte al matrimonio canonico* (Fabris, C.-M.): 19 (2007) 737-739.
- MIRALLES, Antonio, «Pascete il gregge di Dio». *Studi sul ministero ordinato* (Baura, E.): 15 (2003) 529-532.
- MIRAS, Jorge, «Praelatus»: *de Trento a la primera codificación* (Filipazzi, A.): 12 (2000) 239-241.
- MIRAS, Jorge, *Fieles en el mundo. La secularidad de los laicos cristianos* (Díaz Dorronso, R.): 13 (2001) 230-232.
- MIRAS, Jorge, *Fidèles dans le monde. La sécularité des laïcs chrétiens* (Le Tourneau, D.): 20 (2008)
- MIRAS, Jorge, CANOSA, Javier, BAURA, Eduardo, *Compendio de derecho administrativo canónico* (Miñambres, J.): 14 (2002) 542-545.
- MIRAS, Jorge, CANOSA, Javier, BAURA, Eduardo *Compendio di Diritto amministrativo canonico* (Bertolino, R.): 20 (2008) 427-432.
- MISZTAL, Henryk, *Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II (Il Diritto di canonizzazione secondo Giovanni Paolo II* (Rozkrut, T.): 13 (2001) 233-236.
- MISZTAL, Henryk, *Le cause di canonizzazione, storia e procedura* (Pommarès, J.-M.): 18 (2006) 480-488.
- MONETA, Paolo, *Introduzione al diritto canonico* (Errázuriz M., C. J.): 15 (2003) 258-260.
- MONTAN, Agostino, *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa. 1, Introduzione. Norme generali. Il popolo di Dio (Libri I e II del Codice)* (Errázuriz M., C. J.): 13 (2001) 496-500.
- MONTI, Alberto, *L'obbligo di emettere la professione di fede. Studio teologico-giuridico del can. 833* (Gänswein, G.): 12 (2000) 543-546.
- MORÁN BUSTOS, Carlos M., PEÑA GARCÍA, Carmen, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii* (del Pozzo, M.): 20 (2008) 432-435.
- MORATO, Erica, *L'economia nazionale di G. M. Ortes nei rapporti tra Stato e Chiesa* (Scheda): 15 (2003) 844.
- MOSCARIELLO, Giovanni, «Error qui versetur circa in quod substantiam actus constituit» (*can. 126*) (Scheda): 15 (2003) 844.
- MOSCONI, Marino, *Magistero autentico non infallibile e protezione penale* (González González, J. F.): 11 (1999) 851-855.
- MULLOR GARCÍA, Justo (ed.), *Pontificia accademia ecclesiastica. Terzo centenario (1701-2001)* (Chica Arellano, F.): 16 (2004) 294-297.
- MUÑOZ CÁRDABA, Luis Miguel, *Principios eclesiológicos de la "Pastor Bonus* (Chica Arellano, F.): 13 (2001) 822-825.
- MUSSONE, Davide, *L'eucaristia nel Codice di Diritto Canonico* (Scheda): 15 (2003) 844.
- MUSSONE, Davide, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto canonico, commento ai can. 897-958* (Pommarès, J. M.): 16 (2004) 503-510.
- NAVARRO, Luis, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di Diritto della persona* (Chica Arellano, F.): 14 (2002) 818-820.

- NAVARRO, Luis (ed.), *L'istituto dell'incardiazione. Natura e prospettive* (Puig, F.): 20 (2008) 435-440.
- NERI, Antonio, *L'Istituto unico maschile e femminile di Vita Consacrata* (Esposito, B.): 14 (2002) 820-825.
- NICOLINI, Emiliano, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno "ius commune" esteso a tutte le "personae iuridicae in Ecclesia"* (Miñambres, J.): 20 (2008) 440-441.
- NÚÑEZ GONZÁLEZ, Gerardo, *Tutela penal del sacramento de la penitencia. La competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe* (Val, H.): 14 (2002) 545-547.
- O'CONNELL, Mark William, *The mobility of Secular Clerics and incardination: canon 268 § 1* (Scheda): 15 (2003) 845.
- OMBRES, Robert, *Infant Baptism: The 1983 Code of Canon Law and Church of England Law* (Gabiola, J. D.): 11 (1999) 552-555.
- ORLANDIS, José, *La Iglesia en la segunda mitad del siglo XX* (Olmos, P. C.): 12 (2000) 241-243.
- ORLANDIS, José, *Estudios de historia eclesiástica visigoda* (Scheda): 15 (2003) 845.
- ORLANDIS, José, *Historia de las instituciones de la Iglesia católica* (Pommarès, J.-M.): 18 (2006) 488-494.
- ORTIZ, Miguel Ángel (ed.) *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio* (Vázquez García-Peñuela, J. M.): 17 (2005) 815-824.
- OTADUY, Javier, *Fuentes, interpretación, personas. Estudios de Derecho Canónico* (Baura, E.): 16 (2004) 801-804.
- PACHECO GÓMEZ, Máximo, *La separación de la Iglesia y el Estado en Chile y la diplomacia vaticana* (Errázuriz M., C. J.): 17 (2005) 278-285.
- PALLATH, Paul, *Local Episcopal Bodies in East and West* (Pommarès, J.-M.): 13 (2001) 500-507.
- PALOMINO, Rafael, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso* (Martín De Agar, J. T.): 12 (2000) 546-549.
- PELLEGRINO, Piero, *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone nel matrimonio canonico* (Puig, F.): 15 (2003) 532-535.
- PELLETIER, Jean (ed.), *Guide canonique et pastorale au service des paroisses* (Angotti, G.): 19 (2007) 468-472.
- PÉREZ-MADRID, Francisca, *Inmigración y libertad religiosa. Un estudio desde la Ley de Extranjería* (Gas, M.): 20 (2008) 639-641.
- PETERS, Edward N. (comp.), *Incrementa in Progressu 1983 Codicis Iuris Canonici* (Navarro, L.): 18 (2006) 259-261.
- PIGHIN, Bruno Fabio, *Il seminario di Concordia-Pordenone* (Arrieta, J. I.): 16 (2004) 804-808.
- PIGHIN, Bruno Fabio, *Il Seminario di Concordia-Pordenone: La crescita fino al Concilio Vaticano II (1920-1962)* (Cito, D.): 18 (2006) 261-264.
- PIGNEDOLI, Valeria, *Privacy e libertà religiosa* (Schoupe, J.-P.): 14 (2002) 826-829.
- PINTO, Pio Vito, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione* (Cannosa, J.): 19 (2007) 740-741.
- PIZZORNI, Reginaldo, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino* (Esposito, B.): 13 (2001) 507-510.

- PIZZORNI, Reginaldo, *Diritto-Morale-Religione. Il fondamento etico-religioso del diritto secondo san Tommaso d'Aquino* (Esposito, B.): 15 (2003) 535-545.
- PIZZORNI, Reginaldo, *La Filosofia del Diritto secondo S. Tommaso d'Aquino* (Esposito, B.): 16 (2004) 297-301.
- PIZZORNI, Reginaldo, *Diritto, Etica e Religione. Il fondamento metafisico del diritto secondo Tommaso D'Aquino* (Esposito, B.): 19 (2007) 223-232.
- POLVANI, Carlo Maria, *Authentic interpretation in canon law. Reflections on a distinctively canonical institution* (Scheda): 15 (2003) 846.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (ed.), *La sollecitudine della Chiesa verso i migranti. Commenti all'Istruzione Erga migrantes caritas Christi (I parte)* (Fabris, C.-M.): 19 (2007) 218-220.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (ed.), *Migranti e pastorale d'accoglienza. Commenti all'Istruzione Erga migrantes caritas Christi (II parte)* (Fabris, C.-M.): 19 (2007) 220-223.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003* (Canosa, J.): 16 (2004) 510-514.
- PORSI, Luigi, *Leggi della Chiesa su beatificazione e canonizzazione dall'anno 993 all'anno 2000. Collezione* (Gutiérrez, J. L.): 19 (2007) 741-744.
- PRADER, Joseph, *Reinhardt Reinhardt, Das kirchliche Eherecht in der seelsorgerischen Praxis* (Grocholewski, Z.): 13 (2001) 825-828.
- PREROVSKY, Oldrich(ed.), HUGUCCIO PISANUS, *Summa Decretorum. Tom. I. Distinctiones I-XX* (Condorelli, O.): 20 (2008) 198-201.
- PRIETO, Vicente, *Iniciativa privada y subjetividad jurídica* (Navarro, L.): 13 (2001) 828-830.
- PRIETO, Vicente, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile* (Chica Arellano, F): 16 (2004) 301-305.
- PRIETO, Vicente, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile; ID., Relaciones Iglesia-Estado. La perspectiva del Derecho Canónico* (Schouppe, J.-P.): 18 (2006) 803-805.
- PROSDOCIMI, Luigi, *Observantia. Ricerche sulle radici 'fattuali' del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XII-XV* (Scheda): 15 (2003) 846.
- PROFITA, Michela, *L'incidenza della depressione nelle cause canoniche di nullità del matrimonio: profili medico-legali e probatori* (Carandang, A. G.): 19 (2007) 472-475.
- PROPERSI, A., ROSSI, G., *Gli enti non profit: Associazioni, Fondazioni, Comitati, Club, Gruppi, ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni sportive dilettanti, Enti pubblici non economici* (Bucci, A.): 11 (1999) 555-566.
- PUDUMAI DOSS, Jesu, *Freedom of Enquiry and Expression in the Catholic Church. A Canonico-Theological Study* (Fabris, C. M.): 20 (2008) 641-644.
- PUIG, Fernando, *La esencia del matrimonio a la luz del realismo jurídico* (Tammamo, C.): 17 (2005) 285-288.
- PUNZI NICOLÒ, Angela Maria, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa* (Baura, E.): 12 (2000) 857-863.
- QUINTANA BESCOS, Ricardo, *La fama de santidad y de martirio hoy* (Pommarès, J. M.): 19 (2007) 744-751.
- RECCHI, Silvia (ed.), *Autonomie financière et gestion des biens dans les jeunes Églises d'Afrique* (Navarro, L.): 18 (2006) 264-266.

- REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA. OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO REGIONALE, *Regioni e confessioni religiose* (Filipazzi, A.): 16 (2004) 808-810.
- RETAMAL FUENTES, Fernando, *Chilensia Pontificia, Anales de la Facultad de Teología (fuera de serie) Monumenta Ecclesiae Chilensia. 1., Primera Parte -de Pío IV a Pío IX- (1561-1878)* (Errázuriz M., C. J.): 11 (1999) 855-858.
- RINCÓN-PÉREZ, Tomás, *El matrimonio cristiano. Sacramento de la creación y de la redención* (Gas I Aixendri, M.): 11 (1999) 566-571.
- RINCÓN-PÉREZ, Tomás, *La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia* (Gas I Aixendri, M.): 12 (2000) 549-552.
- RINCÓN-PÉREZ, Tomás, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico* (Manzo, O.): 14 (2002) 547-549.
- RIVAS, Pedro (ed.), *Natura, ius, ratio. Estudios sobre la filosofía jurídica de Javier Hervada* (Puig, F.): 19 (2007) 232-235.
- RIVETTI, Giuseppe, *Non profit. Profili ecclesiasticistici e statuali. Nuove prospettive* (Miñambres, J.): 17 (2005) 824-826.
- RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel, *Libertad religiosa y confesiones. El régimen jurídico de los lugares de culto* (Vázquez García-Peñuela, J. M.): 13 (2001) 236-240.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, Rafael, *La demanda en el proceso canónico* (Morán, C.): 17 (2005) 493-508.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, Rafael, SEDANO, *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas connubii* (De Santi, M.): 20 (2008) 391-410.
- RONDONI, Davide (a cura di), *Comunione e Liberazione. Un movimento nella Chiesa* (Domínguez, J. C.): 11 (1999) 245-248.
- RUBIO LÓPEZ, José Ignacio, *La primera de las libertades. La libertad religiosa en los EE. UU. durante la Corte Rehnquist (1986-2005): una libertad en tensión* (Araña, J. A.): 20 (2008) 201-208.
- SABBARESE, Luigi, *Girovoghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica* (Fabris, C.-M.): 18 (2006) 805-808.
- SABBARESE, Luigi, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII.* (Gas I Aixendri M.): 19 (2007) 475-478.
- SALACHAS, Dimitros, *Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale* (Scheda): 15 (2003) 846.
- SALINAS ARANEDA, Carlos, *Sectas y Derecho. La respuesta jurídica al problema de los Nuevos Movimientos Religiosos* (Kimble, R.): 16 (2004) 514-518.
- SALINAS ARANEDA, Carlos, *Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado de Chile* (Errázuriz M., C. J.): 17 (2005) 537-541.
- SANTANGELO CORDANI, Angela, *La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV* (Gas I Aixendri, M.): 15 (2003) 829-831.
- SARACENI, Emma Graziella, *L'autorità ragionevole. Premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza* (Canosa, J.): 20 (2008) 441-442.
- SASTRE SANTOS, Eutimio, *Manual de archivos. El sistema archivístico diocesano: Archivos de la Curia y archivos parroquiales* (Scheda): 15 (2003) 846.
- SCHÖCH, Nikollaus, *Die kirchenrechtliche Interpretation der Grundprinzipien der christli-*

- chen Anthropologie als Voraussetzung für die Eheprozessrechtliche Beurteilung der psychischen Ehekonsensunfähigkeit* (Panizo Orallo, S.): 12 (2000) 863-871.
- SCHOUPPE, Jean-Pierre, *Derecho patrimonial canónico* (Miñambres, J.): 19 (2007) 751-752.
- SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, Roberto, "Error recidens in condicionem sine qua non" (can. 126). *Estudio histórico jurídico* (Roca, M. J.): 11 (1999) 248-250.
- SIKIRIC, MIRON M., *La communio quale fondamento e principio formale del Diritto canonico: studio teologico-giuridico* (Esposito, B.): 14 (2002) 829-834.
- SMID, Marek, VASIL', Ciril (eds.), *Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive* (Martín De Agar, J. T.): 15 (2003) 545-552.
- SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, *Los bienes eclesiásticos en la historia constitucional de México* (Miñambres, J.): 12 (2000) 871-872.
- SUCHECKI, Zbigniew, *La Massoneria* (Cito, D.): 11 (1999) 571-572.
- SZTYCHMILER, Ryszard, *Istotne obowiązki małżeńskie (Essenziali obblighi matrimoniali)* (Rozkrut, T.): 11 (1999) 859-863.
- TAMMARO, Ciro, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali* (Errázuriz M., C. J.): 16 (2004) 810-812.
- TEDESCHI, Mario, *Scritti di diritto ecclesiastico* (Scheda): 15 (2003) 847.
- TEJERO, Eloy, AYERRA, Carlos, *La vida del insigne Doctor Navarro, hijo de la Real Casa de Roncesvalles* (Scheda): 15 (2003) 847.
- TEJERO, Eloy, *¿Imposibilidad de cumplir o incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio? Historia, jurisprudencia, doctrina, normativa, magisterio interdisciplinariedad y psicopatología incidentes en la cuestión* (Bianchi, P.): 18 (2006) 267-283.
- TESTA BAPPENHEIM, Stefano, *La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio* (Puig, F.): 19 (2007) 752-754.
- TINTI, Myriam, *Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico* (Gas I Aixendri, M.): 13 (2001) 510-513.
- TKHOROVSKYY, Mykhaylo, *Procedura per la nomina dei Vescovi. Evoluzione dal Codice del 1917 al Codice del 1983* (Miñambres, J.): 17 (2005) 288-290.
- TURCHI, Vincenzo, *Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-benedettino* (Bettetini, A.): 14 (2002) 313-315.
- UGGÉ, Bassiano, *La fase preliminare/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can. 1682 § 2*, (Scheda): 15 (2003) 847.
- VAJANI, Desiderio, *La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene della Chiesa* (Tammamaro, C.): 18 (2006) 283-285.
- VAN DE WIEL, Constant, *Het recht van de Kerk met betrekking tot handelingen van goddelijke eredienst, gewijde plaatsen en heilige tijden, Liber IV, partes 2-3, cc. 1166-1253* (Schouppe, J.-P.): 13 (2001) 513-514.
- VANNICELLI, Luigi, *Confronto storico-giuridico in tema di finanziamento delle confessioni religiose* (Miñambres, J.): 14 (2002) 549-551.
- VATTAPPALAM, Michael, *The Congregation for the Eastern Churches. Origins and competence* (Filipazzi, A.): 13 (2001) 240-243.
- VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, José María, *El intento concordatario de la Segunda República, Ministerio de Asuntos Exteriores* (Filipazzi, A.): 14 (2002) 551-552.

- VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José María (ed.), *Los concordatos: pasado y futuro* (Schoupe, J.-P.): 17 (2005) 826-829.
- VÁZQUEZ-GUERRERO, Francisco Daniel, *Ética, Deontología y Abogados* (Marcos, J. J.): 12 (2000) 243-245.
- VECCHI, Fabio, *Gli accordi tra potestà civili ed autorità episcopali* (Martín De Agar, J. T.): 19 (2007) 478-480.
- VENTRELLA MANCINI, Carmela, *L'elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato* (Cito, D.): 16 (2004) 812-814.
- VIAN, Giovanni Maria, *La donazione di Costantino. Potere religioso e potere politico in Italia* (Álvarez De Las Asturias, N.): 16 (2004) 518-520.
- VIANA, Antonio (ed.), *La dimensión de servicio en el gobierno de la Iglesia* (González Ayesta, J.): 12 (2000) 552-554.
- VIANA, Antonio, *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano* (Gas I Aixendri, M.): 16 (2004) 305-309.
- VILADRICH, Pedro-Juan, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)* (Huber, J.): 15 (2003) 260-268.
- VILADRICH, Pedro-Juan, ESCRIVÁ-IVARS, Javier, BAÑARES, Juan Ignacio, MIRAS, Jorge (eds.), *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio* (Bettetini, A.): 15 (2003) 552-556.
- VILLEMEN, Laurent, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction* (Marchetto, A.): 15 (2003) 831-834.
- VISCOME, Francesco, *Origine ed esercizio della potestà dei vescovi dal Vaticano I al Vaticano II. Contesto teologico-canonico del magistero dei «recenti Pontefici»* (Nota Explicativa Praevia 2) (Araña, J. A.): 12 (2000) 245-246.
- WALKER VICUÑA, Francisco, *La facultad para confesar* (Sánchez-Gil, A. S.): 18 (2006) 285-290.
- WITSCH, Norbert, *Synodalität auf Ebene der Diözese. Die Bestimmungen des universalkirchlichen Rechts der Lateinischen Kirche* (Kolfhaus, F.): 19 (2007) 235-238.
- WOESTMAN, William H. (ed.), *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process, A Commentary on the Code of Canon Law* (Botta, R.): 12 (2000) 872-874.
- ZANETTI, Eugenio, *La nozione di "laico" nel dibattito preconciliare. Alle radici di una svolta significativa e problematica* (Scheda): 15 (2003) 848.
- ZANNONI, Giorgio, *Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto. L'amore avvenimento giuridico* (Gas I Aixendri, M.): 15 (2003) 268-271.
- ZÁRRAGA COLMENARES, Tomás J., *El dolo en el derecho matrimonial canónico y su fundamentación jurídica*, (Scheda): 15 (2003) 848.
- ZUANAZZI, Ilaria, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa* (Canosa, J.): 19 (2007) 238-242.

INDICE DEI DOCUMENTI

- ***, *Corsivo. Il potere del Papa e il matrimonio dei battezzati*: 11 (1999) 585-589.
- BELGIO. CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO, *Erezione dei Tribunali Interdiocesani fiamminghi e francofoni di prima e di seconda istanza, 1993-2004* (con nota di Schoupe, J.-P.): 17 (2005) 569-597
- BENEDETTO XVI, *Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» L'antica e venerabile Basilica per la Basilica di San Paolo fuori le Mura e per il suo complesso extraterritoriale*, 31 maggio 2005 (con nota di Sánchez-Gil, A. S.): 18 (2006) 293-304
- BENEDETTO XVI, *Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» Totius orbis contenente nuove disposizioni circa le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi*, 9 novembre 2005 (con nota di Sánchez-Gil, A. S.): 18 (2006) 293-304
- BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006 (con nota di Del Pozzo, M.): 18 (2006) 497-523
- BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007. (con nota di Puig, F.): 19 (2007) 483-494
- BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007. (con nota di Del Pozzo, M.): 19 (2007) 495-498
- BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007. (con nota di Miñambres, J.): 19 (2007) 757-762
- BENEDETTO XVI, *Lettera Apostolica Motu Proprio data "Summorum Pontificum"*, 7 luglio 2007: 19 (2007) 763-772
- BENEDETTO XVI, *Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica "motu proprio data" «Summorum Pontificum» sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970*, 7 luglio 2007: 19 (2007) 763-772
- BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico*, 25 gennaio 2008 (con nota di Del Pozzo, M.): 20 (2008) 445-456
- BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 2008 (con nota di Fumagalli Carulli, O.): 20 (2008) 457-478
- BRASILE, CONFERENZA EPISCOPALE BRASILIANA, *Statuto della Conferenza episcopale brasiliana*, 19 febbraio 2002 (con nota di Alonso Pérez, J. I.): 16 (2004) 831-869
- CONGREGAZIONE DEL CULTO DIVINO E DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa ad dubia proposita*: 13 (2001) 833-834
- CONGREGAZIONE DEL CULTO DIVINO E DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam*, 16 ottobre 2001 (con nota di Navarro, L.): 15 (2003) 306-331
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Professio fidei et iusiurandum fidei-*

- tatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinale adnexa*, 29 giugno 1998 (con nota di Gänswein, G.): 11 (1999) 253-273
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Epistula de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, 18 maggio 2001 (con nota di Cito, D.): 14 (2002) 321-328 e 342-345
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum ad propositum dubium de validitate baptismatis*, 5 giugno 2001: 13 (2001) 833
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, "Monitum" circa l'attendata ordinazione sacerdotale di alcune donne cattoliche, 10 luglio 2002 (con nota di Cito, D.): 15 (2003) 294-305
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto di scomunica*, 5 agosto 2002 (con nota di Cito, D.): 15 (2003) 294-305
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto sull'attendata ordinazione sacerdotale di alcune donne cattoliche*, 27 gennaio 2003 (con nota di Cito, D.): 15 (2003) 294-305
- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Index Falcutatum Legatis Pontificiis tributarum*: 12 (2000) 283-288
- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney (Campos, Brasile)*, 18 gennaio 2002 (con nota di Incitti, G.): 14 (2002) 849-860
- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto per la riorganizzazione delle Province ecclesiastiche in Francia*, 8 dicembre 2002 (con nota di Le Tourneau, D.): 15 (2003) 860-869
- CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Decreto con cui viene rinnovato l'ordine degli studi nelle Facoltà di Diritto Canonico*, 2 settembre 2002 (con nota di Erázuriz M., C. J.): 15 (2003) 559-573
- CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Istruzione «De cooperatione missionali»*, 1 ottobre 1998. (con nota di González Ayesta, J.): 11 (1999) 867-891
- CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Instructio De vitanda quorundam clericorum vagatione*, 25 aprile 2001 (con nota di Navarro, L.): 13 (2001) 834-848 e 856-858
- DIOCESI DI ROMA, *Adempimenti obbligatori per i chierici che acquistano "domicilio" o "quasi domicilio" nella diocesi di Roma*, 30 dicembre 1999 (con nota di Navarro, L.): 13 (2001) 834-848 e 856-858
- DIOCESI DI ROMA, *Statuto del Collegio dei consultori della diocesi di Roma*, 16 maggio 2000 (con nota di Canosa, J.): 12 (2000) 893-901
- EUROPA. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Seconda sezione. *Causa Pellegrini vs. Italia*. Violazione del diritto all'equo processo, risarcimento del danno morale. Sentenza. 20 luglio 2001. (con nota di Llobell, J.): 13 (2001) 859-884
- FEDERAZIONE RUSSA, *Statuto della Conferenza episcopale della Federazione Russa e Decreto di erezione e di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi*, 2 marzo 1999 (con nota di Fabene, F.): 13 (2001) 548-573
- GIOVANNI PAOLO II, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae «Ad tuendam fidem»*, qui-

- bus normae quaedam inseruntur in Codice Iuris Canonici et in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium*, 18 maggio 1998 (con nota di Gänswein, G.): 11 (1999) 253-273
- GIOVANNI PAOLO II, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali*, 20 giugno 1999 (con nota di Arrieta, J. I.): 11 (1999) 575-582
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000. (con nota di Ferme, B. E.): 12 (2000) 249-259
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria dell'Unione Internazionale dei Giuristi Cattolici in occasione del loro pellegrinaggio a Roma per il Grande Giubileo*, 24 novembre 2000. (con nota di Errázuriz M., C. J.): 12 (2000) 877-883
- GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001: 13 (2001) 258-263
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all'incontro sulla Novo millennio ineunte promosso dalla prelatura dell'Opus Dei*, 17 marzo 2001: 14 (2002) 319-320
- GIOVANNI PAOLO II, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur*, 30 aprile 2001 (con nota di Cito, D.): 14 (2002) 321-328 e 342-345
- GIOVANNI PAOLO II, «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003): 16 (2004) 313-321
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al congresso promosso per il centenario della nascita del beato Josemaría Escrivá de Balaguer*, 12 gennaio 2002: 14 (2002) 328-330
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002. (con nota di Gas I Aixendri, M.): 14 (2002) 330-341
- GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica in forma di « Motu Proprio » Misericordia Dei su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza*, 7 aprile 2002. (con nota di Sánchez-Gil, A. S.): 14 (2002) 555-571
- GIOVANNI PAOLO II, *Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano*, 16 luglio 2002 (con nota di Arrieta, J. I.): 14 (2002) 837-848 e 861-875
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla Giornata Accademica promossa dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, 24 gennaio 2003: 15 (2003) 851-853
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003. (con nota di Gas I Aixendri, M.): 15 (2003) 275-293
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2004. (con nota di Sánchez-Gil, A. S.): 16 (2004) 321-344
- GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Durante l'ultima cena per il riconoscimento della personalità giuridica canonica pubblica a Caritas Internationalis*, 16 settembre 2004. (con nota di Miñambres, J.): 17 (2005) 293-302
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005 (con nota di Llobell, J.): 17 (2005) 545-564
- ITALIA. ARCIVESCOVO MODERATORE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE, *Decreto di ammonizione di un avvocato*, 29 giugno 2006: 18 (2006) 524-528
- ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Testo dello schema-tipo di convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani*, 16-18 marzo 1998 (con nota di Araña, J. A.): 11 (1999) 892-904
- ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale "Disposizioni per la tu-*

- tela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*”, 20 ottobre 1999. (con nota di Mogavero, D.): 12 (2000) 570-610
- ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE, *Indicazioni procedurali per il lavoro delle Commissioni episcopali*, 22-25 gennaio 2001: 13 (2001) 545-547
- ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 30 marzo 2001. (con nota di Solferino, G.): 13 (2001) 849-856
- ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE - UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE, *Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici*, 16-19 settembre 2002 (con nota di Blanco, T.): 15 (2003) 574-584
- ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 30 gennaio 2003. (con nota di Rivella, M.): 15 (2003) 882-886
- ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. PRESIDENZA, *Indicazioni su “I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia”*, 29 aprile 2005. (con nota di Perlasca, A.): 17 (2005) 839-873
- ITALIA. Decreto legislativo n. 155/2006, 24 marzo 2006: 18 (2006) 877-885.
- ITALIA. CONSIGLIO DI STATO, Sezione V. *Decisione*, 14 novembre 2006. (con nota di Del Pozzo, M.): 19 (2007) 269-292
- ITALIA. CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI. *Sentenza*, 18 aprile 2005, n. 1762. (con nota di Piciché, G.): 17 (2005) 598-608
- ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione VI. *Sentenza*, 13 febbraio 2006, n. 556. (con nota di Vecchi, F.): 18 (2006) 529-547
- ITALIA. CORTE DI CASSAZIONE. Sezione seconda. Civile, *Sentenza* n. 1567, 12 febbraio 2000 (con nota di Bettetini, A.): 13 (2001) 277-290
- ITALIA. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, Prima sezione penale. Causa in primo grado contro responsabili della Radio Vaticana. Reato permanente per diffusione di radiazioni elettromagnetiche, art. 674 C.P. *Sentenza*, Roma, 19 febbraio 2002 (con nota di Arrieta, J. I.): 14 (2002) 591-607
- LITUANIA, *Statuto della Conferenza episcopale della Lituania e Decreto di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi*, 31 maggio 2001 (con nota di Fabene, F.): 13 (2001) 548-573
- PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Decretum Bullae «Incarnationis mysterium» adnexum. Praescripta de iubilari indulgentia acquirenda*, 29 giugno 1998, e *Nota «Il dono dell'indulgenza»*, 29 gennaio 2000 (con nota di Ruiz Mainardi, R. D.): 12 (2000) 557-569
- PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, PRESIDENTE, *Ordinanza relativa alla determinazione di competenze dello stesso Presidente, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale*, 22 febbraio 2001 (con nota di Arrieta, J. I.): 14 (2002) 837-848 e 861-875
- PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Legge N. LIV*

- sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 10 dicembre 2007. (con nota di Marrone, G.): 20 (2008) 211-225
- PONTIFICO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004. (con nota di Miñambres, J.): 16 (2004) 546-560
- PONTIFICO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Orientamenti per una pastorale degli zingari*, 8 dicembre 2005 (con nota di Baura, E.): 18 (2006) 811-838
- PONTIFICO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7 luglio 1998 (con nota di Sánchez-Gil, A. S.): 11 (1999) 285-297
- PONTIFICO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Risposta sui canoni 1367 CIC e 1442 CCEO, e Dichiarazione Tutela della Santissima Eucaristia*, 3-9 luglio 1999: 11 (1999) 582-585
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, 8 febbraio 2000 (con nota di Miñambres, J.): 13 (2001) 264-276
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, 29 aprile 2000 (con nota di Miñambres, J.): 13 (2001) 532-544
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione*, 6 luglio 2000 (con nota di Arrieta, J. I.): 12 (2000) 884-892
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota circa la validità dei matrimoni civili celebrati nel Kazakhstan nel periodo comunista*, 13 maggio 2003 (con nota di Ortiz, M. Á.): 17 (2005) 303-333
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero"*, 12 febbraio 2004: 16 (2004) 825-830
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici"*, 12 febbraio 2004: 16 (2004) 817-825
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota explicativa sul can. 1681 CIC*: 17 (2005) 833-838
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, 13 marzo 2006 (con nota di Marti, F.): 19 (2007) 245-268
- PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "La natura giuridica e l'estensione della «recognitio» della Santa Sede"*, 28 aprile 2006 (con nota di Miñambres, J.): 19 (2007) 511-524
- SEGRETERIA DI STATO, *Elenchus privilegiorum et facultatum S.R.E. Cardinalium in re liturgica et canonica*, 18 marzo 1999 (con nota di Sánchez-Gil, A. S.): 12 (2000) 269-283
- SEGRETERIA DI STATO, *Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization*, 15 febbraio 2000 (con nota di Jaeger, D.-M. A.): 12 (2000) 260-269
- SEGRETERIA DI STATO, *Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca*, 24 novembre 2000 (con nota di Hajdu, T.): 13 (2001) 517-532

- SEGRETERIA DI STATO, *Convenzione tra la Santa Sede e il Gabon sulle scuole cattoliche*, 26 luglio 2001 (con nota di Martín De Agar, J. T.): 14 (2002) 572-581
- SEGRETERIA DI STATO, *Integrazione dell'art. 15 del Regolamento Generale della Curia Romana*, 18 gennaio 2002 (con nota di Canosa, J.): 15 (2003) 854-860
- SEGRETERIA DI STATO, *Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa*, 18 maggio 2004 (con nota di Alonso Pérez, J. I.): 16 (2004) 523-546
- SEGRETERIA DI STATO, *Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra*, 17 marzo 2008 (con nota di Robinat, J.): 20 (2008) 647-656
- SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, ASAMBLEA PLENARIA, *Principios y criterios para la inspección del área y el seguimiento de los profesores de religión católica*, 24 aprile 2001 (con nota di González Ayesta, J.): 14 (2002) 582-590
- SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, 17-21 novembre 2003 (con nota di Gefaell, P.): 18 (2006) 839-876
- SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, 27-31 marzo 2006 (con nota di Gefaell, P.): 18 (2006) 839-876
- STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 26 novembre 2000 (con nota di Arrieta, J. I.): 13 (2001) 247-257
- STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano*, 26 luglio 2001 (con nota di Arrieta, J. I.): 14 (2002) 837-848 e 861-875
- STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO. Tribunale Penale. Principio di legalità. *Sentenza*, 5 maggio 2007. Dalla Torre, Presidente (con nota di Di Giorgio, D.): 20 (2008) 227-261
- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera Circolare su talune questioni riguardanti la tutela del diritto di difesa nel processo di nullità del matrimonio*, 14 novembre 2002 (con nota di Maragnoli, G.): 15 (2003) 869-881
- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *"Declaratio" sull'ammissione dei fedeli della Chiesa ortodossa romana alla celebrazione di un nuovo matrimonio nella Chiesa cattolica*, 20 ottobre 2006. (con nota di Gefaell, P.): 19 (2007) 773-791
- SVIZZERA. TRIBUNALE FEDERALE. Seconda sezione di Diritto pubblico. Sul ricorso di A. - contro la decisione della Chiesa cantonale di Lucerna di obbligarlo a dimettersi dalla Chiesa cattolica affinché sia valida la sua dimissione dalla Chiesa cantonale. *Sentenza*, Losanna, 18 dicembre 2002 (con nota di Cattaneo, A.): 16 (2004) 345-359
- SVIZZERA. TRIBUNALE FEDERALE. *Sentenza*, 16 novembre 2007 (con nota di Eisenring, G.): 20 (2008) 657-672

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA. Revoca delle facultà. Sentenza definitiva, 28 aprile 2007. Grochowski, Ponente (con *nota* di Cito, D.): 19 (2007) 611-625

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA.

Alwan, Ponente, *Sancti Josephi in Costarica*. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Decreto di conferma. 26 giugno 2001 (con *nota* di Franceschi F., H.): 14 (2002) 186-220

Alwan, Ponente. *Moronen*. (Argentina). Nullità del matrimonio. Nullità insanabile della sentenza. Decreto. 25 febbraio 2003 (con *nota* di Llobell, J.): 15 (2003) 741-762

Boccafola, Ponente, *Reg. Latii seu Praenestina*. Nullità del matrimonio. Preliminare *De conformitate sententiarum*. Decreto, 23 febbraio 2006 (con *nota* di Pappadia, F.): 20 (2008) 539-565

Bottone, Ponente, *Reg. Latii seu Romana*. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 8 giugno 2000: 13 (2001) 734-746

Bottone, Ponente, *Reg. Aprutini seu Piscarien. - Pinnen*. Nullità del matrimonio. Errore sulla persona. Incapacità ad assumere gli oneri coniugali essenziali. Esclusione dell'indissolubilità. Esclusione della prole. Sentenza definitiva, 11 dicembre 2003 (con *nota* di Tammaro, C.): 17 (2005) 163-195

Bottone, Ponente, *Reg. Calabri seu Cosentina-Bisinianen*. Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva, 6 ottobre 2005 (con *nota* di Corsi, G. M.): 18 (2006) 669-715

Caberletti, Ponente, *Pragen*. Nullità del matrimonio. *Error qualitatis*. Sentenza definitiva, 25 ottobre 2002 (con *nota* di Ortiz, M. Á.): 16 (2004) 182-223

Caberletti, Ponente, *Reg. Aprutini seu Marsorum*. Nullità del matrimonio. Timore. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Difetto di forma. Sentenza definitiva, 12 giugno 2003 (con *nota* di Corsi, G. M.): 17 (2005) 103-162

Caberletti, Ponente, *Reg. Insubris seu Mediolanen*. Nullità del matrimonio. Simulazione parziale. Esclusione del *bonum fidei*. Sentenza definitiva, 22 giugno 2006 (con *nota* di Ortiz, M. Á.): 19 (2007) 137-176

Civili, Ponente, *Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii*. Nullità del matrimonio. Esclusione della fedeltà. Sentenza definitiva. 20 novembre 1996 (con *nota* di Franceschi F., H.): 12 (2000) 727-784

De Angelis, Ponente, *Reg. Triveneti seu Veronen*. Nullità del matrimonio. Esclusione della dignità sacramentale. Sentenza definitiva, 10 marzo 2006 (con *nota* di Ortiz, M. A.): 20 (2008) 125-148

De Lanversin, Ponente, *Interamnen. Narnien. Amerina*. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 5 aprile 1995 (con *nota* di Franceschi F., H.): 11 (1999) 137-165

- Defilippi, Ponente, *Reg. Venetiarum*. Nullità del matrimonio. Simulazione totale del consenso. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 25 luglio 2002 (con *nota* di Gas I Aixendri, M.): 16 (2004) 135-181
- Erlebach, Ponente, *Beryten et Gibailen*. Nullità del matrimonio. Questioni incidentali: a) appellabilità del provvedimento decisorio della querela di nullità; b) gli elementi costitutivi del processo documentale e le conseguenze della loro mancanza. Decreto. 12 maggio 2000 (con *nota* di Llobell, J.): 14 (2002) 679-710
- Erlebach, Ponente, *Spiren*. Nullità del matrimonio. Dolo. Sentenza definitiva, 31 gennaio 2002 (con *nota* di Franceschi F., H.): 19 (2007) 99-136
- Erlebach, Ponente, *Panormitana*. Nullità del matrimonio. Preliminare: eccezione di lite finita. Decreto, 14 dicembre 2006 (con *nota* di Varricchio, G.): 19 (2007) 627-655
- Giannecchini, Ponente, *Piacentina-Bononien*. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole e della fedeltà. Sentenza definitiva. 28 marzo 1995 (con *nota* di Franceschi F., H.): 12 (2000) 727-784
- Giannecchini, Ponente, *Interammen., Narnien. et Amerina*. Nullità del matrimonio. Esclusione totale. Errore sulla dignità sacramentale. Esclusione della fedeltà e dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 18 dicembre 1996 (con *nota* di Gas I Aixendri, M.): 13 (2001) 95-145
- Huber, Ponente, *Colonien*. Nullità del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 24 novembre 1995 (con *nota* di Franceschi F., H.): 11 (1999) 137-165
- Huber, Ponente, *Bonären*. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 1 dicembre 1999: 13 (2001) 719-733
- Huber, Ponente, *Int. Portoricen seu Arabicen*. Nullità del matrimonio. Mancanza di discrezione di giudizio per mancanza di libertà interna. Sentenza definitiva, 21 giugno 2000 (con *nota* di Gas I Aixendri, M.): 15 (2003) 128-152
- Huber, Ponente, *Int. Malaesiae Paeninsulanae seu Pinangen*. Nullità del matrimonio. Discrezione di giudizio. Immaturità, specialmente affettiva. Necessità o meno della perizia. Sentenza definitiva, 22 maggio 2002 (con *nota* di Errázuriz M., C. J.): 17 (2005) 683-712
- Huber, Ponente, *Reg. Siculi seu Messanen.-Liparen.-Sanctae Luciae*. Nullità del matrimonio. Condizione futura. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva, 23 giugno 2004 (con *nota* di Franceschi F., H.): 20 (2008) 89-124
- McKay, Ponente, *Peoriensis*. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva, 4 febbraio 2005 (con *nota* di Franceschi F., H.): 18 (2006) 159-184
- Pompedda, Ponente, *Lausannen., Geneven. et Friburgen*. Nullità del matrimonio. Esclusione della dignità sacramentale e della fedeltà. Sentenza definitiva. 16 gennaio 1995 (con *nota* di Gas I Aixendri, M.): 13 (2001) 95-145
- Siacca, Ponente, *Parisien*. Nullità del matrimonio. Preliminare: *nova causae propositio*. Decreto. 13 giugno 2001 (con *nota* di Llobell, J.): 14 (2002) 159-185
- Siacca, Ponente, Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Esclusione dell'indissolubilità. Sentenza definitiva. 25 ottobre 2002 (con *nota* di Franceschi F., H.): 15 (2003) 693-740

- Serrano Ruiz, Ponente, *Reg. Insubris seu Mediolanen*. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva. 23 gennaio 2004 (con *nota* di Llobell, J.): 17 (2005) 713-758
- Stankiewicz, Ponente, *Dublinen. seu Miden*. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Alcoolismo. Sentenza definitiva. 26 giugno 1997: 11 (1999) 741-768
- Stanckiewicz, Ponente, *Reg. Flaminii seu Bononien*. Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Esclusione della prole. Sentenza definitiva. 24 luglio 1997 (con *nota* di Gefaell, P): 12 (2000) 101-134
- Stankiewicz, Ponente, *Aprutini seu Teramen -Atrien*. Nullità del matrimonio. Timore reverenziale. Sentenza definitiva, 23 maggio 2000 (con *nota* di Ortiz, M. Á.): 15 (2003) 81-127
- Stankiewicz, Ponente, *Matriten*. Nullità del matrimonio, Timore reverenziale, Esclusione dell'indissolubilità. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Incapacità "relativa". Sentenza definitiva, 25 ottobre 2001 (con *nota* di Franceschi F., H.): 16 (2004) 641-680
- Stankiewicz, Ponente, *Reg. Siculi seu Panormitana*. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva, 25 aprile 2002 (con *nota* di Sammassimo, A.): 18 (2006) 111-158
- Stankiewicz, Ponente, *Toletana in America*. Nullità del matrimonio. Grave difetto di discrezione di giudizio. Incapacità di assumere gli oneri coniugali essenziali. Sentenza definitiva, 26 giugno 2003 (con *nota* di Corsi, G. M.): 18 (2006) 669-715
- Turnaturi, Ponente, *Inter. Bonaëren. seu Moronen*. (Argentina). Nullità del matrimonio. Incid. *nullitatis sententiae*. Decreto, 4 marzo 2004 (con *nota* di Pappadia, F): 16 (2004) 681-708

Riviste · Journals

ACTA PHILOSOPHICA

Rivista internazionale di filosofia
a cura della Facoltà di Filosofia dell'Università della Santa Croce
diretta da Francesco Russo

ANNALES THEOLOGICI

Rivista della Facoltà di Teologia
della Pontificia Università della Santa Croce
diretta da Giuseppe Tanzella-Nitti

ARCHIVIO DI FILOSOFIA
ARCHIVES OF PHILOSOPHY

Rivista fondata da Enrico Castelli,
già diretta da Marco Maria Olivetti
e diretta da Stefano Semplici

HISTORIA RELIGIONUM

An International Journal
Rivista diretta da Giuseppe Filoramo

FABRIZIO SERRA · EDITORE

PISA · ROMA

www.libraweb.net

Riviste · Journals

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

Rivista diretta da Gaetano Catalano,
Cesare Mirabelli e Enrico Vitali

IUS ECCLESIAE

Rivista internazionale di diritto canonico
diretta da Joaquin Llobell

PER LA FILOSOFIA

Rivista quadrimestrale
diretta da Aniceto Molinaro

RELIGIONI E SOCIETÀ

Rivista diretta da Arnaldo Nesti

FABRIZIO SERRA · EDITORE

PISA · ROMA

www.libraweb.net



FABRIZIO SERRA • EDITORE

Pisa • Roma

www.libraweb.net

Fabrizio Serra Regole editoriali, tipografiche & redazionali

Seconda edizione

Prefazione di Martino Mardersteig • Postfazione di Alessandro Olschki

Con un'appendice di Jan Tschichold

DALLA 'PREFAZIONE' DI MARTINO MARDERSTEIG

[...] **O**GGI abbiamo uno strumento [...], il presente manuale intitolato, giustamente, 'Regole'. Varie sono le ragioni per raccomandare quest'opera agli editori, agli autori, agli appassionati di libri e ai cultori delle cose ben fatte e soprattutto a qualsiasi scuola grafica. La prima è quella di mettere un po' di ordine nei mille criteri che l'autore, il curatore, lo studioso applicano nella compilazione dei loro lavori. Si tratta di semplificare e uniformare alcune norme redazionali a beneficio di tutti i lettori. In secondo luogo, mi sembra che Fabrizio Serra sia riuscito a cogliere gli insegnamenti provenienti da oltre 500 anni di pratica e li abbia inseriti in norme assolutamente valide. Non possiamo pensare che nel nome della proclamata 'libertà' ognuno possa comporre e strutturare un libro come meglio crede, a meno che non si tratti di libro d'artista, ma qui non si discute di questo tema. Certe norme, affermate e consolidate nel corso dei secoli (soprattutto sulla leggibilità), devono essere rispettate anche oggi: è assurdo sostenere il contrario. [...] Fabrizio Serra riesce a fondere la tradizione con la tecnologia moderna, la qualità di ieri con i mezzi disponibili oggi. [...]

*

DALLA 'POSTFAZIONE' DI ALESSANDRO OLSCHKI

[...] **Q**UESTE succinte considerazioni sono soltanto una minuscola sintesi del grande impegno che Fabrizio Serra ha profuso nelle pagine di questo manuale che ripercorre minuziosamente le tappe che conducono il testo proposto dall'autore al traguardo della nascita del libro; una guida puntualissima dalla quale trarranno beneficio non solo gli scrittori ma anche i tipografi specialmente in questi anni di transizione che, per il rivoluzionario avvento dell'informatica, hanno sconvolto la figura classica del 'proto' e il tradizionale intervento del compositore.



Non credo siano molte le case editrici che curano una propria identità redazionale mettendo a disposizione degli autori delle norme di stile da seguire per ottenere una necessaria uniformità nell'ambito del proprio catalogo. Si tratta di una questione di immagine e anche di professionalità. Non è raro, purtroppo, specialmente nelle pubblicazioni a più mani (atti di convegni, pubblicazioni in onore, etc.) trovare nello stesso volume testi di differente impostazione redazionale: specialmente nelle citazioni bibliografiche delle note ma anche nella suddivisione e nell'impostazione di eventuali paragrafi; la considero una sciatteria editoriale anche se, talvolta, non è facilmente superabile. [...]

2009, cm 17 × 24, 220 pp., € 34,00

ISBN: 978-88-6227-444-8

*Le nostre riviste Online,
la nostra libreria Internet*

www.libraweb.net

★

*Our Online Journals,
our Internet Bookshop*

www.libraweb.net



Fabrizio Serra
Editore®



Accademia
editoriale®



Istituti editoriali
e poligrafici
internazionali®



Giardini editori
e stampatori
in Pisa®



Edizioni
dell'Ateneo®



Gruppo editoriale
internazionale®

Per leggere un fascicolo saggio di ogni nostra rivista si visiti il nostro sito web:

To read a free sample issue of any of our journals visit our website:

www.libraweb.net/periodonline.php